

SAGGI

I <i>principia</i> e i modelli di trust di Andrea Vicari	5
Il trust ed i poteri istruttori dell'Amministrazione finanziaria di Nicola Fasano - Giuseppe Malinconico	9
Fondo patrimoniale e trust di Barbara Franceschini	19
Le principali novità in materia di pianificazione fiscale e patrimoniale nel Regno Unito di Alessandro Umberto Belluzzo	25
Nuove norme per la tassazione della fondazione privata austriaca di Peter Kunz	29
Il Tribunal Supremo spagnolo davanti ad un trust nordamericano destinato ad organizzare la successione di Sonia Martin Santisteban	31

GIURISPRUDENZA ITALIANA

Incapacità di testimoniare del trustee Italia, Tribunale di Reggio Emilia, G. Fanticini, 6 ottobre 2008 [Gruppo Ceramiche Gresmalt c. C. c. Opera S.r.l.]	35
Sostituzione del guardiano e ruolo del Presidente del Tribunale Italia, Tribunale di Crotona, M.L. Mingrone, Pres., 29 settembre 2008 [R.V.]	37

GIURISPRUDENZA ESTERA

Testamenti congiunti, trust e sostituzione del <i>personal representative</i> Inghilterra e Galles, High Court of Justice, Chancery Division, Lewison J., 11 giugno 2007 [The Thomas and Agnes Carvel Foundation v P. Carvel, Carvel Foundation, Inc.]	39
Responsabilità degli amministratori della <i>trust company</i> per le perdite subite dal trust Inghilterra e Galles, High Court of Justice, Chancery Division, R. Miles Q.C., 8 maggio 2008 [C. S. Gregson v H.A.E. Trustees Ltd and others]	50

GIURISPRUDENZA – MASSIMARIO

Massimario dell'anno 2008	65
---------------------------	----

PRASSI ITALIANA

Trust trasparente, trust opaco: qualificazione e regime fiscale della distribuzione dei redditi maturati ai beneficiari	71
Trust, normativa "CFC", regime fiscale e imputazione degli utili	74

PRASSI NEGOZIALE

Brevi note a margine di un recente parere su interpello in materia di imposta sulle successioni

di **Marco Montefameglio**

76

La polizza di assicurazione contro la responsabilità civile del trustee professionale

di **Matteo Molinari - Andrea Fossati**

80

Trust per i discendenti con "beni prenotati"

85

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia degli scritti italiani sui trust

92

PER I SOCI DELL'ASSOCIAZIONE "IL TRUST IN ITALIA"
È PREVISTA LA RIDUZIONE DEL 50% SUL PREZZO
DELL'ABBONAMENTO ANNUALE

Te attività fiduciarie Trusts

Bimestrale di approfondimento
scientifico e professionale

EDITRICE

Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

INDIRIZZO INTERNET
HTTP://www.ipsoa.it

DIRETTORE RESPONSABILE
Donatella Treu

Direttore scientifico
Maurizio Lupoi

Comitato scientifico
Sergio M. Carbone, Ugo Carnevali, Giorgio De Nova,
Augusto Fantozzi, Andrea Fedele, Franco Gallo, Antonio
Gambaro, David Hayton, Nicolò Lipari, Fabio Marchetti,
Antonio Palazzo, Victor Uckmar, Gustavo Visentini

Coordinamento redazionale
Elisa Barla De Guglielmi (Università degli Studi di
Genova), Lucia Frascarelli (Assofiduciaria), Roberta
Grandona (Università degli Studi di Genova)

REDAZIONE
Cristina Orsenigo, Valeria Ruggiero

REALIZZAZIONE GRAFICA
Ipsosa

FOTOCOPOSIZIONE
ABCCompos S.r.l.
20089 Rozzano (MI) - Via Pavese, 1/3 - Tel. 02/57789422

STAMPA
Geca Spa
Via Magellano, 11 - 20090 Cesano Boscone (MI)
licenziato per la stampa il 18 dicembre 2008

REDAZIONE

Per informazione in merito
a contributi, articoli ed argomenti trattati

scrivere o telefonare a:

Trusts

IPSOA Redazione

Casella Postale 12055 - 20120 Milano
telefono (02) 82476.018 - telefax (02) 82476.883

Pubblicità:

db Consulting s.r.l.
EVENTS & ADVERTISING

db Consulting s.r.l. Events & Advertising
via Leopoldo Gasparotto 168
21100 Varese
tel. 0332/282160 - fax 0332/282483
e-mail: info@db-consult.it
www.db-consult.it
Autorizzazione Tribunale di Milano n. 626
del 28 settembre 1999
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione
in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in
L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa
con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991

ABBONAMENTI

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare:
gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di
sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di
disdetta da comunicarsi entro 30 gg. prima della data di
scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a
Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori
20090 Assago (MI).
Servizio Clienti: tel. 02 824761 -
e-mail: servizioclienti.ipsoa@wki.it -
www.ipsoa.it/servizioclienti
ITALIA
Abbonamento annuale: € 258,00
ESTERO
Abbonamento annuale: € 515,00

CORRISPONDENZA REDAZIONALE

Istituto di diritto privato
Via Balbi, 22 - 16126 Genova
Tel. (010) 2099896 - Fax (010) 267244
e-mail: rivistatrusts@unige.it

AMMINISTRAZIONE

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri
arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.

scrivere o telefonare a:

Ipsosa Servizio Clienti
Casella postale 12055 - 20120 Milano
telefono (02) 824761 - telefax (02) 82476.799

MODALITÀ DI PAGAMENTO

- Versare l'importo sul c.c.p. n. 583203 intestato a WKI s.r.l.
Gestione incassi - Strada 1, Palazzo F6, Milanofiori
oppure
- Inviare assegno bancario/circolare non trasferibile
intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Indicare nella causale del versamento il titolo della rivista
e l'anno dell'abbonamento.

Prezzo copia: € 59,00

Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

DISTRIBUZIONE

Vendita esclusiva per abbonamento

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è
comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto dall'art. 74 del D.P.R.
26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive
modificazioni e integrazioni

Egregio abbonato,

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base informatico del titolare del trattamento, Wolters Kluwer Italia S.r.l. Responsabile del trattamento: Ufficio MID. L'elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento potrà essere richiesto per iscritto all'Ufficio MID presso la sede della società. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, da enti e società esterne ad essa collegati, nonché da soggetti terzi, titolari autonomi del trattamento, solo per l'invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e promozionale. Ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs., Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Ufficio MID, Milanofiori, Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI).

I principia e i modelli di trust

di Andrea Vicari

Le recenti innovazioni legislative che hanno caratterizzato il panorama dei trust suggeriscono la necessità di ripensare alla tradizionale distinzione tra trust del modello inglese e trust del modello internazionale, aprendo la prospettiva verso una differente costruzione di modelli basati sui *principia*.

■ La nozione di modelli di trust e la sua centralità nella analisi comparatistica

Ci è stato insegnato a parlare di “trusts” al plurale.

Tra le varie ragioni di questo insegnamento spicca, ai fini del presente saggio, quella di sottolineare la pluralità di discipline che, nei vari sistemi giuridici, si occupano del, e modellano diversamente il, diritto dei trust.

Da una parte, soprattutto all'interno della *common law*, si è assistito ad una “corsa al trust”, che ha generato un modello di trust che ha assunto e sempre più sta assumendo caratteristiche sue proprie ed indipendenti da quelle del modello del trust inglese(1): è questo il modello del trust internazionale.

D'altra parte, oggi si assiste sempre più frequentemente al fenomeno del trust di *civil law*(2). Le legislazioni civilistiche sui trust presentano numerosi dati coincidenti sia fra loro, sia rispetto al modello del trust internazionale o al modello del trust inglese: così che è dubbio se debbano essere ricondotte ad uno di questi ultimi o invece si possa individuare un proprio modello di trust civilistico(3). Ad esempio, la legge della Repubblica di San Marino(4) non sarebbe facilmente riconducibile al modello del trust internazionale, secondo Paul Matthews(5).

Infine, è sempre maggiore la diffusione del trust nei sistemi islamici (Dubai, Barhein, Brunei(6)) e la loro riconducibilità ai modelli di trust internazionale o inglese è ancora più dubbia e difficoltosa che per il trust di *civil law*. Anche qui, probabilmente, si dovrà porre la questione della possibilità di individuare un modello di trust islamico.

Nell'analisi comparatistica, quindi, la nozione di

modello di trust è centrale. Essa misura distanze tra ordinamenti ed orienta lo sguardo dell'osservatore, permettendogli di riconoscere immediatamente il “dna” della disciplina che sta osservando.

La teoria dei modelli di trust è stata costruita da Maurizio Lupoi, il quale li ha generati analizzando le *regulae* vigenti nei sistemi osservati.

Per comprendere questo è sufficiente volgere lo sguardo al modello del trust internazionale ed alle modalità di sua costruzione. È l'esistenza e la condizione di alcune precise *regulae* tra ordinamenti che permette agli stessi di essere ricondotti al modello del trust internazionale, così che questo risulta chiaramente costruito sulla base di *regulae* che lo caratterizzano(7).

.....
Andrea Vicari - Avvocato e notaio nella Repubblica di San Marino, dottore di ricerca in diritto comparato, Doctor of Juridical Science (Cornell); ITP (Harvard).

Note:

(1) M. Lupoi, *Trusts*, Milano, 2001, p. 311 s.

(2) Ovvero, all'adozione di leggi speciali in ordinamenti civilistici, dovuta alla partecipazione di questi alla “corsa al trust” oppure ad orientamenti fondati sulla percezione dell'opportunità di introdurre nuovi strumenti negoziali e di supplire, per questa via, a talune limitazioni che bloccavano lo sviluppo degli strumenti civilistici tradizionali o, infine, alla persistenza di antiche forme negoziali, alle quali si attribuiscono oggi nuove funzioni.

(3) M. Lupoi, *Trusts* [supra, nota 1], p. 155, p. 413; Id., *Traccia di un corso di sistemi giuridici comparati*, Napoli, 2001.

(4) San Marino, legge 17 marzo 2005, in questa Rivista, 2005, 436.

(5) P. Matthews, *La legge della Repubblica di San Marino ed il modello di trust internazionale*, in P. Manes – N. Soldati (curr.), *I trust interni e la legge della Repubblica di San Marino sui trust*, Rimini, 2007, 93.

(6) Dubai, *Trust Law*, in questa Rivista, 2006, 303; Bahrain, *Financial Trusts*, ivi, 629.

(7) Altre sono *regulae* nuove, tra queste Maurizio Lupoi ha individuato quelle relative a: legge regolatrice del trust; legge regolatrice del negozio istitutivo del trust; legge regolatrice del negozio di trasferimento al trustee; limiti di applicazione delle leggi o sentenze straniere; azione revocatoria; registrazione del trust; riservatezza; trust di scopo, “charitable” o meno; posizione giuridica del beneficiario; durata del trust; *protector* (“guardiano”); *letter of wishes*; emergente contrattualità. La definizione del modello del trust internazionale (come anche quella del modello del trust inglese) compiuta da Maurizio Lupoi è quindi evidentemente frutto di un'operazione logica sviluppata a partire dalle *regulae*. M. Lupoi, *Trusts* [supra, nota 1], p. 155.

■ La frammentazione del modello del trust internazionale

La teoria della costruzione di modelli di trust a partire dalle *regulae* ha avuto ed ha grande valore scientifico e notevole utilità per orientare la comprensione della pluralità e poliedricità del diritto dei trust nel mondo. Io stesso l'ho applicata nella definizione del modello dell'asset protection trust(8).

Tuttavia, negli ultimi anni, le *regulae* di leggi particolari, all'interno del modello internazionale, si vanno diversificando, affermandosi una serie di deformazioni della disciplina normativa volte ad avvantaggiare quella legge particolare, a scapito di altre, nella scelta del disponente. Questo avviene con tecniche diverse, sempre più originali. Nel fare questo, i vari sistemi giuridici si guardano ed osservano meno rispetto a quanto avveniva nella fase iniziale della corsa al trust. Tuttavia, le soluzioni proposte sono tutte caratterizzate dalla volontà di permettere al disponente di conservare una posizione dominante nel funzionamento del trust, svuotare di contenuto gli obblighi del trustee permettendo a costui di assecondare le idiosincrasie del disponente.

Se si guarda a queste *regulae* è, infatti, sempre più difficile individuare elementi comuni tra le varie leggi che appartengono al modello del trust internazionale.

L'emanazione della disciplina dello *Star Trust*(9) nelle Isole Cayman, di quella del *Vista Trust*(10) nelle Isole Vergini Britanniche, la sempre più ampia diffusione di *regulae* facilitanti la ritenzione di poteri da parte del disponente (a partire dalla *sect. 13 (c)* della legge delle Isole Cook introdotta nel 1989, fino al recente art. 9A della Legge di Jersey(11)) hanno mostrato come, all'interno del modello del trust internazionale, sia ormai manifesta la spinta centrifuga dal modello e una tendenza verso una forte caratterizzazione da parte di ciascuna legge.

Insomma, la prospettiva è quella della frammentazione dell'unità del modello del trust internazionale(12).

Per questa ragione, la teoria della costruzione dei modelli sulla base delle *regulae* potrebbe prima o poi essere sempre di più difficile applicazione, alla luce del progressivo allontanamento delle *regulae* stesse. Quindi, questa teoria della costruzione dei modelli potrebbe essere affiancata da una nuova, che li costruisca non sulla base delle *regulae* ma sui *principia*.

■ Sistemi, *regulae* e *principia*

Maurizio Lupoi qualche anno fa ha proposto ai comparatisti alcuni nuovi strumenti euristici: le nozioni di sistema, di *principium* e di *regula*(13). L'oggetto di questo studio, sebbene piuttosto limitato, permette di impiegare questi strumenti con profitto e, d'altra parte, permette di comprendere bene la loro operatività. Prima di impiegarli, occorre, però, spiegarli a chi con essi non è familiare.

Partiamo dalla nozione di sistema. Essa non coincide con quella di ordinamento, ma indica un'area di questo individuata dal comparatista come oggetto di studio. Un sistema è un insieme di dati giuridici (individuati dal comparatista) interagenti ed interdipendenti. Dati giuridici possono essere sentenze, norme legislative, opinioni dottrinali. *Regulae*, insomma. Ma non solo questo.

Anche i *principia* fanno parte del sistema e ne sono immanenti. I *principia*, al contrario delle *regulae*, sono peraltro raramente studiati dai giuristi, perché non immediatamente percepiti come rilevanti per la soluzione dei problemi della vita.

Così non è e, perciò, debbono essere presi in considerazione dall'analisi comparatistica. Questo perché per ragionare sulle *regulae*, il comparatista non può evitare di salire al livello dei *principia* che rappresentano il fondamento delle *regulae* stesse. Essi sono il fondamento delle *regulae* perché nascono da queste e queste generano, perché danno loro vitalità o le costringono ad un'esistenza ctonia, riducendo la loro voce ad un fiato inascoltato.

I *principia* non sono i principî, cioè ricostruzioni analitiche concettuali di un complesso di *regulae* aventi oggetto omogeneo, ma sono i modelli riso-

Note:

(8) A. Vicari, Il trust di protezione patrimoniale, *Trusts*, Quaderni, n. 3, Milano, 2003, p. 30 s.

(9) Cayman Islands, *Special Trusts (Alternative Regime) Law*, 1997 (confluita nella *Trusts Law 2001*), in questa Rivista, 2000, 107.

(10) *British Virgin Islands Special Trusts Act 2003*, in questa Rivista, 2005, 127.

(11) *Trusts (Jersey) Law*, 1984 (as amend. 2006), in questa Rivista, 2007, 104.

(12) Per un lucido riconoscimento di questo fenomeno, M. Lupoi, Jersey ed il modello internazionale, in E. Barla De Guglielmi - P. Panico - F. Pighi, *La legge di Jersey sul trust*, *Trusts*, Quaderni, n. 8, Milano, 2007, p. 3 s..

(13) M. Lupoi, *Traccia di un corso [supra, nota 3]*.

lutivi delle principali istanze della vita sociale, i rapporti durevoli fra le componenti dell'ordinamento: istanze usualmente non verbalizzate di modi di essere.

I *principia*, il più delle volte, non sono neanche espressamente ed individualmente avvertiti dai giuristi e dagli altri attori della scena giuridica che invece inconsciamente ne sentono l'influenza⁽¹⁴⁾. Quindi, i *principia* sono sempre parte della coscienza giuridica dell'ordinamento e dei suoi consociati, ma non sempre sono parte espressa del sistema delle *regulae*: per trovare quelli occorre guardare soprattutto a questo e da questo estrapolare i *principia* inespressi che lo impregnano.

Una volta identificati, i *principia* permettono di spiegare la generazione di nuove *regulae*, l'interpretazione ed applicazione di quelle esistenti. Infatti, le *regulae* debbono essere interpretate e l'interprete, attore in un determinato sistema, tenderà a risolvere le loro ambiguità secondo i *principia* vigenti nel sistema stesso. L'interprete, inoltre, tenderà spesso a scegliere quella applicazione più idonea a conservare i *principia* che governano il sistema e a garantire la sopravvivenza del sistema stesso.

Allo stesso modo, quando il legislatore dovrà emanare una nuova *regula*, questa sarà impregnata dal *principium*. È, infatti, questo, una volta affermato, come vigente in un determinato sistema, a generare le nuove regole che lo rafforzano.

Preso il diritto dei trust nei vari paesi oggetto di osservazione come una serie di sistemi, il passaggio della prospettiva dai *principia* alle *regulae* nella costruzione dei modelli apre interessanti panorami all'osservatore.

■ I modelli costruiti sui *principia*: il modello del trust con affidamento ed il modello del trust senza affidamento

Se si guardasse ai *principia* vigenti nei vari sistemi del diritto dei trust, piuttosto che alle *regulae* che li incarnano, e da questi sistemi si volessero costruire dei modelli, individuandone le caratteristiche fondamentali, si potrebbero oggi ricondurre i vari sistemi del diritto dei trust a due modelli fondamentali: quello del modello del trust con affidamento e quello del modello del trust senza affidamento.

Infatti, nei vari sistemi del diritto dei trust si può oggi riscontrare l'esistenza di due fondamentali *prin-*

cipia, allo stesso tempo alternativi e contrapposti.

Il primo (qui di seguito, il "*principium* dell'affidamento") è quello dell'affidamento pieno al trustee. Nei sistemi dove vige questo *principium* si troveranno *regulae* che confermano e supportano la pienezza proprietaria del trustee e dei suoi poteri, che incrementano e precisano obblighi e sanzioni, ed aumentano le tutele dei beneficiari.

Il secondo (qui di seguito, il "*principium* dello svilimento") è quello dello svuotamento della posizione del trustee. Nei sistemi dove vige questo *principium* si troveranno *regulae* che riducono i suoi poteri ed obblighi, che riducono le tutele in capo ai beneficiari e che permettono lo svilimento della posizione del trustee fino a ridursi, spesso, a poco più di una marionetta nelle mani del disponente o un muto testimone di azioni altrui.

Esempio degli effetti del *principium* dello svilimento sono le seguenti *regulae*:

a) le norme emanate dalle Isole Cayman in tema di *Star Trust*, che privano i beneficiari della legittimazione ad agire contro il trustee e quindi permettono a costui di piegarsi alla volontà del disponente con minori preoccupazioni rispetto al trust di modello inglese (Special Trusts (Alternative Regime) Law, 1997);

b) le norme emanate dalle Isole Vergini Britanniche che, escludendo la "prudent man of business rule" in tema di investimenti, permettono al trustee di investire i beni in trust in partecipazioni e rimanere passivo rispetto agli andamenti di tale investimento ed alle sorti della società (Virgin Islands Special Trusts Act 2003);

c) le norme emanate da Jersey che vogliono prevenire l'accertamento della simulazione, stabilendo l'inapplicabilità al trust della *regula donner et ritenir ne vaut*⁽¹⁵⁾;

d) le regole che permettono al disponente di mantenere per sé poteri penetranti nel funzionamento del trust, privandone il trustee (a partire dalla *sect. 13* (c) della legge delle Isole Cook introdotta nel 1989 fino al recente art. 9A della Legge di Jersey).

Note:

(14) M. Lupoi, Common law e civil law (alle origini del diritto comune europeo), Foro it., 1993, V, 431; Id., Principii, *regulae*, *principia*, in M. Bessone (cur.), Diritto giurisprudenziale, Torino, 1996, 27.

(15) Jersey, Trust Law, art. 8 A (1), quando introdotto, oggi 9 (5). Per maggiori dettagli, v. A. Vicari, Il trust di protezione patrimoniale [*supra*, nota 8], p. 37 s.

Esempio degli effetti del *principium* dell'affidamento sono le seguenti *regulae*:

a) le norme che, in diritto inglese, hanno imposto un generale duty of care sul trustee e concesso a questo un generale power of investment (Trustee Act 2000, part I e part II);

b) le norme che, in diritto sammarinese, colpiscono la violazione degli obblighi del trustee con sanzioni penali, rafforzando così la sua responsabilità (L. 17 marzo 2005, n. 37, artt. 59-63);

c) le norme che, in diritto sammarinese, chiaramente stabiliscono la nullità del trust quando il trust è simulato o è simulato il trasferimento di beni al trustee (L. 17 marzo 2005, n. 37, art. 11);

d) le norme che, in diritto di Guernsey, stabiliscono l'invalidità di qualsiasi clausola dell'atto istitutivo che permetta al trust di essere tenuto indenne, per il tramite dei beni in trust, dagli eventuali risarcimenti per inadempimento dei propri obblighi a cui potrebbe essere condannato (The Trusts (Guernsey) Law, 2007, art. 39).

Si possono allora costruire il "modello del trust con affidamento", al quale saranno ricondotti i sistemi del diritto dei trust governati dal *principium* dell'affidamento, ed il "modello del trust senza affidamento", al quale saranno ricondotti i sistemi del diritto dei trust governati dal *principium* dello svilimento.

In molti dei sistemi del diritto dei trust si potranno ritrovare sia *regulae* che siano l'incarnazione del *principium* dell'affidamento che *regulae* che siano incarnazione del *principium* dello svilimento. In questi casi, parrebbe essere difficile ricondurre esattamente il sistema ad un modello o ad un altro, in quanto nel sistema parrebbero coesistere i due *principia*. Così, tuttavia, non è. Il *principium* dello svilimento ha una inarrestabile forza erosiva del *principium* dell'affidamento. È sufficiente una o poche norme generate dal *principium* dello svilimento per far degenerare un sistema per il resto apparentemente basato sul *principium* dell'affidamento. Infatti, se una legge – ad esempio – contiene sì norme sugli effetti invalidanti della simulazione, sulla pienezza degli obblighi del trustee e delle sue responsabilità che incarnano il *principium* dell'affidamento, ma poi inserisce una norma che permette al disponente di ritenere i più ampi poteri, che incarna il *principium* dello svilimento, questa sola norma sarà sufficiente a contaminare la coerenza del sistema ed a far rimanere, in pratica, il *principium* dell'affidamento inoperante, un fiato si-

lenzioso. Nonostante l'apparente possibilità di generare atti istitutivi di trust con vero affidamento al trustee, in questo sistema la pratica molto probabilmente si orienterà a costruire trust privi di affidamento, sulla base proprio del *principium* dello svilimento in cui credeva il legislatore o il giudice che ha introdotto la norma generata da tale *principium*. La semplice verifica degli atti istitutivi oggetto di vaglio giurisprudenziale e della prassi operativa lo confermeranno(16).

In questo modo, i modelli di trust non sono più costruiti sulle *regulae*, ma sui *principia*. Questo modo di costruire i modelli, aggiungendosi a quello basato sulle *regulae*, può permettere interessanti prospettive per l'applicazione pratica e teorica.

Una volta classificato un sistema giuridico come appartenente al modello del trust internazionale, lo si potrà, quindi, classificare anche come appartenente al modello del trust con affidamento o del modello del trust senza affidamento, in questo modo aumentando la portata informativa della classificazione ed aiutando la pratica a scegliere un sistema giuridico rispetto all'altro per governare un determinato atto istitutivo.

Oppure lo studioso che volesse comparare sistemi del diritto del trust, potrà, tramite il nuovo meccanismo di classificazione, comparare sistemi appartenenti al modello del trust con affidamento o al modello del trust senza affidamento, senza preoccuparsi troppo della tradizionale suddivisione di questi sistemi tra sistemi di *common law* e *civil law*, perché nel caso specifico potrebbe risultare semplicemente forviante. Con questo meccanismo di classificazione, ad esempio, l'osservatore potrebbe quindi scoprire che il diritto inglese ha maggior vicinanza di *principia* con il diritto sammarinese dei trust, che si struttura ed integra con lo *ius commune* di pura impronta romanistica, che con il diritto dei trust delle British Virgin Islands, che si struttura ed integra proprio con la *common law* inglese!

In questo modo, si potrebbe assistere ad una rivoluzione copernicana del modo di pensare i trust.

Nota:

(16) Per una conferma che l'esistenza di *regulae* che sviliscono l'affidamento del trustee possa produrre trust effettivamente simulati nella pratica, v. P. Matthews, The Sham Trust Argument and How to Avoid it, Trust Law International, 2007, 191, a p. 199.

Il trust ed i poteri istruttori dell'Amministrazione finanziaria

di Nicola Fasano - Giuseppe Malinconico

Esamina dei poteri dell'Amministrazione finanziaria diretti a contrastare fenomeni di interposizione ovvero evasivi o elusivi che potrebbero manifestarsi nell'utilizzo dei trust. Questa analisi appare quanto mai opportuna ed attuale, soprattutto alla luce della sempre maggiore diffusione dell'istituto del trust in Italia nonché del suo pieno riconoscimento, in ambito fiscale, intervenuto con la Legge finanziaria 2007.

■ Premessa

Tra i molteplici usi cui si presta l'istituto del trust, quello diretto alla realizzazione di indebiti vantaggi fiscali ha destato l'attenzione di molti e, ovviamente, dell'Amministrazione finanziaria, che considera tale istituto possibile strumento di evasione e/o di elusione.

Attualmente l'Amministrazione finanziaria cerca di monitorare e di contrastare quelle situazioni e quei comportamenti che tentino di rappresentare una realtà inesistente.

Sulla base del disposto dell'art 19 della Convenzione de L'Aja sui trust, il quale prevede che "la Convenzione non pregiudicherà la competenza degli Stati in materia fiscale", ogni Stato, e per esso l'Amministrazione finanziaria, ha previsto apposite norme antielusive, che a specifiche condizioni colpiscono determinate operazioni che coinvolgono i trust.

L'ordinamento italiano prevede alcune norme tese a contrastare fattispecie tipiche di elusione e di interposizione:

- l'art. 37, III comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Controllo delle dichiarazioni") (di seguito, "D.P.R. n. 600/1973"), disciplina l'interposizione fittizia di persona, e in base al quale "in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona";

- l'art. 37-bis ("Disposizioni antielusive") prevede che nel caso di atti, fatti, negozi posti in essere senza valide ragioni economiche, con il fine di realizzare risparmi o comunque benefici fiscali, l'Amministrazione finanziaria può disconoscere tali benefici fiscali;

- l'art. 1415 cod. civ. ("Effetti della simulazione rispetto ai terzi"), traslato in ambito fiscale, prevede la possibilità per l'Amministrazione finanziaria, al fine di contrastare fattispecie elusive non previste in modo specifico dalle norme citate, di contestare al contribuente la simulazione del negozio utilizzato senza dover adire in via preventiva il giudice ordinario.

■ Trust: possibili fenomeni di elusione ed interposizione

Il tema inerente la definizione di interposizione ha più volte diviso dottrina e giurisprudenza(1).

Recentemente sembra consolidarsi l'orientamento che tende ad avvicinare il concetto fiscale di "interposizione" a quello civilistico. Ricordiamo che sul piano civilistico "le tecniche dell'interposizione possono essere diverse: può trattarsi di interposizione fittizia o, come è più frequente, di interposizione reale. Nel primo caso si sarà in presenza di una forma di simulazione intercorrente fra tre soggetti, quali l'interposto, l'interponente ed il diretto contraente dell'interposto, che i terzi possono provare con ogni mezzo a norma dell'art. 1417 cod. civ. In sostanza si ha una fattispecie in cui la persona interposta o prestanome non assume obblighi né acquista diritti, ma presta unicamente il suo nome ad una delle parti che, con l'accordo dell'altra parte (c. d. controdi-

Nicola Fasano – Esperto tributario.

Giuseppe Malinconico – Esperto tributario.

Nota:

(1) Cfr. G. Palumbo, Soggettività tributaria delle società e interposizione di persona, Dir. e pratica trib., 1990, I, 478.

chiarazione), se ne serve per rimanere ignota a terzi. L'interposizione reale, invece, si ha quando la persona interposta contratta in nome proprio con l'altra parte ed acquista i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, salvo trasmettere poi i diritti all'interponente(2). In questo caso può aversi una rappresentanza diretta (la controllante, ad esempio, dà mandato senza rappresentanza per la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione, che il mandatario sottoscriverà o acquisterà in proprio nome, mentre il sottostante contratto di mandato fa del mandante il *dominus* dell'operazione) oppure un contratto fiduciario, che in questo caso è fiducia romanistica non opponibile ai terzi (qui tra interponente e interposto è concluso un interno *pactum fiduciae*, in forza del quale l'interposto si obbliga ad eseguire le istruzioni dell'interponente e, su richiesta di questo, a trasferirgli le azioni)"(3).

In ambito fiscale, dottrina(4) e giurisprudenza(5) si sono interrogate circa il potere dell'ufficio di accertare solo le interposizioni fittizie in senso stretto o anche i casi di interposizione reale.

A tal proposito appare opportuno sottolineare la delibera del Secit del 6 aprile 1993, che, per quanto riguarda l'art. 37, III comma, del D.P.R. n. 600/1973, afferma che "è ozioso domandarsi se essa alluda alla figura civilistica dell'interposizione fittizia o a quella della interposizione reale, essendo bene evidente l'obiettivo pratico del legislatore di consentire la corretta imputazione del reddito anche sulla base di presunzioni semplici, disconoscendo in tal caso gli effetti fiscali – e soltanto essi – di atti o negozi che comporterebbero una imputazione diversa".

Con riferimento al caso specifico dei trust(6), la circolare n. 99/E dell'Agenzia delle Entrate del dicembre 2001, avente ad oggetto la disposizioni in materia di emersione delle attività detenute all'estero, ha chiarito che "si deve ritenere soggetto interposto un trust revocabile, per cui il titolare va individuato nel disponente, ovvero un trust non discrezionale, nei casi in cui il titolare può essere identificato con il beneficiario"(7).

Dello stesso tenore risulta essere il contenuto della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 17 gennaio 2003, in cui si afferma che quando la gestione del trust sia riconducibile al disponente non si verifica un reale spossessamento di quest'ultimo e, quindi, il negozio rileva ai fini fiscali come mandato senza rappresentanza, con la conseguente imputabilità dei redditi al disponente(8).

Note:

(2) Per una più approfondita e analitica disamina sull'argomento, si rinvia a M. Piazza, *Residenza e domicilio fiscale, Guida alla fiscalità internazionale*, 2004, 118.

(3) Cfr. F. Galgano, *I gruppi di società*, Torino, 2001, p. 31.

(4) Cfr. P. Tabellini, *Libertà negoziale ed elusione di imposta*, Padova, 1995, che osserva che "appare in linea di principio impossibile identificare "la titolarità ingannevole" con "l'interposizione reale", ma è certamente riduttivo identificarla *tout court* con la "interposizione fittizia". L'autore prosegue affermando che in realtà, con l'espressione "interposta persona", contenuta nell'art. 37, III comma, si è voluto evocare non già schemi impositori di stampo privatistico, ma, molto più semplicemente, la persona che, non importa a quale titolo, anche casualmente e non volutamente, si interpone fra il soggetto passivo (contribuente) ed il Fisco, assumendo la "titolarità" di redditi ed obblighi di imposta, che, invece, competono al primo. Perché la fattispecie sussista, "[...] deve trattarsi di un reddito del quale il contribuente "interponente" occulti il possesso, ma del quale altri ostenti ingannevolmente la titolarità". Cfr., in tal senso, F. Paparella, *Possesso di redditi ed interposizione fittizia*, Milano, 2000, p. 270; cfr. A. Lovisolo, *Possesso di redditi ed interposizione di persona*, *Diritto e pratica tributaria*, 1993, I, 1683.

(5) In linea con tale prevalente orientamento, che tende ad avvicinare il concetto fiscale di "interposizione" a quello fornito dalla dottrina civilistica, è il contenuto della sentenza della Cassazione, Sez. trib., 3 aprile 2000, n. 3979, *Rass. trib.*, 2000, n. 917. La stessa prevede che l'art. 37, III comma, del D.P.R. n. 600/1973 "stabilendo l'imputabilità al possessore effettivo dei redditi di cui appaia titolare altro soggetto in base ad interposizione di persona, inequivocamente si occupa del caso dell'interposizione fittizia in senso proprio, caratterizzata dalla divaricazione fra situazione esteriore e situazione sostanziale, rispettivamente riferibili all'interposto ed all'interponente, non anche del caso dell'interposizione cosiddetta reale, quale quella accertata dalla sentenza impugnata, ove la forma e la sostanza coincidono, e si può porre soltanto un problema di validità ed efficacia dell'atto negoziale determinativo della variazione soggettiva nella titolarità del bene". La Cassazione, disponendo sull'applicazione dell'art. 37, III comma, del D.P.R. n. 600/1973, usa la locuzione "interposizione fittizia" in senso diverso e più ampio dal significato che le viene attribuito dalla dottrina civilistica, per la quale si ha interposizione fittizia solo quando esiste un accordo trilaterale fra interposto, interponente e terzo contraente.

La detta pronuncia è stata confermata dalla sentenza Cass., 7 marzo 2002, n. 3345, *Arch. civ.*, 2003, 103, a cui si è uniformata l'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 87/E del 27 dicembre 2002. La citata circolare fornisce utili indicazioni per stabilire quando esista una interposizione fittizia intesa come un rapporto fiduciario. "Ciò avviene" – secondo la circolare – "qualora l'operazione oggetto di controllo si caratterizzi per la presenza: - dell'elemento fiduciario; - e della circostanza che il rapporto sia posto in essere nell'interesse prevalente dell'interponente, per l'utilità che ad esso deriva dal non palesamento della sua posizione soggettiva di effettivo percettore del reddito".

(6) Cfr. circolare 7 dicembre 2001 dell'Assofiduciaria, che sul punto ha precisato che in merito al trust "si dovrebbe distinguere fra beneficiario del reddito e beneficiario del patrimonio. Comunque, come universalmente noto a dottrina e giurisprudenza, l'avvenuta istituzione in trust determina la fuoriuscita del bene trasferito al trustee dal patrimonio del settlor. Puntualmente l'articolo 2 della Convenzione dell'Aja impone ai paesi sottoscrittori di riconoscere quei trust istituiti nei quali il trustee tiene in proprietà i beni che costituiscono il patrimonio del fondo. Ciò esclude che per la maggior parte dei trusts si possa parlare di "interposta persona".

(7) Un caso che richiede, inoltre, particolare attenzione è quello nel quale il disponente coincide con l'unico beneficiario. L'art. 2 della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1995 stabilisce espressamente che "il fatto che il disponente conservi alcune prerogative [...] non è necessariamente incompatibile con l'esistenza del trust. Nella prassi, il disponente può certamente essere anche beneficiario". Cfr., sul punto, M. Lupoi, *Introduzione ai trusts. Diritto inglese, Convenzione dell'Aja, Diritto italiano*, Milano, 1994, p. 55 e s.

(8) La risoluzione n. 8/E del 17 gennaio 2003, precisa che "requisito es-

(segue)

■ Il trust e l'art. 37, III comma, del D.P.R. n. 600/1973

L'unica norma che in campo tributario si occupa del fenomeno dell'interposizione fittizia di persona è quella di cui all'art. 37, III comma, del D.P.R. n. 600/1973(9).

In presenza di un trust in cui il disponente si spoglia effettivamente del possesso dei propri beni, trasferendoli al trustee, il quale abbia effettivo e indipendente potere di gestione e amministrazione degli stessi, a favore dei beneficiari, è sostenibile che non si realizzi alcuna interposizione (reale o fittizia) nel possesso di beni. Il disponente, infatti, perde definitivamente la proprietà dei beni stessi, i quali vengono trasferiti al trustee che li gestisce nell'interesse dei beneficiari.

In tal senso la prevalente dottrina civilistica(10) ritiene che l'art. 37, III comma non sarebbe utilizzabile nei confronti di un trust operante "nel suo schema tipico", poiché in esso non potrebbe configurarsi interposizione fittizia, ma semmai una vera e propria interposizione reale, che risulterebbe chiaramente dallo spossessamento dei propri beni operato dal disponente(11).

A parere di chi scrive, tuttavia, l'art. 37, III comma, del D.P.R. n. 600/1973 sembrerebbe applicabile in tutti quei casi in cui vi è una deviazione dallo "schema tipico" del trust verso istituti di diversa natura, quali mandato con rappresentanza, negozio fiduciario, ovvero nell'ipotesi in cui il disponente, contrariamente alle apparenze, svolga anche la funzione di trustee e mantenga l'effettivo possesso dei beni. In tal caso, infatti, l'apparente trustee non ha il reale potere di gestione dei beni stessi e, pertanto, è un soggetto fittiziamente interposto nel possesso della fonte produttiva del reddito, che è rimasto in capo al disponente (soggetto interponente a cui vanno imputati i redditi prodotti dal *trust fund*)(12).

Detta interpretazione sembra essere implicitamente avvalorata anche dal contenuto di alcune risposte ad interpelli(13) in cui l'Amministrazione finanziaria, chiamata ad analizzare fattispecie di trust in cui il disponente di turno si era riservato un controllo fattuale sull'operato del trustee, ha in via interpretativa provveduto a riqualificare il trust in esame nell'area del mandato, negando la soggettività tributaria del trust in merito, ed imputando i redditi direttamente in capo al disponente(14).

Si noti, quindi, che, a differenza della mera interposizione soggettiva, che costituisce una categoria

della simulazione civilistica, l'interposizione di cui all'art. 37, III comma deve necessariamente riguardare il possesso di un reddito(15) (e non, quindi, la mera titolarità dei beni conferiti).

Si tratta, quindi, di interpretare una norma di non facile lettura, sulla quale la dottrina e la prassi ministeriale hanno colto sfumature differenti, sia per il significato da attribuire alla definizione di "interposi-

Note:

(continua nota 8)

senziale del trust è l'effettivo potere-dovere del trustee di amministrare e disporre dei beni, a lui effettivamente affidati dal disponente. Ne consegue che i diritti e le facoltà che il settlor può riservare a se stesso, devono essere tali da non precludere al trustee il pieno esercizio del potere di controllo sui beni".

(9) L'Agenzia delle Entrate, a tal proposito, con la circolare 32/E, del 19 ottobre 2006, ha precisato che lo schema di interposizione soggettiva fittizia delineato da quest'ultima disposizione si caratterizza, rispetto a quello civilistico, per il fatto che l'accordo tra interposto e interponente non interessa l'Amministrazione finanziaria che, nonostante a sua volta sia "parte" del rapporto obbligatorio di imposta, resta soggetto terzo non consenziente. In altri termini, nella fattispecie tributaria l'interposizione viene concepita come inserimento di uno schermo soggettivo fittizio e deviante fra il contribuente e l'Amministrazione stessa, con la conseguenza che, tanto più l'interposto (o prestanome) è passivo (cioè solo nominativamente partecipe), tanto più l'interponente potrebbe risultare il *dominus* dell'accordo ed, in definitiva, il vero centro di imputazione dei diritti e degli obblighi giuridici di natura fiscale.

(10) F. Gallo, Trusts, interposizione ed elusione fiscale, Rass. trib., 1996, 1043. L'autore, in conclusione (paragrafo n. 4), statuisce che "in tutte le ipotesi, poi, in cui il settlor non solo coincide con il beneficiario, ma mantiene un pregnante potere di indirizzo e di gestione sull'attività del trustee, la stessa essenza del negozio di trust viene meno, con la conseguenza che non si integra nemmeno l'ipotesi di interposizione reale attuata attraverso il mandato senza rappresentanza, rimanendo in tale caso la proprietà del bene in capo al settlor. Ciò, naturalmente, qualora vengano istituiti in trust beni mobili. La conseguenza, ai fini fiscali, è la diretta imputazione dei redditi al settlor, alla stregua del mandato con rappresentanza. A questo risultato credo si debba giungere riqualificando in via interpretativa il negozio in questione senza far valere la simulazione del negozio di trust".

(11) Cfr. F. Paparella, Brevi riflessioni aggiornate in tema di trust, elusione ed interposizione di persona, Boll. trib., 2002, 485. Secondo l'autore "è necessario ribadire che il terzo comma dell'art. 37 non interferisce sulla nozione di possesso del reddito a condizione che l'interposizione fittizia di persona sia ancorata ai principi dell'ordinamento civilistico, in forza dei quali l'interposizione fittizia di persona si colloca nell'ambito della simulazione soggettiva di uno dei contraenti che risulta apparentemente titolare di un diritto o di un rapporto giuridico in realtà facente capo ad altri".

(12) In tal senso, l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 8/E, del 17 gennaio 2003 che, riprendendo un documento ufficiale dell'Ocse - Behind the Corporate Veil, p. 26 -, ha osservato che, ove non si ravvisi in concreto un effettivo potere di gestione e amministrazione del trustee, tale negozio non è qualificabile come istitutivo di un trust, secondo il modello convenzionale quale delineato dall'art. 2 della Convenzione de L'Aja.

(13) Cfr. interpello del 24 settembre 2002, n. 911, in questa Rivista, 2003, 319; interpello del 1° ottobre 2002, n. 954, ivi, 473.

(14) Cfr. M. Lupoi, Osservazioni sui primi interpelli riguardanti trust, in Il fisco, 2003, 11678.

(15) Cfr. A. Karabatsos, Trust ed imposizione diretta, Riv. SSEF, ottobre - dicembre 2007, consultabile sul sito Internet di "Rivista della scuola superiore dell'economia e delle finanze" all'indirizzo Internet <http://www.rivista.ssef.it>.

zione” valida ai fini dell’applicazione della norma in questione, sia per convenire sulla possibile legittimità di applicazione dell’art. 37, III comma, D.P.R. n. 600/1973, anche alle ipotesi di “interposizione reale”.

Alla luce di quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alla fattispecie di un negozio qualificato come trust, appare interessante il confronto con altri ordinamenti, e con il trattamento da essi riservato a fattispecie contigue o coincidenti con l’istituto del trust.

Nel caso, infatti, manchi una vera segregazione patrimoniale, ad esempio quando il disponente mantenga i poteri gestori e decisionali sul trust, mediante un trustee a questi vincolato da particolari clausole, il trust è stato giudicato “nullo”, o meglio privo di effetti, dalla giurisprudenza: si v. ad esempio la Royal Court di Jersey nel caso *Rahman v Chase Bank (1991)*(16).

Inoltre, nel Regno Unito è stato, al contrario, riconosciuto un trust “implicito” (c.d. *resulting trust*) in una fattispecie di trasferimento immobiliare effettuata sulla base di un rapporto fiduciario.

Nel caso *G.L. Webb c. D. Webb*, giunto fino alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza del 17 maggio 1994, causa C-294/92) era stato statuito dai magistrati inglesi (in particolare la High Court of Justice) che il finanziatore dell’acquisto di un bene a nome di un’altra persona, senza che fosse certa l’intenzione di compiere un atto di liberalità, conserva la proprietà effettiva del bene, mentre l’intestatario assume la mera qualità di trustee(17).

Un caso di applicazione delle categorie tradizionali del diritto europeo continentale nei confronti di un trust regolato da legge estera, al pari di quanto avviene nel nostro ordinamento, è, invece, rappresentato dalla sentenza della Corte di Cassazione dei Paesi Bassi n. 31756 del 1998.

Nella fattispecie l’organo giudiziario si era interrogato sulla rilevanza, ai fini tributari, della istituzione di un trust “irrevocabile”, in seguito all’opposizione di alcuni beneficiari all’avviso di accertamento loro notificato dalla locale amministrazione finanziaria(18).

■ Il trust e l’art. 37 bis del D.P.R. n. 600/1973

L’art. 37, III comma, del D.P.R. n. 600/1973, diversamente dal successivo art. 37 bis, non rappresenta una disposizione antielusiva, in quanto non è diretta a disconoscere gli effetti di negozi giuridici (rea-

li ed effettivamente voluti dalle parti) mediante i quali i contribuenti hanno ottenuto risparmi di imposta che diversamente non avrebbero realizzato, ma mira a colpire i casi in cui i medesimi fittiziamente

Note:

(16) *Rahman v Chase Bank (1991)*, J.L.R. 103, in questa Rivista, 2004, 296. Cfr. L. De Angelis, Questioni di diritto sostanziale e tributario connesse al riconoscimento del trust nell’Ordinamento Italiano, Fisco, 15/2002, all. 9, 40 e ivi, all. 22, 106, che richiama anche R. A. Pearce – J. Stevens, *The Law of Trusts and Equitable Obligations*, Londra – Dublino – Edimburgo, 1995, p. 564.

(17) Di conseguenza, nel caso di un trust “revocabile” era possibile riconoscere in capo al dante causa il potere di farsi ritrasferire l’immobile dal trustee, ottenendone la *legal ownership*. Potere-dovere che la Corte di Giustizia ha ritenuto avere natura obbligatoria (nei soli confronti del trustee), e non efficacia *erga omnes*, con il conseguente rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale promossa dal trustee (fondata sul fatto che l’immobile oggetto del contendere era sito in Francia). La sentenza *Webb c. Webb* può essere letta in questa Rivista, 2004, 112.

(18) L’avviso di accertamento identificava i beneficiari del trust come veri e propri donatari, richiedendo loro il pagamento della imposta sulle donazioni. La Corte, una volta osservato che il trust era stato istituito eleggendo la legge di Jersey come regolatrice del rapporto, ha richiamato la Convenzione de L’Aja, concludendo che esso era legittimo. Tanto premesso, ha, però, ritenuto che il disponente avesse compiuto un atto di liberalità, poiché il proprio patrimonio personale risultava impoverito. La Corte non ha, però, identificato i donatari, come era stato sostenuto dalla locale Amministrazione finanziaria, con i beneficiari del trust, visto che ad essi non era stato attribuito alcun patrimonio, ma ha ritenuto donatario lo stesso trust, gravandolo dell’imposta di donazione.

(19) Art. 37 bis, III comma, D.P.R. n. 600/1973:

“3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell’ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni:

- a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;
- b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
- c) cessioni di crediti;
- d) cessioni di eccedenze d’imposta;
- e) operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per l’adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d’attivo e scambi di azioni, nonché il trasferimento della residenza fiscale all’estero da parte di una società;
- f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni e le classificazioni di bilancio, aventi ad oggetto i beni e i rapporti di cui all’articolo 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- f-bis) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti ammessi al regime della tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi;
- f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all’art. 26-quater, qualora detti pagamenti siano effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in uno Stato dell’Unione europea;
- f-quater) pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, una delle quali avente sede legale in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale”.

attribuiscono ad altri soggetti l'esistenza di un presupposto impositivo ad essi imputabile.

Infatti, il III comma dell'art. 37 bis del D.P.R. n. 600/1973 prevede un *numerus clausus* di atti(19) in presenza dei quali la norma antielusiva di cui al I comma dello stesso articolo si rende applicabile, comportando il disconoscimento ai fini fiscali dell'operazione.

Il disconoscimento dei vantaggi fiscali di cui all'art. 37 bis potrebbe operare anche con riferimento al trust quando l'Amministrazione finanziaria dimostri che l'utilizzo di tale strumento, nel suo complesso, abbia comportato una effettiva e indebita riduzione d'imposta attraverso l'aggiramento di obblighi e divieti previsti dall'ordinamento tributario ed in assenza di valide ragioni economiche.

In tal senso appaiono condivisibili le conclusioni raggiunte da alcuni autori(20) che hanno preso in considerazione l'ipotesi che la residenza estera del trustee possa essere elusiva nell'ipotesi in cui il *trust fund* sia composto da attività finanziarie. In tale fattispecie, infatti, le stesse attività finanziarie intestate al disponente, persona fisica italiana, determinerebbero un carico fiscale maggiore rispetto al caso in cui queste siano tassate in capo al trust con trustee non residente(21).

L'art. 37 bis, III comma, lett. f), richiamando espressamente le "operazioni da chiunque effettuate, incluse le valutazioni, aventi ad oggetto i beni ed i rapporti di cui all'art. 67 lettera c), e lettere da c) a c) *quinquies*) del TUIR" (operazioni che hanno per oggetto azioni, obbligazioni che in genere possono essere oggetto del conferimento di incarico di gestione patrimoniale di cui all'art. 7 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461), sembrerebbe applicabile al caso in esame.

Sembra attivabile, nonostante la sua caratteristica "tipicità", anche il disconoscimento operato dall'art. 37 bis del D.P.R. n. 600/1973, nel caso in cui il negozio preveda il trasferimento al trustee, ad esempio, di crediti o di un complesso aziendale (III comma, lett. b) e c)). Naturalmente il disconoscimento potrà operare solo se il negozio sia diretto ad ottenere indebite riduzioni d'imposta, ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario, e sia considerato privo di valide ragioni economiche(22).

■ Utilizzo del trust *contra legem*

Oltre al concetto di inopponibilità (ai fini fiscali)

di cui all'art. 37-bis citato, con il recente orientamento della Cassazione, espresso nelle sentenze n. 20398 del 21 ottobre 2005(23) e n. 22932 del 14 novembre 2005(24), è stata riconosciuta la possibilità di sostenere, seppur in via incidentale nell'ambito del contenzioso tributario, anche la nullità civilistica di quei contratti che, perseguendo un obiettivo di mero risparmio fiscale, risultano in realtà privi di causa ai sensi degli artt. 1418, II comma, e 1325, n. 2), del codice civile(25).

Con riferimento, invece, all'eventuale conflitto con norme imperative dell'ordinamento giuridico, la dottrina(26) ritiene che le stesse prevalgano sulla legge straniera che regola il trust: gli effetti in contrasto con l'ordinamento italiano verrebbero, quindi, caducati con una pronuncia giudiziale, come del resto previsto dall'art. 15 della Convenzione de L'Aja(27).

Ciò potrà essere verificato confrontando la configurazione del negozio con la legge straniera che lo regola e con le previsioni della Convenzione de L'Aja.

Nel caso il trust "creato" dalle parti non rispetti tali previsioni normative (si pensi al trust istituito con la finalità di sottrarre all'imposizione un reddito, o all'esecuzione forzata un patrimonio; è necessario

Note:

(20) Cfr. M. Cerrato, *Elusione fiscale e trust - I*, in questa Rivista, 2002, 175; C. Cortinovis, *Elusione fiscale e trust - II*, ivi, 2002, 181.

(21) Cfr. P. Gaeta, *Trust e regimi di esonero dalle imposte sui redditi finanziari per i soggetti non residenti*, in questa Rivista, 2004, 42.

(22) Le valide ragioni economiche di un'operazione non consistono nella validità giuridica dei negozi, ma nella loro apprezzabilità economico-gestionale (si veda la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 117/99). L'esistenza di una valida ragione economica deve essere valutata con riferimento ai soggetti che pongono in essere il negozio, senza riguardo all'eventuale beneficio economico riferibile a soggetti diversi (cfr. pareri del Comitato antielusivo n. 29/99, 4/99, 4/00, 2/04).

(23) Cass., 21 ottobre 2005, n. 20398, *Giur. it.*, 2007, IV, 867.

(24) Cass., 14 novembre 2005, n. 22932, *Boll. trib.*, 2006, 626.

(25) In particolare, le predette pronunce (Cass., 21 ottobre 2005, n. 20398, Cass., 14 novembre 2005, n. 22932), pur nella consapevolezza che "appare assai arduo individuare nell'art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 [...] una clausola generale antielusiva o anti abuso", affermano che i contratti di acquisto e successiva rivendita delle partecipazioni (nel caso del *dividend washing*) e di cessione o costituzione di usufrutto (nel caso del *dividend stripping*) non sono validi per mancanza di ragioni economiche, diverse da quelle volte al risparmio fiscale.

(26) L. De Angelis, *Questioni di diritto sostanziale [supra, nota 16]*, a p. 6221.

(27) Secondo il quale non risultano derogabili, tra l'altro, "succession rights, testate and intestate, especially the indefeasible shares of spouses and relatives". Di notevole rilevanza è la lettera e) dell'art. 15, in cui viene specificato che la tutela dei diritti dei creditori ("the protection of creditors in matters of insolvency"), effettuata ai sensi della legislazione locale, non può venire ostacolata dal recepimento della Convenzione nello Stato.

evidenziare che in tali casi è solitamente ravvisabile una conformazione dell'istituto volta a conservare, nelle mani del disponente, il pieno controllo sulla gestione del trust o perlomeno una rilevante influenza sul trustee), esso non sarà sottoposto alla legge straniera (che non produrrà effetti e risulterà richiamata dalle parti solo formalmente), ma alle ordinarie categorie dell'ordinamento nazionale, quali, ad esempio, il mandato senza rappresentanza(28).

Nel caso, invece, la legge straniera venga correttamente applicata, ciò comunque non sembra impedire che possano essere azionati, contro alcuni dei suoi effetti giuridicamente rilevanti nel nostro ordinamento, gli ordinari strumenti di tutela dei creditori e, più in particolare, dell'Erario, come riconosciuto dal citato articolo 15 della Convenzione de L'Aja.

Si ritiene, quindi, che in tema di simulazione, l'art. 1414, II comma cod. civ. torni applicabile anche con riferimento agli effetti del negozio giuridico che porta alla istituzione di un trust.

Da ciò non discende la sanzione della simulazione relativamente alla complessiva istituzione del trust, atteso che detto istituto viene qualificato dagli studiosi come una obbligazione non contrattuale(29) poiché non trae origine dal diritto civile, ma dalla legge straniera.

La sanzione riguarderà semmai quei singoli effetti, quali il trasferimento della proprietà, che appartengono pienamente a categorie del nostro ordinamento, dato che:

- la simulazione, com'è noto, si applica non solo con riferimento ad un contratto, ma anche relativamente ad atti unilaterali destinati a una persona determinata;

- ritenere inapplicabile l'istituto a distinti effetti reali ed obbligatori operanti nel sistema significherebbe rinunciare all'applicazione di leggi dello Stato a tutela dei creditori e dell'Erario, materie che sono, invece, espressamente fatte salve dai citati articoli 15 e 19 della Convenzione.

La simulazione fraudolenta, posta in essere per eludere norme imperative, determina nullità sia del negozio simulato che di quello dissimulato.

È, altresì, importante precisare che un trust valido e pienamente riconoscibile, in ambito civilistico, potrebbe comunque essere disconosciuto dall'Amministrazione finanziaria dal punto di vista tributario.

Con riferimento alla necessità di un'azione giudiziale di accertamento promossa, per conto dell'Erario, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, è,

inoltre, opportuno richiamare quanto precisato dalla Corte di Cassazione.

L'Ufficio finanziario ha, infatti, secondo la Suprema Corte, il potere di accertare la sussistenza di una eventuale simulazione in grado di pregiudicare il diritto dell'Amministrazione alla percezione dell'esatto tributo, "senza la necessità di un preventivo giudizio [...]", spettando poi al giudice tributario, in caso di contestazione, il potere di controllare "[...] *incidenter tantum*", attraverso l'interpretazione del negozio ritenuto simulato, l'esattezza di tale accertamento, al fine di verificare la legittimità della pretesa tributaria (Cass. civ., sez. trib., 5 agosto 2002, n. 11676)(30).

Recentemente tale argomento è stato affrontato dalla Suprema Corte, che, con la sentenza n. 8098 del 6 aprile 2006(31), ha affermato che l'Amministrazione finanziaria è legittimata a dedurre la simulazione assoluta o relativa dei contratti stipulati dal contribuente, e la loro nullità per "abuso di diritto", attraverso l'esame di tutti gli atti e comportamenti posti in essere.

A tal proposito appare opportuno ricordare la sentenza della Suprema Corte del 26 ottobre 2005, n. 20816(32), che qualifica le norme tributarie quali imperative, in quanto poste a tutela dell'interesse generale del concorso paritario alle spese pubbliche.

Pertanto, la sanzione civilistica della nullità del contratto (1418, II comma, cod. civ.) prevista quando questo costituisce il mezzo per eludere una norma imperativa (art. 1344 cod. civ.), trova applicazione anche alle violazioni di disposizioni tributarie(33).

Note:

(28) Per una più approfondita e analitica disamina sull'argomento, cfr., sul punto, A. Karabatsos, *Trust ed imposizione diretta* [supra, nota 15], § 11.

(29) Cfr. M. Lupoi, *Introduzione ai trusts* [supra, nota 7].

(30) Cass., 5 agosto 2002, n. 11676, *Dir. e pratica trib.*, 2003, 1069.

(31) Cass., 6 aprile 2006, n. 8098, *Impresa*, 2006, 1036. I giudici, richiamandosi a precedenti pronunce (cfr. sentenze Cass., 20 novembre 1992, n. 12401, *Foro it.*, 1993, I, 1506 e Cass., 15 giugno 1999, n. 5917, *Contratti*, 1999, 902), hanno, infatti, ribadito che "l'accertamento dell'esistenza dell'elemento causale – definito come scopo economico sociale – deve essere effettuato sul negozio o sui negozi collegati, nel loro complesso, e non con riferimento ai singoli negozi o alle singole prestazioni. Pertanto, per verificare l'esistenza della giustificazione socio-economica del negozio occorre valutare le attribuzioni patrimoniali conseguite dai due negozi nella loro reciproca connessione. Nella specie, quindi, l'esistenza della causa dei contratti collegati deve essere ricercata nell'intera operazione e non in ciascuna attribuzione patrimoniale separatamente considerata".

(32) Cass., 26 ottobre 2005, n. 20816, *Obbl. e contr.*, 2006, 302.

(33) Cfr. G. Palumbo, *L'elusione fiscale e il concetto di abuso del diritto*, *Riv. SSEF*, ottobre – dicembre 2007, consultabile sul sito Internet di "Rivista della scuola superiore dell'economia e delle finanze" [supra, nota 15].

Autorevole dottrina⁽³⁴⁾ ha, peraltro, con molta chiarezza, sostenuto che l'art. 1344 cod. civ. (negozio in frode alla legge) deve essere configurato come espressione di un principio generale antifrode applicabile in più settori dell'ordinamento, ogni qual volta vengano posti in essere negozi o operazioni che, pur rispettando la lettera della legge, ne violino lo spirito nella sostanza⁽³⁵⁾.

L'art. 1344 cod. civ. appare, dunque, norma applicabile sia in caso di elusione che in caso di evasione di imposta, sia in caso di violazione di norme proibitive, che in caso di violazione di norme imperative materiali, quali sono anche le norme sostanziali tributarie⁽³⁶⁾.

Con particolare riferimento al trust, tuttavia, autorevole dottrina ha sostenuto che "l'art. 1344 c.c. dà per scontato che un contratto riuscirebbe a eludere l'applicazione di una norma imperativa se la sua causa non fosse reputata illecita in ragione della finalità perseguita, mentre l'istituzione di un trust è, di per sé, insuscettibile di violare alcuna norma imperativa e di arrecare danno ad alcuno: la violazione e il danno discendono, se mai, dal trasferimento di beni al trustee o dal vincolo di beni in trust e i relativi negozi, trattandosi di trust interni, sono normalmente sottoposti al diritto italiano"⁽³⁷⁾.

Nel caso in cui la prova della fittizietà del negozio sia dimostrata, oltre alle relative conseguenze fiscali (con la conseguente irrogazione, tra l'altro, delle sanzioni previste dai D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), possono aversi delle conseguenze penal-tributarie, in riferimento "all'infedeltà" delle dichiarazioni dei redditi ed Iva del contribuente italiano che si sia in tal modo sottratto al pagamento delle imposte, superando le relative soglie quantitative di punibilità⁽³⁸⁾ (art. 4 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

Si pensi, inoltre, alla possibile applicazione dell'art. 11 del D. Lgs. del 10 marzo 2000, n. 74 (rubricato "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte"). Il reato si configura tramite l'alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni (atti potenzialmente idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva) quando l'ammontare complessivo delle imposte, di interessi e sanzioni eccede Euro 51.645,69.

Ebbene, l'istituzione fraudolenta di un trust, sempre che venga ravvisata la presenza del dolo specifico (il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, e/o le relative sanzioni ed interessi), po-

trebbe essere considerata rientrante nella fattispecie in esame.

Elementi di prova della "fittizietà" del trust possono essere i seguenti:

- il disponente è al tempo stesso anche il beneficiario delle utilità prodotte dal trust;
- il negozio è revocabile a totale discrezione del disponente;
- il contenuto dell'atto istitutivo è tale da relegare il trustee in un ruolo passivo senza alcuna facoltà decisionale;
- il disponente continua ad esercitare con pienezza ed in totale autonomia i poteri per la gestione dei beni in trust.

È il caso, questo, del trustee residente in un paradiso fiscale e soltanto "formalmente" incaricato della gestione del patrimonio, in realtà facente capo in

Note:

(34) Cfr. F. Gallo, Brevi spunti in tema di elusione e frode alla legge, *Rass. trib.*, 1989, I, p. 11 e s.

(35) In tal modo, inoltre, si introdurrebbe anche nel nostro ordinamento quel concetto di derivazione comunitaria corrispondente al principio dell'abuso del diritto. La sentenza della Corte di Giustizia CE, 21 febbraio 2006, causa C-255/02 ha a tal proposito, infatti, espressamente previsto che, perché possa parlarsi di comportamento abusivo, le operazioni controverse devono portare ad un vantaggio fiscale il cui ottenimento è contrario all'obiettivo perseguito da quelle stesse disposizioni che vengono applicate. Particolarmente insidioso, in tal senso, è il cosiddetto negozio indiretto con effetti simulativi, cioè quel negozio la cui caratteristica è la divergenza tra lo scopo pratico perseguito in concreto dalle parti e la funzione tipica del negozio che viene posto in essere. Si tratta, cioè, di un procedimento per mezzo del quale si cerca la realizzazione di un effetto giuridico seguendo una via traversa; laddove, naturalmente, tale effetto giuridico è illecito. L'Ufficio, dunque, in tali casi potrà accertare la sussistenza dell'eventuale simulazione di un contratto in grado di pregiudicare il diritto dell'Amministrazione finanziaria alla percezione del giusto tributo, senza, peraltro, la necessità di un preventivo giudizio di simulazione di fronte al giudice ordinario. Nell'elusione, del resto, la riduzione dell'onere fiscale deve necessariamente passare attraverso l'adozione di istituti e figure tipici del diritto civile che comportano, quindi, che l'Amministrazione finanziaria possa esaminare anche la legittimità e regolarità civilistica delle operazioni e degli atti posti in essere. Nel contrasto all'elusione fiscale, è, dunque, oggi possibile utilizzare anche gli strumenti giuridici civilistici (in particolare, quelli dell'interposizione, della simulazione e del contratto in frode alla legge), in particolare laddove manchi una valida ragione economica che consenta di ritenere esistente una "causa" contrattuale meritevole di tutela. La causa, da non confondere con i motivi o scopi individuali, è, infatti, la funzione economico-sociale svolta, comune a tutti i negozi di quella fattispecie. Il negozio è, quindi, illecito, quando la causa è illecita, oppure quando tutte le parti lo hanno concluso solamente per un motivo illecito (scopo individuale), o quando la stessa causa (o l'oggetto) è contraria all'ordine pubblico o al buon costume (articoli 1343 e 1344 cod. civ.).

(36) Cfr. G. Palumbo, Negozi in frode alla legge e abuso del diritto, *Riv. SSEF*, ottobre - dicembre 2007, consultabile sul sito Internet di "Rivista della scuola superiore dell'economia e delle finanze" [*supra*, nota 15].

(37) Cfr. M. Lupoi, La reazione dell'ordinamento di fronte a trust elusivi, in questa Rivista, 2005, 333.

(38) Cfr. I. Caraccioli, Trust fittizi od esterovestiti: reati tributari verificabili, Guida ai controlli fiscali, 1 settembre 2007, n. 9.

tutto e per tutto al disponente residente in Italia, il quale mantiene il controllo e la disponibilità di fatto dei beni conferiti(39).

In questo caso sarà possibile “riportare” nel nostro paese la residenza dell'intero trust e sottoporvi a tassazione il reddito prodotto da tutti i beni facenti parte di esso, anche quelli localizzati all'estero(40).

■ I nuovi poteri istruttori dell'Amministrazione finanziaria

Le indagini finanziarie

Gli elementi di prova della “fittizietà” del trust, in considerazione del fatto che l'istituzione dello stesso non richiede l'atto pubblico (salvo nel caso di conferimento di beni immobili o mobili registrati), potranno essere ottenuti dall'Amministrazione finanziaria attraverso una serie di strumenti istruttori, fra cui particolare rilevanza assumono le indagini finanziarie e i questionari esplorativi.

La normativa relativa alle indagini finanziarie è stata di recente modificata in maniera tecnicamente più precisa rispetto al passato, al fine di potenziare l'efficacia di tale strumento investigativo e semplificare la procedura per gli accertamenti bancari(41).

Le modifiche introdotte dalla Finanziaria 2005, e dai successivi interventi, sia normativi che amministrativi, hanno consentito di fare finalmente chiarezza sull'efficacia dei nuovi poteri di cui agli artt. 32 e 51, rispettivamente, dei D.P.R. n. 600/1973 e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito, “D.P.R. n. 633/1972”).

Tali modifiche possono, a grandi linee, riferirsi a tre versanti inerenti:

- all'ambito oggettivo di applicazione delle norme mediante l'ampliamento delle informazioni acquisibili attraverso gli accertamenti bancari. Con le novità introdotte dalla legge Finanziaria, infatti, le richieste avranno per oggetto “dati, notizie, e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi”(42);

- all'ambito soggettivo in riferimento all'ampliamento dei soggetti destinatari delle richieste di accertamenti bancari includendo, oltre agli istituti bancari ed alle Poste S.p.a., gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie(43), coinvol-

gendo, in definitiva, tutti i soggetti che istituzionalmente pongono in essere operazioni di gestione, impiego e movimentazione di disponibilità finanziarie;

- ad alcuni aspetti procedurali, quali la riduzione dei tempi della procedura e nuove modalità di scambio delle informazioni da esperire esclusivamente per via telematica. La base informativa delle indagini finanziarie si è ulteriormente arricchita con l'implementazione del sistema dell'Anagrafe tributaria, concernente gli adempimenti degli intermediari finanziari(44).

Note:

(39) Un'impostazione interessante, al riguardo, è quella intrapresa dall'Amministrazione finanziaria USA e dal giudice federale, che ha giudicato su un caso di trust ritenuto “privo di sostanza” (si veda la sentenza dell'United States Tax Court del 30 ottobre 2000, *Robert A. and Colleen L. Lund v Commissioner Internal Revenue*, in questa Rivista, 2001, 588), secondo cui sono quattro i requisiti che determinano se un trust ha sostanza economica e pertanto sia da considerare legittimo:

- il rapporto tra disponente e i beni in trust deve essere diverso, dopo l'istituzione del trust, rispetto al rapporto preesistente;

- il trustee deve essere soggetto indipendente rispetto al disponente e, quindi, svolgere il proprio ruolo (nel caso di specie esaminato dal giudice federale, il trustee non sembra avere assunto mai alcuna decisione né essersi interessato alla gestione);

- i beneficiari del trust debbono essere realmente tali; l'anonimato delle società beneficiarie e il fatto che esse non abbiano mai ricevuto (né preteso) alcun significativo utile fa dubitare che questo requisito sia presente;

- i limiti imposti dall'atto istitutivo a carico del disponente devono essere rispettati (nel caso di specie esaminato dal giudice federale ciò non si è verificato dato che il disponente ottiene linee di credito ed affidamenti bancari senza neanche consultare il trustee, al quale l'atto istitutivo del trust rimetteva ogni decisione in proposito).

Come si evince, l'approccio “antielusivo” USA al trust è finalizzato a verificare la realtà e punta più sul requisito dell'effettività economica che sulla nozione di simulazione (concetto prettamente civilistico e non familiare ai paesi di *common law*).

(40) Cfr. G. D'Alfonso, Abusi elusivi del trust, Atti del Secondo Congresso Nazionale dell'Associazione “Il trust in Italia”, Milano, 17-19 marzo 2002, consultabili sul sito internet dell'Associazione all'indirizzo www.il-trust-in-Italia.it.

(41) Cfr. G. D'Agostino – G. Malinconico – M. Nardi, Il manuale delle indagini finanziarie, Rimini, 2007.

(42) Appare evidente come, in virtù della nuova formulazione della norma, la richiesta formulata dall'Amministrazione finanziaria potrà essere molto più ampia in quanto non sarà limitata alle copie dei conti ed ai rapporti inerenti e connessi, infatti, potrebbero essere oggetto di segnalazione da parte del soggetto che ha ricevuto la richiesta, anche dati, notizie e documenti concernenti rapporti non relativi a un conto come: l'acquisto di certificati di deposito e titoli, la cessione di titoli e di effetti al dopo incasso, le richieste di assegni circolari allo sportello con controvalore in numerario o altri titoli o valori, le richieste di bonifico senza addebito in conto, le negoziazioni allo sportello di assegni.

(43) Cfr. F. Marchetti – F. Rasi, Le società fiduciarie nel contesto delle “indagini finanziarie” nella circolare 19 ottobre 2006, n. 32/E, in questa Rivista, 2008, 138.

(44) Infatti, l'art. 37, IV comma del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto, nella stessa logica dell'Anagrafe dei conti e dei depositi di cui al decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 269, l'istituzione della “anagrafe dei rapporti” tra intermediari finanziari e contribuenti.

Le indagini finanziarie rappresentano sicuramente il potere istruttorio più penetrante in materia fiscale, in quanto permettono di incidere direttamente sul complesso di rapporti che il contribuente intrattiene con il mondo finanziario, in vista dell'acquisizione di elementi comprovanti le sue reali disponibilità economiche e, quindi, della ricostruzione della sua effettiva posizione fiscale su basi quanto più possibili certe e sicure.

La peculiarità di tale strumento istruttorio si evince proprio dalle presunzioni utilizzate per ricostruire la capacità contributiva del soggetto sottoposto al controllo.

A norma dell'art. 2727 del cod. civ., "le presunzioni sono la conseguenza che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato". In materia di indagini finanziarie consolidato orientamento sostiene, ormai, che le presunzioni contenute nell'art. 32, I comma, n. 2, del D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 51, II comma, n. 2, del D.P.R. n. 633/1972 siano presunzioni legali relative: in altre parole, la normativa vigente, a patto che il contribuente non adduca prove contrarie, consente all'Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, di non dover esplicitare le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza delle proprie risultanze investigative (come, invece, avviene ai sensi dell'art. 39, I comma, lett. d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973, ossia in materia di accertamento analitico-induttivo). Si tratta, dunque, di presunzioni più forti rispetto alle cosiddette "presunzioni semplici", ossia quelle gravi, precise e concordanti: il maggiore spessore delle prime rispetto alle seconde deriva, appunto, dalla medesima previsione normativa(45).

La documentazione acquisita in sede di controllo sarà analizzata a cura dell'organo procedente al fine di riscontrare direttamente se le movimentazioni – attive (accreditamenti) e passive (prelevamenti) – ivi evidenziate siano o meno coerenti con la contabilità del contribuente(46).

Dunque, una volta esaurita la fase di acquisizione dei dati bancari segue quella di utilizzo degli stessi. Sul contribuente incombe l'onere di dimostrare che le singole movimentazioni bancarie rispecchiano quanto già dichiarato al Fisco, ovvero che le stesse non rilevano ai fini dell'accertamento nei suoi confronti, fornendo in tal modo, in sede precontenziosa, la prova contraria alla presunzione(47). La prova consiste nella ricostruzione del rapporto sottostante al singolo incremento o decremento finanziario risultante dall'estratto conto.

Sotto il profilo soggettivo un problema interpretativo che la nuova disciplina ha sollevato è quello relativo alla possibilità di far rientrare il trust tra i soggetti destinatari delle indagini finanziarie. Il nuovo assetto normativo previsto per il trust, avendo riconosciuto in capo allo stesso piena soggettività passiva e qualificandolo a tutti gli effetti come contribuente(48), ha consentito di risolvere le problematiche interpretative esistenti sulla possibilità di compiere indagini finanziarie anche nei confronti del trust che, invece, prima della legge Finanziaria 2007 non era facilmente qualificabile come soggetto destinatario di accertamenti finanziari.

Caratteristica tipica delle indagini finanziarie è rappresentata dall'utilizzo, a determinate condizioni, di presunzioni legali che comportano l'inversione dell'onere della prova(49), in base alla quale, gli importi risultanti dalle movimentazioni bancarie posso-

Note:

(45) Cfr. G. Barbato – M. Thione, Riflettori sulle nuove indagini "allargate" – Tutti i problemi interpretativi sul tappeto, Guida alla riforma fiscale, n. 3/2005.

(46) Cfr. G. D'Agostino – G. Malinconico – M. Nardi, Il manuale delle indagini finanziarie [supra, nota 41].

(47) Secondo la prassi amministrativa (cfr. circolare n. 32 del 2006) possono assumere valida valenza giustificativa – soprattutto in caso di discordanza tra i dati bancari e finanziari e le rilevazioni contabili – gli atti e i documenti che provengono dalla Pubblica Amministrazione, da soggetti aventi pubblica fede (notai, pubblici ufficiali, eccetera), da soggetti terzi in qualità di "parte" di rapporti contrattuali di diversa natura, così come nel caso di rimborsi, risarcimenti, mutui, prestiti, eccetera.

(48) La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E, del 19 ottobre 2006, ha chiarito che "sono da considerare "contribuenti" o comunque destinatari, ai fini e per gli effetti dell'applicazione della disciplina istruttorio in commento, non solo le "persone fisiche e giuridiche", ma ogni altro soggetto, titolare o meno di situazioni giuridiche che costituiscono il presupposto del tributo, anche come destinatario unitario soltanto di accertamento e non anche di imputazione del reddito.

(49) Articolo 32, I comma, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973:

"Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:

2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono, altresì, posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale".

no essere messi a base dell'accertamento, *tout court*, se il contribuente non fornisce la prova contraria.

A tal riguardo appare opportuno individuare il soggetto chiamato a rappresentare il trust dinanzi al Fisco, tenuto conto che istituti quali il contraddittorio o l'inversione dell'onere della prova, in base alle presunzioni utilizzate dall'ufficio, rappresentano il vero cuore del controllo basato sui dati di provenienza finanziaria.

Come previsto dall'art. 2, lett. c, della Convenzione de L'Aja, l'attività di trustee ha tra i propri doveri quello di amministrare e gestire i beni del patrimonio in trust.

Ne consegue, pertanto, che sarà il trustee a dover giustificare di aver tenuto conto, nella dichiarazione presentata per conto del trust, dei dati ed elementi scaturenti dalle operazioni bancarie poste in essere nell'interesse dello stesso. Questi stessi dati ed elementi potranno costituire base atta a rettificare la posizione fiscale del contribuente⁽⁵⁰⁾.

Si può, pertanto, concludere che per il trust non esistono "zone franche di segretezza" che inibiscono i poteri di indagine bancaria e finanziaria nei suoi confronti.

I questionari esplorativi

La prova della fittizietà del trust può essere ottenuta anche attraverso i "questionari esplorativi", recentemente introdotti dall'art. 37, XXXII comma, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, che ha modificato l'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, I comma, ai numeri 4 e 8, rafforzando i poteri degli uffici nell'attività di accertamento non solo ai fini delle imposte sui redditi, ma anche in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Per effetto delle novità apportate dal decreto, gli organi accertatori, a decorrere dal 4 luglio 2006, possono inviare i predetti questionari anche al fine di acquisire "dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati".

Per effetto delle modifiche apportate dal decreto i predetti dati e le notizie, in quanto rilevanti ai fini dell'accertamento, possono essere richiesti genericamente nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo, senza necessità di indicazione nominativa degli stessi. In tal modo sono stati allar-

gati, anche ai fini delle imposte sui redditi, i cosiddetti "controlli esplorativi" consistenti nell'inviare questionari, nonché richiedere dati, notizie e documenti o acquisire informazioni relativamente al complesso dei rapporti economici intrattenuti dal destinatario dell'istanza conoscitiva⁽⁵¹⁾.

Il settore delle imposte sui redditi, regolato dal noto art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, non è stata l'unica area di intervento del legislatore con riferimento al potere di inviare il questionario. In particolare sono state introdotte modifiche in materia di imposta di registro, per i questionari inviati dalla Guardia di Finanza, e da ultimo è stato rivisto il potere dell'Anagrafe tributaria di inviare questionari.

Nell'esercizio dei poteri istruttori sopra illustrati è necessario tenere conto di quanto disposto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, IV comma ("Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"), che impone di non richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche. In tali casi gli uffici potranno richiedere ai contribuenti i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

Va, infine, ricordato che l'inadempimento agli inviti di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 cagiona specifiche conseguenze sanzionatorie tanto "dirette"⁽⁵²⁾, quanto "indirette"⁽⁵³⁾.

Note:

(50) Cfr. in tal senso A. Bergesio, Aspetti pratici in materia di accertamenti bancari e finanziari nei confronti di un trust, Fisco, 2006, 32.

(51) Cfr. M. Thione, Disposizioni antievasive – il rinnovato potere questionario, Fisco, n. 47/2006, 7243.

(52) Conseguenze sanzionatorie "dirette": sono quelle disposte dall'art. 11, I comma, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e consistono nella sanzione amministrativa pecuniaria da 258,00 a 2.065,00 euro. Con riferimento all'ipotesi di risposte incomplete, in giurisprudenza è stato affermato che non è sanzionabile l'incompletezza del questionario, quando sia determinata unicamente dall'omessa indicazione di risposte implicite o, comunque, altrimenti desumibili da elementi già in possesso dell'organo procedente.

(53) Conseguenze sanzionatorie indirette: sono quelle previste dall'art. 32, IV comma, e dall'art. 39, II comma, lettera d-bis, del D.P.R. n. 600/1973. In forza della prima disposizione è imposto agli uffici accertatori il dovere di non tener conto, nella ricostruzione del reddito del contribuente accertato, in favore dello stesso, dei dati e delle notizie non adottati e degli atti, dei documenti, dei libri e dei registri non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio. La preclusione, introdotta nel sistema dall'art. 25, I comma, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, consente al Fisco, in caso di inottemperanza ai questionari ed alle richieste dalla stessa avanzate ai sensi dell'art. 32, I comma, nn. 3) e 4), del D.P.R. n. 600/1973, e dell'art. 51, II comma, nn. 3) e 4), del D.P.R. n. 633/1972, la possibilità di procedere alla ricostruzione del reddito del contribuente ricorrendo al metodo dell'accertamento induttivo.

Fondo patrimoniale e trust

di **Barbara Franceschini**

Il Tribunale di Padova ha autorizzato i coniugi a procedere all'estromissione di beni vincolati in fondo patrimoniale in favore di un trust istituito a vantaggio della stessa famiglia legittima.

■ Il caso e le motivazioni del ricorso

Nell'anno 2005 i coniugi X e Y costituiscono un fondo patrimoniale, destinando a far fronte ai bisogni della loro famiglia alcuni beni immobili siti nel Comune di Padova.

Nell'anno 2008, il signor X, in qualità di disponente, istituisce un trust per beneficiari, regolato dalla legge di Jersey, avente quale finalità:

- "meglio assicurare ai propri discendenti, anche nelle mutevoli e non prevedibili contingenze di vita, la migliore e più efficace garanzia di protezione e tutela patrimoniale, cosicché non risentano di alcuna vicenda, personale o economica che, negli anni a venire possa riguardare il Disponente;

- ed ancora, prevenire per il futuro possibili dissensi fra i discendenti medesimi o qualunque loro atto di disposizione patrimoniale prima di aver raggiunto un'età consapevole."

I coniugi X e Y, mediante ricorso presentato dal notaio incaricato della stipula del relativo atto, chiedono al Tribunale di Padova, ai sensi dell'art. 169 cod. civ., in presenza di figli minori, l'autorizzazione a "ridurre" l'oggetto del fondo patrimoniale costituito nel 2005, mediante estromissione dallo stesso di alcuni dei beni immobili del fondo patrimoniale ed in particolare quelli adibiti ad abitazione familiare, al solo fine di trasferire gli stessi al trustee del trust istituito dal coniuge X.

Il Tribunale di Padova, sentito il Pubblico Ministero, e preso atto del parere favorevole del Giudice Tutelare, riconosce l'utilità evidente ed autorizza l'operazione richiesta con decreto in data 2 settembre 2008(1).

Nel corpo del ricorso, il notaio estensore delinea gli elementi che differenziano il trust dal fondo patrimoniale, i quali rendono il primo "una soluzione competitiva in termini di vantaggio" per la famiglia. Det-

ti elementi distintivi sono posti a fondamento dell'utilità evidente dell'"estromissione" in quanto il trust:

- assicura una tutela continua nel tempo dei familiari, non legata ad eventi contingenti quali il venir meno del fondo patrimoniale per una delle cause previste dalla legge;

- consente la programmazione delle risorse patrimoniali della famiglia a trecentosessanta gradi, potendo avere ad oggetto anche denaro, quote sociali non rappresentate da titoli, strumenti finanziari diversi dai titoli di credito ed ogni altro bene mobile e permettendo la devoluzione delle utilità ai beneficiari del trust secondo le loro necessità durante la sua durata e l'attribuzione finale dei beni del fondo in trust al termine dello stesso;

- è caratterizzato dall'affidamento al trustee, soggetto imparziale cui sono trasferiti i beni e che assume obbligazioni fiduciarie nei confronti dei beneficiari in relazione alla realizzazione della finalità stabilita dal disponente. Al contrario nel fondo patrimoniale i coniugi non sono gravati da alcuna obbligazione fiduciaria, potendo "confondere la posizione gestoria con quella dominicale, decidendo discrezionalmente circa l'amministrazione e la disposizione dei beni del fondo".

Inoltre, ad ulteriore garanzia dei beneficiari, nell'atto istitutivo(2) sono state poste rilevanti limitazioni alla discrezionalità del trustee per quanto attiene ai poteri gestionali, essendo richiesto il consenso preventivo del guardiano per il compimento degli atti potenzialmente più pericolosi, e precisamente l'alienazione dei beni inclusi nel fondo in trust, la costituzione di garanzie reali o di vincoli sugli stessi, l'attribuzione del godimento degli stessi a soggetti diversi dal disponente, dal coniuge o dai beneficiari attuali, il rilascio di garanzie personali e la richiesta di finanziamenti. I negozi giuridici stipulati dal trustee

Barbara Franceschini - Notaio in Marcaria (MN).

Note:

(1) Il decreto in commento ed il relativo ricorso possono leggersi in questa Rivista, 2008, 628.

(2) Art. 16 dell'atto istitutivo di trust.

in violazione di tale disposizione possono essere impugnati davanti al giudice dal guardiano o in mancanza dai beneficiari attuali, con azione volta all'annullamento degli stessi.

La dottrina dominante⁽³⁾ qualifica il fondo patrimoniale quale patrimonio separato, in quanto vi si riscontra la destinazione dei beni ad una determinata finalità (i bisogni della famiglia legittima) a fronte della quale l'ordinamento prescrive le modalità di amministrazione (art. 169 cod. civ. per gli atti dispositivi, che deroga all'art. 1379 cod. civ.) e consente una limitazione di responsabilità di tali beni e dei loro frutti nei confronti di alcuni creditori (quelli per debiti non contratti per bisogni della famiglia - art. 170 cod. civ. che deroga all'art. 2740 cod. civ.) con conseguente rafforzamento della garanzia patrimoniale a vantaggio dei creditori relativi alle obbligazioni che hanno causa nella destinazione.

Nelle motivazioni del ricorso, viene posto particolare risalto al fatto che il vincolo di destinazione che caratterizza il fondo patrimoniale è tuttavia alquanto attenuato⁽⁴⁾.

Da un lato infatti ricade sui coniugi l'onere di provare la conoscenza da parte del creditore dell'estraneità del debito contratto ai bisogni della famiglia, dall'altro, e soprattutto, gli stessi coniugi possono "violare" il fondo patrimoniale⁽⁵⁾. I coniugi conservano un ampio margine di discrezionalità in relazione ai beni del fondo. Ciò è particolarmente evidente per il caso dei frutti dei beni costituiti in fondo patrimoniale, per i quali non sono previsti meccanismi pubblicitari idonei a rendere evidente ai terzi il vincolo di destinazione. L'impiego e la disposizione dei frutti è rimessa pertanto ai rapporti interni tra i coniugi⁽⁶⁾ e non è controllabile. Inoltre in sede di costituzione del fondo patrimoniale, i coniugi possono escludere ai sensi dell'art. 169 cod. civ. la necessità dell'autorizzazione giudiziale per l'alienazione degli stessi beni del fondo, sottraendosi pertanto al controllo dell'autorità giudiziaria sulla conformità dell'operazione alla finalità e sul successivo impiego del ricavato agli effettivi bisogni della famiglia⁽⁷⁾.

■ I precedenti giurisprudenziali

I rapporti tra fondo patrimoniale e trust, in particolare in relazione alla sostituzione del primo con il secondo, hanno formato oggetto di altri tre provvedimenti giurisprudenziali che precedono il decreto del Tribunale di Padova oggetto del presente commento.

Primi in ordine temporale sono due decreti emessi in pari data (23 ottobre 2002) dal Tribunale di Firenze⁽⁸⁾.

In un caso, due coniugi consensualmente separati e con un figlio minore chiedono al Tribunale di Firenze la modifica delle condizioni di separazione già omologate e di essere pertanto autorizzati ad istituire un trust regolato dalla legge inglese, di durata trentennale, in cui far confluire i beni costituiti in fondo patrimoniale durante il matrimonio. Ciò al fine di tutelare maggiormente il figlio attraverso il mantenimento del vincolo di destinazione su tali beni anche dopo il raggiungimento della sua maggiore età, in considerazione dell'intenzione dei coniugi di addiventare a divorzio, con conseguente scioglimento del fondo patrimoniale.

Il Tribunale, conformemente al parere reso dal Pubblico Ministero, dichiara inammissibile il ricorso, motivando che le richieste dei coniugi esulano dal contenuto tipico degli accordi di separazione, che riguardano l'affidamento dei figli, il contributo dei genitori al mantenimento degli stessi e l'eventuale assegno a favore del coniuge economicamente più debole⁽⁹⁾.

Note:

(3) T. Auletta, Il fondo patrimoniale, in Commentario Schlesinger, Milano, 1992, p. 21; V. De Paola, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, II, in Trattato Cicu-Messineo, Milano, 1984, p. 32.

(4) C.M. Bianca, Vincoli di destinazione e patrimoni separati, Padova, 1996, p. 190.

(5) F. Carresi, Del fondo patrimoniale, in Commentario Cian-Oppo-Trabucchi, III, Padova, 1992, p. 43; G. Gabrielli, voce "Patrimonio familiare e fondo patrimoniale", Enciclopedia del diritto, XXXII, Milano 1982, 304. In giurisprudenza: Cass., 5 gennaio 2001, n. 125, Guida al Diritto, 12, 2001, 77, secondo la quale la costituzione del fondo patrimoniale determina solo un vincolo di destinazione sui beni, ma non incide sulla proprietà dei beni stessi, né genera diritti soggettivi a vantaggio dei componenti della famiglia e ciò nemmeno per quanto attiene all'inalienabilità dei beni.

(6) G. Cian - G. Casarotto, voce "Fondo patrimoniale della famiglia", Novissimo Digesto Italiano, Appendice, III, Torino, 1982.

(7) Se l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, concordato tra i coniugi, li dispensa espressamente all'autorizzazione del tribunale ove intendano, d'accordo, alienare beni conferiti nel fondo, la presenza di figli minorenni non comporta la necessità di detta autorizzazione (Trib. Verona, 30 maggio 2000, Giur. merito, 2003, I, 1164).

(8) In questa Rivista, 2003, 406. Per un commento a questi due provvedimenti si veda l'articolo di S. Bartoli, Il problema della conversione del fondo patrimoniale in trust: osservazioni a margine di due recenti vicende giudiziarie, in questa Rivista, 2003, 387.

(9) Al contrario il Trib. Milano (decreto 8 marzo 2005, in questa Rivista, 2005, 585) e il Trib. Pordenone (decreto 20 dicembre 2005, in questa Rivista 2006, 247) hanno ritenuto omologabili gli accordi di separazione che includevano l'istituzione di un trust.

Il Tribunale si limita ad affermare che il procedimento camerale di cui agli articoli 710 e 711 cod. proc. civ. non è la sede idonea per ottenere l'autorizzazione all'operazione prospettata dai ricorrenti, ma nulla dice in senso contrario alla legittimità dei trust interni, riconoscendoli quindi in modo implicito.

Anche nel secondo caso i coniugi separati consensualmente, con una figlia minore, adiscono il Tribunale ai sensi degli articoli 710 e 711 cod. proc. civ. al fine di modificare le condizioni di separazione già omologate, chiedendo l'autorizzazione a trasferire i beni costituiti in fondo patrimoniale al trustee di un trust istituito dal marito durante il matrimonio.

Anche in questo caso il Tribunale di Firenze dichiara il ricorso inammissibile per estraneità delle richieste dalla causa degli accordi in sede di separazione, nonostante il parere favorevole del Pubblico Ministero.

Il Tribunale tuttavia non si ferma a questa affermazione ed esamina il ricorso anche alla luce dell'art. 169 cod. civ., come se i coniugi avessero chiesto al Collegio di essere autorizzati ad alienare i beni del fondo patrimoniale.

Anche sotto questo profilo, il Tribunale di Firenze respinge il ricorso, in quanto non ravvisa né la necessità, né l'utilità evidente dell'operazione. Secondo il giudice infatti il fondo patrimoniale è maggiormente garantista dei diritti della figlia minore della coppia, in quanto richiede necessariamente un'autorizzazione giudiziale per il compimento degli atti dispositivi, cosa che non è prevista per il trustee.

Pertanto gli interessi familiari non sarebbero adeguatamente protetti con il trust, ad avviso del Tribunale di Firenze.

Il terzo provvedimento è un decreto del Tribunale di Milano in data 7 giugno 2006(10) che omologa gli accordi di separazione di due coniugi, con due figli di cui uno minore, nei quali è contenuta l'istituzione di un trust auto-dichiarato. I coniugi si dichiarano trustee dei beni costituiti in fondo patrimoniale oltre che di altri beni. Non intendono però far venir meno il vincolo del fondo patrimoniale, ma fare in modo che la destinazione ai bisogni dei figli e degli ex coniugi si perpetui anche qualora si verificasse la cessazione del fondo patrimoniale per scioglimento del matrimonio e raggiungimento della maggiore età del figlio minore.

■ La portata innovativa del provvedimento del Tribunale di Padova

Il provvedimento in esame costituisce la prima pronuncia giurisprudenziale in tema di rapporti tra fondo patrimoniale e trust non dipendente dalla separazione personale dei coniugi, ma inserita nell'ordinaria vita matrimoniale.

La vera portata innovativa del provvedimento risiede nel fatto che in questo caso la questione riguarda:

- una famiglia legittima "funzionante";
- l'esistenza di figli minori della coppia a carico;
- beni immobili;
- il desiderio di sovvenire ai bisogni della famiglia.

Il fondo patrimoniale è perfettamente compatibile con tutti gli elementi sopra riportati.

L'istituto codicistico è infatti concepito quale strumento privilegiato di assolvimento del dovere di contribuzione dei coniugi ex art. 143 cod. civ. Ha per oggetto i bisogni della famiglia, che non riguardano solo le esigenze indispensabili della stessa, ma anche il pieno mantenimento presente e futuro. Al contrario del trust, il fondo patrimoniale è limitato in relazione ai beni che possono essere vincolati (immobili, mobili registrati e titoli nominativi). Ciò non toglie che, da quanto si può evincere dal testo del ricorso, nella fase iniziale presa in esame dal giudice, nel trust viene vincolato il solo immobile adibito a residenza familiare.

Eppure il Tribunale autorizza la "riduzione" del fondo patrimoniale e il vincolo in trust dei beni estromessi.

Vi è spesso la convinzione che il trust, sottoposto ad una legge straniera rapporti privati, possa essere legittimamente utilizzato solo quando il diritto italiano non offra strumenti atti a regolare la fattispecie.

Un trust con funzione di fondo patrimoniale ad esempio sarebbe lecito negli spazi operativi non coperti dall'istituto di diritto italiano, come per sovvenire ai bisogni di una famiglia di fatto, o di una famiglia allargata, o in presenza di tipologie di beni non costituibili in fondo patrimoniale.

In realtà si può sostenere che il trust è lecito ogni qualvolta realizza interessi meritevoli di tutela non

Nota:

(10) In questa Rivista, 2006, 575.

realizzabili con uguale efficienza con gli strumenti offerti dal nostro ordinamento.

Non è necessaria quindi la mancanza dello strumento giuridico, ma è sufficiente la sua maggior debolezza rispetto alla tutela offerta dal trust.

Sono noti gli innumerevoli vantaggi che il trust offre rispetto al fondo patrimoniale, tra i quali si possono enumerare:

- la possibilità di una più ampia definizione dei bisogni della famiglia;
- la sottrazione dell'amministrazione ai coniugi che potrebbero violare il vincolo di destinazione e la sua attribuzione ad un trustee imparziale e gravato da obbligazioni fiduciarie;
- la segregazione patrimoniale perfetta;
- la sua durata non commisurata alla durata del matrimonio, ma modellata sulle esigenze di tutela del caso concreto.

Come vedremo il Tribunale di Padova autorizza puramente e semplicemente senza porsi alcun problema e senza prendere posizioni in argomento.

Richiede documentazione integrativa, probabilmente copia dell'atto istitutivo, non risultando dal semplice ricorso ad esempio chi sono il trustee e il guardiano, si ritiene così soddisfatto e senza esplicitare elementi ostativi alla richiesta "riduzione" del fondo patrimoniale, riconosce l'utilità evidente ed autorizza l'operazione.

■ Il parere del Giudice Tutelare

La competenza per decidere sui ricorsi ex art. 169 cod. civ. è del Tribunale Ordinario, ex art. 38 cpv. disp. att. cod. civ., sentito il Pubblico Ministero, ex art. 32 disp. att. cod. civ. Non è richiesto il parere del giudice tutelare.

Nel caso in esame tuttavia anche il Giudice Tutelare si pronuncia sull'operazione, pur non essendo ciò previsto dalla legge(11).

Il Giudice Tutelare di Padova si pronuncia favorevolmente sull'operazione, seguendo però un percorso logico non condivisibile.

Ricordiamo che il ricorso è stato proposto ai sensi dell'art. 169 cod. civ., quindi come se l'"uscita" di alcuni beni dal fondo patrimoniale e il loro ingresso nel trust comportasse una sorta di atto di alienazione.

Innanzitutto il giudice afferma che il trust, non essendo istituito regolato dal diritto italiano, "non realizza una sicura tutela delle esigenze della famiglia", e, quindi, dei minori, riproponendo la tesi del

Tribunale di Firenze del 23 ottobre 2002 (secondo caso).

Il giudice tutelare tuttavia riconosce che il trasferimento al trustee costituisce un atto di disposizione meno incidente di una alienazione vera e propria, in quanto i beni rimangono in ambito familiare e perciò dà il suo benestare. Il ragionamento che il giudice compie è il seguente: se è possibile per i genitori cedere un bene del fondo patrimoniale a terzi, a maggior ragione è possibile che gli stessi lo cedano al trustee per la realizzazione di un interesse interno alla famiglia, anche se meno forte di quello derivante dal fondo patrimoniale.

Il giudice in questo modo incorre in una contraddizione: l'alienazione ex art. 169 cod. civ. è ammessa e può essere autorizzata solo in presenza di necessità od utilità evidente.

Affermando che il vincolo in trust è meno sicuro di quello in fondo patrimoniale il giudice non poteva ritenere soddisfatto il requisito dell'utilità evidente dell'operazione e quindi, essendo questo il suo pensiero, non avrebbe dovuto esprimere parere favorevole.

■ Atto di disposizione o scioglimento parziale?

Come abbiamo detto, il ricorso in oggetto è stato presentato ai sensi dell'art. 169 cod. civ., relativo agli atti di alienazione dei beni del fondo patrimoniale, secondo il quale – se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione – non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso

Nota:

(11) Sull'argomento si veda la decisione di un giudice tutelare (P. Civitanova Marche, 12 luglio 1993, in C.E.D. – Corte di cassazione, Arch. merito, pd. 940059): "Vicenda: Due coniugi costituiscono in fondo patrimoniale alcuni beni immobili. Sorge la necessità di assoggettare gli immobili predetti ad ipoteca, a garanzia delle somme mutate da uno dei coniugi presso istituti di credito per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale. Il giudice tutelare, investito del ricorso, relativo all'autorizzazione necessaria nella fattispecie in presenza di una figlia minore, dichiara la propria incompetenza in merito al provvedimento richiesto. Ragioni della decisione: Le autorizzazioni necessarie in presenza di minori in merito ad ipotecare i beni costituiti in fondo patrimoniale sono di competenza del Tribunale ordinario, in quanto secondo la regola generale (richiamata dal combinato disposto dagli artt. 169 cod. civ. e 38 secondo comma disp. att. c.c.) non è espressamente stabilita la competenza di altra autorità giudiziaria". Naturalmente in caso di attribuzione della proprietà (o di quota di essa) dei beni del fondo patrimoniale ai figli minori l'autorizzazione del Tribunale Ordinario concorrerà con quella prevista per gli atti di gestione del patrimonio degli incapaci.

di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente.

Pur non essendo più ripetuta nella formulazione della norma successiva alla riforma del diritto di famiglia la necessaria disposizione da parte del giudice che autorizza l'alienazione delle modalità di reimpiego del ricavato, la giurisprudenza di merito oggi maggioritaria⁽¹²⁾ ritiene che in seguito al compimento di uno degli atti previsti dall'art. 169 cod. civ. il vincolo di destinazione non venga meno.

Infatti gli atti dispositivi intervengono in un momento in cui il vincolo esiste e va rispettato.

Quando il giudice autorizza l'alienazione, riscontrando l'utilità evidente, il bene perviene al terzo libero da vincoli, tuttavia il vincolo si trasferisce sul ricavato sotto forma di obbligo di reimpiego a carico dei coniugi, al fine di assicurare la surrogazione del bene alienato con altro bene idoneo a formare oggetto del fondo patrimoniale.

Solo in caso di necessità evidente non opera questo meccanismo, in quanto il ricavato dell'alienazione è direttamente consumato per i bisogni della famiglia.

Il Tribunale di Padova si discosta da questa interpretazione, in quanto autorizza, per utilità evidente, un negozio giuridico che comporta la fuoriuscita dei beni dal fondo patrimoniale, che continua a esistere, senza reintegrazione del fondo stesso.

È pur vero che i beni vengono vincolati in trust, ma esso è un istituto diverso, come sappiamo maggiormente garantista dei bisogni della famiglia, anche se secondo il giudice tutelare per assurdo è vero il contrario.

Il trustee acquista i beni liberi dal vincolo del fondo patrimoniale.

Si tratta di una sorta di "consumazione" del bene per i bisogni della famiglia, che dovrebbe essere basato sulla necessità, più che sull'utilità evidente.

D'altra parte l'analogia con gli atti di alienazione era l'unica compatibile con l'esigenza dei coniugi di vincolare i beni in trust senza più il vincolo del fondo patrimoniale.

Qualora il ricorso ex art. 169 cod. civ. avesse avuto ad oggetto la richiesta di "vincolare" i beni del fondo patrimoniale, il vincolo in trust si sarebbe sovrapposto a quello del fondo.

Appare preferibile ritenere, secondo una diversa ricostruzione, che i coniugi, qualora intendano com-

piere liberamente atti dispositivi dei beni del fondo patrimoniale, debbano agire sull'esistenza stessa del vincolo, attraverso lo scioglimento convenzionale, totale o parziale, del fondo patrimoniale. Ciò è consentito dall'art. 163 cod. civ. e comporta il venir meno di tale vincolo rispetto a tutti o ad alcuni beni, con conseguente libertà per i coniugi di disporre in piena autonomia.

Questa via, tranquillamente praticabile quando la famiglia è formata dai soli coniugi o vi sono figli maggiorenni, nel rispetto del principio generale di autonomia negoziale ex art. 163 cod. civ., è sicuramente meno agevole e meno amata dai giudici in presenza di figli minori.

In presenza di figli minori, poiché il fondo non cesserebbe neppure per le cause di legge (art. 171 cod. civ.), sarà necessaria l'autorizzazione del giudice a presidio degli interessi dei figli, ed in particolare dal Tribunale per i minorenni, in applicazione analogica dell'art. 171, I e II comma cod. civ.⁽¹³⁾

La cessazione parziale del fondo patrimoniale sarà soggetta a pubblicità, sia con annotazione sull'atto di matrimonio ex art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, sia con annotazione, ai sensi dell'art. 2655 cod.

Note:

(12) Tra molti: Trib. Genova, 26 gennaio 1998, Vita notar., 1999, 81: "In linea di principio, il vincolo nascente dal fondo patrimoniale non cessa per effetto dell'alienazione del bene, ma unicamente 'a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio'" e ancora: "La lacuna della legge, che nulla prevede in ordine al reimpiego, deve essere colmata, ritenendo che sussista il potere del giudice - ed il dovere - di ordinare il reimpiego, salvo il caso in cui la necessità o la utilità comprovata della famiglia comporti la consumazione del bene, ad esempio per fare fronte a spese necessarie nell'interesse dei figli. Tale ipotesi non ricorre nella fattispecie, nella quale, al contrario, gli stessi ricorrenti prevedono di accantonare il prezzo ricavando dalla vendita, in attesa di reimpiegarlo nell'acquisto di altro immobile di maggior valore. Nella quale ipotesi appare necessario prevedere il temporaneo reimpiego del prezzo nell'acquisto di titoli, sui quali possa essere trasferito il vincolo." Si vedano anche: Trib. Modena, sez. I, decreto 6 giugno 2001, Notariato, 2002, 1, 29; Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna, decreto 7 marzo 2001. In dottrina M. L. Cenni, Il fondo patrimoniale, in Trattato di diritto di famiglia diretto da Paolo Zatti, III, Milano, 2002, 169. Contrari: G. Gabrielli, voce "Patrimonio familiare e fondo patrimoniale" [*supra*, nota 5], a p. 304, F. Corsi, Il regime patrimoniale della famiglia, in Trattato Cicu-Messineo, II, Milano, 1984, 103.

(13) La questione della legittimità dello scioglimento convenzionale del fondo patrimoniale ad opera dei coniugi in presenza di figli minori è comunque controversa. Si vedano, a favore: Tribunale per i minorenni di Venezia, decreto 17 novembre 1997, Riv. not., 1998, 223, Trib. Venezia, decreto 7 febbraio 2001 e Trib. Ravenna, decreto 31 maggio 2001, che ritiene che non occorra alcuna autorizzazione giudiziale, Trib. Modena, decreto 7 dicembre 2000, Notariato, 2002, 1, 27. Contrari: Trib. Savona, decreto 24 aprile 2003, Famiglia e Diritto, 2004, 67, Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna, decreto 7 marzo 2001, Corte di Appello di Bologna, Sezione per i minorenni, decreto 2 ottobre 2001, Notariato, 2002, 1, 31, secondo cui non può essere autorizzato lo scioglimento consensuale del fondo patrimoniale in presenza di figli minori.

civ., a margine della trascrizione effettuata ex art. 2647 cod. civ. e della eventuale trascrizione effettuata ai sensi dell'art. 2643 cod. civ.

■ Conclusioni

A prescindere dalle considerazioni sopra evidenziate in materia di competenza giurisdizionale, rimane impregiudicato il fatto che i giudici, che nell'ambito di questioni di diritto di famiglia vengono a contatto con il trust interno, non si dimostrano avversi all'istituto, decidendo sulla fattispecie concreta senza mai porre in dubbio la piena legittimità di tale strumento.

Soprattutto nel caso trattato, in cui era meno evidente, ma non per questo meno reale, il valore ag-

giunto del trust rispetto al fondo patrimoniale, in quanto non ci si trovava di fronte ad elementi di crisi della famiglia legittima, tali da mettere in forse la sopravvivenza del fondo patrimoniale stesso, l'autorizzazione del giudice ha una portata straordinaria.

La maggior duttilità del trust rispetto allo strumento codicistico, cui si accompagna una più forte tutela degli interessi dei soggetti beneficiari vince comunque, a parità di condizioni.

Anche se ciò appare avvenire "per caso", dato che il giudice di Padova non si esprime in argomento, la concessa autorizzazione porta con sé questo importante successo del trust e dell'affidamento, dato che il trasferimento dei beni al trustee è stata ritenuta un'operazione che legittima l'eliminazione del vincolo in fondo patrimoniale senza contropartita alcuna.

Le principali novità in materia di pianificazione fiscale e patrimoniale nel Regno Unito

di **Alessandro Umberto Belluzzo**

Esame dell'impatto che le modifiche al sistema impositivo del Regno Unito hanno avuto sul piano dell'utilizzazione pratica dell'istituto del trust da parte dei contribuenti sia inglesi che esteri, i quali ricorrono, o intendono ricorrere, alle regole del sistema inglese per regolare e realizzare i propri interessi.

Il Regno Unito, nel corso degli ultimi anni, ha introdotto rilevanti modifiche al sistema tributario attraverso numerosi interventi legislativi contenuti nei Financial Budget (Finanziaria inglese), pubblicati nel marzo 2006, 2007 e 2008.

Gli interventi legislativi del 2006 e 2007 si pongono nell'ambito di un processo di modernizzazione del trattamento fiscale previsto per le diverse categorie di trust. In particolare, le misure in questione afferiscono sia all'imposizione diretta, disponendo modifiche in materia di residenza, Income Tax e Capital Gain Tax, che all'imposizione indiretta, mediante l'introduzione di modifiche alle disposizioni vigenti in materia di Inheritance Tax (tassa di successione) (1).

La riforma del 2008, invece, ha introdotto numerosi cambiamenti discussi negli ultimi decenni(2), causando tra l'altro accessi dibattiti tra le varie schiere politiche e *lobbies* che si sono sentite colpite maggiormente dai cambiamenti. Una delle tematiche più complesse oggetto di intervento riguarda la nuova tassazione dei residenti non domiciliati e la regola della *remittance basis*(3).

■ Residenza

La normativa inglese prevede che un soggetto sia considerato residente in Inghilterra se presente sul territorio per più di 183 giorni in un anno fiscale, oppure per una media di novanta giorni all'anno per

quattro anni. In quest'ultimo caso è considerato residente dal quinto anno o dal 6 aprile dell'anno nel quale la sua intenzione di permanere sul territorio risulta chiara(4).

■ Domicilio

Il concetto di domicilio inglese ha un significato diverso da quello previsto dall'ordinamento italiano. Esistono sostanzialmente tre tipologie di domicilio:

- domicilio di origine (*domicile of origin*);
- domicilio di dipendenza (*domicile of dependency*);
- domicilio di scelta (*domicile of choice*).

Il domicilio di "origine" è quello che si acquisisce quando si nasce e coincide generalmente col domicilio del padre al momento della nascita.

Il domicilio di "dipendenza" si divide in due sotto-tipologie. Per i soggetti che hanno un'età anagrafica inferiore ai 16 anni, il domicilio segue quello del padre. Questo fa sì che, se il padre cambia domicilio nel corso della sua vita, i figli fino all'età di 16 anni vedono automaticamente modificato il proprio "domicilio".

Alessandro Umberto Belluzzo - Avvocato - Belluzzo & Associati.

Note:

(1) Si veda A. Belluzzo, Modifiche al regime fiscale dei trusts in materia di Inheritance Tax, *Fiscalità internaz.*, 2006, 513.

(2) Per maggiori dettagli si veda A. Belluzzo - M. Anghileri, La legge Finanziaria inglese 2008/2009, *Bollettino internaz.*, Euroconference, maggio 2008.

(3) La normativa fiscale britannica contempla un regime speciale di tassazione per le persone fisiche residenti, ma non domiciliate in UK, che prevede tra l'altro l'applicazione della "remittance basis". In sostanza, la menzionata regola stabilisce che per i soggetti che sono residenti, ma non sono domiciliati in Inghilterra, non si applica la tassazione *worldwide*. Infatti, sono esonerati dal dichiarare i redditi e le plusvalenze di fonte estera, a meno che tali redditi siano riportati (*remitted*) o goduti (*enjoyed*) sul suolo inglese.

(4) Per approfondimenti, si veda la guida dell'Inland Revenue, *Residents and Non Residents in the United Kingdom*, IR20.

Analogamente, solo per i matrimoni avvenuti prima del 1° giugno 1974, la moglie segue, secondo la stessa logica riportata sopra, il domicilio del marito.

Infine, il domicilio di “scelta” consiste nel nuovo domicilio che il soggetto intende acquisire. Fino a prova contraria, un soggetto mantiene il proprio domicilio di origine. Sarà poi il contribuente a dover dimostrare all’Inland Revenue, ossia al fisco inglese, che ha posto in essere tutti i comportamenti necessari per cambiare il proprio domicilio, come, per esempio, lasciare per sempre il Regno Unito.

Generalmente, quindi, i soggetti stranieri che si trasferiscono in Inghilterra mantengono il proprio domicilio nel Paese di origine, salvo poi abbiano fatto delle scelte tali per cui si possa desumere che abbiano di fatto trasferito il proprio domicilio in Inghilterra.

Come è stato menzionato, questa area è quella che è stata maggiormente colpita dall’ultima Finanziaria.

Ecco riassunti i punti principali della riforma:

- il regime speciale di tassazione per i residenti non domiciliati continua a rimanere in vigore, pur tuttavia con delle modifiche;

- le persone maggiorenni (con età superiore a 18 anni) che sono state residenti in UK per più di 7 anni negli ultimi 10 anni, saranno soggette ad una tassa di £ 30.000 se hanno redditi fuori UK e se non vogliono assoggettarli a tassazione in Inghilterra. Di fatto intendono continuare ad usufruire della regola “remittance basis”;

- se il soggetto vuole continuare ad applicare la *remittance basis*, non potrà più usufruire della *personal allowance* e della *capital allowance*;

- se il contribuente decide di non pagare la tassa, allora sarà assoggettato a tassazione su base mondiale;

- è prevista una esenzione nel pagare la tassa, se i redditi e le plusvalenze estere non superano le £ 2.000 all’anno;

- il conteggio dei giorni per determinare la residenza di un individuo ha subito delle restrizioni rispetto a quanto era previsto precedentemente. Infatti, è conteggiato ogni giorno nel quale il soggetto è presente a mezzanotte. Prima non erano conteggiati i giorni di arrivo a partenza.

■ Inheritance Tax (tassa di successione)

La disciplina relativa all’Inheritance Tax (IHT) è

principalmente contenuta nell’Inheritance Tax Act del 1984 e sue successive modifiche ed integrazioni, e dispone in generale che la base imponibile di quest’imposta sia rappresentata dalla diminuzione patrimoniale prodotta dall’atto di disposizione nel patrimonio del disponente, diminuzione che non necessariamente coincide con il valore del bene o diritto trasferito. Tale decremento patrimoniale nel patrimonio del disponente è soggetto a regimi impositivi differenziati in ragione della qualifica del soggetto che riceve dal disponente i beni o diritti, e della tipologia di beni o diritti trasferiti, potendo risultare in definitiva tassabile, ovvero escluso, esente o potenzialmente esente.

Un trasferimento è imponibile con aliquote pari al 40%, qualora i beni oggetto dello stesso siano situati all’interno del Regno Unito, ovvero, in caso contrario, solo qualora il domicilio del disponente sia ivi localizzato. Diversamente, risultano esenti i trasferimenti in favore del coniuge o di un figlio minore per il suo mantenimento, i trasferimenti di valore inferiore all’ammontare annuale (*IHT threshold*), che, secondo la Finanziaria 2008, sono:

2008	£ 312.000
2009	£ 325.000
2010	£ 350.000

La novità principale introdotta nella presente finanziaria attiene alla possibilità di cedere la quota non utilizzata tra sposi, alla morte di uno dei coniugi.

Infine, risultano potenzialmente esenti le diminuzioni conseguenti ad atti tra vivi (tra cui rientrano le donazioni – *gifts*). Infatti, qualora il disponente rimanga in vita per almeno 7 anni successivamente all’effettuazione del trasferimento, il trasferimento risulta esente mentre, in caso contrario, l’imposta risulta dovuta nello stesso periodo d’imposta in cui si è verificato il decesso. Tale imposta è calcolata sull’intero valore dell’asse ereditario del *de cuius*, cui è sommato ogni atto di disposizione avvenuto entro i 7 anni anteriori alla data del decesso.

■ Trust

Le novità riguardanti il trattamento fiscale dei trust riguardano, come detto, sia la tassazione diretta che indiretta.

In particolare, riguardo al profilo della tassazione diretta, è necessario richiamare il nuovo concetto di

residenza del trust introdotto con la Finanziaria 2007. A partire dal 6 aprile 2007 si utilizza un *common test* per determinare la residenza dei trust per quanto attiene alle imposte sugli *income* e *capital gains*:

- qualora tutti i trustee siano residenti, allora il trust deve essere considerato residente;
- qualora tutti i trustee siano non residenti, allora il trust deve essere considerato non residente.

Qualora vi siano sia trustee residenti che non, allora è importante valutare la residenza e il *domicile* (nel senso inglese) del disponente alla data in cui sono stati trasferiti i beni in trust.

Qualora un trust sia considerato residente, allora si applicheranno le disposizioni sulla tassazione ordinaria in materia di imposizione diretta, considerando che, ai fini dell'Income Tax, è disposto per i trust un trattamento analogo a quello degli *individuals* (persone fisiche), non essendo riconosciuta al trust la piena personalità giuridica(5).

Qualora, invece, ci trovassimo nel caso in cui il trust fosse considerato non residente in applicazione del secondo test, ma la residenza del disponente fosse inglese con diverso domicilio, esistono conseguenze tributarie diverse.

Infatti, alcuni dei positivi elementi di appetibilità di tali strutture sono stati ristretti in occasione dell'ultimo Budget 2008, come in precedenza accennato(6).

Nello specifico, alcuni redditi e le plusvalenze derivanti da trust considerati non residenti, non sono tassati in capo al "disponente" se costui è residente non domiciliato(7).

Tuttavia, tali redditi saranno tassati in capo ai beneficiari residenti e non domiciliati in UK qualora siano rimessi nel territorio inglese, guardando al principio del LIFO di attribuzione di tali plusvalenze, cadendo, quindi il principio secondo cui era possibile trasformare un reddito del trust in capitale e, quindi, evitarne la tassazione in capo al beneficiario che si avvantaggiasse del regime del *remittance basis*.

Da ultimo, qualora un trust inglese non sia considerato residente, in applicazione del terzo criterio elencato, si avrà il caso del cosiddetto co-trustee inglese con l'utilizzo di due trustee, di cui uno residente nel Regno Unito e l'altro non, e di un disponente che sia considerato non residente e non domiciliato nel Regno Unito sulla base delle regole sopra richiamate.

In tal caso, quindi, avremmo una struttura che non paga imposte nel Regno Unito, ma che mantiene i vantaggi di poter essere utilizzata, nel rispetto di alcune condizioni, da soggetti residenti italiani che, come noto, devono utilizzare trust residenti in Paesi White List, quale appunto l'Inghilterra, per non incorrere in una serie di conseguenze di natura tributaria(8).

Note:

(5) Brevemente, al fine di determinare il carico tributario relativo al reddito imponibile prodotto dal trust durante ciascun periodo d'imposta, il trustee è tenuto ad applicare le aliquote specificatamente previste per i trust. Per informazioni ulteriori, si veda il sito Internet di "HM Revenue and Customs" all'indirizzo <http://www.hmrc.gov.uk>.

(6) Sul punto, si vedano le note di accompagnamento alla Finanziaria, di seguito riassunte:

"Attribution of gains to beneficiaries

439. Paragraphs 95 to 130 apply the rules on taxing non-UK domiciled beneficiaries who are resident, or ordinarily resident, in the UK of non-UK resident trusts. They also contain changes to the rules affecting beneficiaries whatever their residence or domicile status.

440. The overall effect of these new rules is that:

- non-UK domiciled beneficiaries of non-UK resident trusts who receive capital payments will become chargeable to tax on gains accruing to the trustees ('trust gains') attributed to the beneficiaries under section 87 of TCGA;

- the charge to tax under section 87 of TCGA will be subject to the remittance basis where the non-UK domiciled beneficiary is a remittance basis user under section 809B, 809C or 809D of ITA;

- there will be no charge to tax in respect of capital payments made to non-UK domiciled beneficiaries who:

- receive capital payments before 6 April 2008 that are matched to trust gains accruing on or after 6 April 2008; or

- receive capital payments on or after 6 April 2008 that are matched to trust gains accruing before 6 April 2008.

This will be so irrespective of whether the non-UK domiciled beneficiary is a remittance basis user.

- trustees of non-UK resident trusts will be given an option to rebase trust assets to the market value as at 6 April 2008 so that the element of trust gains relating to the period prior to 6 April 2008 will not be chargeable if matched to capital payments made on or after 6 April 2008 to non-UK domiciled beneficiaries. This option will be open only to the trustees and neither settlor nor beneficiaries will have the right to make the election. The rebasing will apply to disposals of assets of underlying companies in respect of gains attributed to the trustees under section 13(10) of TCGA;

- there will be new matching rules so that later capital payments are matched with later trust gains (last in first out or 'LIFO'). These matching rules will apply to all non-UK resident settlements whatever the residence and domicile status of the settlor and beneficiaries".

(7) Sul punto, si vedano le note accompagnatorie al Financial Budget: "There are no changes to the wording of s 86. It continues to apply only to UK resident / ordinarily resident and domiciled settlors. Non-domiciled settlors are not chargeable to tax even if they are chargeable on the arising basis and even if the gains relate to UK assets. This is the case whether the trustees hold the assets directly or via a holding company the gains of which are attributed to them under s 13". Tale disposizione, quindi, rende ancora attrattivo l'utilizzo di strutture non residenti per i disponenti residenti ma non domiciliati.

(8) Sul punto, per approfondimenti, L. Belluzzo – A. Belluzzo, Trust e fisco un anno dopo alla luce degli interventi ministeriali, *Fiscalità internaz.*, 2/2008, 99.

■ Trust e IHT

A seguito delle novità introdotte dalle ultime finanziarie, ai fini dell'Inheritance Tax, ogni trasferimento *mortis causa* o durante la vita stessa del disponente (considerato residente e domiciliato secondo le regole sopra richiamate) che comporti una dotazione al trust di beni ovvero diritti che eccedano la franchigia (*nil rate band*), risulterà immediatamente imponibile al momento dell'effettuazione del trasferimento stesso e assoggettato, in seguito, sia all'imposizione periodica decennale che a quella in uscita dei beni dal trust, a causa dell'attribuzione finale ai beneficiari, se il disponente non rimane in vita per un periodo superiore ai 7 anni dalla data del trasferimento in trust(9).

■ Conseguenze prodotte dal nuovo sistema impositivo

Le novità innanzi illustrate trovano giustificazione, da un lato, nell'esigenza di armonizzare il trattamento impositivo riservato a questo strumento giuridico correntemente impiegato nel Regno Unito per la realizzazione di innumerevoli finalità ed interessi di natura privata da parte dei contribuenti; dall'altro, alla luce dei "conti pubblici", rappresentano una risposta del Tesoro Britannico alle necessità di incremento del gettito fiscale finalizzato a finanziare l'elevata spesa pubblica.

Di fatto, le modifiche alle disposizioni fiscali introdotte in materia di imposizione sia diretta che indiretta si traducono in un maggiore "costo fiscale" relativamente alla soluzione del trust in capo ai contribuenti inglesi che ricorrono, o abbiano intenzione di ricorrere in futuro all'istituto, con conseguente perdita di convenienza sotto il profilo fiscale.

Al contrario, i disponenti stranieri che decidano di istituire validamente nel proprio Paese trust regolati dalla legge inglese, ovvero strutture cosiddette di co-trustee, non risultano necessariamente destinatari dell'applicazione della nuova normativa fiscale inglese e del conseguente aumento del "costo fiscale" relativo all'utilizzo del trust quale soluzione di pianificazione del proprio patrimonio.

In conclusione, la disciplina inglese in materia di tassazione diretta e indiretta, e, conseguentemente, le modifiche apportate alla stessa dai Financial Budget richiamati, non risulta applicabile a tutte le fattispecie transnazionali di trust che presentano elementi di connessione con l'ordinamento giuridico inglese.

Di fatto, l'applicazione delle stesse è da escludersi qualora i presupposti essenziali non risultino verificati né sotto il profilo soggettivo (in assenza del domicilio fiscale nel Regno Unito da parte del disponente), né sotto quello oggettivo (in assenza di beni componenti la *settled property* siti nel Regno Unito).

Nuove norme per la tassazione della fondazione privata austriaca

di Peter Kunz

La Corte Costituzionale austriaca ha abrogato la tassa sulle eredità e sulle donazioni con effetto dal 31 luglio 2008. A partire dal 1° agosto 2008, quindi, donazioni ed eredità sono in linea di principio esenti da tasse. Questa esenzione, peraltro, non opera per le fondazioni private e le masse patrimoniali paragonabili, per le quali, tuttavia, sono stati previsti anche miglioramenti. A modifica – in parte notevole – dell'esposizione contenuta nel contributo "La fondazione privata in Austria", pubblicato in questa Rivista, 2008, 368, la nuova situazione fiscale della fondazione privata austriaca a partire dal 1° agosto 2008 si presenta come segue.

1. I conferimenti patrimoniali del fondatore alla fondazione privata non sono più soggetti, come fino a prima della riforma, ad una tassa del 5%, bensì ad una tassa sulle donazioni nella misura del 2,5% (tassa sull'introito della fondazione – *Stiftungseingangssteuer*). Come in precedenza, non fa differenza se il fondatore dona qualcosa alla fondazione privata quando è ancora in vita oppure lo trasmette in eredità.

Una novità è invece rappresentata dal fatto che la tassa del 2,5% sull'introito della fondazione vale non soltanto per le fondazioni private austriache, ma anche per le masse patrimoniali paragonabili (un trust anglo-americano dovrebbe non corrispondere a questo criterio di massa patrimoniale). Se le masse patrimoniali hanno la propria sede all'estero, deve in realtà esistere un'ampia collaborazione amministrativa ed esecutiva (non esiste attualmente, per esempio, tra l'Austria e il Liechtenstein). Se non è questo il caso, la tassa sull'introito della fondazione aumenta al 25%. Questo vale anche se tutti i documenti costitutivi della fondazione non sono dichiarati all'amministrazione finanziaria competente al più tardi entro il giorno di scadenza della tassa sull'introito della fondazione.

Inalterata è invece rimasta la previsione normativa per la quale il fondatore, se non è austriaco bensì straniero, deve pagare anche un'eventuale tassa straniera sulle donazioni. Se una tale tassa straniera deve essere pagata, allora il fondatore dovrebbe presentare al Ministero austriaco delle Finanze un'istanza ai sensi del § 48 dell'Ordinamento Federale sulle Imposte (*Bundesabgabenordnung*) e chiedere che la tassa straniera sulle donazioni sia computata su quella austriaca.

2. Inalterato è altresì rimasto il fatto che in linea di principio il reddito corrente di una fondazione privata austriaca deve essere tassato con la tassa sugli enti collettivi del 25% e che, nella prassi delle fondazioni private, per le entrate patrimoniali più importanti esistono disposizioni particolari:

- sono esenti da tasse i versamenti di dividendi effettuati da società di capitale austriache e i dividendi di determinate società di capitali straniere;

- determinate entrate, come, per esempio, i redditi derivanti da interessi, sono soggette alla tassa provvisoria del 12,5%. Questa deve, però, essere computata sulla tassa di reddito da capitale che matura nel caso di versamenti ai beneficiari, in modo che – come risultato spostato nel tempo – non si verifichi alcun aggravio di imposta.

3. Per quanto riguarda la tassazione di elargizioni (versamenti) ai beneficiari, è stata introdotta una sostanziale modifica. Esse sono soggette in linea di principio alla tassa sui redditi da capitale del 25%. Tuttavia, i patrimoni trasmessi ad una fondazione a partire dal 1° agosto 2008 possono essere versati dalla fondazione privata ai beneficiari, in presenza di determinati presupposti, senza pagamento di nessuna tassa.

Inalterato è rimasto anche il principio per il quale un'elargizione (versamento) ad un beneficiario residente all'estero, ma in uno dei sessanta Paesi con i quali l'Austria ha ratificato una Convenzione contro

Peter Kunz - Avvocato in Vienna

la doppia imposizione, è in ogni caso esente da tasse a condizione che venga presentata una certificazione emessa dall'amministrazione finanziaria del luogo di residenza (nonostante una Convenzione contro le doppie imposizioni esista anche con la Germania,

questo principio eccezionalmente non vale nei confronti di beneficiari ivi residenti).

Se e quando questa elargizione debba essere tassata nella patria del beneficiario straniero, dipende, naturalmente, dalle relative disposizioni fiscali nazionali.

La collana "Quaderni" di Trusts

- **1 - Leggi tradotte**

traduzioni di R. Dabormida, P. Dibari, A. Fusi, E. Incisa di Camerana, G. La Torre, D. Mazzone, F. Steidl

- **2 - Introduzione ai trust e profili applicativi**

tra dottrina, prassi e giurisprudenza
a cura di Stefano Buttà

- **3 - Il trust di protezione patrimoniale**

di Andrea Vicari

- **4 - La giurisprudenza italiana sui trust - II Edizione**

Dal 1899 al 2006

- **5 - Leggi tradotte - II**

traduzioni di E. Berti-Riboli, G. Lepore, G. La Torre, G. Miccichè, L. Minicucci, M. Molinari, M. Monegat, M. Montefameglio, M. Moscardi, A. Pietromarchi, L.F. Risso, R. Sarro, M. Scaffa, M. Tita, I. Valas

- **6 - Trust: opinioni a confronto**

Atti dei Congressi dell'Associazione "Il Trust in Italia"

- Terzo Congresso Nazionale – Roma 2005
- I trust per la famiglia – Firenze 2005

a cura di E. Barla De Guglielmi

- **7 - La Legge di Malta sui trust**

L'introduzione del trust nel diritto civile maltese
di E. Berti-Riboli e M. Ganado

- **8 - La legge di Jersey sul trust**

di E. Barla De Guglielmi, P. Panico, F. Pighi

- **9 - Teoria e pratica della fiscalità dei Trust**

- Relazioni del Convegno dell'Associazione "Il Trust in Italia" - Milano 16 gennaio 2008
- Contributi professionali sulla fiscalità dei trust

a cura di G. Fransoni e N. de Renzis Sonnino

Il Tribunal Supremo spagnolo davanti ad un trust nordamericano destinato ad organizzare la successione

di **Sonia Martin Santisteban**

La sentenza del Tribunal Supremo spagnolo del 30 aprile 2008 affronta il problema della mancanza di una norma di conflitto specifica sui trust nel diritto internazionale privato spagnolo e le pericolose conseguenze dell'applicazione sussidiaria del diritto spagnolo ad un *revocable living trust* nordamericano quando manchi la prova delle disposizioni della legge straniera.

Questo contributo rappresenta la sintesi e il commento di una recente sentenza del Tribunal Supremo spagnolo del 30 aprile 2008, n. 338(1) relativa al mancato riconoscimento di un *revocable living trust* nordamericano per mancanza di prova del diritto straniero.

Due soggetti di nazionalità nordamericana (Arizona) avevano istituito un *revocable living trust* al quale avevano trasferito le loro polizze di assicurazione sulla vita. I disponenti, sposati fra loro, si erano autodichiarati trustee, assieme ai loro due figli, e beneficiari dei redditi del trust durante la loro vita. Dopo la morte del primo coniuge, i beni dovevano essere suddivisi in differenti tipi di trust (come vedremo dopo, probabilmente per motivi fiscali): il trust del coniuge sopravvissuto, il trust del coniuge defunto, trust separati per ognuno dei loro due figli e trust separati per i discendenti dei loro figli defunti. Secondo l'atto istitutivo del trust del coniuge defunto, nel caso in cui il *de cuius* avesse qualsiasi interesse in beni immobili in Spagna al momento della sua morte, questi avrebbero dovuto essere attribuiti nella loro totalità al trust di cui è beneficiaria sua figlia.

Come parte dell'*estate planning*, lo sposo aveva anche preparato un testamento in cui distribuiva nel seguente modo le sue proprietà personali e la parte che gli corrispondeva nelle proprietà in comune con la sua sposa: la parte più cospicua dei beni mobili, insieme agli immobili utilizzati come luogo di residen-

za, dovevano essere consegnati alla sposa. Il residuo delle sue proprietà doveva essere trasferito nel trust ed essere amministrato a beneficio dei suoi due figli.

Muore il marito e il figlio, nominato esecutore testamentario, dichiara davanti al Tribunale dell'Arizona di avere pagato i debiti, le spese e le imposte, e di avere distribuito i beni alla persona "cui spettano". La controversia sorge quando la vedova vende l'unico immobile in Spagna, una villa vicino a Madrid che apparteneva ad entrambi i coniugi e che la famiglia utilizzava come residenza estiva, ad una cittadina spagnola che iscrive l'acquisto nel Registro della proprietà di Madrid.

La figlia del dante causa, peraltro, ritiene che, secondo il trust, le competano diritti successori sulla villa. Per questo motivo, agisce presso il Tribunale di Madrid contro sua madre e contro l'acquirente dell'immobile, sostenendo che non sono valide né l'attribuzione esclusiva dell'immobile fatta dall'esecutore testamentario a sua madre, né la conseguente vendita realizzata senza il suo consenso. L'attrice nega altresì che l'acquirente possa invocare la protezione del registro stabilita dal diritto spagnolo.

Il giudice di merito (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 1 de San Lorenzo del Escorial, 30 luglio 1997) riconosce essere stata fornita dalla parte attrice, secondo l'articolo 12 del Codice civile spagnolo, la prova del diritto nordamericano richiamato in materia successoria, ed afferma che risultano agli atti la dichiarazione di trust ed il testamento. Tuttavia, al momento di applicare il diritto nordamericano, in virtù dell'articolo 9.8 del Codice civile spagnolo, il Tribunale prende in considerazione soltanto

Sonia Martin Santisteban - Profesora Contratada Doctora nell'Università della Cantabria.

Nota:

(1) Tribunal Supremo, 30 aprile 2008, RJ 2008/2685, in questa Rivista, 2008, 667.

il testamento. Motiva che, secondo questo documento, l'attribuzione dell'immobile fatta dall'esecutore testamentario in favore della madre era stata realizzata correttamente. Dobbiamo ricordare, invece, che secondo il trust del coniuge defunto, gli immobili locati in Spagna dovevano essere trasmessi al trust della figlia. Ci troviamo, dunque, di fronte ad un problema di interpretazione di diversi negozi (il testamento ed i documenti istitutivi del trust) attraverso i quali si trasmettono beni *post mortem*.

Le sentenze della Corte d'Appello di Madrid (Audiencia Provincial Madrid, Sección 21, 23 novembre 2000(2)) e della Corte di Cassazione spagnola (Tribunal Supremo, 30 aprile 2008(3)) raggiungono lo stesso risultato, anche se seguono un diverso ragionamento. In una prima fase, si conferma l'applicazione del diritto nordamericano alla successione. Questo è, infatti, il diritto della nazionalità del *de cuius* (art. 9.8 del Codice civile spagnolo) e lo scopo del trust è l'organizzazione della successione. Condividiamo, perciò, l'opinione del Tribunal, anche se, a nostro parere, esso erra nel qualificare il trust come atto *mortis causa*. L'istituto ha cominciato, infatti, a produrre effetti al momento della sua istituzione, quando i disponenti erano ancora in vita, anche se le clausole concernenti la distribuzione del capitale dovevano soltanto produrre effetti *post mortem*. I *revocable living trust* sono, infatti, strumenti *inter vivos* rivolti ad organizzare la successione.

In una seconda fase, e diversamente dalla posizione adottata dal giudice di merito, il Tribunal ritiene che la parte che presenta il ricorso non abbia provato sufficientemente il diritto straniero ed applica, perciò, sussidiariamente e secondo la dottrina sostenuta in questi casi dallo stesso Tribunal (Tribunal Supremo, 27 dicembre 2006(4) e 4 luglio 2007(5)), il diritto spagnolo. Nell'applicare il diritto spagnolo, dove la figura anglo-americana è un istituto sconosciuto, il Tribunal nega la validità del trust e torna a prendere in considerazione, esclusivamente, il testamento. Il Tribunal Supremo afferma che "non essendo riconosciuta la figura del trust, né essendo questa compatibile con le nostre norme di diritto successorio [il giudice, n.d.a.] deve limitarsi ad applicare le disposizioni del *de cuius* contenute nel testamento, valide e conformi al nostro diritto, e dalle quali risulta corretta l'attribuzione della metà indivisa dell'immobile a cui si è fatto riferimento" (quinto considerando della sentenza) [trad. dell'a.].

Dunque, davanti alla mancanza di una norma di

conflitto specifica sul trust nel diritto internazionale privato spagnolo, il Tribunal Supremo utilizza la teoria della qualificazione strumentale per determinare la norma di conflitto applicabile. In altre parole, il Tribunal cerca qual è la funzione svolta dal trust, secondo il diritto in cui è stato istituito (quello nordamericano) e, in un secondo momento, cerca un istituto di diritto spagnolo che svolga una funzione simile. Tuttavia, al momento di applicare il diritto spagnolo (perché non è stato sufficientemente provato il diritto dell'Arizona), il Tribunal preferisce negare validità al trust, piuttosto che ricondurre l'istituto ad una delle figure note al diritto spagnolo. Questa soluzione ci risulta, sotto tutti i punti di vista, sproporzionata.

Da una parte, la non "civilizzazione" del trust si può giustificare con la snaturalizzazione a cui porterebbe l'adattamento del trust, in generale, nell'ambito di categorie concettuali note al diritto spagnolo (una donazione, un mandato, un negozio fiduciario, una sostituzione fedecommissaria o qualsiasi altra delle figure di *civil law* che adempia qualcuna, ma non tutte le funzioni del trust), ma, a ben vedere, l'istituto anglo-americano, diversamente da come è stato ritenuto da questa giurisprudenza, non è una figura incompatibile con le norme del diritto successorio di questo Paese. È già stato dimostrato, in altri Paesi del diritto europeo continentale che riconoscono l'istituto del trust (come l'Italia), che, con le necessarie riduzioni rivolte a proteggere i diritti dei legittimari, la figura è perfettamente compatibile con le norme successorie di un Paese che non conosce la libertà di testare.

Dall'altra parte, se il bene continua ad essere nel patrimonio del *de cuius* al momento del decesso, allora siamo davanti ad un semplice problema di interpretazione delle clausole del testamento, nel quale si dispone dei beni in modo diverso da come si è disposto prima, al momento della istituzione del trust. La sovrapposizione di molteplici trust, nel modo descritto nella fattispecie di cui alla sentenza in esame, è ba-

Note:

(2) Audiencia Provincial Madrid, Sección 21, 23 novembre 2000, AC 2002/136.

(3) *Supra*, nota 1.

(4) Tribunal Supremo, 27 dicembre 2006, RJ 2006/9907.

(5) Tribunal Supremo, 4 luglio 2007, RJ 2007/4937.

sata generalmente su considerazioni di natura tributaria. Uno dei motivi per cui i cittadini nordamericani istituiscono un trust è quello di evitare il complesso e costoso procedimento del *probate* (procedura di omologazione del testamento); un altro motivo è quello di diminuire (e non per questo di eludere) l'imposizione fiscale applicabile alla trasmissione di beni *mortis causa*. Generalmente, questo proposito si raggiunge attraverso la istituzione di un *AB trust*, denominato anche *bypass*, *credit shelter* o *life estate trust*. Al momento della morte del primo coniuge, il *revocable living trust* si divide in due trust differenti che ricevono diverso trattamento fiscale. La parte corrispondente al coniuge superstite nei beni comuni segue nell'originario *family trust* o *revocable living trust* (che da quel momento è comunemente conosciuto come *A trust* o trust del coniuge superstite), nelle stesse condizioni stabilite dai coniugi nel documento istitutivo iniziale. Il coniuge superstite conserva, dunque, la facoltà di modificare e di revocare il trust originario, oltre ad essere generalmente l'unico beneficiario dei redditi. La parte corrispondente, invece, al coniuge defunto nei beni comuni, è trasmessa al *trust B* o trust del coniuge defunto, il quale è un trust irrevocabile (perciò il differente trattamento fiscale) dove il coniuge superstite è trustee e beneficiario dei redditi fino al momento della sua morte. I figli sono normalmente i beneficiari dei beni dopo la morte del secondo genitore, o al momento stabilito nel documento istitutivo, essendo abituale prevedere che in quel momento i beni saranno trasmessi ad altri trust separati, istituiti in favore dei figli.

Siamo dunque, in questo caso, davanti ad un trust istituito *inter vivos* (nel momento del trasferimento delle polizze di assicurazione sulla vita), i cui beni si distribuiscono, al momento della morte del primo coniuge, in due tipi differenti di trust, quello del coniuge defunto e quello del coniuge superstite. I beni di uno di questi trust (quello del coniuge defunto) devono essere distribuiti, a loro volta, in trust separati istituiti in beneficio dei figli del defunto e/o della loro discendenza. Il problema risiede nel determinare se il bene sito in Spagna e oggetto del litigio sia stato trasmesso al trust in vita del *de cuius* oppure no.

Nella prima ipotesi, il bene non apparteneva più allo sposo, al momento della sua morte, in qualità di proprietario (nel senso civilistico), bensì in qualità di co-trustee. Questo significa che la sposa-trustee superstite dovrebbe trasmettere l'immobile in Spagna al trust di cui è beneficiaria la figlia. Se la sposa è an-

che trustee di questo secondo trust, sarà necessario ancora verificare se il trasferimento del bene alla cittadina spagnola infranga o meno i doveri gestori su di ella gravanti.

Nel caso, invece, in cui il bene non fosse ancora stato trasferito al trust al momento della morte dello sposo e gli appartenesse, dunque, in condizione di proprietario (nel senso civilistico), la clausola del trust del defunto dovrà essere interpretata insieme a quella del trust secondo l'articolo 675 del Codice civile spagnolo. Ci troviamo, allora, davanti ad una disposizione *mortis causa* che, secondo un'interpretazione integrativa del testamento - che rinvia al trust amministrato da entrambi i coniugi "in tutto il resto e residuo delle sue proprietà" e dunque anche al trust del defunto - dovrà essere considerata dal giudice spagnolo come una disposizione testamentaria di più.

Secondo il tenore letterale del testamento, "tutti i beni immobili usati dal *de cuius* come luogo di residenza e che gli appartengono nel momento della sua morte" (quello che include senz'altro gli immobili in Spagna) devono essere consegnati alla sua sposa. Dunque, "il residuo delle sue proprietà", che secondo il testamento deve essere aggiunto all'entità principale del *revocable living trust* e, secondo le previsioni di questo, deve essere attribuito al trust del defunto e in seguito al trust della figlia, può soltanto riferirsi agli interessi in beni immobili in Spagna, non usati come luogo di residenza dal *de cuius*.

La funzione che adempie, solitamente, questo tipo di testamento nel diritto nordamericano corrobora quest'interpretazione. Negli Stati Uniti, infatti, è abituale accompagnare la istituzione del *revocable living trust* con un *pour over will*. Il *pour over will* è un testamento che versa (*pours*) i beni esistenti nel patrimonio personale del *de cuius*, al momento della sua morte, al trust. In questo modo si evita il rischio di lasciare fuori dal trust dei beni non menzionati nel documento istitutivo oppure dei beni acquistati dopo la creazione del trust, ma non in qualità di trustee. Il *pour over will* deve essere omologato per il tramite del *probate*, ma coinvolge soltanto i beni non inclusi nel trust al momento della morte del *de cuius*.

Nella fattispecie, se la volontà del *de cuius* fosse soltanto di versare al trust i beni omessi, non sarebbe stata aggiunta una disposizione testamentaria specificando la volontà di legare i beni immobili, usati come luogo di residenza, al coniuge superstite. A nostro parere, la previsione della sopraddetta clausola testamentaria esclude i beni immobili usati come

luogo di residenza dal trust istituito in beneficio della figlia.

Il Tribunal Supremo spagnolo ha scelto la soluzione più radicale (l'invalidità del trust) fra le varie possibili, ma è anche vero che ci troviamo davanti ad un istituto estraneo alla sua tradizione giuridica ed a quella dei paesi di *civil law* in generale. La comprensione del funzionamento della figura anglo-americana non è facile, neanche quando il contenuto, l'esistenza, la vigenza e l'interpretazione della legge straniera è stata provata dalla parte che lo allega. L'opportunità di ratificare o meno la Convenzione de

L'Aja del 1° luglio 1985, relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, non dovrebbe sottoporsi al volume della litigiosità intorno al trust, ma, invece, alle distorsioni create dal non riconoscimento della figura (la ratifica della Convenzione mitigherebbe questa situazione) e alla frequenza con cui figure incluse nell'ambito di applicazione della Convenzione entrano in contatto, direttamente o indirettamente, con la pratica legale spagnola. O, quello che è ancora più grave, alla frequenza con cui evitano di farlo per paura del loro non riconoscimento in Spagna.

Italia – Tribunale di Reggio Emilia

Incapacità di testimoniare del trustee

Trust – procedimento giudiziale – trustee – principio “nemo testis in causa propria” – incapacità di testimoniare – interrogatorio formale – inammissibilità

Il trustee di un trust auto-dichiarato che, nella propria qualità, sia parte processuale di un procedimento giudiziale, non può essere ascoltato quale testimone in sede di assunzione dei mezzi di prova per il principio “nemo testis in causa propria” (essendo, infatti, incompatibile la posizione di parte del processo con quella di testimone); né può rendere l’interrogatorio formale, in quanto non gode della libera disponibilità dei diritti in trust, essendo questi vincolati al conseguimento della finalità o dello scopo del trust.

■ **Tribunale di Reggio Emilia, G. Fanticini, 6 ottobre 2008 [Gruppo Ceramiche Gresmalt c. C. c. Opera S.r.l.]**

TESTO DELL'ORDINANZA

Il Giudice

della causa n. 3761/2007 R.G. (alla quale sono riunite le cause nn. 3868/2007 e 6242/2007 R.G.), viste le memorie delle parti ed esaminata la documentazione in atti, a scioglimento della riserva formulata all’udienza del 2/10/2008, osserva quanto segue.

A differenza delle questioni sostanziali – che devono essere vagliate con riguardo alla legge regolatrice del trust – il processo è comunque disciplinato dalla lex fori (art. 12 Legge 218/1995) e, perciò, è in base alla legge italiana che si deve procedere alla valutazione delle istanze istruttorie.

La Gruppo Ceramiche Gresmalt ha indicato C. G. come teste e, se ritenuto incapace di testimoniare, ha domandato il suo interrogatorio formale e, in subordine, l’interrogatorio libero.

Il C. riveste, nel trust (autodichiarato) G..., il ruolo di disponente e di trustee ed è indiscutibilmente parte processuale di tutte le cause riunite.

È escluso che il predetto possa essere assunto come testimone, dato che nell’ordinamento italiano vige il principio nemo testis in causa propria il quale sancisce l’incompatibilità tra la posizione processuale di parte, attuale o potenziale, e quella di testimone (non possono annoverarsi tra i testimoni la persona che propone la domanda giudiziale e quella nei cui confronti la domanda è posta e nemmeno i rappresentanti legali, organici o volontari, e tutti coloro che sono titolari di un interesse nella lite).

Nemmeno può essere ammesso l’interrogatorio formale del C. quale trustee: infatti, al di là delle considerazioni sull’ammissibilità dei capitoli formulati (di seguito espone), il mezzo istruttorio mira (art. 228 c.p.c.) a provocare la confessione giudiziale, che il trustee non potrebbe comunque rendere non avendo la libera disponibilità dei diritti in trust (art. 2731 c.c.). I beni affidati, difatti, sono vincolati alla realizzazione del compito e il vincolo impresso esclude che il trustee, pur essendo “titolare” dei cespiti, possa essere considerato loro “proprietario” con conseguente facoltà di disporre liberamente delle res (la destinazione allo scopo del patrimonio in trust e la sua insensibilità alle vicende del trustee costituisce l’essenza dell’effetto segregativo, caratteristica fondamentale dell’istituto, che trova supporto normativo, oltre che nella legge regolatrice straniera, anche nell’art. 11 della Convenzione de L’Aja). Esaminando alcune fattispecie similari di diritto italiano (più familiari all’interprete), si rileva che per analoghe ragioni (indisponibilità dei diritti da parte del dichiarante) la giurisprudenza ha escluso l’ammissibilità dell’interrogatorio formale del curatore fallimentare (che non ha la disponibilità – al di fuori delle regole che disciplinano la procedura concorsuale – dei beni e dei diritti del fallimento, pur essendo questo rappresentato dal curatore) o dei genitori del minore (la capacità dei rappresentanti dei minori di stare in giudizio ex art. 75 c.p.c. non implica la capacità di rendere la confessione di fatti sfavorevoli, pro-

Riproduciamo il testo dell’ordinanza dal suo originale.

prio perché i rappresentanti non hanno il potere di disporre dei beni della prole minorenni senza l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.c.).

L'interrogatorio libero non è – secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti – un mezzo di prova e, comunque, anche aderendo all'opposto orientamento, si tratterebbe di mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso all'apprezzamento del Giudice nel caso (che qui non ricorre) in cui se ne ravvisi la necessità od opportunità.

Quanto alle circostanze dedotte dalla Gruppo Ceramiche Gresmalt per la prova orale, si rileva che alcuni capitoli vertono su fatti incontrovertibili o risultanti da documenti (capp. 1-6-7-20-21-23), altri sono formulati in maniera generica o esplorativa (capp. 3-5-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-22-24) o mirano ad ottenere dal teste dei giudizi anziché la narrazione di fatti (cap. 4), altri ancora riguardano aspetti irrilevanti per il thema decidendum di questa controversia che non concerne né la validità del-

l'accordo di ristrutturazione né il presunto inadempimento del trustee (capp. 2-17-19).

Non può accogliersi la richiesta di C.T.U., sia perché le attività che si vorrebbero demandare al Consulente determinerebbero un'inammissibile supplenza dell'onere probatorio incombente sulla parte (c.d. C.T.U. "esplorativa"), sia perché l'oggetto (come delineato dalla richiedente) è estraneo al thema decidendum.

Le altre parti (C. e l'intervenuta Opera S.r.l.) non hanno avanzato istanze istruttorie.

P.Q.M.

RESPINGE le istanze istruttorie;

FISSA l'udienza del 6/5/2010 alle ore 9.30 per la precisazione delle conclusioni.

MANDA la Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento.

Italia - Tribunale di Crotona

Sostituzione del guardiano e ruolo del Presidente del Tribunale

Guardiano - nuova nomina - atto istitutivo - Presidente del Tribunale - competenza - ricorso per volontaria giurisdizione - inammissibilità

È nulla, in quanto contraria all'ordine pubblico, la clausola dell'atto istitutivo di trust che rimetta al Presidente del Tribunale la sostituzione del guardiano di un trust quando la clausola stessa imponga la scelta tra due nominativi indicati dal disponente, in quanto, da un lato, manca nell'ordinamento giuridico interno una norma imperativa che legittimi un siffatto esercizio della funzione giurisdizionale rientrante nell'ambito della volontaria giurisdizione, e, dall'altro lato, siffatta clausola vincola illegittimamente la libertà di scelta del giudice poiché non consente che questi possa esercitare la sua funzione di terzo estraneo garante della legalità. Conseguentemente, è inammissibile il ricorso che sia stato presentato dal disponente al Presidente del Tribunale affinché questi provveda alla sostituzione del guardiano conformemente al dettato dell'atto istitutivo del trust.

■ Tribunale di Crotona, M.L. Mingrone, Pres., 29 settembre 2008 [R.V.]

TESTO DEL DECRETO

IL PRESIDENTE

Letto il ricorso, proposto in data 18/9/08 da V.R. nel proc. N. 568/08 RG V.G. ed esaminati gli atti allegati;

OSSERVA

Con la proposta istanza V.R. ha chiesto al Presidente del Tribunale di procedere alla scelta del nuovo protector del "trust R.V.", istituito con atto pubblico del 7/8/08 per notar Giulio Capocasale, avendo il protector, V.G., nominato dal disponente all'atto della costituzione del trust, comunicato con lettera raccomandata del 20/8/08 di non poter ulteriormente adempiere alla funzione conferitagli "per comprovati motivi di ordine personale".

L'istante, in qualità di disponente del detto trust, richiamando il disposto dell'art. 6 del detto atto che regola "la nomina ed i poteri del protector", ha indicato due nominativi tra i quali questo Presidente dovrebbe effettuare la scelta del nuovo protector. Nella fattispecie si tratta di atto istitutivo di trust qualificabile come interno in quanto tutti gli elementi del negozio, ad eccezione della legge applicabile (legge inglese) sono italiani. Tale istituto è ormai riconosciuto attraverso l'attuazione in Italia della Convenzione dell'Aja

del 1/7/1985 (relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento). Difatti il nostro ordinamento non ha una normativa interna che disciplini i trust sicché l'operatività della Convenzione dell'Aja attraverso la legge di esecuzione, della stessa, ha permesso, grazie all'applicazione diretta di alcune norme, la risoluzione di molti casi in cui le parti avevano fatto ricorso a trust stranieri o interni (l'art. 2 della Convenzione introduce la descrizione di trust come serie aperta di fattispecie diverse e quindi il cd trust amorfo). Senza entrare nella disamina delle questioni giuridiche sottese a tale negozio ed alla sua operatività, ed in particolare alle questioni relative all'omologazione del trust interno ed all'iscrizione e trascrizione nel Registro delle imprese che attengono a problematiche particolari relative alle formalità necessarie a dare efficacia interna all'istituto (per l'opponibilità delle vicende circolatorie nei confronti dei terzi), rileva soltanto in tale sede ribadire che comunque il trust interno deve rispettare alcuni limiti:

- la normativa in materia di ordine pubblico;
- le norme di applicazione necessaria sia del Foro che di uno Stato terzo;
- le materie regolate dall'art. 15 della Convenzione.

.....
Pubblichiamo il testo della sentenza dal suo originale.
La sentenza sarà commentata dal Prof. Augusto Chizzini sul prossimo numero della Rivista.

Difatti la Convenzione dell'Aja agli artt. 15,16,18 individua delle riserve all'applicazione della stessa prime fra tutte la violazione delle norme imperative e di ordine pubblico dello stato nel quale il trust trova applicazione.

Tanto premesso, si ritiene che appartenga al sistema delle norme imperative e come tali inderogabili, quella relativa alla titolarità dell'azione processuale e dei rimedi apprestati dal legislatore per la tutela dei diritti. In particolare, dovendosi rispettare la legge italiana che regola i casi e le modalità per adire la giurisdizione ordinaria ed in particolare, trattandosi di richiesta di intervento del Presidente del Tribunale in materia di volontaria giurisdizione, appare necessario accertare, preliminarmente, se e quale sia la norma imperativa che ne giustifica appunto, l'intervento.

Invero l'istante aveva l'onere di indicare la disposizione normativa in base alla quale è ricorso al Presidente del Tribunale per ottenere la nomina del protector, non potendo semplicemente richiamarsi al negozio giuridico che ne ha previsto la facoltà che, altrimenti, si arriverebbe all'assurdo di riconoscere ad un atto privato il valore di fonte normativa del potere giurisdizionale. Si ritiene, infatti, che il potere del Presidente del Tribunale di emettere un decreto di nomina di professionista in sostituzione della volontà delle parti attraverso il rito camerale, non può genericamente fondarsi sulla volontà privata ma deve necessariamente trovare una fonte normativa che legittimi l'esercizio della funzione giurisdizionale rientrante, appunto, nell'ambito della volontaria giurisdizione.

La mancanza di una norma legittimante l'intervento dell'organo giurisdizionale, pertanto, rende sicuramente la domanda inammissibile.

Orbene, questo giudice non ravvisa alcuna norma dell'ordinamento italiano che giustifichi l'istanza, così raducando la competenza di questo Presidente a provvedere, né il ricorrente ha fornito elementi per valutare se un'analoga istanza sarebbe proponibile al giudice inglese.

È vero che il nostro sistema giuridico contempla diverse ipotesi in cui si prevede l'intervento del Presidente per la designazione di terzi, sempre con la disciplina dei criteri e delle garanzie necessarie ad assicurare l'indipendenza e la realizzazione degli scopi di legge. Così nella nomina dell'amministratore di condominio, nel fondo patrimoniale, in materia societaria e della famiglia, nella nomina degli arbitri.

Vi è che nessuna delle norme nelle materie suddette appare applicabile analogicamente al caso di specie, non solo per la tipologia della figura in esame (protector), non assimilabile né all'amministratore né all'arbitro, ma anche per le modalità stesse della designazione. Si consideri che

il protector, chiamato guardiano, è un controllore e custode delle finalità del trust ma allo stesso tempo è un fiduciario dell'attuazione del trust, nominato dal disponente, al quale quest'ultimo conferisce poteri che avrebbe potuto riservare a se stesso.

Si rileva, inoltre, che l'art. 6 dell'atto istitutivo del trust, prevede letteralmente che "ove il protector nominato dal disponente muore o non può accettare l'incarico ovvero è impossibilitato ad adempiere allo stesso, per impossibilità riconosciuta e comprovata, il Presidente, su istanza del disponente, sceglie tra due nominativi indicati dallo stesso disponente". Tale disposizione, vincolando la libertà di scelta del Giudice, appare illegittima. Si ritiene, infatti, che lasciare all'assoluta discrezionalità del disponente l'indicazione dei nominativi tra i quali il Presidente del Tribunale deve operare la scelta, contrasta con il nostro sistema giuridico in quanto non permette all'organo giudicante di esercitare la sua funzione di terzo estraneo garante della legalità nella piena libertà ed autonomia. Ne consegue che il detto articolo 6, nella parte che interessa, viola una disposizione inquadabile nel sistema delle norme di ordine pubblico e non può avere alcuna operatività, a prescindere dalla legittimità stessa delle dimissioni che hanno dato origine all'istanza. In conclusione l'istanza, per come proposta, è inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza. Si comunichi.

Inghilterra e Galles - High Court of Justice

Testamenti congiunti, trust e sostituzione del *personal representative*

“Mutual wills” - “personal representative” - “constructive trustee” - sostituzione - applicazione dei principi del diritto dei trust - “inherent jurisdiction” - legittimazione attiva - beneficiario

Il *personal representative* del *de cuius* deve essere considerato quale (*constructive*) trustee delle volontà che questi abbia manifestato, di talché il giudice è titolare di una *inherent jurisdiction* che gli consente di provvedere alla sua sostituzione ogni qual volta lo reputi necessario o opportuno al fine di dare attuazione alle volontà che il primo abbia manifestato.

Nel caso di testamenti nei quali entrambi i testatori testino l'uno in favore dell'altro, *remainder* a un terzo soggetto (c.d. “mutual wills”), colui che decede dà concreta ed effettiva esecuzione all'impegno assunto, di talché il superstite non può legittimamente sottrarsi alla propria obbligazione, ad esempio disponendo diversamente delle proprie sostanze per mezzo di altro testamento, ma anzi rimane vincolato al testamento concordato e diviene (*constructive*) trustee dell'attuazione del programma congiunto.

Pertanto, il sopravvissuto e, successivamente, il *personal representative* del sopravvissuto, che venga meno agli obblighi discendenti dal testamento congiunto, può essere sostituito dal giudice in base alle disposizioni del Judicial Trustees Act 1896 su istanza di chi vanta un *interest* discendente dal testamento congiunto, essendo questi il beneficiario di un trust.

■ **High Court of Justice, Chancery Division, Lewison J., 11 giugno 2007 [The Thomas and Agnes Carvel Foundation v P. Carvel, Carvel Foundation, Inc.]**

NOTE

Due coniugi, Thomas ed Agnes, nel 1988 testano congiuntamente e reciprocamente: Agnes dispone delle sue sostanze in trust in favore del marito finché vivo, *remainder* la Thomas and Agnes Carvel Foundation (“Fondazione”) (un ente *no-profit* dello Stato di New York), e Thomas dispone analogamente. Inoltre, con il c.d. “Reciprocal Will Agreement” ciascuno dei coniugi si impegna a non effettuare, durante la vita in comune, né alcun trasferimento gratuito di propri beni a terzi, né alcuna modificazione del contenuto del testamento concordato se non con il consenso dell'altro coniuge. L'accordo, inoltre, estende il vincolo di intrasferibilità in capo al coniuge superstite qualora dovesse intervenire il decesso dell'altro.

Dopo la morte di Thomas, avvenuta nel 1990, Agnes, credendo che il testamento del 1988 fosse

andato perduto, testa nuovamente (sostanzialmente) negli stessi termini del 1988 (eccetto, naturalmente, che per l'*interest* in favore di Thomas). Nel 1991 Agnes istituisce un trust, nel quale vincola un consistente patrimonio, riservandosi un *life interest* e disponendo che, dopo la sua morte, il fondo sia impiegato per le spese funebri, le spese amministrative ed il pagamento di eventuali debiti, quindi per la Fondazione.

Peraltro, nel 1995 Agnes redige un nuovo testamento, destinato a revocare tutti i precedenti, nel

.....
Riproduciamo il testo della sentenza da [2007] EWHC 1314 (Ch). In tema di “mutual wills” si v.: M. Lupoi, Trust and Confidence, L.Q.R., aprile 2009; M. Lupoi, I testamenti concordati nel diritto inglese e del Commonwealth, in questa Rivista, 2004, 5; e le sentenze: *Birch and others v Curtis and others*, in questa Rivista, 2003, 599; *Healey v Brown and another*, ivi, 605; *Edell v Sitzer*, ivi, 611; *Osborne v Estate of Osborne*, ivi, 624.

quale nomina propria esecutrice testamentaria la nipote Pamela e dispone che il proprio patrimonio relitto vada a beneficio della Second Defendant Carvel Foundation, Inc. (un altro ente *no-profit* costituito da Agnes e Pamela, che ne è amministratrice e legale rappresentante).

Qualche tempo dopo, zia e nipote si trasferiscono a Londra, ove Agnes, nel 1998, muore: Pamela chiede ed ottiene dal giudice inglese il *probate* del testamento del 1995, dichiarando sussistenti tutta una serie di condizioni richieste dal diritto inglese.

Al di là della descrizione delle numerose vicende processuali intervenute tra il 1995 ed il 2006 che hanno visto interessate come parti la stessa Pamela ed entrambi gli enti *no-profit* citati, sia innanzi ai giudici dello Stato di New York, della Florida e delle corti federali statunitensi, sia innanzi al giudice inglese, oggetto del procedimento che ha condotto alla sentenza qui di seguito riprodotta sono due domande avanzate dalla Fondazione.

Innanzitutto, la sostituzione di Pamela come *personal representative* di Agnes, in quanto avrebbe agito in violazione delle obbligazioni fiduciarie su di essa gravanti (ciò che emerge, in particolar modo, dalla condotta processuale assunta, ritenuta non conforme alla funzione di esecutore testamentario, nonché dal ruolo di amministratrice e legale rappresentante della Second Defendant Carvel Foundation, Inc., in palese conflitto di interessi con quello di *personal representative*).

In secondo luogo, l'attrice chiede l'annullamento del provvedimento giurisdizionale inglese con il quale era stato riconosciuto il diritto di Pamela di percepire oltre otto milioni di sterline dal patrimonio relitto di Agnes a titolo di rimborsi spese, anticipazioni e pagamenti di somme effettuati direttamente da Pamela per far fronte ai bisogni di Agnes.

Le problematiche affrontate dalla High Court of Justice sono, innanzitutto, di natura processuale ed attengono alla giurisdizione.

A tale proposito, infatti, il giudice afferma che, sebbene non sussista alcuna *inherent jurisdiction* che consenta di sostituire il *personal representative* di un *de cuius*, ciò non di meno siffatta sostituzione deve ritenersi possibile allorquando tale soggetto venga più propriamente qualificato come trustee delle ultime volontà del defunto.

Quanto al problema della legittimazione processuale, la questione attiene al se questa possa essere riconosciuta alla Fondazione. Onde rispondere al que-

sito, la High Court of Justice richiama i principî in materia di "mutual wills". Il testatore che deceda, infatti, per ciò solo dà concreta ed effettiva esecuzione all'impegno che ha assunto, di talché il superstite non può legittimamente sottrarsi alla propria obbligazione, rimane ad essa vincolato e, soprattutto, diviene trustee dei beni che abbia ereditato al fine di dare attuazione al programma congiunto. Infatti, afferma la Corte, deve ritenersi che dall'accordo dei testatori di non revocare i rispettivi testamenti nasca e discenda un trust che produce tutti i propri effetti nel momento in cui uno dei due testatori deceda senza aver effettuato alcuna revoca. Pertanto, il sopravvissuto e, successivamente, il *personal representative* del sopravvissuto, deve essere qualificato come un trustee nel vero e proprio senso della parola: qualora egli venga meno ai propri obblighi qualunque beneficiario, da individuarsi, nel caso di "mutual wills", nel soggetto che può vantare un interesse sui beni relitti, può agire in base al Judicial Trustees Act 1896 onde ottenere dal giudice la sostituzione del trustee stesso.

Così inquadrata la questione in punto di diritto, la High Court of Justice non ha difficoltà a ritenere la Fondazione legittimata attivamente ad agire ai sensi della menzionata legge del 1896. Già in altro precedente procedimento, infatti, era stato stabilito che l'accordo denominato "Reciprocal Will Agreement" era perfettamente valido ed efficace; che gli atti compiuti da Agnes nel 1990 e nel 1991 erano validi anch'essi quali attuazione del precedente accordo; che l'esecuzione del testamento di Agnes del 1995, invece, era totalmente contrario al, e costituiva violazione del, "Reciprocal Will Agreement"; che, pertanto, la Fondazione aveva il diritto di ricevere, in quanto "beneficially entitled", il patrimonio relitto di Agnes, e quindi di veder trasferito in proprio favore tutto quanto lo componesse.

Statuiti questi principî, ed in particolare l'applicabilità ai "mutual wills" delle medesime regole vigenti in materia di trust, la High Court of Justice afferma di poter procedere alla sostituzione di un *personal representative* che sia inadempiente ai propri doveri in quanto agisca in danno del fondo, con disonestà, sia incapace ad adempiere al compito affidatogli, oppure non agisca fedelmente, negli stessi termini e con le stesse modalità con le quali essa può procedere alla rimozione e sostituzione di un trustee.

Valutata dunque la condotta tenuta da Pamela nel corso di tutti i procedimenti giudiziari instaurati negli Stati Uniti ed in Inghilterra, nonché la natura

delle richieste economiche dalla stessa avanzate e il persistente conflitto di interessi rispetto alla Fondazione, la High Court of Justice procede a sostituire Pamela con altro *personal representative*.

Da ultimo, sempre avuto riguardo alla condotta processuale e di amministrazione e gestione del patrimonio relitto di Agnes tenuta da Pamela, la High Court of Justice accoglie anche la richiesta di annullamento dell'ordine di pagamento che era stato in precedenza disposto in sui favore.

(E. B.)

TESTO DELLA SENTENZA

Introduction

1. The Claimant, The Thomas and Agnes Carvel Foundation, seeks a summary order (a) replacing the First Defendant, Pamela Carvel, currently sole personal representative of Agnes Carvel deceased, with a neutral, independent professional person pursuant to section 50 of the Administration of Justice Act 1985 or section 1 of the Judicial Trustees Act 1896; and (b) setting aside orders obtained by Pamela Carvel in the Chancery Division for the payment to her of over £8 million out of Agnes Carvel's estate. Mr Francis Barlow QC appears for the claimant. Mr Michael Gibbon appears for Pamela Carvel and Mr Jeremy Dable for the second defendant, which is the named residuary beneficiary under Agnes Carvel's last will.

2. The underlying facts are not in any real dispute; and I take the narrative largely from Mr Barlow's full and helpful written argument.

The underlying facts

3. The late Thomas Carvel ("Thomas") made a large fortune in the ice cream business in the USA. He died in 1990, and his wife Agnes Carvel ("Agnes"), died in 1998. Thomas and Agnes had no children. Pamela Carvel ("Pamela") was Thomas' niece and Agnes' niece by marriage.

4. On 13 February 1988 Thomas and Agnes executed mutual, mirror-image wills. By her 1988 Will (the "1988 Will") Agnes left her estate on trust for Thomas if surviving for life with remainder on trust for The Thomas and Agnes Carvel Foundation (the "Foundation"). Thomas' 1988 Will was in similar form. The Foundation is a not-for-profit corporation incorporated in 1976 in the

State of New York. By a simultaneous agreement (the "Reciprocal Will Agreement") Thomas and Agnes agreed that during their joint lives they would make no gratuitous transfers of property nor alter the provisions of their 1988 Wills without the consent of the other and that the survivor would make no such gratuitous transfers or alterations. Thomas died on 21st October 1990. His 1988 Will was admitted to probate in New York by the Surrogate's Court of the State of New York, County of Westchester; and seven executors, including Agnes and Pamela, were appointed to administer his estate. The Surrogate's Court is the court of probate for the State of New York.

5. Following Thomas' death, Agnes, in the belief that her 1988 Will had been lost, made a further will on 21 November 1990 (the "1990 Will"). Apart from the omission of the life interest in favour of Thomas the terms of Agnes' 1990 Will were essentially identical with those of the 1988 Will. It, too, left Agnes' residuary estate to the Foundation. On 22 April 1991 Agnes created a revocable trust known as "The Agnes Carvel 1991 Trust" (the "1991 Trust") under which Agnes took a life interest in the trust fund with remainder on her death upon trust to pay her funeral and administration expenses and debts and subject thereto upon trust for the Foundation or some other charitable trust or corporation to be created by the Trustees. Agnes subsequently transferred property of substantial value to the 1991 Trust.

6. On 7 July 1995 Agnes made a new will (the "1995 Will") revoking all former wills, appointing Pamela her sole executrix and bequeathing her residuary estate to the Second Defendant Carvel Foundation, Inc. ("Carvel-Florida"). Carvel-Florida is a not-for-profit corporation which was incorporated in Florida by Pamela and Agnes on the same day as the 1995 Will was executed. Pamela was a founding director of Carvel-Florida and following Agnes' death in 1998 became the registered agent and thus the person primarily responsible for accepting service of process on behalf of the corporation. Pamela resigned from both positions in March 2003.

7. In March 1995 Pamela and Agnes moved to London. The circumstances in which they did so are contentious, but do not matter on this application. Agnes died in London on 4 August 1998. On 2 October 1998 Pamela obtained probate of the 1995 Will from the Principal Probate Registry. The terms of the grant show that in applying for probate Pamela adopted the "excepted estates" procedure. Under the prevailing regulations (The Capital Transfer Tax (Delivery of Accounts) Regulations 1981 as amended) this procedure was available in a case where (among other things):

(1) the deceased died domiciled in the United Kingdom;

(2) the value of that person's estate was wholly attributable to property passing under his will or intestacy (or under a nomination taking effect on death or by survivorship);

(3) not more than £50,000 represented value attributable to property situated outside the jurisdiction; and

(4) the gross value of the estate (including chargeable transfers) did not exceed £200,000.

8. In order to obtain probate Pamela swore an oath that the conditions were satisfied. She says that she believed they were. I am not in a position to find that she is not telling the truth; although her belief, if true, was naïve. The effect of the regulations is that, in cases to which they applied, it was not necessary to provide an account to the Inland Revenue.

9. In August 1998, within days of Agnes' death, the Foundation instituted proceedings in the Westchester Surrogate's Court to enforce the Reciprocal Will Agreement and to avoid certain pre-death transactions alleged to have been shams and also alleged to have been effected with Pamela's connivance in violation of that agreement.

10. Agnes' estate was represented in those proceedings by Leonard Ross, a New York attorney. According to a witness statement that he subsequently made, he had been designated by Pamela as an ancillary administrator; and his appointment as ancillary administrator was accepted by the Westchester Surrogate's Court on 18 August 1999. Under New York law Pamela, as a foreign fiduciary, could not represent the estate in New York. However, Pamela was a party to the action in two capacities: in her personal capacity and as Trustee of the Realities Trust, an entity to which property had been transferred and to which the Foundation claimed title by virtue of the Reciprocal Will Agreement. These proceedings culminated in a Decision After Trial dated 1 April 2002 given by Surrogate Scarpino. I will return to what the Surrogate decided in due course; but in summary he held (i) that the Reciprocal Will Agreement was valid and enforceable, (ii) that the execution of the 1990 Will and the 1991 Trust were not breaches of the Reciprocal Will Agreement, (iii) that the execution of the 1995 Will "contravenes the estate plan created in 1988 and clearly constitutes a total breach, of the Reciprocal Agreement" (iv) that the Foundation was entitled to receive the assets of Agnes' estate subject to the payment of reasonable debts and administration expenses and (v) that the Foundation was entitled to a transfer of those assets that had been transferred to the Realities Trust. The Surrogate's decision was embodied in

a decree dated 8 July 2002 and was affirmed by the Appellate Division of the Supreme Court of New York.

11. On 13 June 2003 Pamela in her personal capacity, and acting as a litigant in person, issued a Claim Form in the Chancery Division of the High Court in England against herself as sole defendant in her capacity "as Executor of the Estate of Agnes Carvel" claiming the sum of £6,640,897.79 together with accrued interest of £1,148,827.90 and continuing interest at the daily rate of £1,455.54 until payment. The claim was based on three categories of expense:

i) Sums which Pamela said she had incurred on behalf of Agnes during her lifetime;

ii) Debts which Agnes had contracted but had not paid; and

iii) Sums which Pamela had incurred as Agnes' personal representative and in respect of which she claimed to be entitled to indemnity from the estate.

12. By Order dated 24th July 2003 Deputy Master Behrens ordered Carvel-Florida to be joined as a defendant in place of Pamela. By Order dated 8th January 2004 Deputy Master Weir ordered Carvel-Florida, on its own admission of the full amount of the sum claimed, to pay to Pamela the sum of £8,085,095.51 together with £800 costs. Carvel-Florida's admission of liability was signed by Pamela's mother Linda Carvel. By order dated 6 May 2004 Master Price amended Deputy Master Weir's Order by providing that the sum of £8,085,095.51 be paid from Agnes' estate upon Carvel-Florida "as residuary beneficiary appointed to represent the said estate" consenting to the Order. The Chancery proceedings were issued and the Chancery order obtained after the Surrogate's decision and decree declaring that the Reciprocal Will Agreement was enforceable, that the 1995 Will was a "total breach" of that Agreement and that the Foundation was entitled to receive Agnes' estate; and after the Surrogate had ordered the fiduciaries of Agnes' estate to perform her contract.

13. On 14th April 2005 Pamela petitioned the Florida Circuit Court for the County of Broward, a court with no previous experience of the Carvel estate litigation, for an order "domesticating" (or registering) the Chancery Order. By the Petition Pamela petitioned in her personal capacity and stated on oath that the Chancery Order was final and conclusive in the United Kingdom, that there was no appeal pending, that no opposition to the recording of the Chancery Order had been returned by the Broward County Administrator and that Carvel-Florida had been appointed to represent the estate and had consented to the Order. By Order dated 10th May 2005 and made in favour of Pamela personally the Circuit Court for

Broward County ordered that the Chancery Order be treated as a judgment of that Court.

14. Pamela did not give notice to the Foundation of the Chancery proceedings in England or any of the orders made in those proceedings; or indeed of the petition to domesticate the order.

15. On 26 August 2005 Pamela, again without notice to the Foundation and without notice to Mr Ross (who was still the ancillary administrator of the estate in New York), registered the domestication order with the Supreme Court of New York for Nassau County, another court which had had no previous dealings with Agnes' estate.

16. On 29th August 2005 the Court issued a writ of execution against the estate of Agnes in the sum of US\$15,929,214.15 (the dollar equivalent of the sum payable under the Chancery order). The writ of execution directed to the Sheriff in favour of Pamela personally was subsequently served on The Bank of New York and the firm of Edward Jones, which both held assets on behalf of the estate collectively worth in excess of US\$9 million. The Bank of New York and Edward Jones refused to release the funds without a "turnover order" (a formal order of the court confirming their liability to release the funds). Pamela accordingly issued a petition in which she stated on oath that "the estate of Agnes" had received notice of the Domestication Order and did not oppose it. No notice of this petition was given to the Foundation or to Mr Ross.

17. On 29 December 2005 the Court for Nassau County issued a temporary restraining order prohibiting Pamela from enforcing the Chancery order and subsequently transferred the proceedings to the Surrogate's Court. Also on 29 December 2005 the Surrogate's Court issued a temporary injunction in similar terms. On 30 December 2006 the Foundation intervened in the proceedings in the Court for Broward County and obtained a stay of the domestication order on 10 January 2006. The Order was vacated on 31 January 2006. Despite the temporary restraining orders issued by the Florida Court, the Court for Nassau County and the Surrogate's Court Pamela, on 20 January 2006, registered a copy of the Chancery Order in the Federal District Court for the Eastern District of New York. She did not disclose the existence of the restraining orders. Nor did she give prior notice to the Foundation or Leonard Ross. Her application was dismissed on 29 March 2006.

The law

Jurisdiction

18. The court has no inherent jurisdiction to remove a

personal representative: *Re Ratcliff* [1898] 2 Ch 352 at 356. The traditional remedy was an administration action. But an administration action was (in the words of the Law Reform Committee's 23rd Report) "an extremely clumsy, costly and time consuming procedure and in practice it is only in exceptional cases that it can be recommended". However, once the estate has been administered, the personal representative becomes a trustee; and at that stage the court's inherent jurisdiction to control trusts arises: *Re Smith* (1880) 42 Ch D 302. A power to remove a personal representative was introduced by the Judicial Trustees Act 1896. But the practice and procedure under the 1896 Act was also considered to be cumbersome and over-formal, with the result that a new power to remove a personal representative was introduced by section 50 of the Administration of Justice Act 1985.

19. The relevant parts of that section read as follows:

"(1) Where an application relating to the estate of a deceased person is made to the High Court under this subsection by or on behalf of a personal representative of the deceased or a beneficiary of the estate, the court may in its discretion—

(a) appoint a person (in this section called a substituted personal representative) to act as personal representative of the deceased in place of the existing personal representative or representatives of the deceased or any of them; or

(b) if there are two or more existing personal representatives of the deceased, terminate the appointment of one or more, but not all, of those persons.

[...]

(4) Where an application relating to the estate of a deceased person is made to the court under subsection (1), the court may, if it thinks fit, proceed as if the application were, or included, an application for the appointment under the Judicial Trustees Act 1896 of a judicial trustee in relation to that estate.

(5) In this section "beneficiary", in relation to the estate of a deceased person, means a person who under the will of the deceased or under the law relating to intestacy is beneficially interested in the estate."

20. The application is formally made under section 50. However, as an alternative Mr Barlow also relies on section 1 of the Judicial Trustees Act 1896, either through the gateway provided by section 50 (4); or as an original application under the 1896 Act. The relevant provisions of section 1 of the 1896 Act read as follows:

"(1) Where application is made to the court by or on behalf of the person creating or intending to create a trust, or by or on behalf of a trustee or beneficiary, the court

may, in its discretion, appoint a person (in this Act called a judicial trustee) to be a trustee of that trust, either jointly with any other person or as sole trustee, and, if sufficient cause is shown, in place of all or any existing trustees.

(2) The administration of the property of a deceased person, whether a testator or intestate, shall be a trust, and the executor or administrator a trustee, within the meaning of this Act.

[...]

(7) Where an application relating to the estate of a deceased person is made to the court under this section, the court may, if it thinks fit, proceed as if the application were, or included, an application under section 50 of the Administration of Justice Act 1985 (power of High Court to appoint substitute for, or to remove, personal representative)."

21. The first question is: who is entitled to apply under these sections? So far as section 50 is concerned, the answer so far as this case is concerned, is: a person who "under the will of the deceased" is beneficially interested in the estate. The natural meaning of the quoted phrase is a person named in (or one of a class identified in) the will which has been admitted to probate. That, after all, will be the will in relation to which the impugned personal representative has been appointed. Moreover, the use of the definite article ("the" will) seems to me to presuppose that there is only one relevant will. The Foundation is not, however, named in Agnes'1995 will as a beneficiary. It claims its beneficial entitlement under the doctrine of mutual wills.

22. Mr Barlow submitted that "the will" in section 50 (4) could be read as "a will"; or that "the will" meant the operative will in the sense that it controlled the devolution of the deceased's estate or part of it. Accordingly, he said, although the Foundation was not named as a beneficiary in the 1995 will, its entitlement derived from one or more of Agnes'previous wills, which she had agreed not to revoke. I do not agree that "the" will can be read as "a" will. A will that has never come into operation has no legal effect at all. To give such an extended meaning to the phrase would go far beyond what Parliament can be supposed to have intended. I am inclined to agree that "the will" means "the operative will", but it must mean the operative will of the deceased whose personal representative is sought to be removed. So, it still leaves open the question: does the Foundation claim under any will of Agnes?

23. So far as English law is concerned, the doctrine of mutual wills is founded on the principle stated by Lord Camden in *Dufour v Pereira* (1769) Dick. 419:

"The instrument itself is the evidence of the agreement; and he, that dies first, does by his death carry the agreement on his part into execution. If the other then refuses, he is guilty of a fraud, can never unbind himself, and becomes a trustee of course. For no man shall deceive another to his prejudice. By engaging to do something that is in his power, he is made a trustee for the performance, and transmits that trust to those that claim under him."

24. In *Re Hagger* [1930] 2 Ch 190 Clauson J amplified the principle:

"To my mind *Dufour v Pereira* decides that where there is a joint will such as this, on the death of the first testator the position as regards that part of the property which belongs to the survivor is that the survivor will be treated in this Court as holding the property on trust to apply it so as to carry out the effect of the joint will. As I read Lord Camden's judgment in *Dufour v Pereira* that would be so, even though the survivor did not signify his election to give effect to the will by taking benefits under it. But in any case it is clear that Lord Camden has decided that if the survivor takes a benefit conferred on him by the joint will he will be treated as a trustee in this Court, and he will not be allowed to do anything inconsistent with the provisions of the joint will."

25. Although these cases were concerned with joint wills, the same principle applies to mutual wills. As Snell puts it (para 22-34):

"Any will which the surviving testator may make to replace the first will will be valid. The agreement cannot make the first will irrevocable. His personal representative will, however, take the property subject to the trust arising under the prior agreement."

26. In *Birmingham v Renfrew* (1937) 57 CLR 666 Latham C.J described it as "a trust which is declared by the law to affect the conscience of [the survivor's] executor and of the volunteers who are devisees or legatees under his will."

27. The essential point, to my mind, is that the trust does not arise under the will of the surviving testator. Nor does it arise under any previous will of the surviving testator. It arises out of the agreement between the two testators not to revoke their wills, and the trust arises when the first of the two dies without having revoked his will. In so far as there is an "operative will", it seems to me that it is the will of the first testator (and his death with that will unrevoked) which brings the trust into effect. That being so, I do not consider that a person who claims under the doctrine of mutual wills is a person beneficially interested in the estate *under the will of the deceased*. It follows, in my judgment, that no valid application can be made by such

a person under section 50 of the Administration of Justice Act 1985.

28. Section 1 of the Judicial Trustees Act 1896 defines neither a trust nor a beneficiary. Mr Gibbon said that the jurisdiction under the 1896 Act was co-extensive, so far as estates are concerned, with that under section 50 of the 1985 Act. I do not see why that should be so; nor do I consider that there is any presumption to that effect. The jurisdictions may overlap, but there is no reason why they should be co-extensive. In *Re Marshall's Will Trusts* [1945] Ch 217 Cohen J said that the word trust was to be given its ordinary meaning; and he adopted, as its ordinary meaning, the definition then to be found in Underhill on Trusts:

“A trust is an equitable obligation, binding a person (who is called a trustee) to deal with property over which he has control (which is called the trust property) for the benefit of persons (who are called the beneficiaries or cestuis que trusts), of whom he may himself be one, and any one of whom may enforce the obligation.”

29. As Clauson J made clear the survivor of two persons who make mutual wills is treated as a trustee, and as Lord Camden said the trust binds those who claim under him. Accordingly, in my judgment the survivor and his executor are trustees in the usual sense of that word. A person entitled to enforce the trust thus imposed by law is, in my judgment, a beneficiary. In my judgment, therefore, although a person claiming under the English doctrine of mutual wills is not entitled to make an application under section 50 of the Administration of Justice Act 1985, he is entitled to apply under section 1 of the Judicial Trustees Act 1896. If that is wrong, then I consider that the personal representative administering the estate of the survivor of two testators who made mutual wills is a trustee for the purposes of the 1896 Act, by reason of the extended definition in section 1 (2); and the person who claims to be entitled under the doctrine of mutual wills is interested in the assets being so administered, and is therefore a beneficiary for the purposes of the 1896 Act.

30. Mr Barlow rightly accepted that a mere creditor of the estate could not be said to be a beneficiary of the estate; and consequently had no standing to apply for the removal of a personal representative. So it is necessary at this stage to consider what Surrogate Scarpino decided about the status of the Foundation. Mr Gibbon warned me against reading the Surrogate's decision by the light of nature, because there was no evidence of the law that he applied, nor of the procedures which governed proceedings in the Surrogate's Court. However, it seems to me that if there was to be any challenge to the usual pre-

sumption that foreign law is the same as English law, the burden would have been on Pamela to take up that challenge by evidence. There was none.

31. The Surrogate's essential reasoning on the Reciprocal Will Agreement is contained in pages 20 and 21 of his written judgment. He said (omitting citation of authority):

“The Foundation is correct that agreements, such as the Reciprocal Agreement, are enforceable in equity. It is also correct that the Court may not set up Agnes' 1988 or 1990 will as her last will and testament. However, the Foundation's contention that the equitable remedy for breach of the Reciprocal Agreement is to deem it a creditor of Agnes' estate is correct only to the extent of Agnes' residuary estate. The proper remedy is an order directing the fiduciary to perform the obligation which the testator had assumed. Agnes' obligation under the Reciprocal Agreement was to name the Foundation as the residuary beneficiary of her estate. Accordingly the Foundation's remedy is to receive the residue of Agnes' estate. This was the relief accorded in [an earlier case] where the beneficiaries under the decedent's later will were deemed to hold half of her estate as a resulting trust in favor of the husband's relatives - those who, though the beneficiaries of the joint will, were cut out by the wife's later will.”

32. It is true that there is a reference to the Foundation being deemed to be a “creditor” of Agnes' estate. But the remainder of the Surrogate's reasoning shows clearly, to my mind, that he was deciding that the Foundation was beneficially entitled to the residuary estate itself. First he said that the Reciprocal Will Agreement was enforceable in equity. It is not therefore a case of debt or damages which would make someone a creditor of the estate. Second, the order is an order directing the fiduciary to perform the testator's obligation. This is not an order sounding in money; but an order of specific performance. Third, he said that the Foundation's remedy was to receive Agnes' residuary estate. If it is entitled to receive the residue of the estate, it is hard to see how it is not beneficially entitled to it. Fourth, the justification for the Surrogate's conclusion is a reference to authority in which it was held that a resulting trust had arisen. Plainly the disappointed beneficiary was a beneficiary under that resulting (or, as we would perhaps say, constructive) trust. In addition the decree which embodied his decision was an order directing the fiduciaries of the estate to perform the contract of the deceased; and not a money judgment. In my judgment the Surrogate clearly decided that the Foundation was beneficially entitled to Agnes' residuary estate.

The next question is whether the Foundation can rely on the Surrogate's decision in these proceedings.

33. The Foundation is not attempting to enforce the Surrogate's decree. Rather, it is relying on his decision to establish an issue estoppel as against Pamela to the effect that it is a beneficiary of the estate. A foreign judgment will give rise to an issue estoppel in subsequent English proceedings if (i) the judgment is a final and conclusive judgment on the merits of a court of competent jurisdiction, (ii) the issue in question is the same and was necessary for the decision of the foreign court; and (iii) the parties to the English litigation are the same parties (or their privies) as in the foreign litigation.

34. It is common ground that the Surrogate's Court was a court of competent jurisdiction; that the Surrogate's decision was a decision on the merits, and that it is final and binding. The issue that the Surrogate decided was that the Reciprocal Will Agreement was binding, with the consequence that the Foundation was beneficially entitled to Agnes' residuary estate. That is the same issue as that on which its entitlement to apply under the Judicial Trustees Act depends. The contentious issue was whether the parties to the litigation are the same parties (or their privies) as in the foreign litigation.

35. In *Gleeson v J Wippell & Co Ltd* [1977] 1 WLR 510 Megarry V-C said at page 515:

"Second, it seems to me that the substratum of the doctrine is that a man ought not to be allowed to litigate a second time what has already been decided between himself and the other party to the litigation. This is in the interest both of the successful party and of the public. But I cannot see that this provides any basis for a successful defendant to say that the successful defence is a bar to the plaintiff suing some third party, or for that third party to say that the successful defence prevents the plaintiff from suing him, unless there is a sufficient degree of identity between the successful defendant and the third party. I do not say that one must be the alter ego of the other: but it does seem to me that, having due regard to the subject matter of the dispute, there must be a sufficient degree of identification between the two to make it just to hold that the decision to which one was party should be binding in proceedings to which the other is party. It is in that sense that I would regard the phrase 'privity of interest.'"

36. This test was approved by the House of Lords in *Johnson v Gore Wood & Co* [2002] 2 AC 1.

37. As I have said, Pamela was a party to the litigation before the Surrogate; but not in her capacity as Agnes' personal representative. The reason why she did not appear in that capacity was because Agnes' estate was represented

by the ancillary administrator, Mr Ross. The issue before the Surrogate was whether the Reciprocal Will Agreement was binding on Agnes; and through her on her fiduciary. Agnes' fiduciary in New York was Mr Ross; and her fiduciary in England is Pamela. Mr Gibbon pointed out that there was now considerable hostility between Pamela and Mr Ross. I do not consider that that matters. What matters is that they represent the same estate, whether they do so amicably or at each others' throats. Since both are fiduciaries in relation to the same estate; and both ultimately derive their authority from the same will I consider that there is a sufficient degree of identification between the two as to make it just to hold that the decision to which Mr Ross was party as ancillary administrator binds Pamela as personal representative. The fact that Pamela participated in the proceedings in her personal capacity and as trustee of the Realities Trust, and advanced arguments in opposition to the Foundation, adds to the justice of treating her as bound by the Surrogate's decision, even if that would not be enough on its own.

38. On the basis that Pamela is bound by the Surrogate's decision, is Carvel-Florida also bound? Carvel-Florida was not formally a party to the proceedings before the Surrogate. However, Pamela was throughout a director and the registered agent of Carvel-Florida. In my judgment Carvel-Florida is also a privy for the purposes of issue estoppel. As I have said, the Surrogate decided that the Reciprocal Will Agreement bound Agnes as from the time that Thomas died. Her personal obligation was to nominate the Foundation as the residuary beneficiary under her will; and the effect of her not having done so was to make the Foundation beneficially entitled to her residuary estate. Carvel-Florida can have no better claim than Agnes, through whom it claims. In my judgment that is enough to make Carvel-Florida a privy. Mr Barlow also had a second string to his bow. He relied on the principle stated by Lord Penzance in *Wytycherley v Andrews* (1871) L. R. 2 P. & D. 327, 328.

39. "There is a practice in this court, by which any person having an interest may make himself a party to the suit by intervening; and it was because of the existence of that practice that the judges of the Prerogative Court held, that if a person, knowing what was passing, was content to stand by and see his battle fought by somebody else in the same interest, he should be bound by the result, and not be allowed to re-open the case. That principle is founded on justice and common sense, and is acted upon in courts of equity, where, if the persons interested are too numerous to be all made parties to the suit, one or two of

the class are allowed to represent them; and if it appears to the court that everything has been done bona fide in the interests of the parties seeking to disturb the arrangement, it will not allow the matter to be re-opened.”

40. Although the principle originated in probate proceedings, it is not confined to them: *Nana Ofori Atta II v Nana Abu Bonsra II* [1958] A.C. 95. In *House of Spring Gardens Ltd v Waite* [1991] 1 QB 241 Stuart-Smith LJ said that “justice and common sense” did not require it to be confined to probate actions. It is inconceivable that, through Pamela, Carvel-Florida did not know about the proceedings in the Surrogate’s Court. However, it is here that Mr Gibbon’s point about my lack of knowledge of procedure in the Surrogate’s Court has force. It will be seen that Lord Penzance’s statement of principle is predicated on the ability of the party estopped to be able to make himself a party to the suit. I do not know whether that option would have been open to Carvel-Florida; so in my judgment it would be unsafe for me to base my decision on that ground. But one ground is enough.

41. Mr Gibbon said that if a person was not entitled to apply under section 50 of the Administration of Justice Act 1985, the gateway to proceeding under the Judicial Trustees Act by virtue of section 50(4) remained firmly locked. The argument was that an “application under subsection (1)” meant a *valid* application. However, it is not always the case that an “application” referred to in a statute must be a valid application in the sense of an application that will succeed: compare *Zenith Investments (Torquay) Ltd v Kammins Ballrooms Co Ltd* [1971] 1 WLR 1751. One of the purposes of giving the court the power to proceed under the 1896 Act when the applicant has applied under the 1985 Act is, in my judgment, to enable the court to cure what are effectively purely procedural defects. If I am wrong about that, then Mr Barlow said that he would amend the application to claim relief in an original application under the 1896 Act. Mr Gibbon did not suggest that Pamela would suffer any prejudice if such an application were made. If necessary I would have permitted the amendment.

42. I hold therefore that the Foundation is entitled to make its application under the Judicial Trustees Act 1896.

Discretion

43. Having held that I have jurisdiction, the next question is whether I should exercise it in the Foundation’s favour. I should say that Carvel-Florida opposes the application. It says that Pamela has proved to be a doughty champion of Agnes’ estate and that another personal rep-

resentative would not have her tenacity. Pamela herself also opposes the application.

44. It is common ground that, in the case of removal of a trustee, the court should act on the principles laid down by Lord Blackburn in *Letterstedt v Broers* (1884) 9 App Cas 371, and that in the case of removing a personal representative similar principles should apply. Whether I am right in concluding that Pamela is a trustee; or whether she is no more than a personal representative, the principles are therefore the same. At page 386 Lord Blackburn referred with evident approval to a passage in Story’s *Equity Jurisprudence*:

“But in cases of positive misconduct, Courts of Equity have no difficulty in interposing to remove trustees who have abused their trust; it is not indeed every mistake or neglect of duty, or inaccuracy of conduct of trustees, which will induce Courts of Equity to adopt such a course. But the acts or omissions must be such as to endanger the trust property or to shew a want of honesty, or a want of proper capacity to execute the duties, or a want of reasonable fidelity.”

45. He continued:

“It seems to their Lordships that the jurisdiction which a Court of Equity has no difficulty in exercising under the circumstances indicated by Story is merely ancillary to its principal duty, to see that the trusts are properly executed. This duty is constantly being performed by the substitution of new trustees in the place of original trustees for a variety of reasons in non-contentious cases. And therefore, though it should appear that the charges of misconduct were either not made out, or were greatly exaggerated, so that the trustee was justified in resisting them, and the Court might consider that in awarding costs, yet if satisfied that the continuance of the trustee would prevent the trusts being properly executed, the trustee might be removed. It must always be borne in mind that trustees exist for the benefit of those to whom the creator of the trust has given the trust estate.”

46. The overriding consideration is, therefore, whether the trusts are being properly executed; or, as he put it in a later passage, the main guide must be “the welfare of the beneficiaries”. He referred to cases in which there was a conflict between trustee and beneficiary and continued:

“As soon as all questions of character are as far settled as the nature of the case admits, if it appears clear that the continuance of the trustee would be detrimental to the execution of the trusts, even if for no other reason than that human infirmity would prevent those beneficially interested, or those who act for them, from working in harmony with the trustee, and if there is no reason to the

contrary from the intentions of the framer of the trust to give this trustee a benefit or otherwise, the trustee is always advised by his own counsel to resign, and does so. If, without any reasonable ground, he refused to do so, it seems to their Lordships that the Court might think it proper to remove him; but cases involving the necessity of deciding this, if they ever arise, do so without getting reported.”

47. He added, however, at page 389:

“It is quite true that friction or hostility between trustees and the immediate possessor of the trust estate is not of itself a reason for the removal of the trustees. But where the hostility is grounded on the mode in which the trust has been administered, where it has been caused wholly or partially by substantial overcharges against the trust estate, it is certainly not to be disregarded.”

48. The Foundation’s application to remove Pamela is mainly based on her conduct of proceedings thus far. It is a striking fact that after the Surrogate had ruled that the Foundation was entitled to receive Agnes’ residuary estate (a decision that Pamela knew about) she issued proceedings in the High Court in England in which she was both claimant and defendant, seeking payment of monies from the estate without notifying the Foundation. She pursued those proceedings until the Chancery order was made, still without notifying the Foundation. As I have said, the claim was based on three categories of expense:

- i) Sums which Pamela said she had incurred on behalf of Agnes during her lifetime;
- ii) Debts which Agnes had contracted but had not paid; and
- iii) Sums which Pamela had incurred as Agnes’ personal representative and in respect of which she claimed to be entitled to indemnity from the estate.

49. The first of these categories was a claim as creditor of the estate against the estate. In other words, this was Pamela’s personal claim against the estate. The second category is more obscure, but seems also to have been Pamela’s personal claim against the estate. The third was a claim in her representative capacity (in effect against the beneficiaries). A pause for thought ought to have led Pamela to realise that there was an obvious conflict of interest between her personal claims and her duties as personal representative. The procedural nonsense of a claim to which she was both claimant and sole defendant ought to have been obvious too. Mr Gibbon pointed out that Pamela was acting as a litigant in person. However, Pamela is an experienced litigant. I do not regard the fact that she was a litigant in person as an excuse. If anything, it counts against her, because a responsible personal repre-

sentative, with the interests of the estate at heart, would have consulted a lawyer.

50. Mr Gibbon submitted that Pamela was not obliged to join the Foundation as a defendant to her claims against the estate. He may well be right about that. CPR Part 64.4 says that persons with an interest in or claim against the estate “may” be made parties to the claim. But in my judgment a responsible personal representative, knowing of the Surrogate’s decision, and pursuing a personal claim for over £7 million, would have given notice of the claim to the Foundation. In his Order dated 31 January 2006 vacating the domestication order Judge Andrews of the Broward County Court commented that “this Court finds that there is strong evidence of fraud upon the court perpetrated by Petitioner in both the proceedings before the High Court and this Court. This Court is further of the opinion that Petitioner, by proceeding as she has, is attempting to circumvent the decision of the Westchester County Surrogate’s Court, and the decision of Judge Vonhof of the Palm Beach Court.”

51. Even after all the criticism that has been levelled at Pamela for taking this course, both by the Foundation and Judge Andrews, she still says that she believes that it was appropriate for her to have obtained the Chancery order and that there was no need to inform the Foundation either that she had applied for it or that it had been granted. Mr Gibbon submitted, and I agree, that I should not on a summary application infer that Pamela has acted dishonestly or with deliberate disregard of her duties. But if I do not draw that inference, what is left? The only alternative conclusion that I can draw from this is that Pamela does not understand her responsibilities, and is not willing to learn them. There is no prospect of Pamela’s position being any better after a trial.

52. It is also a striking fact that when Pamela came to domesticate the Chancery order in Florida and New York, she did so in courts which had had no previous experience of this long running and bitter dispute. More than that, when restraining orders had been made against her by the state courts she registered the Chancery order in the Federal Court. This does not encourage me to believe that she will abide by orders of the court.

53. It is plain that there is intense hostility between Pamela and the Foundation. Pamela is partisan as between the Foundation on the one hand and Carvel-Florida on the other. So far as the Foundation is concerned, the hostility is, in my judgment, grounded on the way in which the trusts have been administered.

54. Lord Blackburn cited as the guiding principle to

the jurisdiction to remove trustees as being “the welfare of the beneficiaries”. Mr Barlow submitted:

“Pamela has wholly disregarded this principle. Her every act has been calculated to promote her own personal interests and to prejudice those of the Foundation. She is in a position of irreconcilable conflict with the principal beneficiary of Agnes’ estate and her hostility to the Foundation renders it quite impossible for her to fulfil her fiduciary duties. Her position as personal representative is untenable. She should be removed.”

55. I agree. I will order Pamela to be removed as personal representative. The Foundation has proposed that Mr Guy Greenhous, a solicitor and partner in RadcliffesLeBrasseur, be appointed as personal representative (or judicial trustee). He has consented to act; and has been certified as fit to act. There is no objection to him personally. I will therefore accept the Foundation’s proposal.

Application to set aside

56. The second application is an application to set aside the Chancery order. It is made under CPR Part 40.9 which says:

“A person who is not a party but who is directly affected by a judgment or order may apply to have the judgment or order set aside.”

57. The Foundation is, in my judgment, a person who is directly affected by the order because if it stands it will reduce the value of Agnes’ residuary estate. It is therefore entitled to make the application. The rule gives the court a discretion whether or not to set aside the order. In my judgment I should exercise my discretion in favour of the Foundation and set aside the order because:

i) No notice of the proceedings or the order was given to the Foundation;

ii) There has been no decision on the merits of the claim;

iii) There is, to put it no higher, a prima facie case that Pamela is influential in the decision making of Carvel-Florida;

iv) In any event the consent to the order was signed by Pamela’s mother rather than a wholly disinterested third party; and

v) There is nothing to suggest that Pamela disclosed her relationship with Carvel-Florida to the court before it made its order.

58. I will therefore set aside the order. I will hear argument about what directions (if any) I should give for the future conduct of that action when this judgment is handed down.

Crown Copyright ©

Inghilterra e Galles – High Court of Justice

Responsabilità degli amministratori della *trust company* per le perdite subite dal trust

Trust – “trust company” – investimenti del trust – diversificazione – fondo in trust – perdite – amministratori della società trustee – responsabilità – insussistenza
Trustee Act 2000 – “section” 4(2) – obbligo di revisione periodica degli investimenti – interpretazione

Non sussiste alcuna responsabilità personale in capo agli amministratori di una *trust company* per le perdite che abbia a subire il fondo di un trust che essa gestisca. Conseguentemente, non può essere accolta la c.d. *dog leg claim*, che uno dei beneficiari intenti contro gli amministratori della società trustee affermando che la perdita di valore del fondo in trust è imputabile alla violazione del *duty of care* gravante sugli amministratori per non aver questi fatto sì che il trustee verificasse periodicamente l'opportunità di procedere ad una modifica degli investimenti.

La *sect. 4(2)* del Trustee Act 2000, che prevede che il trustee debba periodicamente effettuare controlli e verifiche al fine di valutare l'opportunità di procedere o meno ad una diversificazione degli investimenti del fondo in trust, nel rispetto dei c.d. *standard investment criteria*, deve trovare applicazione tanto con riferimento ai frutti del capitale del trust, che il trustee debba investire in virtù dei propri poteri, quanto con riferimento al capitale segregato in trust, anche se esso consista esclusivamente nelle azioni di una società familiare.

■ High Court of Justice, Chancery Division, R. Miles Q.C., 8 maggio 2008 [C. S. Gregson v H.A.E. Trustees Ltd and others]

NOTE

Nel 1960 Henry Cohen istituisce un trust discrezionale in favore dei discendenti dei propri genitori nominando trustee una società di famiglia, priva di patrimonio sociale e appositamente costituita dallo stesso disponente e dai due suoi fratelli, la H.A.E. Trustees Ltd. Oggetto del trust sono le azioni di un'altra società di famiglia, la Courts Bros (Furnishers) Ltd.

L'atto istitutivo del trust prevedeva che il trustee avrebbe dovuto mantenere il fondo in trust invariato nel tempo e provvedere ad una diversificazione degli investimenti esclusivamente allorquando, a seguito di un proprio giudizio assolutamente discrezionale, l'avesse ritenuto opportuno.

Nel novembre del 2004 la Courts Bros (Furnishers) Ltd. viene a trovarsi in forti difficoltà econo-

miche e viene sottoposta ad una sorta di amministrazione controllata. In considerazione del fatto che il trustee, nel corso degli anni, non aveva mai provveduto ad alcuna diversificazione del fondo, ritenendo di così interpretare i desideri dell'intera famiglia a beneficio della quale il trust era stato istituito, che più volte aveva manifestato la volontà che la stessa Courts Bros (Furnishers) Ltd. rimanesse sempre una società sottoposta al proprio (indiretto) controllo, il decremento del valore della partecipazione azionaria conseguente lo stato di crisi della società ha conseguentemente determinato anche una forte riduzione del valore del fondo in trust.

In questo contesto, una delle beneficiarie del tru-

.....
Pubblichiamo il testo della sentenza da [2008] EWHC 1006 (Ch).

st agisce innanzi alla High Court of Justice al fine di ottenere una dichiarazione di responsabilità degli amministratori della H.A.E., nei confronti della stessa società trustee, per violazione del *duty of care* su di essi gravante, in quanto le perdite subite dal fondo in trust sarebbero state determinate dal fatto che essi non avevano operato affinché il trustee valutasse l'opportunità di procedere ad una diversificazione degli investimenti del fondo, richiedendo gli opportuni e necessari pareri professionali e ad uniformarsi a questi. Le perdite subite dal fondo, infatti, non soltanto rendono il trustee responsabile nei confronti dei beneficiari del trust, ma legittimerebbero anche un'azione del trustee nei confronti dei propri amministratori per il risarcimento dei danni patiti, azione che è essa stessa parte del fondo in trust a vantaggio di tutti i beneficiari del trust, e che da questi può essere intrapresa in luogo del trustee che non possa provvedere autonomamente, ad esempio perché privo di un patrimonio sufficiente allo scopo – come, peraltro, nel caso di specie (c.d. “dog leg claim”).

Il giudice, nell'affrontare la questione posta alla sua attenzione, dopo ampio esame della giurisprudenza in materia di “dog leg claims”, esclude di poter ravvisare in capo agli amministratori della H.A.E. alcuna responsabilità, e quindi il sorgere di alcun c.d. “dog leg trust”, sulla scorta di diverse considerazioni: innanzi tutto, infatti, il diritto dei trust contempla un principio generale in virtù del quale gli amministratori di un trustee avente natura societaria non sono gravati da alcun dovere fiduciario nei confronti dei beneficiari dei trust che la *trust company* stessa gestisce. Ciò posto e richiamato, afferma il giudice, ammettere la validità di una “dog leg claim” consentirebbe, in sostanza e dal lato pratico, di aggirare il suddetto principio, ponendo in concreto a carico degli amministratori doveri di salvaguardia e di conservazione del fondo in trust che non possono gravare su di essi.

Né, prosegue il giudice, può affermarsi che sussista un meccanismo giuridico in virtù del quale un'eventuale azione che la società possa avanzare nei confronti dei propri amministratori per il risarcimento dei danni che essa abbia patito in conseguenza delle azioni che questi abbiano intrapreso, possa dirsi costituire parte della *trust property* e quindi parte del fondo in trust a favore dei beneficiari. A tal fine, infatti, non è appropriato ravvisare un'analogia ad esempio con i contratti per consulenze che il trustee abbia stipulato con professionisti nel corso della du-

rata del trust, al fine dell'esecuzione del trust, che sicuramente costituiscono *trust property*, così come le eventuali azioni per *breach of contract* da essi discendenti. Gli amministratori della società trustee, al contrario, sono nominati dagli organi della società stessa e gli obblighi su di essi gravanti sono stabiliti dalla legge e conoscibili nella loro natura ed estensione in qualsiasi momento: in nessun senso è possibile affermare che tali amministratori siano stati ingaggiati dal trustee di un trust affinché provvedano a gestire e a conservare il fondo del trust stesso, e nessuna responsabilità in tal senso può essere affermata.

D'altronde, rileva infine il giudice, è necessario tenere distinto il *duty of care, skill and diligence* che per legge grava sugli amministratori di una società in quanto tali, dalla concreta ed effettiva amministrazione dei trust gestiti da una *trust company*. Si tratta infatti di obbligazioni e di doveri del tutto differenti: ne consegue che dalla violazione del *duty of care* dell'amministratore in quanto tale non può discendere altresì ed automaticamente una responsabilità dell'amministratore stesso per le perdite che uno specifico trust possa aver subito.

In conclusione di sentenza, il giudice tratta anche un'altra questione, relativa all'interpretazione della *sect. 4(2)* del *Trustee Act 2000*, pur non emettendo sul punto alcuna decisione avendo già escluso qualsivoglia responsabilità degli amministratori della H.A.E.

In particolare, la norma in oggetto pone in capo al trustee l'obbligo di provvedere periodicamente ad effettuare controlli e verifiche al fine di valutare l'opportunità di procedere o meno ad una diversificazione degli investimenti del fondo in trust nel rispetto dei c.d. *standard investment criteria*.

La questione interpretativa attiene al significato di “investimenti”: le parti, cioè, discutono l'applicabilità della norma in questione al caso di specie, laddove il fondo in trust era stato sempre e solo costituito dal pacchetto azionario della *Courts Bros (Furnishers) Ltd*. Mentre l'attrice sostiene che il trustee avrebbe dovuto procedere comunque con siffatte periodiche valutazioni, i convenuti, al contrario, affermano trattarsi di una norma che si applica esclusivamente agli “investimenti” in senso proprio, ovvero agli impieghi che il trustee effettui dei frutti del fondo in trust, mentre il capitale iniziale, qualsiasi natura esso abbia, sarebbe al di fuori del campo di applicazione della disposizione in oggetto.

Il giudice non ritiene di poter accogliere le ecce-

zioni dei convenuti: la *sect.* 4(2) del Trustee Act 2000, ponendosi nel solco tanto del Trustee Act 1925, quanto del Trustee Act 1961, si riferisce agli investimenti del fondo in trust considerati in senso lato ed ampio, e quindi non soltanto ai frutti del capitale, ma anche al capitale stesso, a prescindere dalla sua natura e composizione. L'espressione utilizzata dalla legge ("the investments of the trust"), infatti, si riferisce e comprende tutti i beni che compongono il trust e che devono essere investiti, a prescindere dallo stato con cui essi vennero inizialmente vincolati. Ai fini di tale disposizione, infatti, non vi è alcuna differenza tra l'investimento che viene segregato nelle mani del trustee al fine di costituire il fondo del trust e l'investimento che viene effettuato dal trustee nell'esercizio delle sue funzioni e in esecuzione dei suoi poteri: lo scopo della norma è evidente, imporre al trustee di tutelare l'interesse dei beneficiari del trust e, dal punto di vista di questi ultimi nulla cambia se gli investimenti in questione fanno parte del capitale iniziale o se sono stati acquisiti successivamente. La norma non consente un'interpretazione differente, essendo rivolta a qualsiasi *trust property* e non sussistendo, al lato pratico, alcuna differenza tra "investments of the trust" e "trust property".

(E. B.)

TESTO DELLA SENTENZA

Introduction

1. By a deed of settlement of 17 June 1960 ("the Settlement") between Henry Cohen ("the settlor") and the first defendant ("HAE"), the settlor created a discretionary trust the objects of which included the issue of the settlor's grandparents.

2. The settlor and his two brothers, Alfred and Edwin, had previously acquired and built up a furniture business then known as Courts Bros (Furnishers) Limited, which later became Courts plc ("Courts"). By the early 1960s Courts was already a valuable company.

3. HAE was incorporated on 30 May 1960 to act as an executor or administrator of estates or as a trustee. It took its name from the first initials of the three brothers, Henry, Alfred and Edwin. Over the years it was appointed as trustee of a number of Cohen family trusts and settlements including the Settlement.

4. The original directors of HAE were Henry, Alfred and Edwin Cohen. Later others were appointed as direc-

tors, mostly members of the Cohen family. The second to fifth defendants are sued as former directors of HAE (the fourth defendant representing a former director of HAE).

5. Substantially the whole of the property of the trust, at all material times, consisted of shares in Courts which the settlor transferred to HAE shortly after the Settlement was created (together with various accretions which have since arisen on scrip or bonus issues) ("the Courts shares"). It is common ground that none of the Courts shares represented later purchases by HAE. HAE has retained the Courts shares since they were settled.

6. The claimant, who is a member of the Cohen family, is a beneficiary of the Settlement under an appointment made in 1991. Her share is 25.733% of the trust fund.

7. On 30 November 2004 Courts went into administration. The company was and is insolvent with an estimated deficiency for members of £70,000,000. The Courts shares (and, with them, the property of the trust) became worthless.

8. The claimant alleges that HAE was in breach of duty in failing to review the need to diversify the assets of the Settlement and that had it done so, and taken appropriate professional advice, it would have diversified and avoided the losses it has suffered.

9. HAE has no assets and therefore, although a party to this action, it has played no part. The real targets are the directors of HAE, the second to fifth defendants. The claimant seeks to claim against them not on the basis of a directly owed fiduciary or tortious duty but by alleging that they are liable to HAE for breach of their duty of care to HAE and that such claims of HAE are trust property of the Settlement. Since HAE will not and cannot be expected to sue, the claimant claims to be able to sue as a beneficiary of the Settlement. Claims of this kind, based on the idea that a corporate trustee's claims against its directors are held on trust for the trusts it administers, have become known as "dog leg claims".

10. The second to third defendants and the fifth defendant have issued applications to strike out or for summary judgment. They say, first, that the dog leg claim lacks reasonable grounds or has no real prospect of success, and, secondly, that HAE did not owe any duty to review diversification of the trust funds because, under the Settlement, the Courts shares were to be held in their original form until HAE decided in its discretion to convert them into money for future investment, and that until that happened there was no duty to consider diversification.

11. The parties are agreed that the evidence relevant to these two issues is complete, in the sense that nothing further of relevance will emerge between now and the end

of a trial, and all sides urged me to decide both of these points one way or the other rather than simply deciding whether the claim was arguable.

12. The first defendant's absence has already been explained. The fourth defendant, as personal representative of one of the former directors, pleads *plene administravit* and agrees to submit to the determination of the Court of the factual and legal issues in the claim. Her absence does not therefore prevent me from deciding the issues raised one way or other.

13. The claimant was represented by Mr. Le Poidevin, the second and third defendants by Mr. Newey QC and Mr. Mumford, and the fifth defendant by Mr. Steinfeld QC. Mr. Newey took the lead for the defendants on the log leg point, and Mr. Steinfeld led on the trustee's duty point. I am grateful to them all for their clear and succinct arguments.

Further factual background

14. The remaining facts relevant to the two points for decision can be stated quite shortly.

15. The Settlement included the following terms:

"1(b) "the Trust Fund" means the said sum of £100 and any further money or property that may at any time or times hereafter be paid or transferred to or otherwise vested in the Trustees by or at the instance of the settlor without any other direction or declaration of trust and the property for the time being representing the same respectively.

2. The Trustees shall hold the Trust Fund as to so much thereof as shall consist of money upon trust to retain the same [or] any part thereof uninvested for so long as the Trustees may think fit or at any time or times in the discretion of the Trustees to invest the same or any part thereof in any manner hereinafter authorised and as to property other than money upon trust to allow the same or any part thereof to remain in its actual condition or state of investment for so long as the Trustees may think fit or at any time or times in the discretion of the Trustees to sell call in and convert into money the same or any part thereof.

8. Money subject to the trusts hereof may be invested in the purchase or other acquisition of any property of whatsoever nature and wheresoever situate and whether or not subject to encumbrances or involving liability of any kind (including the lending or deposit of money with or without any personal or other security and upon any terms and conditions whatsoever) to the intent that the Trustees shall have the same full free and unrestricted powers of

investment and of changing investments as if they were absolutely entitled to the Trust Fund beneficially."

16. Turning to HAE, it was incorporated as a company limited by guarantee and not having a share capital. Its objects were to act as executor of wills and other testamentary dispositions, as administrator of the estates of deceased persons, and as trustee of trusts. By clauses 4 and 5 of the Memorandum of Association the affairs of the company were to be conducted with a view to avoiding the acquisition of any profit or gain and no part of the income, property or assets of the company were to be transferred whether by way of dividend, bonus or otherwise to any member of the company.

17. By clause 37 of the Articles of Association the company in general meeting had power to appoint any member of the company to be a director and by clause 38 the board had the power to appoint any member of the company to fill a casual vacancy or as an addition to the board so that any such director would hold office until the next following annual general meeting and would then be eligible for re-election.

18. By clause 30 of the Articles the first directors were Henry, Alfred and Edwin Cohen.

19. Soon after its incorporation on 30 May 1960, HAE became the trustee of a number of Cohen family trusts. On 8 June 1960 it became trustee of the AS Cohen Trust and the EN Cohen Trust; on 17 June 1960, of the ES Cohen Trust and of the Settlement; on 4 February 1963, of the EG Cohen Trust; on 8 March 1963, of the PC Cohen Trust; and on 23 August 1967, of the BJR Cohen Trust. In the 1990s HAE was also appointed trustee of ten trusts of life insurance policies in respect of various members of the wider Cohen family.

20. From time to time HAE incurred liabilities to outside creditors including its solicitors and accountants and was liable to pay tax.

21. I should also say what is not in issue on these applications. The defendants say that they did in fact consider the question of diversification of the Courts shares from time to time and had good grounds for concluding that the shares should be retained. They say it was always the wish of the Cohen family, including the claimant and the other appointees of the Settlement, that Courts should remain substantially a family owned and managed company. They rely on letters of wishes by which the settlor stated in 1988 that the shares should not be sold except in the case of a takeover. They point out that the holdings of the various family members in Courts, which together comprised a majority holding, continued until late 2004, and that diversification would have risked eliminating the family's

controlling holding. They also refer to the terms of shareholders agreements affecting the shares, to potential tax liabilities from a sale of the shares and to the possibility of a disposal of Courts or its business during 2004, all of which they say were good reasons not to diversify. They also allege that the claimant, with full knowledge, consented to and concurred in the retention by HAE of the Courts shares. It is common ground that I cannot deal with these issues on the present applications, and that the application is restricted to the two narrow points I have already identified. However, this brief survey shows that if this case is to continue there will be a reasonably substantial trial.

The dog leg claim

22. The claim is pleaded as follows in the particulars of claim (changed to adopt the definitions used in this judgment):

“30 Each of the Relevant Directors owed a duty of care, diligence and skill to HAE during the period of his or her holding office and in particular a duty to take all reasonable steps to ensure that HAE did not cause loss to the assets subject to the trusts thereof and was not in breach of its duties as trustee of the Settlement.

31 None of the Relevant Directors took any or any adequate steps so to ensure ... [the steps it is said that Directors should have taken are then set out including reviewing from time to time investments of the Settlement and considering whether they should be varied, whether to dispose of the Courts shares, and taking proper advice as to the way in which its powers of investment should be exercised].

32 The breaches hereinbefore mentioned on the part of HAE of its duties were the consequence of a failure of the Relevant Directors to take any such steps.

33 HAE has in the premises suffered loss, being the loss to the assets subject to the trusts of the Settlement and its liability to the claimant and the other beneficiaries of the Settlement to compensate them for breach of trust, and is entitled to claim damages or other compensation from the Relevant Directors for that loss.

34 That claim is held by HAE on trust for the beneficiaries of the Settlement, and of any appointment made thereunder, and subject to the trusts thereof, by reason of the position of HAE as trustee of the Settlement and hence a person under a duty to act in relation to the Settlement for the benefit of its beneficiaries and not for its personal benefit.”

23. The breaches alleged against HAE are, in summary, breaches of its alleged duties to consider diversification

of the assets and take appropriate professional advice, and follow that advice.

24. The defendants argue that this claim fails as a matter of law. They say that, applying intelligible and established legal rules, there is no basis for saying that the claims of HAE against its directors for breach of their duty of care are held on trust for the beneficiaries of the Settlement. HAE is a company. As a company it is required by law to have directors (see, in its current form, section 154(1) of the Companies Act 2006). On being appointed as directors they came under a number of duties to HAE including the duty of care which is now to be found in section 174 of the Companies Act 2006. The duties arising under that section, which codifies the existing law, are owed to the company. When the first directors assumed that office they owed duties to HAE but could not have owed duties to the beneficiaries of the Settlement, which did not exist at that stage. So how is it said those duties later became part of the trust property of the Settlement? There was no declaration of trust to that effect and there is no other established legal mechanism by which the duties could have become trust property. Equally, when new directors were appointed after the establishment of the Settlement, how did they come to owe duties held upon trust for the Settlement? Their duties were again duties only to HAE and it was for HAE to determine whether or not to enforce those duties. The defendants also criticise the formulation of the duty advanced by the claimant which is expressed in terms of avoiding loss to the assets the subjects of the trust. They say that the duties owed by directors are to avoid (avoidable) losses to their own companies and that, while performance of those duties may in many cases correspond with the performance of the company's obligations to third parties, it is confusion of thought to say that the duty itself extends beyond the avoidance of losses to the company.

25. Mr. Le Poidevin argues that where a company acts as a trustee the duties of the trustee company are to avoid losses to the trust, that the company's actions can only take place through the directors, that the directors in performing their duties to the company are necessarily performing the company's duties to avoid losses to the trust and that, because of the proprietary nature of the interests of the trust in the trust assets, the relevant obligations of the directors in and about the performance of those duties form part of the trust property itself. He seeks to draw a close analogy with those who advise trustees, such as solicitors, valuers or estate agents. Where a contract is entered into with an adviser, the benefit of the contract is trust property and therefore the fruits of any claim under the contract

are also trust property. A director of a trustee company may be at least as intimately involved in the administration of the trust as an outside adviser, and he says that, by analogy, claims against directors are also held upon trust. There is no need for a declaration of trust of such claims because the trust arises, he says, by operation of law.

26. Before addressing these arguments I should say something about the relevant authorities.

27. The earliest is the decision of the Court of Appeal in *Bath v Standard Land Co. Ltd.* [1911] 1 Ch 618. It concerned an account between the owner of an estate and a company which acted as manager of the estate. One of the issues on the taking of the account was whether the directors of a company acting as a trustee owe direct fiduciary duties to the beneficiaries of the trust. The majority held that they do not. Cozens-Hardy MR said, at p.65:

“Directors stand in a fiduciary relation to the company, but not to a stranger with whom the company is dealing. It is of course true that a company acts through its directors. But that does not involve the proposition that if a breach of trust is committed by a company acting through its board a beneficiary can maintain any action against the directors in respect of such breach of trust. Of course I except the case where trust property can be followed into the hands of a director or of any stranger with notice. No such point arises here.”

At p.67, he said:

“I base my decision upon the broad principle that directors stand in a fiduciary position only to the company, not to creditors of the company, not even to individual shareholders of the company, still less to strangers dealing with the company. This principle applies equally whether the relation between the company and the stranger is one purely of contract, such as principal and agent, or as one of trustee and cestui que trust. To speak of the directors as the “brains” of the company or the “hands” of the company is only to use words which have no definite meaning in this connection.”

At p.642, Buckley LJ said:

“This conclusion has rested upon the proposition that the directors stand in a fiduciary position towards Mr. Bath. In my opinion this is erroneous. A fiduciary relation can only arise either contractually or by implication of law. The contract between Mr. Bath and the corporation is one to which the directors are not parties. No one could contend that a director is in any way liable upon or in respect of the contract of the corporation. Between Mr. Bath and the directors there exists no privity of contract. Then does there arise as between those parties any fiduciary relation by implication of law? I think not.”

At p.644, he said:

“A director is not personally liable for the breach of trust or breach of duty of the company towards a person contracting with the company.”

28. *Bath v Standard Land Co.* has stood for almost 100 years. Mr. Le Poidevin does not and cannot seek to challenge the decision. He says, however, that the dog leg claim is concerned with enforcement of directors’ duties to their company, and does not require a direct duty. I return to this point below.

29. The next relevant authority, and the first to consider the dog leg claim, is the decision of the Court of Appeal of Victoria in *Young v Murphy* [1996] 1 VR 279. A trustee company, BPTC, was replaced as trustee of a number of investment trusts. The new trustees brought proceedings against more or less everybody who had been involved in the administration of the trust. The targets included the former trustee, BPTC, which was by then in liquidation, the former trustee’s directors, the parent company of BPTC on the basis that it was vicariously liable for the directors’ wrongs and was a shadow director, the partners of the solicitor who was a director of BPTC alleging that they were jointly liable with the solicitor for his actions as director, and the trust’s auditors, alleging breach of a duty of care and breach of duty. For good measure, in a separate action the new trustees sued the former trustee’s professional indemnity insurers. A number of preliminary questions were argued concerning the new trustee’s standing to sue. The claims against the directors were put in two ways: first, it was said that they had knowingly participated in the breaches of duty by the trustee essentially under the second limb of *Barnes v Addy* (1874) LR 9 Ch. App 244; and, secondly, there was a dog leg claim. The Court of Appeal accepted that the new trustee had standing in relation to the knowing assistance claims, but rejected the dog leg claim. Phillips J. (with whom the other members of the Court agreed) examined the dog leg claim in detail. At p. 302, in a passage worth setting out at some length, he said:

“The business activity of BPTC as trustee of these trusts was itself the framework within which the directors came to perform the duties which they owed to the company by virtue of their office as director; but the duties which were owed are none the less general duties and are not owed to the company in some specific role or character, or at least they are not owed to the company in some specific role or character when the duties are alleged to have arisen only in virtue of the office which is held. In this, such duties may be contrasted with some specific contractual obligation undertaken by a third party to the

company and undertaken to the company when acting in some particular capacity. Thus a valuer may contract with an individual who is in fact acting as executor of an estate; or he may contract with a company which is in fact acting as trustee of a trading trust. In such cases, the benefit of the contractual obligation may well be held by the executor or by the trustee for and on behalf of the deceased's estate or the trust, as the case may; but no sufficient basis is made here for any such conclusion in relation to the directors' duties which arose simply by virtue of the office.

It follows that if there be a breach by the directors of the duties which they did owe to the company, being the former trustee BPTC, and if the company was thereby damaged, BPTC might have a right of action against the directors for breach of their duties. In so far as those duties were founded in the common law, there might be a right of damages and, if they be fiduciary duties, there might be a right to equitable compensation. Either way, it is the company in which the right of action is vested. The plaintiffs now claim to have succeeded to that right of action by virtue of their appointment as new trustees, but by what right can that be so? The right of action held by the former trustee cannot be shown to have been trust property; there is no basis upon which to conclude that it was. Unlike the valuer whom I have used for illustration, the directors cannot be said on the pleading in this case to have owed their duties to the company only in relation to some particular trust or trusts; nor were those duties imposed upon them in relation to some particular item or items of trust property as such. Rather the existence of both the trusts and the trust property was but the context in which the duties fell to be discharged by those who owed duties to the company generally as its officers. There is no basis then, for supposing that the right of action was trust property in the hands of BPTC or for supposing that the right of action passed to the new trustees, upon their appointment as such.

On that basis, it follows that any right of action against the former directors for breaches of duties said to have been owed to BPTC remains with that company. That company is now in liquidation and so it is a matter for the liquidator whether to pursue the directors for those alleged breaches of duty. Whether he could be persuaded to bring such proceedings (perhaps, if indemnified as to costs) is a matter which does not fall for decision. But the benefit of such proceedings will belong to the creditors generally, in the liquidation, consistently with my view that the directors owe their duty to BPTC and not to BPTC in a particular capacity. It is, I think, misleading to suggest that the duties were owed to BPTC "personally", because that

may be mistaken to mean that those who are beneficiaries under the trusts have no concern with the pursuit of the directors. That is not so because, in so far as BPTC may now be called upon to recompense the beneficiaries (through the new trustees) the loss to the trust property, thus far those beneficiaries may well be interested in the former trustee's pursuing its directors for breaches of their duties. It is important that the plaintiffs do not allege in this portion of the pleading that the directors owed any duties to the beneficiaries; the only duties relied upon are those said to be owed by the directors to BPTC, the former trustee."

30. The Court also dealt with the claim against the auditors of the trusts. It held that the new trustees had an arguable claim against them. At p.291, Brooking J. said:

"A contract was held in trust by the former trustee if it was made in the course of administering the trust. A contract made by a trustee because he is administering the trust is not necessarily made in the course of the administration. It may be made for private purposes as trustee as opposed to being made in the management of the trust estate. Elaboration on the distinction is unnecessary, since in the present case the contracts were beyond question made in the course of administering the trust."

At p.317, Phillips J. said:

"Brooking J. has dealt in detail with the claims against the auditors and I agree with what his Honour has written. In making the contract with Priestley & Morris to be auditors of the trusts, BPTC was clearly acting in the administration of the trusts and for the purposes of the trusts. It follows then that the benefit of the contract was itself trust property, with the result that any right of action arising thereunder was trust property too. Further, that is so whether the respondents rest their claim in contract or in tort; for in either case the circumstances giving rise to the duty are such that the cause of action is trust property so that the proceeds of any such action would be property belonging to the beneficiaries and would not be property of BPTC available for its creditors generally."

31. I should next refer to a passage from *Royal Brunei Airlines Sdn. Bhd v Philip Tan Kok Ming* [1995] 2 AC 378 at 391, where Lord Nicholls said:

"It is against this background that the question of negligence is to be addressed. This question, it should be remembered, is directed at whether an honest third party who receives no trust property should be liable if he procures or assists in a breach of trust of which he would have become aware had he exercised due diligence. Should he be liable to the beneficiaries for the loss they suffer from the breach of trust?"

The majority of persons falling into this category will be the hosts of people who act for trustees in various ways: as advisers, consultants, bankers and agents of many kinds. This category also includes officers and employees of companies in respect of the application of company funds. All these people will be accountable to the trustees for their conduct. For the most part they will owe the trustees a duty to exercise reasonable skill and care. When that is so, the rights flowing from that duty form part of the trust property. As such they can be enforced by the beneficiaries in a suitable case if the trustees are unable or unwilling to do so. That being so, it is difficult to identify a compelling reason why, in addition to the duty of skill and care vis-a-vis the trustees which the third parties have accepted, or which the law has imposed upon them, third parties should also owe a duty of care directly to the beneficiaries. They have undertaken work for the trustees. They must carry out that work properly. If they fail to do so they will be liable to make good the loss suffered by the trustees in consequence. This will include, where appropriate, the loss suffered by the trustees, being exposed to claims for breach of trust.”

32. Mr. Le Poidevin relies on the sentence “[t]his category also includes officers and employees of companies in respect of the application of company funds”. He argues that the sentence only makes sense if Lord Nicholls was referring to trust companies and that, if that is right, he was assimilating the position of officers or employees of such companies to advisers, consultants, bankers and agents. He says that the rest of the passage shows that claims against those people are trust property enforceable, if the trustees are unable or unwilling to act, at the suit of the beneficiaries.

33. I reject this analysis. In my view, there is no basis for taking Lord Nicholls to have endorsed the dog leg claim. When referring to companies he did not confine his remarks to trust companies or corporations but referred to companies generally, and, as Mr. Newey points out, he spoke of the application of company funds rather than trust funds. The sentence is, in its context, not easy to follow. Mr. Le Poidevin described it at one point as mysterious. It appears almost a parenthetical afterthought. But if it is to be fitted into the passage, it is more likely that Lord Nicholls was referring to a case where company funds are entrusted by the directors to other officers or employees who then misapply it: the company is, on that example, in a position of the beneficiary and is entitled to bring proceedings to recover the money.

34. In any case, the passage concerned a different issue, namely, whether the law should impose direct liability on

trust advisers to beneficiaries for negligence, and Lord Nicholls concluded that there was no need for such a duty because the remedies available to beneficiaries were sufficient. He dealt with the example of trustees employing advisers or bankers or agents and pointed out that engagements entered into by trustees in the administration of the trust are trust property. This is the same conclusion as was reached in *Young v Murphy* about the trust auditors.

35. Most significantly for present purposes, *Tan* itself concerned a company which acted as the trustee of the receipts and sales of passenger and cargo transportation. The decision in the case was, of course, that the director could only be liable as an accessory to the trustee’s breach if he was shown to be dishonest. If Lord Nicholls had thought that the duties of the defendant, as a director of the trustee, were held on trust for the claimant there would have been no need to establish dishonesty. Negligence would have done.

36. For these reasons, in my judgment, the passage at p.391 cannot be read as providing any support for the dog leg claim. Indeed, in my view, the reasoning in *Tan* tells against the existence of the dog leg claim as, on the facts, such a claim would have allowed the claimant to establish liability without the need to show dishonesty.

37. The next authority is *HR & Ors v JAPT & Ors* [1997] OPLR 123. The plaintiffs were the present trustees and a beneficiary of a company pension scheme. The defendants included the former corporate trustee of the scheme and a solicitor who had been both director of the former corporate trustee and managing director of the principal company of the scheme. The plaintiffs alleged various acts of mismanagement which had led to a loss to the scheme of several millions of pounds. The director sought to strike out the pleadings under 0.18 r.19 of the RSC on the basis that they disclosed no cause of action. The plaintiffs argued their case against the director on five grounds: (a) a direct fiduciary duty; (b) a direct tortious duty; (c) accessory liability; (d) a dog leg claim; and (e) piercing the corporate veil. Lindsay J. held that claims (a) and (b) were not available in law and that (e) was hopeless on the facts, but that claims (c) and (d) were at least arguable. In the event he allowed claims (a) to (d) to go forward to trial on the basis that they arose out of the same facts.

38. As regards the dog leg claim, Lindsay J. considered the passage from *Tan* which I have cited above, and also considered *Young v Murphy*. He concluded that it might be possible to distinguish *Young v Murphy* on the basis that, in the case before him, the former corporate trustee had never had any business but the conduct of the one trust, and had no assets in its charge but the assets of that

trust, so that its directors were as such concerned only in the administration of one trust, and that there was no general body of creditors. Lindsay J. also relied on the analogy with an adviser to a corporate trustee and raised the question why a director of a corporate trustee should be less vulnerable to a dog leg claim than some extraneous stranger such as a solicitor or banker whose involvement in the trust might be more spasmodic and whose knowledge of the trusts less extensive than that of a director. He concluded that he was not prepared to describe the plaintiffs' dog leg claim as unarguable.

39. I shall return to *HR v JAPT* later in this judgment. The Guernsey Court of Appeal considered it in *Rowe and Rich v Cross* (1998/99) ITEL 34. At p. 357 the Court observed, mordantly, of the dog leg claim:

"Such claim is not pleaded in the instant case and we need say no more about it than that, if it is to become a binding principle of law it still has some progress to make."

40. Finally, in *Alhamrani v Alhamrani* [2007] JRC 026, the Royal Court of Jersey considered the arguability of a dog leg claim against directors. The point arose under an application for leave to amend pleadings to introduce the claim. Commissioner Page refused the application. In paragraphs 33-34 he said this:

"33. Mr. Taylor conceded, as he had to, that if the pleaded dog leg claim is valid in the present case it will apply equally to any director of any corporate trustee company whose negligence results in loss to the trust fund and consequential liability on the part of the company, irrespective of the state of that company's business, the possibility of such liability being satisfied from its own resources or those of its insurers, or any other circumstance.

34. But the notion that the right to performance of the standard statutory duties owed by a director to his company (as it is put in the first party's pleading) or the duty of a director not to cause loss to his company or the company's cause of action arising from breach of any such duty (as it is put elsewhere) is, in the ordinary way to be regarded in law as the "asset" or "property" of the trust of which the company is trustee, seems to me to have a degree of artificiality and awkwardness about it that is not easy to accommodate - at least in circumstances which are not such that the imperatives of justice leave no other alternative. Other considerations apart, it would introduce subtleties of inter relationship between trust and company law that can only lead to uncertainties of a kind that principals, insurers and advisers, as well as the law itself, could do without. And the mere fact that a director may have had particular responsibility for the affairs of the particular trust cannot, in my view, be sufficient to displace a fun-

damental nature of a director's statutory duties to his company or justify any equivalence with the sort of exceptional circumstances that existed in *HR v JAPT*: certainly not in a case such as the present where there is no suggestion that the responsibilities of directors were confined exclusively to the trusts in question."

41. It is interesting to note from that decision that Jersey had previously had legislation (Article 56 of the Trusts (Jersey) Law 1984) which made the directors of corporate trustee guarantors of the damages awarded by the Court against the corporate trustee for breach of trust. That provision was repealed in 2006.

42. So far as the researches of counsel have been able to discover, the only textbook which notices the possibility of the dog leg claim is Lewin on Trusts (of which Mr. Le Poidevin is one of the editors) and it does so in pretty lukewarm terms.

43. I now turn to deal with the arguments of the parties in greater detail, bearing in mind these authorities.

44. I take as my starting point the general rule that a director of a trustee company does not owe a fiduciary duty to the beneficiary of the trust. Almost a century ago the Court of Appeal in *Bath v Standard Land Co.* had to choose which branch the law should follow on this question. It has since then been settled law. The claimant does not challenge this principle. Nor does the claimant allege that there is a basis for a tortious duty of care owed by the directors directly to the trust or its beneficiaries.

45. Mr. Le Poidevin submitted that the lack of a direct duty was irrelevant, because his argument was about the indirect enforcement of the duty owed to the company rather than about the existence of a direct duty. He said that the company itself holds the claim on trust as part of the trust property and that therefore the lack of a direct duty does not matter. I accept that there is, at least in theory, a structural difference between a direct fiduciary or tortious duty and the indirect route involved in the dog leg claim. But the real difference between the two seems to me to be approaching vanishing point. The duty advanced by the claimant is a duty to avoid losses to the Settlement, and has to be: the directors may well have owed entirely separate and different duties to the company, so, to be even arguable, the duty has to be limited to correspond with the specific losses to the trust. But, stated in that way, the duty is for practical purposes a duty owed by the directors (through the medium of a claim by the company held on trust for the beneficiaries) in identical terms to those that would arise under a direct duty.

46. The dog leg claim, if valid, would, for all practical purposes, circumvent the clear and established principle

that no direct duty is owed by the directors to the beneficiaries. The refusal of the law to accept that directors of a trustee company owe a direct duty to safeguard the assets of a trust of which it is trustee is, I consider, a powerful reason to doubt that directors may be liable to the beneficiaries of the trust by the indirect, dog leg, route now proposed.

47. That is the beginning. The next consideration is whether the claimant is able to offer any intelligible legal mechanism whereby the rights of a company against its directors are said to be held on trust for the beneficiaries of the Settlement. Mr. Le Poidevin argued by analogy with the case of trust advisers. He said that a claim against the directors of a trustee company, who may have greater involvement in the affairs of the trust than an outside adviser, was, if anything, more justified than that against the adviser.

48. Mr. Newey argued that the legal analysis under the two heads is quite different. Where advisers are appointed by trustees in the administration of the trust, the contract, like any other chose in action, becomes part of the trust property, as does any claim for breach of the contract. The same could be said of a duty arising in tort under the principles in *Hedley Byrne v Heller* 1964 [AC] 465. *Young v Murphy* and *Tan* show that the contract itself becomes trust property and, in appropriate circumstances, the beneficiaries are able to sue for breach of a contract. Where new trustees are appointed in place of the former trustees, by section 40 of the Trustee Act 1925 the benefit of the contract vests automatically in the new trustees without the need for any further assignment. This is a straightforward application of established principle.

49. Mr. Newey argued that the position of the director of a trustee company is quite different. The director is not appointed by the trustee in the course of the administration of the trusts. The directors are appointed by the relevant organs of the company (the general meeting or the board) to hold office as directors of the company. The duties they owe are now set out in statute (although, so far as the duty of care is concerned, statute codifies the existing law). The directors are able to ascertain the extent and source of their duties under company law. There is no sense in which the directors of a trustee company are engaged by the trustees of the trust. Therefore, there is no established or recognisable legal mechanism by which it could be said that their duties become part of the trust estate.

50. Mr. Le Poidevin sought to meet this point by submitting that the reason why claims against an adviser are part of the trust property is because the trustee has engaged the adviser under his duty to protect the trust assets. He says that the director of a trustee company, in

the performance of his duties, is obliged to protect the trust assets and that, therefore, the duties he owes become part of the trust property. In my judgment, this argument breaks down at two stages. First, as Phillips and Brooking JJ. stated in *Young v Murphy*, the contract with the adviser is trust property because the engagement is made in the course of administering the trust and for the purposes of the trust. In that regard a contract for services is akin to an investment made by the trustees under their administrative power of investment: the benefit of the contract, like an investment, is property of the trust. Second, as already discussed, it makes no sense to say that the trustee company appoints the directors, whether in the administration of the trusts or, indeed, were it relevant, as part of the discharge of its duties to protect the trust property. It may be that in performing their duties the directors of the trustee company are engaged in acts of administration of the trust, but it does not follow, in my judgment, that the directors have been appointed by the trustees, whether under their administrative powers or pursuant to their duties.

51. Mr. Le Poidevin also relied on the example of the trustee company having its own in-house solicitor. He argued that if the rights of a trustee against an outside solicitor appointed in the course of administration of the trusts are held as part of the trust property, the same should be true of the employment of an in-house solicitor. But, in my view, this example merely begs the question at issue. I can see no reason why the relationship between the company, the in-house solicitor and the trust should not be determined according to established principles of law. The trustee may be liable to the trust for breaches of trust giving rise to losses. As a company, the trustee may be allowed to seek to be indemnified by its own employee if he or she was negligent. It seems to me that this argument conflates the fact that similar functions may be undertaken by outside advisers as by directors or employees with the legal question whether the rights of the company against those directors or employees are or are not held on trust.

52. Mr. Le Poidevin also sought to meet the problem of explaining the mechanism by which the dog leg claim arises by submitting it arises by "operation of law". But resort to that formula simply restates the question: is there any reason why the law should operate by imposing the trust? There are, of course, a number of established instances where equity imposes trusts to prevent injustice or unconscionable outcomes, or to give effect to the intentions of the parties. But here, it does not seem to me that the denial of the dog leg claim gives rise to an unjust or unconscionable outcome. As Phillips J pointed out in *Young v Murphy* the beneficiary may sue the trustee com-

pany and, if it is insolvent, procure a liquidator of the company to pursue the directors. The beneficiary is in the same position as any creditor of any company. Nor, to my mind, is this a case where the trust can be said to arise from the intentions of the parties. All you can say of the intentions of the parties here is that a trustee company was set up which had directors and which later became the trustee of the trusts. You cannot spell out an intention that the duties of the directors to the trustee company would become trust property of the Settlement.

53. Mr. Le Poidevin also sought to justify the imposition of the dog leg trust by arguing that where a trustee company undertakes a trust it has a duty to protect the assets of the trust; and that where a director acts for the trustee company in performance of the trust he therefore has a like duty to protect those assets. The argument that the dog leg claim is justified because the directors are the natural persons who actually perform the trust is, in essence, the same line of reasoning as was rejected by Cozens-Hardy MR in the passage I had already cited from *Bath v Standard Land Co.* in which he said that “[t]o speak of the directors as the “brains” of the company or the “hands” of the company is only to use words which have no definite meaning in this connection. It is in my judgment no more convincing as the basis of an indirect duty than of a direct one”.

54. I also think that the argument also seeks to prove too much. In one sense the directors are always the natural persons with ultimate responsibility for the conduct of a company’s business. But it cannot be suggested in any general way that a company’s claims against its directors are held for those dealing with the company. To take an extreme (but not improbable) case, suppose a company is set up to perform only one contract. It could well be said that (at least part of) the duty of the directors is to perform the contractual obligations of the company, and therefore to avoid losses to the counterparty. But nobody would suggest that those duties are trust property for the counterparty. I see no difference in principle between that case and the dog leg claim asserted here.

55. Mr. Le Poidevin also relied on the proprietary nature of the trust and said that this made a difference. But that seems to me merely descriptive of the trust relationship and it adds nothing to the analysis.

56. Accordingly, I agree with the defendants’ submission that the claimant has failed to advance any intelligible legal mechanism for the creation or imposition of the supposed dog leg trust.

57. The next thing to consider is the scope of the duty alleged to arise. As already stated, the directors of a trustee

company will have duties under company law which have nothing to do with the administration of the trusts administered by the company. These include the requirements about the preparation of accounts and returns. If the company is a large one there may be duties concerning the publication of other information to shareholders, and duties arising in relation to take over bids. Again, where, as in this case, the corporate trustee is the trustee of a number of different trusts the directors are likely to be engaged in decisions about each of them in the performance of their duties to the company. So, plainly, the dog leg claim cannot relate to all of the duties of the directors. Mr. Le Poidevin seeks to meet this point by saying that the relevant duty which is held by the corporate trustee as trust property is only a duty to take reasonable care to avoid losses to the particular trust fund in question: so the duties of directors need to be divided up, first, as to subject matter and, second, as between trusts administered by the trustee company.

58. In my judgment, the scope of a director’s duty of care is that set out in the Companies Act 2006 (codifying the common law) to exercise reasonable care, skill and diligence in the performance of his functions for the company. The claimant’s formulation, to my mind, confuses the legal duties of directors, with the performance by the directors of their functions in practice. A director of a trustee company is, of course, likely as part of the performance of his duties to his company to be involved in decisions about the administration of trusts held by the company. That is the nature of the business in which he, with others, is engaged. However, the fact that the performance of the director’s functions relates to the trusts administered by the company does not mean that the duties of the director can be defined as the avoidance of loss to the trust funds.

59. A further problem with the dog leg claim (as Commissioner Page pointed out in *Alhamrani*) is that it appears to cut across established principles of company and employment law. For instance, the members of a company may by ordinary resolution ratify or sanction what would otherwise be a breach of the duty of care of the directors. It appears to me that, were the dog leg claim to be recognised, it would no longer be possible for the members of a trustee company to do this. Again, if the dog leg claim were to succeed it would follow that the cause of action and its fruits would not form part of the estate of an insolvent trustee company. On this point, I agree with Phillips J in *Young v Murphy* that the claims of an insolvent trustee company against its directors for breach of their duty of care form part of the insolvent estate.

60. If the dog leg claim were available against the directors of a trustee company, I see no reason why it should stop with them. It seems to me that the basis of the argument (that a natural person within the trustee company actually undertakes the administration of the trust) entails that it would extend to the employees and other officers of the company who happen to be involved in the affairs of the trust. In many cases it is more likely that employees rather than directors of the trustee company will have day to day responsibility for the conduct of trusts administered by the company. But if the claim were available against an employee it seems to me that more potential tensions with established principles would arise. Would the company be able to settle a claim against the employee for negligence without the consent of the beneficiaries of the trust? Would the company even be able to terminate the services of the employee under his contract of employment without the consent of the beneficiaries?

61. The defendants also pointed out another possible anomaly with the dog leg claim. Take a case where the trustee is replaced and the new trustee sues the old trustee for breach of trust in circumstances where the old trustee is able to show that its own directors were in breach of their duties owed to the old trustee company. The new trustee successfully sues the old trustee and recovers from it. If the old trustee were then to sue its own directors, any recoveries would, on the basis of the dog leg claim, stand to be paid to the new trustee. The defendants contrast the position with that of an adviser appointed by the old trustee. In that case, the new trustee would sue the old trustee for the loss to the trust fund and the old trustee would be able to pursue the adviser for a contribution (on the footing that, by virtue of section 40 of the Trustee Act 1925, the adviser is now liable to the new trustee). I am not sure that such a clear distinction can be drawn. It is possible that the law would, by one technique or another, fashion a means to avoid double recovery by the new trustee. However, as Mr. Newey submitted, the fact that these difficulties even arise is further ground for scepticism about the validity of the dog leg claim.

62. I also agree with his general observation that the application of established principles of company law to the director's duties does not give rise to such difficulties; on the example just given the new trustee would sue the old trustee which in turn would seek to recover from its own directors the amount of its loss being the compensation and costs it had to pay to the new trustee.

63. It also seems to me that if the dog leg claim is to be accepted in the present case it must apply to more or less all corporate trustees, however many trusts they may

administer. Some corporate trustees administer thousands of separate trusts. The companies in question are trading businesses and the directors no doubt have all sorts of responsibilities relating to such matters as employment of employees, issues arising out of their buildings, relations with shareholders, preparation of accounts and returns, the list goes on and on.

64. The authorities tell heavily against the dog leg claim, at least on the facts of this case. The full discussion of the point in *Young v Murphy* is to my mind persuasive, and I agree with the reasoning of Phillips J. in the passage I have already cited. I also find the reasoning of Commissioner Page in *Alhamrani* persuasive.

65. In this wreckage, Mr. Le Poidevin clings to the plank of *HR v JAPT*. But that was a very different case from the present one. In the present case, HAE was the trustee of a number of family trusts and it had outside creditors. Nor was it set up for the purpose of acting as trustee of the Settlement, as it was already the trustee of two family trusts before it became trustee of the Settlement. When the claim was first pleaded it was advanced as the pendant of *HR v JAPT*. The claimant alleged that HAE acted as trustee of no trust other than the Settlement and that it has and had no creditors other than the claimant. These allegations had to be withdrawn in the light of the evidence showing that neither point was correct.

66. Lindsay J. did not, of course, say that in *HR v JAPT* that the reasoning in *Young v Murphy* was wrong. Rather, he concluded that he was not convinced that it would not be possible to distinguish the case on the facts. By contrast, I do not see any relevant distinction between the present case and *Young v Murphy*, the reasoning of which, as I have said, I find persuasive.

67. Lindsay J. also relied on the passage from the speech of Lord Nicholls in *Tan* which I have quoted above as providing some support for the dog leg claim. For the reasons I have given, I do not think that that passage supports a dog leg claim against a director of a trustee company. If anything, I think the decision in *Tan* points away from recognition of the dog leg claim. Lindsay J. also raised the point that it was difficult to see why a director of a company should not be liable where someone who might have had less involvement with the affairs of the trust such as a solicitor or surveyor would be liable to the trust. I have addressed this point in some detail above. In my judgment, on analysis, it provides no support for the dog leg claim.

68. Accepting, as he had to, that this was not a case, like *HR v JAPT*, of a single-trustee company, Mr. Le Poidevin said that there were two features of the present

case which still justified the dog leg claim, first, that HAE's only function was acting as a trustee (albeit of several trusts), and, secondly, that under its constitution it was not allowed to make a profit from its activities. I do not think that either feature justifies the imposition or implication of a trust. The first feature has been addressed earlier in this judgment, where I have explained why, generally, the fact that a company acts as a trustee does not justify the imposition of a dog leg trust, and I do think the reasoning is affected one way or other by the fact that the company may have no other business. Moreover, this feature, it appears, arose in *Young v Murphy* where, on convincing grounds, the claim was dismissed. It would also apply to a great many trust companies, including some which administer thousands of trusts. If this feature justified the dog leg claim in the present case I find it hard to see why it would not apply generally. The second feature does not to my mind add anything significant. If the dog leg argument is a good one it would apply whether or not the trustee company was constituted to make profits.

69. I conclude that the dog leg claim has no real prospect of success and that there are no reasonable grounds for asserting it. The claim against the director defendants must therefore be struck out.

HAE's duties as trustee

70. The second issue is whether HAE, as trustee, fell under a duty to review the diversification of the Trust Fund. In view of my decision about the dog leg issue this does not strictly arise for decision, but, as the point was fully argued and the parties asked me to rule on it, I will do so.

71. As already stated, the foundation of the claim against HAE is that the Trust Fund is worthless because HAE decided to keep the whole of the Trust Fund in the form of the Courts shares. The claimant alleges that HAE failed or failed properly to review diversification of the Trust Fund. It is said that HAE was under a duty to do this under section 4(2) of the Trustee Act 2000 ("the 2000 Act"). The claimant also says that HAE was obliged in performing this duty to take appropriate professional advice (see section 5(3)) and that had it taken such advice and acted on it, HAE would have decided to diversify.

72. The defendants deny that HAE was under any duty to review or consider the diversification of the Courts shares. They say that though they were part of the Trust Fund, the shares were not part of the "investments of the trust" under section 4(2) of the 2000 Act; rather, they were simply retained under cl.2 of the Settlement. Since

HAE has not decided to convert the shares into money none of the investment duties under the 2000 Act apply to the shares. And there is no separate attack on HAE's discretionary decision not to convert the Court Shares into money.

73. As the argument progressed, counsel agreed that it could be refined down to a short question about the interpretation and application of section 4(2) of the 2000 Act. Section 4 is in the following terms:

"4 Standard investment criteria

(1) In exercising any power of investment, whether arising under this Part or otherwise, a trustee must have regard to the standard investment criteria.

(2) A trustee must from time to time review the investments of the trust and consider whether, having regard to the standard investment criteria, they should be varied.

(3) The standard investment criteria, in relation to a trust, are -

(a) the suitability to the trust of investments of the same kind as any particular investment proposed to be made or retained and of that particular investment as an investment of that kind, and

(b) the need for diversification of investments of the trust, in so far as is appropriate to the circumstances of the trust."

74. The question of interpretation is whether, in the circumstances, the Courts shares formed part of "the investments of the trust" for the purposes of section 4(2).

75. I should mention that there was a brief period of a few months covered by the claim before the 2000 Act came into force. However, it is common ground between the parties that the issue I have to decide is the interpretation of section 4(2) because the 2000 Act merely codified the existing law in the material respects.

76. Section 4 has, of course, to be read together with other parts of the 2000 Act. Section 3(1) provides that subject to the provisions of this Part "a trustee may make any kind of investment that he could make if he were absolutely entitled to the assets of the trust". Section 1 imposes a duty of care which applies when a trustee is exercising his statutory or other powers of investment or carrying out his duties under the Act, including under sections 4 and 5.

77. Section 5 provides (as material):

"(2) When reviewing the investments of the trust, a trustee must (unless the exception applies) obtain and consider proper advice about whether, having regard to the standard investment criteria, the investments should be varied.

(3) The exception is that a trustee need not obtain such advice if he reasonably concludes that in the circumstances it is unnecessary or inappropriate to do so.”

78. Returning to section 4, it will be seen that it imposes two separate duties. First, it requires the trustee in exercising a power of investment to have regard to the standard investment criteria and, secondly, from time to time to review the investments of the trust and consider whether, having regard to the standard investment criteria, they should be varied.

79. Mr. Steinfeld made some general comments about section 4. He said, uncontroversially, that it was concerned with powers or duties of investment. He then submitted that the phrase “in exercising any power of investment” in section 4(1) connoted buying and selling investments, and that, read in its context, the duty in section 4(2) arises also in relation to the exercise of a power or duty of investment. While I agree that section 4 is concerned with investment duties and powers, I do not see why section 4(2) is to be read as being limited by or controlled by the words in section 4(1). In my judgment, the duty in section 4(2) is a separate and independent duty, and it is not restricted to exercises of the power of investment. This is the natural reading, and it is supported by the words in parentheses in para 1 of Schedule 1 of the Act where the contrast is drawn between duties relating to the exercise of powers of investment and those relating to the review of investments. The same contrast is also mirrored in the contrast between sections 5(1) and 5(2).

80. Mr. Steinfeld’s next submission was that the words “the investments of the trust” in section 4(2) were deliberately narrower than, say “the assets of the trust” or “the trust fund”. The investments of the trust were those assets in which the trustees had at some point invested, and since the HAE had never invested in the Courts shares, they fell outside the section. This, he submitted, made perfect sense because the settlor had directed HAE to retain the Shares in their existing state until such time as they considered it appropriate to convert them. Indeed the very reason for setting up the Settlement was to settle shares in the family company for the benefit of the wider members of the family, and this was reflected in the settlor’s letters of wishes. He said that not only was there no need for HAE to consider diversification; it would actually have been inimical to HAE’s primary duty of retention under cl.2 of the Settlement to require them to do so. On this basis, Mr Steinfeld argued, until HAE had decided to convert or sell the Courts shares, they were not available for investment and none of the duties in section 4 could apply to them.

81. I disagree with these submissions, for a number of reasons. First, the assertion that the Courts shares are not “investments of the trust” is, as a matter of ordinary language, a very odd one. The Courts shares were valuable securities, and such securities are a paradigm of an investment. HAE held them for 44 years between 1960 and 2004 when Courts collapsed. As Mr Le Poidevin observed, if someone had asked HAE during that time what the investments of the trust were, they would have been very surprised to be told “we have no investments, but we do have a large holding of shares in Courts, the furniture company”. It seems to me that on its natural reading “the investments of the trust” comprise any asset of the trust which happens to be invested, whether it was in that state when originally settled or it came into that state of investment later. It is an “investment”, and since it is owned by the trust it is an “investment of the trust”.

82. I also note that cl.2 of the Settlement refers to the trust property in its original form being retained “in its actual condition or state of investment”. This makes the idea that the Courts shares were not “investments of the trust” for the purposes of section 4(2) still less promising.

83. Second, as we are repeatedly reminded, when interpreting a statute context is all important. The relevant context in which the phrase “investments of the trust” appears is the imposition of the statutory duty of review in section 4(2). I see no good reason why the section 4(2) duty of review should not apply equally to an investment which is settled on a trustee and to one bought by a trustee in the exercise of his powers of investment. The purpose of the statutory duty is self-evident. It is plainly imposed on trustees for the protection of beneficiaries of trusts and, viewed from their perspective, the position is the same whether the investment was part of an original settlement or was acquired later. The statutory purpose is therefore achieved by applying the duty to all property of the trust held as an investment, and there is nothing in the statutory wording to suggest that the duty is to be limited to after acquired investments.

84. Third, to my mind, there is little in the linguistic point that “the investments of the trust” may be narrower than, say, “the assets of the trust” or “the trust property”. In my view, if there was any legislative intention to confine the scope of section 4(2) at all (which I rather doubt), it is because some of the assets of the trust or trust property may be in the form of cash rather than in a state of investment. But if, as here, materially all the trust property is invested in securities, indeed one security, there is no material difference between “the investments of the trust” and “the trust property”.

85. Fourth, I reject the suggestion that cl.2 of the Settlement forestalls or ousts the application of the section 4(2) duty. I disagree with Mr. Steinfeld's submission that the effect of cl.2 was that the Courts shares were not available for investment because HAE had not exercised its discretion to convert them. Cl.2 directs HAE to retain the property in its original state until HAE decides, in the exercise of its discretion, to convert it into money. That means that the whole of the Trust Fund of the Settlement is available for investment, subject to HAE deciding to do so. To argue that until the decision to convert the original Trust Property into money is actually taken that property is not available for investment is to my mind, formalistic and unreal. HAE had a complete discretion whether to keep the shares or convert or sell and investing the proceeds. If they decided to sell some of the shares to buy something else, technically they would first be exercising their power to convert the shares into money and then invest it, but in substance it is all part of one decision to change the investments of the trust. This reality is reflected in the fact that in his skeleton argument and at times during the argument, Mr. Steinfeld referred to cl.2 as "a power to retain". Whether it is better viewed as a power to retain, or a direction to retain coupled with a power to convert or sell is to my mind irrelevant in this context. The reality is that the trustee could at any time decide to change the trust property in its original state of investment into another state of investment and, therefore, the original trust property, the holding of Courts shares, was always available for investment. Indeed, as I have already indicated, I think they were investments of the trust from the moment they were settled on HAE.

86. In this regard, earlier legislation described the property to which the statutory power of investment applied in the widest terms. Section 1 of the Trustee Act 1925 gave a trustee power to "invest any trust funds in his hands, whether at the time in a state of investment or not, in manner following [...]". Section 1 of the Trustee Investment Act 1961 gave a trustee power to "invest any property in his hands, whether at the time in a state of investment or not, [...]". These show that the statutory powers of investment apply to the "trust funds" or "property" in the hands of trustees. Nobody has suggested that the statutory power of investment under section 3 of the 2000 Act is narrower in its reach than the earlier legislation. This consideration, to my mind, supports the conclusion that the entire trust fund was at all times "available for investment", to use Mr. Steinfeld's phrase.

87. Fifth, the imposition of the duty to review diversification of the trust investments under section 4(3) of the

2000 Act is not, in my view, inconsistent with, or inimical to, the existence of the direction contained in cl.2 of the Settlement, or, indeed, the notion that this was a trust of shares in a family company, or the settlor's letters of wishes, or any other indications that the settlor wished HAE, if possible, to retain the Courts shares. I reach this view for several reasons.

88. In the first place, the settlor did not, as he could have done, insist that the Courts shares never be sold. He gave the Trustees a power to sell them and, as already explained, this meant that they were always "available for investment".

89. The second reason is that section 4(3)(b), which deals with diversification, contains the qualification "in so far as is appropriate to the circumstances of the trust". This important qualification is echoed also in section 5(3), where the exception to the need to obtain advice refers to "all the circumstances". In my view, the nature and purposes of the Settlement, the existence of cl.2, the letters of wishes, and, indeed such matters as the shareholdings of other members of the family or family trusts in Courts, are all "circumstances of the trust" for the purposes of section 4(3)(b) capable of qualifying the appropriateness of diversification. Hence, all the arguments that the settlor intended HAE to hold the Courts shares and reflected this in cl.2 of the Settlement come into play in the exercise of the section 4(3) duty. This approach appears to me to be far more consonant with the statutory purpose of requiring trustees to review the trust investments and to consider diversification than the argument that these factors serve to oust the duty altogether.

90. The third reason is that the section 4(3) duty is a duty to review and consider diversification of the investments of the trust, it is not a duty to diversify. In my view, it is not inimical to or inconsistent with the terms or purposes of the Settlement to require HAE to review the diversification of the investments of the trust from time to time, where the circumstances relevant to their review might well justify deciding to retain the entire block of Courts shares.

91. In the result, in my judgment, the Courts shares were and are investments of the trust for the purposes of section 4(2) of the 2000 Act.

Conclusion

92. Because of my decision about the dog leg claim, the claims against the director defendants must be struck out.

Crown Copyright ©

Massimario dell'anno 2008

«Massimario di giurisprudenza»:
Il Massimario consolidato è ora on line

www.ipsoa.it/trusts 

Acquisto di immobile – intestazione a prestanome – proprietà nell'interesse economico altrui – “resulting trust”

Costituisce oggetto di un *resulting trust* l'immobile che sia stato acquistato con i capitali forniti da un soggetto, che provveda anche a far fronte alle spese di manutenzione e riparazione del medesimo, accollandosi all'uopo un mutuo, e che ne percepisca i canoni d'affitto, quando l'immobile sia formalmente intestato ad una persona che, grazie a questa intestazione, può prestare il proprio nome al fine di consentire al primo l'acquisto della cittadinanza statunitense, vertendosi, in tale situazione in un'ipotesi di proprietà nell'interesse economico altrui.

Florida, Court of Appeal of Florida, Benton, Lewis, JJ., Browning, C.J., 25 maggio 2007 [Garrison Key v Dieter Trattmann]

662

Amministratore di sostegno – istituzione di un trust – istanza congiunta dell'amministratore e del soggetto debole – autorizzazione – concessa

Può essere autorizzata l'istituzione di un trust avente ad oggetto i beni di una persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, su istanza congiunta dell'amministratore di sostegno e del beneficiario della misura tutelare, in quanto il trust si presenta come uno strumento che consente di soddisfare le esigenze di vita, le aspirazioni personali e le legittime istanze dell'amministrato ancor più e meglio delle previsioni degli artt. 410 ss. cod. civ.

Italia, Tribunale di Bologna, Sez. I Civile, M. Betti, Giudice Tutelare, 23 settembre 2008 [M. e M.]

631

Aragona – fiducia successoria – fiduciario – funzione – diritti patrimoniali – delazione successoria – vocazione ereditaria – assenza – esercizio della fiducia in favore dei possibili beneficiari

Nella fiducia successoria aragonesa, istituto tutt'ora molto diffuso nella prassi in quanto trattasi di strumento idoneo a rispondere a particolari esigenze socio-economiche, fino a quando il fiduciario – che non acquisisce in quanto tale nessun diritto di contenuto patrimoniale sull'eredità, avendo solamente la funzione di soddisfare l'ultima volontà del *de cuius* – non sceglie l'erede o non compie la specifica assegnazione di beni della massa ereditaria, non si può affermare che esista una delazione successoria, così come non si è nemmeno in presenza di una vocazione ereditaria. Conseguentemente, nessuno dei possibili beneficiari della fi-

ducia può dirsi vantare un diritto effettivo sull'eredità fino al momento in cui il fiduciario stesso non faccia uso delle sue facoltà.

683

Spagna, Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, 21 aprile 2003, n. 411

Beneficiari – potere di nomina del guardiano – esercizio a maggioranza – beneficiari “sui juris” – potere fiduciario – potere personale – esercizio – sindacabilità da parte del giudice

Il potere di nomina del guardiano da parte dei beneficiari ha natura di potere fiduciario e perciò implica che esso debba essere esercitato in buona fede, nell'interesse del trust complessivamente inteso, e che possa essere sindacato e giudicato nullo da parte del giudice.

187

Cayman Islands, Grand Court, Henderson, J., 28 luglio 2006 [Re the Circle Trust, HSBC International Trustee Limited v Wong and others]

Cittadino francese – trust sottoposto al diritto di New York – irrevocabilità – imposta sulle successioni e donazioni – applicabilità – momento impositivo

Le distribuzioni di capitale a favore dei beneficiari finali di un trust portano a compimento l'intento liberale del disponente nei loro confronti. Ne consegue che i relativi trasferimenti sono soggetti all'imposta di successione o di donazione, a seconda che avvengano in seguito alla morte del disponente ovvero durante la sua vita. Le aliquote applicabili sono determinate dalla relazione di parentela tra il disponente ed i beneficiari.

394

Francia, Cour de Cassation, Chambre commerciale, Tricot, Pres., Betch, Cons., 15 maggio 2007, arrêt n. 739

Francia, Cour d'Appel Rennes, 4 maggio 2005 n° 03-4727, 1ère ch. A. [DSF du Finistère c. Crts Tardeu de Maleissye (Extraits)]

Erede di confidenza – redditi derivati dai beni oggetto di confidenza – imposta sul reddito delle persone fisiche – applicabilità

L'eredità di confidenza si sostanzia nel conferimento di un incarico, dal testatore all'erede, affinché questi provveda ad attribuire, secondo tempi e modalità indicate, i beni dell'eredità ad un altro soggetto, segreto, vero successore del *de cuius*.

Tale complesso di beni costituisce un patrimonio separato, privo di personalità giuridica, suscettibile di imposta sul reddito delle persone fisiche sia in quanto parte del patrimonio personale dell'erede, sia in quanto, intervenuta l'accettazione della confidenza, non si è in presenza di alcun complesso di beni in condizioni di giacenza. Peraltro, del maggior esborso tributario che l'erede di confidenza abbia a subire questi può chiedere risarcimento al vero successore, mediante prelievo dal patrimonio ereditario, dovendosi conside-

rare detti oneri una spesa sostenuta nell'esecuzione di un incarico.

L'erede di confidenza, per tutta la durata della confidenza (che può essere indeterminata), è considerato dall'ordinamento giuridico come un erede o un legatario, di tal ch  egli pu  disporre dei beni ricevuti, sebbene nei limiti della confidenza, risarcirsi delle spese e dei costi sostenuti in esecuzione dell'incarico e percepire, a tempo debito, la relativa remunerazione.
Spagna, Audencia Nacional, Sala de lo Contencioso Administrativo Secci n 2, 9 giugno 2005

Fallimento – crediti fiscali – trasferimento a trustee

Il curatore pu  essere autorizzato a trasferire ad un trustee i crediti fiscali maturati nel corso della procedura affin  il trustee li esiga ed i crediti riscossi vengano distribuiti fra i creditori secondo le disposizioni del piano di riparto reso esecutivo dal Giudice Delegato.
Italia, Tribunale di Saluzzo, Franconiero, G.D., 9 novembre 2006 [Fall. Accornero s.p.a.]

Fondo patrimoniale – estromissione di beni – trust – vincolo – autorizzazione all'estromissione - concessa

Pu  essere autorizzata l'estromissione di beni dal fondo patrimoniale costituito da entrambi i coniugi per le esigenze della famiglia al fine di vincolare i medesimi beni in un trust istituito da uno dei coniugi stessi a beneficio proprio, dell'altro coniuge e dei figli.
Italia, Tribunale di Padova, Sez. I Civile, A. Rasi Caldugno, Pres., P. Di Francesco, G. Rel., L. Micchero, 2 settembre 2008 [X. e Y.]

Investimenti finanziari – spese di gestione e amministrazione – remunerazione dei trustee – imputazione al reddito – imputazione al capitale – criterio di imputazione

L'imputazione delle spese che i trustee affrontano in relazione alla gestione e all'amministrazione degli investimenti finanziari del trust, ivi inclusi i propri compensi, pu  avvenire in parte al reddito e in parte al capitale in funzione della loro tipologia e di un equo bilanciamento degli interessi dei beneficiari del reddito e dei beneficiari del capitale del trust. Il criterio di imputazione per competenza delle spese al reddito maturato   da preferirsi nei trust di grandi dimensioni, mentre in alcuni trust di dimensioni pi  piccole pu  essere pi  semplice ricorrere al criterio per cassa.
Inghilterra e Galles, Special Commissioners, A. Shipwright, J. F. Avery-Jones, 27 febbraio 2007 [Trustees of the Peter Clay Discretionary Trust v Revenue and Customs Commissioners]

Litispendenza – determinazione del foro competente – fattori rilevanti – interesse delle parti – tempi della giustizia – istanze del trustee nell'interesse del trust – legge applicabile al trust

Pu  essere dichiarata dal giudice di Guernsey la sussistenza della propria giurisdizione in un caso di procedimenti solo parzialmente identici pendenti l'uno innanzi a s , l'altro innanzi al giudice italiano, quando si

possa ritenere che la prosecuzione della causa innanzi al giudice di Guernsey sia pi  opportuna avuto riguardo all'interesse delle parti e, in definitiva, della giustizia. Al fine di tale determinazione rilevano fattori quali: i tempi della giustizia straniera, la richiesta del trustee di addivenire ad una soluzione della controversia nel pi  breve tempo possibile nell'interesse del trust e per una sua corretta amministrazione e, infine, la legge applicabile al trust.
Guernsey, Royal Court, R.J. Collas Esq. Deputy-Bailiff, 25 maggio 2007 [X. v Investec Trust (Guernsey) Limited and Y.]

Mandato fiduciario – intestazione di quote a s.r.l. – rinuncia al mandato – Registro delle Imprese – iscrizione

Il trasferimento di quote di s.r.l. a societ  fiduciaria si configura come un vero e proprio mandato, in luogo di un pi  generico negozio fiduciario, laddove le parti abbiano cos  qualificato il loro rapporto, i poteri attribuiti alla fiduciaria corrispondano a quelli propri di un mandatario, sia fatto obbligo alla fiduciaria di attenersi alle istruzioni del fiduciante, il contratto stipulato dalle parti non possa essere ceduto, e, infine, sia previsto il divieto di sostituzione.

Ne consegue che la societ  fiduciaria   mera intestataria di quote delle quali ha la sola propriet  formale, mentre la propriet  sostanziale resta in capo al fiduciante. La rinuncia al mandato fiduciario   atto unilaterale recettizio, non sottoposto alla forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, che pu  essere iscritto nel Registro delle Imprese in quanto atto assimilabile agli atti di trasferimento di titoli iscrivibili ex art. 2470, Il comma, cod. civ.
Italia, Tribunale di Lecce, Sez. Comm., V. Brancato, Pres., M. Oriando, G. Rel., G. Erede, 18 marzo 2008, n. 831 [Soc. X c. Conservatore del Registro delle Imprese di Lecce]

Multipropriet  – trust – beneficiario – diritto reale di abitazione temporanea

In diritto portoghese la multipropriet  attribuisce a ciascun titolare un diritto reale di abitazione periodica senza che rilevi che egli sia beneficiario di un trust di diritto straniero, formale titolare della propriet  immobiliare.
Belgio, Cour d'Appel de Li ge (1 re chambre), Si g.: M.E. Caprasse, Mme M.-A. Derclaye, M. B. Dewaide, Greffier: Mme Fr. Martin, 4 novembre 2003

Quote sociali – intestazione fiduciaria – interposizione reale – retro-trasferimento al fiduciante – patto di prelazione societaria – violazione – insussistenza

Si ha interposizione reale di persona quando per mezzo di un negozio fiduciario venga trasferita la propriet  c. d. esterna e ufficiale di quote sociali, risultando quindi il fiduciario legittimato all'esercizio dei diritti da esse derivanti nei confronti dei terzi, sebbene nei rapporti interni tra le parti venga mantenuta la titolarit  effettiva. Il retro-trasferimento di quote sociali dal fiduciario al fiduciante non costituisce, quindi, viola-

673

290

628

50

61

525

402

zione della clausola di prelazione contenuta nello statuto della società le cui quote sono oggetto di retrotrasferimento in quanto non si verifica, dal punto di vista sostanziale, alcun mutamento della compagine sociale, posto che il primo trasferimento, pur reale, era avvenuto *fiduciae causa* e che, conseguentemente, il titolare delle quote era tenuto ad operare nell'interesse e secondo le istruzioni del fiduciante. Conseguentemente, il fiduciario che sia anche titolare in proprio di quote della medesima società non può invocare il diritto di prelazione su quelle quote che abbia dovuto retrotrasferire al fiduciante.

Italia, Suprema Corte di Cassazione, Sez. Civ. I, G. Losavio, Pres., L. Panzani, Est., 2 maggio 2007, n. 10121 [G. S. c. M. I.]

Relazione fiduciaria – condizioni per la sussistenza – “duty to account” – “breach of fiduciary relationship” – “constructive trust” – fattori rilevanti

Sebbene, in linea di principio, non vi sia rapporto fiduciario tra un agente finanziario e il suo cliente, tale rapporto viene in essere qualora l'agente gestisca, amministri e impieghi somme di denaro del cliente, tenendolo all'oscuro di tutto, attraverso molteplici operazioni finanziarie che, tra l'altro, importino la costituzione di società e il pagamento di emolumenti eccessivi a sé e ad altri. Ne consegue che il cliente può agire a titolo di *breach of fiduciary duty* quando l'agente abbia distratto fondi. L'omessa divulgazione di informazioni a cui l'agente sia tenuto costituisce *actual fraud* quando questi abbia agito con l'intenzione di ingannare (*deceive*) il cliente.

L'azione di *equity* volta ad ottenere il rendiconto (*accounting*) dell'attività compiuta da una persona presuppone l'esistenza di una relazione fiduciaria o di trust, come nel caso in cui una persona affidi ad un'altra somme di denaro o beni rispetto ai quali quest'ultima abbia un dovere di rendere palese il proprio operato. L'imposizione di un *constructive trust* da parte del giudice, trattandosi di un rimedio di *equity* per mezzo del quale trovano espressione i principi della coscienza, si può avere in presenza di una relazione confidenziale o fiduciaria, di una promessa, di un trasferimento eseguito sull'affidamento della promessa, e di un arricchimento ingiusto.

Stati Uniti, United States District Court for the Southern District of New York, R. J. Holwell, D. J., 20 marzo 2007 ? [Y. Malmsteen v Berdon, LLP, et al.]

Separazione personale dei coniugi – trust in favore dei discendenti – trasferimento nell'accordo di separazione – omologazione

Può essere omologato l'accordo di separazione consensuale dei coniugi per mezzo del quale beni immobili in proprietà fra i coniugi, un bene immobile di proprietà esclusiva del marito e altri beni mobili vengono trasferiti in un trust in favore dei figli dei coniugi, del quale è trustee la moglie, sottoposto alla condizione sospensiva dell'omologazione del verbale di separazione. ...

Italia, Tribunale di Genova, IV Sez. Civile, P. Martinelli, Pres., F. Mazza Galanti, M. Patentini, Giudici, 1° aprile 2008 [M.O. e M.R.]

625

Successione testamentaria – nomina di esecutore testamentario – trustee – legato – fedecommesso – insussistenza – validità della disposizione testamentaria

L'istituzione di legato contenuta in un testamento soggetto alla legge di New York, volta alla nomina di un trustee – che corrisponde alla figura dell'esecutore testamentario di diritto civile –, non configura una fattispecie di fedecommesso ereditario, nullo per il diritto civile, bensì tutt'al più un fedecommesso *de residuo*, non censurabile dal giudice.

Belgio, Tribunal de Première Instance di Anversa, 4 marzo 1971

292

Trasferimento di bene immobile – finalità di garanzia – causa astratta – prova della causa – obbligazioni fiduciarie – obbligo di rendiconto

È ammissibile provare per testimoni che il trasferimento di un bene immobile da parte di un debitore al proprio creditore aveva la finalità di garantire il debito del primo verso il secondo.

Il creditore, che abbia ricevuto la proprietà di un bene immobile per fine di garanzia e abbia successivamente alienato il bene a un terzo in buona fede, è tenuto al rendiconto verso il debitore e a rimmettergli la differenza fra il prezzo della vendita e l'importo del debito.

Stati Uniti, Supreme Court, McLean J., Campbell J. dissenting, 18 febbraio 1857 [A. Babcock v E. Wyman]

308

Trust – applicazione della legge del domicilio del disponente – Arizona – prova del diritto applicabile – mancanza – validità del trust per il diritto spagnolo – esclusione

Il trust, istituto giuridico anglosassone, è sconosciuto al diritto spagnolo, tanto sostanziale quanto internazionale privato, non essendo la Spagna tra i Paesi che hanno ratificato la Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985. Conseguentemente, nel caso di un trust istituito da un cittadino residente negli Stati Uniti su beni siti in Spagna, risultando chiara l'assenza di una specifica norma di conflitto che consenta di individuare la legge regolatrice del trust, dovrà trovare applicazione il principio di cui all'art. 9.8 del codice civile con conseguente necessità di fare riferimento alla legge dello stato di residenza del *de cuius* (Arizona). Pertanto, in tale contesto, deve essere dichiarata l'invalidità di un siffatto trust qualora, come nel caso di specie, non sia data prova del contenuto, dell'esistenza, della vigenza e dell'interpretazione del diritto straniero invocato, e non potendosi, in ogni caso, procedere all'applicazione del diritto interno ad un istituto giuridico straniero. ...

Spagna, Tribunal Supremo Sala de lo Civil, J. A. Xiol Ríos, X. O'Callaghan Muñoz, A. Salas Carceller, 30 aprile 2008, n. 338/2008

667

406

392

Trust – causa del negozio – sussistenza degli elementi caratterizzanti

Trust – interessi meritevoli di tutela – programma negoziale
Giudizio tavolare – limiti – reale vo-

lontà del disponente – irrilevanza – causa lecita – interessi meritevoli di tutela – sussistenza – intavolazione

In quanto negozio atipico, non esiste una causa del trust direttamente e immediatamente rilevante per l'ordinamento giuridico italiano, mentre ciò che interessa è l'accertamento degli elementi generali propri del trust stesso nell'ambito della normativa ad esso riferibile (quali: il trasferimento al trustee o la auto-dichiarazione di trust, la segregazione, l'affidamento, i beneficiari o uno scopo, la funzionalizzazione dei diritti trasferiti al trustee e il rapporto fiduciario).

Il giudizio di meritevolezza degli interessi perseguiti mediante il trust va effettuato avuto riguardo al programma negoziale voluto dalle parti, di tal che si può parlare di negozio atipico solo quando gli effetti propri di questo non sono pari a quelli tipici di altri strumenti ordinari.

Dinanzi ad un trust discrezionale familiare tendente a creare un patrimonio separato in analogia con il fondo patrimoniale, non attuabile direttamente per non essere i disponenti sposati, la domanda di intavolazione del trasferimento dei diritti reali immobiliari deve essere accolta non rientrando nel procedimento tavolare l'indagine circa le problematiche relative ai reali intenti dei disponenti conviventi *more uxorio*, i quali probabilmente hanno inteso istituire un trust con effetti di protezione patrimoniale in danno dei creditori più che di tutela delle esigenze della famiglia di fatto, come adotto nel corso del procedimento.

.....
Italia, Tribunale di Trieste, A. Picciotto, G. Tavolara, 19 settembre 2007 [M.C. s.s.]

Trust – legge di Guernsey – beneficiario incapace – modifica dell'atto di trust – spettanze solo reddituali

Il giudice può autorizzare la modifica di un trust di accumulazione e mantenimento sottoposto al diritto di Guernsey che attribuisca ad uno dei beneficiari una posizione *vested* su metà del fondo vincolato al raggiungimento di una certa età, quando, essendo il medesimo beneficiario autistico, e quindi incapace di amministrare un patrimonio, costituisce interesse del beneficiario stesso una modificazione tale per cui egli mantenga sole spettanze reddituali, mentre il capitale debba continuare ad essere investito dal trustee a suo vantaggio.

.....
Guernsey, Royal Court, P. J. Talbot, Esquire, Q.C., Lieutenant Bailiff, Bisson, Tanguy, Mowbray, Giurati, 29 agosto 2007 [In re the H Trust]

Trust – potere direttivo del disponente – trustee acquiescente – “capital gain” – tassazione – trattato contro le doppie imposizioni sottoscritto da Regno Unito e Mauritius – “place of effective management” – rilevanza del luogo di residenza del disponente

Ai sensi dell'art. 4, par. 3, della Convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa tra Regno Unito e Mauritius, che attribuisce rilevanza al *place of effective management*, deve ritenersi fiscalmente residente in Inghilterra il trust che, sebbene formalmente residente

in Mauritius, in quanto ivi è residente il trustee, sia sottoposto ad un forte controllo da parte del disponente e dei suoi consulenti, residenti in Inghilterra, i quali dirigono e condizionano l'attività di un trustee acquiescente, e ciò in quanto è da ritenersi che il *place of effective management* sia sito in Inghilterra.
Inghilterra e Galles, Special Commissioners, A. N. Brice, J. F. Avery Jones CBE, 19 febbraio 2008 [T. Smallwood and M. C. Smallwood Trustees of The Trevor Smallwood Trust v The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs]

647

Trust – Regolamento Comunitario n. 44/01 – ambito di applicazione – “resulting trust” – “constructive trust” – domicilio del trust – beneficiario del trust – trustee – soggetti della relazione fiduciaria

Deve escludersi l'applicabilità del criterio che consente di individuare il foro competente per la risoluzione delle controversie giudiziali disciplinato dall'art. 5, n. 6, del Regolamento Comunitario n. 44/01 in relazione a controversie concernenti *resulting* o *constructive trust*, e ciò in conformità ad una lettura letterale della norma per la quale questa si riferisce ai soli trust istituiti in applicazione di una legge, ai trust aventi forma scritta, oppure istituiti oralmente, ma dei quali sussista prova scritta.

Sempre ai fini del Regolamento Comunitario n. 44/01, onde determinare se un trust possa essere considerato domiciliato in uno Stato Membro dell'Unione, e quindi sottoposto alla relativa giurisdizione, è necessario avere riguardo alle norme interne di diritto internazionale privato. Ne consegue che un trust può essere considerato domiciliato in Inghilterra quando la legge regolatrice alla quale esso è sottoposto, richiamata nell'atto istitutivo, sia la legge inglese, e ciò a prescindere dalla rilevanza di un collegamento con un altro Stato (nel caso di specie il Liechtenstein), dal quale il trust venga amministrato e la cui normativa disciplini alcuni aspetti particolari della vita del trust.

Sebbene un trust possa essere considerato domiciliato in Inghilterra, e quindi possa ritenersi sussistente la giurisdizione inglese in virtù del criterio di cui all'art. 5, n. 6 del Regolamento Comunitario n. 44/01, ciò non di meno tale giurisdizione non sussiste, per difetto degli altri presupposti ivi indicati, qualora venga instaurata una controversia nei confronti di un soggetto che, pur rivestendo la qualifica di “beneficiario del trust”, abbia agito al di fuori dei poteri e delle prerogative spettatigli, perdendo egli in tal modo la qualità di soggetto del rapporto fiduciario, ovvero la controversia sia stata instaurata nei confronti di un soggetto che, sebbene titolare di poteri fiduciari non sia trustee del trust, mancando, anche in tale contesto, la qualità di soggetto del rapporto fiduciario nascente dal trust.
Inghilterra e Galles, High Court of Justice, Chancery Division, Morgan, J., 18 febbraio 2008 [Gomez v Gomez- Monche Vives]

42

414

543

Trust – revoca e sostituzione giudiziale dei trustee – ricorso in Cassazione – motivi del ricorso – inammissibilità

Deve essere rigettato il ricorso avverso la sentenza

d'appello di conferma della sentenza di primo grado con la quale sono stati revocati e sostituiti giudizialmente i trustee di un trust di diritto inglese istituito in favore delle figlie minorenni dei trustee stessi, per aver questi agito in *breach of trust*, che sia motivato a partire dalla circostanza che i giudici di merito avrebbero tenuto in considerazione non solo gli specifici fatti dedotti in giudizio, ma anche il più generale comportamento scorretto e negligente dei trustee, non specificatamente dedotto da alcuna delle parti, in quanto il principio che la domanda fondata sull'allegazione di fatti sia eterodeterminata e pertanto non possa essere accolta per ragioni diverse da quelle prospettate si deve correlare con l'oggetto specifico del contendere, rappresentato, nel presente giudizio, dalla richiesta di revoca giudiziale da un *munus* di diritto privato finalizzato, peraltro, alla tutela di interessi di figli minori trascendenti la libera disponibilità delle parti.

Italia, Corte Suprema di Cassazione, Sez. I Civ., C. Carnevale, Pres., U.R. Panebianco, A. Ceccherini, G. Gilardi, Cons., R. Bernabai, Cons. Rel., 13 giugno 2008, n. 16022 [L. R. c. I. F.]

Trust – “sham” – “breach of trust” – condotta del trustee – momento rilevante per l'accertamento della natura del trust

Un trust che nasca valido ed efficace non può divenire *sham* in un momento successivo alla sua istituzione avuto riguardo ad una condotta acquiescente che il trustee tenga nei confronti del disponente e dei desideri che questi manifesti (in termini incompatibili con la natura e l'esistenza stessa del trust), dovendosi più correttamente configurare una responsabilità del trustee per violazione delle obbligazioni fiduciarie (*breach of trust*) su di lui gravanti. Eccezione è rappresentata dall'acquiescenza del trustee ai desideri di tutti i beneficiari del trust.

Un trust che nasca *sham* può trasformarsi in un trust validamente istituito, genuino ed *enforceable* in un momento successivo alla sua istituzione qualora la condotta del trustee primo nominato sia comunque onesta e rispettosa delle obbligazioni fiduciarie proprie dell'ufficio ricoperto, indipendentemente dall'intenzione del disponente, ovvero qualora il trustee secondo nominato agisca parimenti e nella convinzione di essere stato nominato trustee di un trust valido, genuino ed *enforceable*.

Inghilterra e Galles, High Court of Justice, Family Division, Mumby, J., 29 gennaio 2007 [A v A and St George Trustees Limited and others]

“Trust account” – emissione di assegni a vuoto – confusione con il patrimonio personale dell'avvocato – indebiti prelevamenti a titolo di compensi – violazione delle norme deontologiche – sospensione dall'esercizio della professione

Viola i principi di deontologia forense, e deve conseguentemente essere condannato alla sospensione dell'esercizio della professione per il periodo di un anno, l'avvocato che emetta assegni a vuoto dal proprio *trust account*, depositi fondi personali su di esso, così confondendo somme proprie con quelle dei clienti, e,

infine, prelevi dall'*account* somme a titolo di compensi professionali senza avere maturato il diritto.

Georgia, Supreme Court of Georgia, W. P. Smith III, General Counsel State Bar, J. W. Hewett, Assistant General Counsel State Bar, 22 gennaio 2007 [In the Matter of Hunter J. Hamilton]

303

“Trust account” – emissione di assegni a vuoto – conversione e abuso – mancata tutela delle somme affidate – dimissioni – difesa processuale – cancellazione dall'albo degli avvocati – interdizione da qualsiasi attività forense

Possono essere accettate le dimissioni dell'avvocato che sia accusato, tra le altre cose, di aver emesso assegni a vuoto dal proprio *trust account*, di non aver salvaguardato le somme affidategli dai clienti, e di aver convertito e abusato del *trust account*. Pertanto, deve esserne ordinata la cancellazione dall'albo forense, ed inoltre deve essere disposto il divieto di praticare sotto qualsiasi forma la professione, di comparire come avvocato innanzi a qualsiasi giudice, corte o pubblica autorità, di fornire consulenze di ogni genere e di utilizzare il titolo di avvocato.

307

New York, Supreme Court of New York, Appellate Division, Second Department, A. G. Prudenti, P.J., A. R. Florio, H. Miller, R. W. Schmidt, T. A. Adams, JJ., 5 dicembre 2006 [In the Matter of Stephen E. Pearlman, an attorney and counselor-at-law, resignor]

“Trust account” – emissione di assegni a vuoto – dimissioni – difesa processuale – cancellazione dall'albo degli avvocati – interdizione da qualsiasi attività forense

Possono essere accettate le dimissioni dell'avvocato che sia accusato di aver emesso assegni a vuoto dal proprio *trust account* e abbia ammesso il fondamento dell'accusa. Pertanto, deve esserne ordinata la cancellazione dall'albo forense, ed inoltre deve essere disposto il divieto di praticare sotto qualsiasi forma la professione, di comparire come avvocato innanzi a qualsiasi giudice, corte o pubblica autorità, di fornire consulenze di ogni genere e di utilizzare il titolo di avvocato. ..

304

New York, Supreme Court of New York, Appellate Division, Second Department, A. G. Prudenti, P.J., A. R. Florio, H. Miller, R. W. Schmidt, M. C. Dillon, JJ., 26 dicembre 2006 [In the Matter of Jennie M. Dellaria, an attorney and counselor-at-law, resignor]

“Trust account” – esercizio della professione forense in Florida e a New York – appropriazione dei fondi – utilizzo e gestione impropri – pubblica censura dell'avvocato – “probation” – applicazione delle medesime sanzioni in Florida e a New York

Deve essere applicata in New York la medesima sanzione della pubblica censura e della sottoposizione ad un periodo di tre anni di controllo disposta in Florida nei confronti di un avvocato, che eserciti anche a New

522

529

York, quando questi si sia indebitamente appropriato dei fondi dei sui clienti e abbia impropriamente utilizzato e gestito il *trust account* di cui era titolare, e ciò sebbene lo Stato di New York conosca la sola sanzione della censura, apparendo le misure adottate in Florida appropriate per la condotta rilevante.
New York, Supreme Court of New York, Appellate Division, First Department, R. T. Andrias, Justice, Presiding, D. B. Saxe, D. Friedman, L. A. Gonzalez, J. M. Catterson, J.J., 14 dicembre 2006 [In the Matter of Michael M. Milchman, an attorney and counselor-at-law: Departmental Disciplinary Committee for the First Judicial Department v Michael M. Milchman]

Trust discrezionale – disponente – potere di controllo – potere direttivo – trustee – lettere di desiderio – obbligatorietà – separazione dei coniugi – Matrimonial Causes Act 1973 – rilevanza del trust

Ai fini del Matrimonial Causes Act 1973 inglese, devono ritenersi facenti parte del patrimonio personale del disponente i beni di un trust discrezionale per i discendenti che egli abbia istituito in costanza di matrimonio, su sostanze proprie, quando risulti che egli abbia mantenuto un forte controllo e un potere direttivo nei confronti del trustee, il quale si senta obbligato a seguire le istruzioni che il disponente gli impartisca anche solo attraverso lettere di desiderio, sebbene formulate come semplici richieste, e quando il disponente abbia sempre inteso e avuto la concreta possibilità di un accesso pieno e libero al capitale e al reddito del trust, considerandosi e richiedendo al trustee di essere considerato quale beneficiario principale del trust stesso.

Inghilterra e Galles, Supreme Court of Judicature, Court of Appeal (Civil Division), Potter, Thorpe, Wilson, L.J.J., 24 maggio 2007 [Charman v Charman]

Trust sottoposto al diritto del Massachusetts – beneficiario del reddito residente in Francia – imposta patrimoniale “impôt de solidarité sur la fortune” – presupposto impositivo - insussistenza

La percezione dei redditi derivanti dal fondo in trust non è sufficiente a far presumere la proprietà del fondo stesso in capo al beneficiario. Ne consegue che in assenza della prova che il beneficiario di un trust abbia diritti reali sui beni segregati non vi è alcun presupposto per l'applicazione dell'imposta patrimoniale denominata “impôt de solidarité sur la fortune”.

Francia, Tribunal de Grande Instance de Nanterre, Mme Jourdiere, Prés., 4 maggio 2004, n. 03-9350, 2° ch. [Poillot]

Trust testamentario – cittadino inglese residente in Belgio – legato – sostituzione fedecommissaria – insussistenza – norme di ordine pubblico – violazione – insussistenza – prevalenza della

sostanza sulla forma – nullità della sostituzione

Il trust testamentario istituito da un cittadino inglese residente in Belgio in favore dei propri discendenti inglesi, su beni siti anche in Belgio, non costituisce sostituzione fedecommissaria, nulla per il diritto belga, per difetto dei presupposti della sostituzione stessa (assenza di doppia liberalità; mancanza di un obbligo di conservazione e di trasferimento; irrilevanza della morte del trustee).

Il trust testamentario, istituito legato ad una nozione di “fiducia” nota al diritto belga, ma ormai desueta e dimenticata, in linea di principio non è contrario alle norme di ordine pubblico, né alle disposizioni che impongono all'intestataro di un bene di averne quanto meno l'usufrutto o la nuda proprietà, essendo concepibile una titolarità nell'interesse e a beneficio di un terzo.

Nel giudicare la validità di una disposizione testamentaria il giudice deve avere riguardo esclusivamente alla volontà manifestata dal *de cuius*, a prescindere dalla terminologia (atecnica) che questi abbia impiegato, dando prevalenza alla sostanza sulla forma, e indipendentemente dall'applicabilità in Belgio delle norme del diritto inglese.

Costituisce legato sottoposto a condizione risolutiva la disposizione testamentaria che preveda che un soggetto goda dei benefici derivanti da un determinato bene fino a quando altri ritenga di escludere tale godimento. Siffatto legato non è nullo, bensì è nulla esclusivamente la condizione apposta, di tal ché il legato deve essere considerato come un legato puro e semplice.
Belgio, Tribunal Civil de Bruxelles, 6e ch., M. Carlier, 27 novembre 1947 [Evans c. Evans]

305

633

400

294

Italia

Trust trasparente, trust opaco: qualificazione e regime fiscale della distribuzione dei redditi maturati ai beneficiari

■ Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Risoluzione 5 novembre 2008, n. 425/E

OGGETTO: Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Trust ALFA - articolo 73 del D.P.R. 917/1986

QUESITO

Il Trust ALFA (di seguito, il Trust), in persona del trustee BETA s.r.l. e dell'amministratore unico di quest'ultima società XY, è stato costituito in data 5 ottobre 2004 mediante il conferimento di somme di danaro da parte di tre disponenti (i.e. una società di capitali residente, una società di capitali non residente, una persona fisica residente).

L'atto istitutivo del Trust, secondo quanto affermato dall'istante, contiene altresì specifica indicazione dei beneficiari del reddito e del fondo dello stesso.

Nel corso del 2004 il Trust ha acquisito l'intero capitale sociale di una società a responsabilità limitata di diritto italiano. Successivamente, tale partecipazione è stata venduta e il Trust ha conseguito da tale alienazione una plusvalenza che si appresta a distribuire ai beneficiari.

Ciò posto, l'istante ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale e la rappresentazione nei modelli di dichiarazione dei redditi della plusvalenza realizzata dal Trust.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene, nel presupposto che il Trust in esame sia qualificabile come un "trust trasparente" (in quanto i suoi beneficiari sono individuati nell'atto istitutivo dello stesso), che la tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito della vendita sopra descritta debba avvenire esclusivamente in capo ai beneficiari del Trust, nella specie rap-

presentati da una società di capitale residente, una società di capitali non residente, una persona fisica residente.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

È opportuno premettere alcune considerazioni di carattere sistematico sui presupposti necessari per l'imputazione ai beneficiari dei redditi conseguiti dal trust, vale a dire sulla cosiddetta tassazione del trust trasparente.

L'articolo 73, comma 2 del TUIR dispone che "Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali".

La circolare n. 48 del 6 agosto 2007(1), che ha fornito le prime indicazioni sulla tassazione dei trust, ha chiarito che "l'articolo 73 individua, ai fini della tassazione, due principali tipologie di trust:

- trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari (trust trasparenti)

- trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo (trust opachi)".

In particolare, per quanto riguarda la disciplina dei redditi del beneficiario del trust, la circolare ha chiarito che, "premesso che il presupposto di applicazione dell'imposta è il possesso di redditi, per "beneficiario individuato"

Nota:

(1) Il testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E del 6 agosto 2007 può essere letto in questa Rivista, 2007, 630, con commento di M. Lupoi, L'Agenzia delle Entrate e i principi sulla fiscalità dei trust, *ivi*, 497.

è da intendersi il beneficiario di "reddito individuato", vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale.

È necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza."

Benché privo di soggettività giuridica di tipo civilistico, il trust è un soggetto passivo IRES, destinatario di norme che disciplinano – tra l'altro – in modo speciale l'imputazione per trasparenza dei redditi.

La tassazione per trasparenza di un trust presuppone che il reddito sia immediatamente e originariamente riferibile ai beneficiari.

La riferibilità immediata dei redditi ai beneficiari – quale presupposto della tassazione per trasparenza – esclude che vi sia discrezionalità alcuna in capo al trustee in ordine sia alla individuazione dei beneficiari sia alla eventuale imputazione del reddito ai beneficiari stessi.

In sostanza, il diritto all'assegnazione del reddito deve nascere ab origine a favore di determinati beneficiari.

Al contrario, se il trustee ha il potere di scegliere se, quando, in che misura o a chi attribuire il reddito del trust, tale discrezionalità fa venir meno l'automatismo che è il presupposto della imputazione per trasparenza, indipendentemente dalla effettiva percezione, in capo al beneficiario.

Invero, se il trustee ha il potere di decidere l'attribuzione del reddito, vuole dire che egli ha un potere su quel reddito, potere che gli deriva dal possesso del reddito stesso. Conseguentemente quel reddito è imputato al trust e non al beneficiario.

Al contrario, se i beneficiari sono predeterminati in conseguenza della volontà del disponente – espressa nell'atto istitutivo del trust o in atti successivi – il reddito è a titolo originario dei beneficiari.

In ordine alla nozione di "beneficiario di reddito individuato" che – come evidenziato – è il presupposto della tassazione per trasparenza, si fa presente che la stessa è riferibile a un soggetto destinatario del reddito relativo al periodo, della cui imposizione si tratta. A titolo di esempio, qualora l'atto istitutivo individua un beneficiario dei proventi del trust e al contempo prevede che tali proventi debbano essere accumulati nel trust fino ad un dato termine, allo scadere del quale gli stessi verranno devoluti al beneficiario, è evidente che, ai fini delle imposte sui redditi, detto beneficiario non può essere considerato "beneficiario di reddito individuato". Infatti, nel periodo d'imposta in cui il reddito è prodotto i "beneficiari" non ne hanno il possesso che resta, invece, in capo al trust. La successiva devoluzione ai beneficiari, al termine individuato, non avrà più carattere reddituale bensì patrimoniale.

Ciò opportunamente premesso, si osserva che nell'arti-

colo 31 dell'atto istitutivo del Trust in esame, rubricato "Nozione di reddito del trust", è stabilito che "Per reddito del Trust si intende ogni frutto, dividendo, interesse o altra utilità prodotto dai beni in trust e percepito dal trustee o, in quanto consentito da questo atto, goduto direttamente dai Disponenti e successivamente dai beneficiari". E l'articolo 32, "Reddito del trust", dispone che "il reddito del Trust, assolto ogni costo inerente il Trust, è a discrezione del trustee, accumulato nel Trust".

Risultano, pertanto, beneficiari del trust i medesimi disponenti (articolo 8 atto istitutivo), i quali tuttavia non hanno diritto a percepire il reddito prodotto dal trust.

Da un lato, dunque, al trustee è conferita la facoltà di gestire a propria discrezione la ricchezza prodotta dal trust *fund* e, dall'altro, ai beneficiari individuati nell'atto istitutivo non è riconosciuto alcun diritto alla percezione delle somme nel senso sopra specificato.

Pertanto, sulla base di tali elementi e caratteristiche, il Trust ALFA è inquadrabile come trust senza beneficiari individuati, ovvero come trust fiscalmente opaco.

Da ciò consegue che la tassazione dei redditi derivanti dai beni apportati nel Trust avverrà in capo allo stesso trust, qualificandosi quest'ultimo quale autonomo soggetto passivo d'imposta.

Ai fini del trattamento fiscale del reddito imputabile al trust si applicano le medesime disposizioni dettate per gli enti diversi dalle società, con la conseguenza che il trust è equiparato ad un ente commerciale qualora svolga in via esclusiva o prevalente attività di tipo commerciale.

Al riguardo, si ricorda che per esercizio di imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 55 del TUIR, si intende "l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva" delle attività commerciali di cui all'articolo 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma d'impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile.

Pertanto, nel caso in cui l'ente svolga un'attività riconducibile tra quelle elencate nell'articolo 2195 del codice civile, il carattere commerciale dell'attività stessa si afferma a prescindere dall'esistenza di un'organizzazione di impresa.

Nell'ipotesi in cui l'ente effettui, invece, un'attività non riconducibile tra quelle dell'articolo 2195 del codice civile, al fine di accertare il carattere commerciale dell'attività posta in essere, è necessario verificare la sussistenza di un'organizzazione in forma d'impresa. Ove l'ente operi attraverso un'apposita organizzazione di mezzi e risorse ovvero con l'impiego e il coordinamento del capitale nell'ambito di una significativa attività economica, dovrà necessariamente riconoscersi la presenza di un'organizzazione sotto forma d'impresa, con la conseguenza che l'attività svolta è qualificabile come "commerciale".

Nel caso in esame, l'atto istitutivo del Trust ALFA,

nelle premesse, stabilisce che *“le parti hanno ritenuto di iniziare ad operare congiuntamente e temporaneamente nel settore radiotelevisivo ed in altre aree delle telecomunicazioni”* e che *“il trustee dovrà aver cura di studiare ed individuare le possibilità offerte dal mercato per entrare nel settore delle telecomunicazioni anche mediante l’acquisizioni di operatori professionali”*. Il Trust è stato, pertanto, costituito con lo specifico scopo di intraprendere una complessa attività che presuppone – si ritiene – una organizzazione in forma di impresa.

Ciò posto, si è del parere che il Trust descritto in istanza sia da qualificare come trust commerciale tenuto a determinare il proprio reddito unitariamente secondo quanto disposto dall’articolo 81 e seguenti del TUIR, ossia con le medesime regole vevoli per le società di capitali e gli enti commerciali, e che lo stesso sia soggetto passivo IRAP oltre che IRES.

Il Trust commerciale dovrà altresì compilare il modello UNICO SC – società di capitali e – contrariamente a quanto sostenuto nell’istanza – a liquidare l’imposta relativa ai redditi dallo stesso conseguiti secondo le disposizioni di cui al Titolo II, Capo II, sezione I del TUIR approvato con d. P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Si fa presente, infine, che il parere reso attiene esclusivamente agli aspetti connessi con la portata delle norme

fiscali applicabili alla fattispecie dedotta ed assunta in astratto restando impregiudicato l’accertamento dei fatti come anche la valutazione di eventuali profili di elusione fiscale ovvero di legittimità civilistica del trust in esame.

In particolare, la soggettività tributaria del trust presuppone, naturalmente, che il trust non sia cessato. Il trust deve essere esistente ed efficace secondo la legge applicabile.

Resta impregiudicata la potestà di applicare le norme di cui agli articoli 37-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 secondo cui *“l’amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi...anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti”* e 37 del medesimo d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui *“In sede di rettifica o di accertamento di ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona.”*

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

Italia

Trust, normativa "CFC", regime fiscale e imputazione degli utili

■ Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Risoluzione 23 ottobre 2008, n. 400/E

OGGETTO: Istanza di interpello ai sensi dell'art. 11, legge 27 luglio 2000 - Applicabilità disciplina ex art. 168 del TUIR - Collegata estera "trasparente" partecipata tramite GIE e trust

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 168, del testo unico sulle imposte sui redditi (TUIR), approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, è stato esposto il seguente

QUESITO

La società ALFA S.p.A., partecipa in via paritetica, con una società francese BETA (società multinazionale operante nel settore aerospaziale), ad un Gruppo di Interesse Economico (G.I.E.), GAMMA con sede a ... (Francia).

GAMMA è un GIE di diritto francese, dotato di personalità giuridica, fiscalmente trasparente, operante nel settore della produzione di aerei a turboelica per tratte a corto raggio.

A partire dai primi anni novanta, al fine di far fronte alla precaria situazione finanziaria del settore dell'epoca e alla conseguente difficoltà di ottenere finanziamenti dagli istituti di credito, GAMMA come altri produttori di aerei, ha costituito delle società *ad hoc* (SPC) per la commercializzazione di aerei nei confronti della clientela. Tali società acquistano da GAMMA a prezzi di mercato uno o più aeromobili, grazie ad un finanziamento bancario a lungo termine di importo corrispondente al prezzo pagato al produttore (GAMMA), e procedono alla locazione o alla cessione degli aeromobili alle compagnie aeree per un corrispettivo che le consente di ripagare il debito.

Le azioni delle SPC sono state fiduciariamente intestate da GAMMA a *trust* non discrezionali, dei quali GAMMA risulta essere disponente e unico beneficiario.

Tra le SPC controllate interamente da GAMMA attraverso l'intestazione fiduciaria a *trust* non discrezionali, ne figurano tre residenti in Stati a regime fiscale privilegiato, e segnatamente:

1) DELTA Limited, costituita nel 1992 secondo le leggi dell'Isola di Man;

2) EPSILON Limited, costituita nel 1992 secondo le leggi della Repubblica di Mauritius;

3) ZETA Limited, costituita nel 1993 secondo le leggi dell'Isola di Man.

Con riferimento alla fattispecie summenzionata, la società istante chiede di chiarire se, in relazione alla partecipazione indiretta al 50 per cento degli utili delle summenzionate SPC, per il tramite della partecipazione detenuta in GAMMA possa trovare o meno applicazione la disciplina recata dagli articoli 167 o 168 del TUIR.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che, sebbene la summenzionata partecipazione non integri il requisito del controllo richiesto dall'articolo 167 del TUIR, la stessa sia sufficiente a soddisfare il presupposto applicativo previsto dal successivo articolo 168.

Tuttavia, la società istante ritiene che, nel caso di specie, non si realizza il presupposto essenziale per l'applicazione degli articoli 167 e 168 del TUIR, per il quale è richiesta l'esistenza di "*redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato*" residente in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato (art. 167, comma 1, del TUIR).

Il mancato conseguimento di un reddito da parte delle SPC in questione è dovuto alla circostanza che i redditi delle stesse sono imputati direttamente ad GAMMA, atteso che le SPC non hanno una propria autonomia, ma costituiscono soggetti meramente interposti di GAMMA.

Pertanto, l'istante ritiene che, non applicandosi al caso di specie la disciplina recata dall'articolo 168 del TUIR, la quota del reddito complessivamente conseguito da GAMMA distribuita alla stessa, sia soggetta al regime tributario previsto dall'articolo 89 del TUIR, con conseguente tassazione limitatamente al 5 per cento del suo ammontare, al momento della sua distribuzione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il presupposto applicativo della normativa *cfc* recata

dall'articolo 167 del TUIR è dato dal possesso di redditi conseguiti in uno degli Stati o territori con regime fiscale privilegiato, individuati dal citato D.M. 21 novembre 2001, da imprese, società o enti controllati, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o dai soggetti di cui agli articoli 5 e 73, comma 1, lettere a), b) e c) del TUIR.

L'articolo 168, comma 1, del TUIR estende l'applicazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 167 del TUIR, in materia di tassazione delle imprese estere controllate, al caso in cui il soggetto residente in Italia detenga, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione agli utili in imprese, società o enti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, non inferiore al 20 per cento, ovvero, nell'ipotesi di società quotate in borsa o in mercati regolamentati, non inferiore al 10 per cento.

La società istante detiene indirettamente una partecipazione del 50 per cento agli utili delle tre summenzionate SPC, localizzate in Stati a regime fiscale privilegiato, per il tramite di GAMMA, il quale a sua volta controlla interamente le stesse attraverso l'instestazione fiduciaria delle loro azioni a *trust* non discrezionali.

Con riferimento al presupposto applicativo del "collegamento", come osservato dall'istante, si ritiene che tale partecipazione indiretta integri il requisito del collegamento indiretto previsto dall'articolo 168 del TUIR. Ciò nel presupposto che non risultano verificate in capo alla società istante le fattispecie di controllo societario di cui all'articolo 2359 del codice civile: in tal caso si applicherebbero le disposizioni di cui all'articolo 167 del TUIR.

Si ritiene, infatti, che l'interposizione di un *trust* nella catena partecipativa di controllo o di collegamento faccia comunque scattare il meccanismo di applicabilità della normativa *cfc*. Ad avviso della scrivente, la detenzione delle partecipazioni tramite un *trust* può essere assimilata all'ipotesi di possesso della partecipazione "*per interposta persona*", atteso che il *trust*, come chiarito nella circolare n. 48/E del 6 agosto 2007(1) rientra nella nozione di "persona".

Con riferimento, invece, al presupposto applicativo del possesso di redditi conseguiti in uno degli Stati o territori con regime fiscale privilegiato, non si condivide la soluzione interpretativa prospettata dalla società istante, secondo la quale tale presupposto non si verifichi, per il fatto che, poiché le SPC imputano direttamente a GAMMA i risultati derivanti dalle proprie attività, le stesse non conseguono alcun reddito nei rispettivi Stati di residenza.

In proposito, si chiarisce che il summenzionato presupposto applicativo si verifica nel caso in cui la partecipata estera "consegua" redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata, derivanti da una fonte produttiva localizzata in tali Stati o territori, a prescindere dal regime fiscale di trasparenza o opacità del soggetto estero.

Per le argomentazioni suesposte si ritiene che nella fattispecie rappresentata si realizzi il presupposto relativo all'esistenza di "*redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato*" residente in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato (art. 167, comma 1, TUIR) e che, di conseguenza, sia applicabile la disciplina, recata dall'articolo 168 del TUIR, che prevede la tassazione di trasparenza degli utili riferibili alla partecipazione indirettamente detenuta dalla società istante nelle summenzionate SPC e, per la quota degli utili distribuiti non tassata per trasparenza, la disciplina dell'articolo 89, comma 3, del TUIR che dispone la tassazione per l'intero ammontare degli "utili provenienti" da Stati o territori con regime fiscale privilegiato.

La presente risposta, relativa a un interpello presentato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, vale a definire la portata e l'ambito di applicazione della norma di cui all'articolo 168 del TUIR, esclusi qualsiasi accertamento e/o qualificazione dei fatti proposti e qui assunti acriticamente.

Resta impregiudicata, in particolare, la possibilità di valutare i fatti e le operazioni descritti alla luce della norma antielusiva di cui all'articolo 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

Nota:

(1) Il testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E del 6 agosto 2007 può essere letto in questa Rivista, 2007, 630, con commento di M. Lupoi, L'Agenzia delle Entrate e i principi sulla fiscalità dei trust, *ivi*, 497.

Brevi note a margine di un recente parere su interpello in materia di imposta sulle successioni

di Marco Montefameglio

In un recente parere su interpello, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria, Ufficio Fiscalità, ha ulteriormente precisato i principî già esposti in precedenti circolari circa l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni al trust, con particolare riferimento al beneficio rappresentato dalle franchigie.

■ Premessa

Successivamente all'entrata in vigore del nuovo quadro normativo sull'imposta sulle successioni e donazioni(1), l'Agenzia delle Entrate ha emanato disposizioni interpretative relative, fra l'altro, all'applicazione di tale imposta all'istituto del trust(2).

Con riferimento agli atti di trasferimento dal disponente al trustee, le disposizioni in epigrafe(3) hanno, per un verso, correttamente affermato il principio in base al quale, considerando il trust come un rapporto giuridico retto da un'unica causa fiduciaria, l'imposta sulle successioni e donazioni deve essere applicata una sola volta - all'atto del trasferimento dal disponente al trustee - a nulla rilevando il trasferimento finale ai beneficiari del trust, e, per un altro verso, hanno fornito interpretazioni in merito sia alle aliquote applicabili che alla fruizione della franchigia.

Il parere su interpello n. 55 del 12 marzo 2008 reso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria, Ufficio Fiscalità, che si commenta(4), offre un interessante spunto di riflessione (non privo, come si vedrà, di contenuti critici) proprio sui criteri che presidono all'applicazione della franchigia.

Prima di entrare nel merito della questione, è opportuna una considerazione preliminare sui principî, ora anche codificati dall'Amministrazione Finanziaria(5), che presidono alla tassazione dei trasferimenti dal disponente al trustee.

In primo luogo, non può esservi dubbio alcuno cir-

ca la correttezza dell'applicazione *una tantum* dell'imposta: il principio è ormai assodato, e non è dunque il caso, in questa sede, di soffermarsi ulteriormente.

Fermo restando il principio, tuttavia, varie potevano essere le modalità di applicazione: il momento impositivo, l'applicazione dell'aliquota di imposta, nonché della franchigia, rappresentavano aree di incertezza con le quali il contribuente, prima dell'emanazione delle citate disposizioni interpretative, inevitabilmente si trovava a confrontarsi.

Attraverso le citate disposizioni, le questioni applicative di cui sopra hanno trovato apposite soluzioni interpretative(6):

- per quanto attiene al momento impositivo, si è stabilito che esso coincida con il primo trasferimento del bene dal disponente al trustee: quello è il momento unico di applicazione dell'imposta, restando conseguentemente estranei ad ogni ulteriore imposizione i successivi trasferimenti dal trustee ai beneficiari;
- per quanto attiene all'applicazione delle aliquote, si è stabilito che esse vadano individuate con rife-

.....
Marco Montefameglio - Dottore commercialista in Bologna e Milano; professore a contratto dell'Università di Bologna

Note:

(1) Articolo 2, commi da 47 a 53, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286; articolo 1, commi da 77 a 79, L. 27 dicembre 2006, n. 286 (Finanziaria 2007); articolo 1, comma 31, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).

(2) Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, in questa Rivista, 2007, 630, con commento di M. Lupoi, L'Agenzia delle Entrate e i principî sulla fiscalità dei trust, *ivi*, 497; Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008, in questa Rivista, 2008, 211; Agenzia delle Entrate, Settore Fiscalità Generale ed Indiretta, Circolare n. 28/E del 27 marzo 2008, *ivi*, 240.

(3) In particolare, le Circolari n. 48/E del 6 agosto 2007 e la n. 3/E del 22 gennaio 2008 [*supra*, nota 2].

(4) In questa Rivista, 2008, 691. Avverso siffatto parere è stato presentato ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

(5) V. *supra*, nota 3.

(6) V. *supra*, nota 3.

rimento al rapporto di parentela intercorrente fra il disponente ed i beneficiari, laddove questi siano individuati (anche per classi). Non esistendo beneficiari, oppure non essendo questi individuati, è opinione dell'Amministrazione Finanziaria che vada applicata l'aliquota massima del 8%;

- per quanto attiene all'applicazione della franchigia, l'Agenzia delle Entrate ha testualmente affermato che "Qualora la disposizione segregativa sia generica, tale da non consentire l'individuazione del soggetto beneficiario, non è consentito usufruire delle franchigie, posto che queste rilevano con riferimento a ciascun beneficiario tenendo conto delle disposizioni precedentemente poste in essere in suo favore dallo stesso disponente"(7).

Il meccanismo impositivo individuato dall'Amministrazione Finanziaria ha indubbiamente una sua logica, e mi pare di potere affermare che il principio sotteso si possa così riassumere:

a) posto che il momento impositivo è quello del primo trasferimento (dal disponente al trustee), l'individuazione sia dell'aliquota che della franchigia deve essere attuata in maniera da pervenire con certezza alla medesima tassazione cui si sarebbe pervenuti laddove il trasferimento fosse stato effettuato direttamente dal disponente al beneficiario;

b) laddove non sia possibile conoscere con certezza l'identità del beneficiario finale, sia l'aliquota che la franchigia devono essere individuate ed applicate in modo da non consentire, con riferimento al definitivo trasferimento, indebiti risparmi di imposta(8).

Il principio, in linea generale, appare corretto, ancorché improntato ad una doverosa necessità di tutela erariale.

È peraltro evidente che risulterebbe sia incoerente con la *ratio* della norma, sia pericolosamente a rischio di elusione, una disposizione che consentisse l'applicazione di disposizioni agevolative(9) con riferimento ai beneficiari individuati al momento del primo trasferimento, e non prevedesse il venire meno delle agevolazioni – e dunque il recupero dell'imposta - nel caso in cui tali beneficiari risultassero poi non essere quelli effettivamente destinatari di tale trasferimento, oppure, pur essendolo, non avessero più le caratteristiche soggettive in base alle quali l'originaria agevolazione era stata concessa.

Posto che il sistema, come oggi congegnato, non prevede meccanismi di recupero di imposta, non sorprende che l'atteggiamento dell'Agenzia sia improntato ad un criterio di tutela degli interessi dell'Erario.

■ Il quesito del contribuente

La soluzione prospettata dal contribuente nell'interpello in oggetto prevede la possibilità di applicare la franchigia, sulla base di un duplice presupposto:

a) rilevanza, ai fini di applicazione della franchigia, dei beneficiari esistenti al momento del primo trasferimento;

b) dichiarazione, resa ai soli fini fiscali, circa l'esistenza, all'atto del primo trasferimento, di un solo discendente, non già destinatario di altre precedenti donazioni.

Anche con riferimento a quanto esposto nella premessa, le argomentazioni del contribuente non appaiono condivisibili sotto diversi punti di vista.

Esaminiamo, in primo luogo, la clausola definitoria dei beneficiari finali cui l'interpello fa riferimento:

"Il termine "Beneficiari" indica i discendenti del Disponente viventi al termine finale della durata del Trust."

nonché la correlata clausola dispositiva:

"Sopraggiunto il termine finale della Durata del Trust, il Fondo in Trust è suddiviso – a meno che il Disponente, per atti autentici, revocabili o irrevocabili, comunicati al Trustee, abbia diversamente disposto – in tante quote eguali quanti sono:
- i figli del Disponente allora viventi, a ciascuno dei quali spetta una quota,
- e i figli defunti del Disponente, dei quali vivano figli, e a costoro spetta, in parti eguali, la quota che sarebbe altrimenti spettata al loro genitore ai quali soltanto il Fondo in Trust da quel momento appartiene..."

Sotto il profilo giuridico, e dunque esaminando la questione, prima ancora che alla luce del diritto tributario, in base al diritto dei trust, non si può non notare come in base a tali previsioni la figlia minore, al momento del trasferimento dei beni dal disponente al trustee, non sia beneficiaria del trust: essa, infatti, di-

Note:

(7) Circolare n. 3/E [supra], nota 3, paragrafo 5.4.2.

(8) Nel "dubbio", sarà pertanto applicata l'aliquota massima del 8% e non sarà consentita alcuna franchigia.

(9) Intendendo evidentemente come tali l'applicazione di aliquote diverse da quella massima e/o l'applicazione di franchigie.

verrà beneficiaria (ovviamente con riferimento a ciò che qui rileva, vale a dire il capitale del trust) solo nel caso in cui sia in vita al termine del trust stesso.

In presenza di una clausola definitoria/dispositiva quale quella riportata nell'interpello, è stato infatti efficacemente argomentato(10) come la categoria dei beneficiari abbia la particolarità di aprirsi e chiudersi in un solo attimo: nel corso della durata del trust non esistono beneficiari, e dunque nessun discendente ha alcun *interest*. Solo quando il trust termina gli *interest* vengono ad esistenza, ed in quel momento sono tutti *vested*. Non è pertanto corretta, sotto questo profilo, la qualifica di beneficiario *contingent* attribuita alla figlia minore, in quanto essa non è beneficiaria, ma ha semplicemente l'aspettativa di diventarlo (aspettativa che, ovviamente, "tende" a divenire certezza con l'approssimarsi del termine del trust). Si potrebbe, in questo caso, affermare che la *contingency* è contenuta nella stessa clausola definitoria(11), ma si tratterebbe di una *contingency sui generis*, differente dalla *contingency* "ordinaria" che il diritto dei trust ci consegna.

Un esempio varrà a meglio chiarire quanto affermato.

Si immagini una clausola del seguente tenore:

"Il termine "Beneficiari" indica i discendenti del Disponente nati entro il termine finale della Durata del Trust.

Sopraggiunto il termine finale della Durata del Trust, il Fondo in Trust è trasferito di diritto ai Beneficiari che siano allora in vita, in quote eguali."

In tale clausola la sopravvivenza dei soggetti al termine del trust rappresenta una condizione non più per l'esistenza della posizione giuridica beneficiaria, ma per l'attribuzione di una parte del fondo in trust. In questo caso l'interesse dei beneficiari esiste da subito, fin dalla nascita di ognuno, ma è *contingent*, ove la *contingency* consiste nell'essere in vita al termine finale del trust.

La differenza fra la clausola contenuta nell'atto istitutivo del trust di cui all'interpello in oggetto e la clausola di fantasia sopra riportata è sostanziale, e dovrebbe ora, alla luce dell'esempio prodotto, apparire evidente: mentre nel primo caso la posizione beneficiaria non esiste, essendo la sua stessa esistenza condizionata alla permanenza in vita di taluni soggetti al termine del trust, nel secondo caso i beneficiari esistono, per il solo fatto di essere nati. La condizione

contenuta nella clausola di fantasia non riguarda quindi l'esistenza o meno dell'interesse, che esiste e corrisponde ad una posizione soggettiva piena, ma bensì la sua natura: il diritto dei beneficiari è un diritto "instabile" - e quindi *contingent* - destinato a divenire "stabile" - e quindi *vested* - al verificarsi di un evento: la sopravvivenza al termine del trust(12).

Solo per questo motivo dunque, accettando il postulato che l'eventuale franchigia debba essere determinata, sussistendone le condizioni, in base al rapporto di parentela intercorrente fra il disponente ed il beneficiario del trust, la richiesta del contribuente non potrebbe trovare accoglimento.

In secondo luogo, quand'anche, nella fattispecie, si volesse impropriamente riconoscere una posizione beneficiaria alla figlia minore, collegare il diritto all'applicazione della franchigia all'individuazione dei beneficiari esistenti al momento del primo trasferimento, senza tenere conto di quelle che potrebbero essere le posizioni beneficiarie al termine del trust, confliggerebbe inesorabilmente (proprio sotto il profilo della capacità contributiva, contrariamente a quanto affermato dal contribuente) con il principio enunciato in premessa: è evidente che nel trust in questione vi è certezza circa l'individuazione dei beneficiari finali, sotto il profilo dell'aliquota (sono tutti discendenti del disponente e dunque tutti hanno diritto all'applicazione dell'aliquota del 4%), ma non può esservi certezza (come verrà *infra* dimostrato) circa la spettanza - legittima - della franchigia.

Da ultimo (e anche di questo si darà dimostrazione) appare irrilevante la dichiarazione "ai fini fiscali" che si intenderebbe rendere nell'atto di trasferimento.

■ La risposta dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con motivazioni sostanzialmente condivisibili, fornisce risposta negativa alla richiesta del contribuente, richiamando, con alcune importanti integrazioni, le argomentazioni già contenute nelle citate disposizioni interpretative(13).

Le motivazioni addotte nella risposta all'interpello meritano un approfondimento.

Il principio addotto dall'Agenzia, in virtù del qua-

Note:

(10) M. Lupoi, L'atto istitutivo di trust - con un formulario, Milano, 2005, p. 107.

(11) M. Lupoi, L'atto istitutivo di trust [*supra*, nota 10], p. 107.

(12) M. Lupoi, L'atto istitutivo di trust [*supra*, nota 10], p. 109.

(13) V. *supra*, nota 3.

le la richiesta del contribuente viene negata, mi pare indubitabilmente coincidere con quello addotto in premessa: nella sostanza, si riafferma l'accennato principio della certezza.

Non può infatti essere accoglibile, secondo l'Amministrazione Finanziaria, un sistema di tassazione che, privo del requisito della definitività, lasci sopravvivere la possibilità che la tassazione applicata – *una tantum* – all'atto del primo trasferimento si riveli inadeguata con riferimento al successivo passaggio dei beni all'effettivo beneficiario finale, o che, in ogni caso, consenta a determinati soggetti di beneficiare più volte della stessa franchigia in presenza del medesimo presupposto impositivo.

Vi è tuttavia, nella risposta in oggetto, una importante integrazione di quanto già espresso in merito con la Circolare n. 3/E(14): mentre nella suddetta circolare le ragioni di cautela adottate dall'Agenzia si facevano risalire unicamente alla rilevanza delle franchigie con riferimento a ciascun beneficiario, tenendo conto “[...] delle disposizioni precedentemente poste in essere in suo favore dallo stesso disponente”, e dunque avendo riguardo, sotto il profilo della possibile elusione, esclusivamente agli atti compiuti prima del trasferimento dal disponente al trustee, la stessa Agenzia, nella risposta all'interpello, evidenzia come, in mancanza di beneficiari individuati, possibili comportamenti elusivi potrebbero verificarsi anche con riferimento agli atti compiuti dal disponente successivamente al primo trasferimento.

La posizione assunta dall'Amministrazione Finanziaria pare corretta, ed un esempio, applicato alla fattispecie in esame, varrà a darne dimostrazione.

Si immagini che la madre divorziata, disponente del trust in questione, generi, nel corso del trust, un secondo figlio. Esso, suo discendente, sarà evidentemente, con riferimento alle aspettative circa la posizione beneficiaria del trust, nella stessa posizione dell'attuale figlia minore.

Si immagini poi che tale secondo figlio, nel corso della vita, riceva donazioni dirette dalla propria madre, beneficiando, per l'intero ammontare previsto dalla legge, della franchigia, che certamente non potrà essergli negata in virtù della “aspettativa” che gli compete in quanto beneficiario del trust(15).

Si immagini infine che, sopraggiunto il termine finale di durata del trust, soltanto questo secondo figlio sia in vita, e dunque riceva, egli soltanto, tutti i beni a suo tempo segregati in trust dalla propria madre: laddove il primo trasferimento avesse beneficia-

to della franchigia, come richiesto dal contribuente con l'interpello in questione, il secondo figlio si troverebbe, nella pratica, ad usufruirne due volte, la prima in relazione ai beni segregati in trust e poi a lui successivamente trasferiti, la seconda in relazione alla donazione diretta ricevuta.

Quanto sopra, per quanto attiene agli eventi successivi al trasferimento. Non dissimile appare tuttavia lo scenario con riferimento agli eventi antecedenti al trust.

Nel caso in questione, l'Amministrazione Finanziaria sarebbe certamente in grado di conoscere l'esistenza di precedenti atti donativi(16) a favore della figlia minore, e ciò a prescindere dalla eventuale “dichiarazione ai fini fiscali” rilasciata nell'atto di trasferimento.

Per contro, laddove già all'atto del primo trasferimento esistesse un ulteriore discendente, ed egli avesse già ricevuto donazioni dirette dalla propria madre, beneficiando della franchigia, nel caso in cui, al termine del trust, tale ulteriore discendente fosse l'unico in vita, ancora una volta si troverebbe ad avere beneficiato due volte della stessa franchigia.

I semplici esempi di cui sopra dimostrano come la fruizione della franchigia all'atto del trasferimento dal disponente al trustee, in presenza di beneficiari non individuati, comporti effettivamente il rischio che, in talune situazioni, si verifichino indebite plurime fruizioni della stessa da parte di alcuni beneficiari e dunque, in presenza di tale concreta possibilità, del tutto al di fuori da ogni possibilità di controllo da parte dell'Erario, appare comprensibile l'atteggiamento restrittivo assunto dall'Agenzia.

Fuori luogo, e sostanzialmente inutile, appare invece il riferimento al “doppio binario”, sia in sede di domanda da parte del contribuente, sia nella risposta dell'Agenzia: laddove si accolga il principio della “certezza” sopra delineato sarà inequivoca ogni valutazione in merito alla spettanza della franchigia, operando una semplice scansione delle posizioni beneficiarie riferite non al momento del trasferimento dei beni dal disponente al trustee, ma al termine del trust.

.....
Note:

(14) V. *supra*, nota 7.

(15) Peraltro, come correttamente notato nella risposta all'interpello, l'Amministrazione Finanziaria non sarebbe materialmente nemmeno in grado di conoscere l'aspettativa del secondo figlio in relazione al trust, non essendo egli in nessun modo nominato nell'atto istitutivo.

(16) Ovviamente, solo se soggetti a registrazione.

La polizza di assicurazione contro la responsabilità civile del trustee professionale

di Matteo Molinari - Andrea Fossati

La violazione delle obbligazioni fiduciarie di trustee è fonte di responsabilità per chi assume a tale ruolo.

Avverso le conseguenze (economiche) negative che dalla responsabilità per *breach of trust* possono discendere il trustee può sottoscrivere un contratto di assicurazione che lo tenga indenne dalle perdite patrimoniali che possa subire.

■ Introduzione

Il contratto di assicurazione contro la responsabilità civile del trustee professionale – del quale questo contributo si propone di commentare gli aspetti principali –, è una nuova polizza, frutto di un lavoro durato quasi un anno, che si è giovato della collaborazione dell'Associazione "Il Trust in Italia" e di broker e assicuratori italiani ed internazionali.

La nuova polizza è un contratto di assicurazione che, facendo specifico riferimento ai trust interni ed alla prassi professionale italiana, si distingue per l'attenzione alle peculiari necessità di copertura del trustee professionale tenendo in considerazione tutti gli elementi su cui si fonda la costruzione della responsabilità del trustee(1).

■ La responsabilità del trustee. Aspetti principali

Per comprendere appieno l'estensione della copertura della nuova polizza assicurativa occorre preliminarmente fornire una descrizione generale degli elementi che caratterizzano la responsabilità del trustee.

La condotta del trustee

La valutazione della condotta del trustee in diritto inglese storicamente si basava sul concetto, di origine giurisprudenziale, di "dishonesty".

Un comportamento caratterizzato da "dishonesty"

si può rilevare a seguito della comparazione tra la condotta tenuta dal trustee nel caso specifico e la condotta che, in relazione a quella specifica circostanza, avrebbe tenuto un trustee che la giurisprudenza definisce come "ragionevole".

In diritto inglese la valutazione della condotta del trustee è stata successivamente affidata a un altro criterio, introdotto a livello legislativo dal Trustee Act del 2000: questa recente legge prevede una generale obbligazione di diligenza ("duty of care"), in capo a chi assume l'ufficio di trustee.

Più precisamente la *section 1* del Trustee Act del 2000 richiede che il trustee impieghi la diligenza e la perizia che sia a lui ragionevole richiedere in base alle circostanze, tenendo inoltre in considerazione la conoscenza e l'esperienza che il trustee ha dichiarato di avere, e le particolari maggiori conoscenze ed esperienze che è ragionevole attendersi se il trustee è un trustee professionale.

Questa ricostruzione della condotta del trustee non si ritrova in altri ordinamenti del modello internazionale (fatta eccezione per l'Isola di Man con il Trustee Act del 2001) che fondano invece la responsabilità del trustee su criteri di diritto civile(2).

La "diligenza del trustee" ("duty of care") intro-

Matteo Molinari - Presidente del c.d.a. della Trust Company "Beni in trust s.r.l."; trustee in Genova e Brescia.

Andrea Fossati - Presidente del c.d.a. di Aurea s.r.l.; membro della Commissione Tecnica nazionale del Gruppo Agenti Milano Assicurazioni.

Note:

(1) La polizza e la relativa allegata documentazione è pubblicata sul sito www.il-trust-in-italia.it a beneficio dei soci dell'Associazione "Il trust in Italia".

(2) Si vedano i riferimenti a:

- "bon père de famille", Trusts (Guernsey) Law, 2007, sect. 22;

- "utmost good faith", Trusts (Jersey) Law 1984 (as amend. 2006), art. 21;

- "prudence, diligence and attention of a bonus paterfamilias", Malta, Trust and Trustee Act 2004, art. 21;

- "buona fede e diligenza del buon padre di famiglia", Legge di San Marino, 17 marzo 2005.

dotta dal Trustee Act nel 2000, non esaurisce però gli obblighi che gravano su di un trustee.

Infatti grande importanza riveste l'atto istitutivo del trust e le sue disposizioni: il trustee che si allontana da quanto previsto dall'atto istitutivo si espone a responsabilità.

Inoltre il trustee è tenuto a osservare quanto previsto dalle leggi in materia di trust che contemplano le fondamentali obbligazioni di un trustee(3).

Tra i gli obblighi fiduciari fondamentale è quello di rendere il conto ("duty to account")(4); nel caso in cui il trustee violi detto obbligo, nonché una delle sue obbligazioni fiduciarie, scatta il rimedio c.d. dell'"accounting" contro il comportamento illecito del fiduciario trustee.

L'azione di *accounting* è finalizzata a richiedere al trustee:

- il motivo per cui il fondo in trust ha subito un pregiudizio;
- a "denudare" il fiduciario trustee di ogni indebita utilità derivante dal suo ufficio, compreso il caso in cui il trustee si trovi in conflitto di interessi.

La finalità è quella di colpire l'arricchimento del trustee, indipendentemente dal fatto che i beneficiari del trust abbiano patito un danno. Questa regola si basa sul divieto di "commodum" che grava su ogni fiduciario(5).

Il trustee sarà tenuto quindi a versare nel fondo in trust il valore di ogni vantaggio indebitamente ritratto ("disgorgement of profits")(6) dalla sua posizione di trustee, costituendo indebito vantaggio anche la violazione dell'obbligo di lealtà ("loyalty") che grava su di egli quale fiduciario(7).

Nel caso in cui il trustee ponga in essere una violazione di un obbligo su di lui gravante, il cui contenuto è determinato dall'atto istitutivo o dalla legge applicabile, saremo in un caso di c.d. "breach of trust" dove il termine "trust" significa in questo caso obbligazione(8).

Se dalla "breach of trust" deriva una diminuzione del valore dei beni che costituiscono il fondo in trust, in questo caso il trustee risponde delle perdite occorse al fondo in trust, sia per quanto riguarda la sua riduzione, che per i mancati incrementi, connessi al suo atto illecito commissivo od omissivo.

In presenza di "breach of trust" da cui sia derivato un pregiudizio per il fondo, il trustee è tenuto a porre in essere la c. d. "compensation" che consiste nel "ristoro" del fondo in trust.

La giurisprudenza in materia ha più volte preci-

sato che il fondo in trust deve rimanere integro rispetto agli atti illegittimi compiuti dal trustee, e i beneficiari devono potersi ritrovare nella stessa situazione in cui si sarebbero ritrovati se quel comportamento non fosse stato posto in essere dal trustee(9).

Per quanto riguarda la responsabilità verso i beneficiari, il trustee sarà invece tenuto a risarcire uno o più beneficiari qualora questi abbiano subito un danno direttamente a seguito dell'atto illecito compiuto dal trustee; occorre notare che questo danno potrà essere indipendente o ulteriore rispetto a quanto patito dal fondo in trust.

In ordine all'azione contro il trustee per il ristoro del fondo, questa non è la medesima azione di chi agisce a fini risarcitori. Infatti l'azione verso il trustee

Note:

(3) Le obbligazioni del trustee, che derivano dalla legge (e dalla giurisprudenza), dall'atto istitutivo, e da ogni altra legge applicabile ad un atto compiuto del trustee, sono (le principali):

- di rendicontazione (*duty to account*): non è un obbligo meramente contabile, ma consiste nel rendicontare la propria attività svolta seguendo le regole di comportamento di un fiduciario;

- di lealtà (*loyalty*). Dall'obbligo di lealtà discendono:

- a) le regole sull'esercizio dei poteri discrezionali;
- b) l'obbligo per il trustee di considerare solo gli interessi dei beneficiari e di essere imparziale;
- c) di non trarre alcun vantaggio, anche indiretto, dal trust (ad eccezione del suo compenso);
- d) di evitare situazioni anche solo potenzialmente in conflitto di interessi;

- di attenersi alle disposizioni dell'atto di trust (il trustee è tenuto all'osservanza delle disposizioni dell'atto istitutivo, che è la guida di ogni comportamento del trustee. Se il trustee si allontana da quanto prescritto dall'atto, ciò lo espone a responsabilità);

- di assicurare l'integrità del fondo (ad es. assicurare i beni contro la loro distruzione o perdita, ed esigere i crediti quando sono ricompresi nel fondo in trust).

(4) Rendicontazione, che non ha nulla a che vedere con una obbligazione solamente contabile.

(5) M. Lupoi, I trust nel diritto civile, in Trattato di Diritto Civile diretto da R. Sacco, I diritti reali, vol. 2, Torino, 2004, p. 157.

(6) *Amish Patel and others v London Borough of Brent*, in questa Rivista, 2004, 583.

(7) Il fiduciario trustee deve agire "sine fraudatione", ed in caso ciò dovesse avvenire, l'affidamento del disponente trova tutela in diritto inglese grazie all'*Equity*, che, come è noto, ha posto le obbligazioni di coscienza alla base di regole giuridiche.

(8) Come primaria dottrina in materia insegna (M. Lupoi, Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari, Milano, 2008, p. 9), il termine trust può assumere quattro significati diversi:

- affidamento come rapporto tra disponente e trustee;
- vincolo di destinazione sui beni;
- gli obblighi del trustee;
- tutte le posizioni giuridiche derivanti dall'affidamento.

(9) *Scalp & Blade Scholarship Association v Advest inc.*, in questa Rivista, 2005, 90.

può essere intentata da qualsiasi beneficiario, anche da coloro che abbiano posizioni beneficiarie solo sul reddito oppure da chi può vantare solo potenzialmente delle posizioni beneficiarie.

Nel nostro diritto processuale chi agisce in giudizio lo fa, generalmente, per un interesse proprio. Nel trust, invece, contro il trustee può agire qualunque beneficiario.

Questi non agisce perché ciò che gli spetterà, al termine del trust, venga rimesso nel fondo, ma agisce per l'integrità di tutto il fondo in trust.

Da questa ricostruzione deriva che la condanna del trustee non sarà commisurata all'interesse del beneficiario attore e che inoltre si ha una semplificazione dell'onere della prova per il beneficiario che agisce, non dovendo questi dimostrare un danno patito direttamente.

L'errore del trustee nell'esercizio dei poteri discrezionali

La giurisprudenza inglese si è occupata degli errori del trustee nello svolgimento delle sue funzioni. I casi principali riguardano l'esercizio improprio di un potere discrezionale (erroneo esercizio dei poteri) che si verifica quando il trustee nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali non considera tutti gli aspetti rilevanti, o tiene in primo piano solo quelli irrilevanti della questione (per esempio attribuisce erroneamente dei fondi ad un beneficiario facendo sorgere onerosi obblighi fiscali).

In questi casi l'atto è stato talvolta annullato dal giudice, su richiesta del trustee, evitandosi il danno derivante dall'improprio esercizio dei poteri; a sostegno della propria tesi la giurisprudenza inglese ritiene che il trustee è come se avesse agito in mancanza di poteri, in base al principio coniato nel caso *Hastings-Bass* del 1974, principio accolto anche a Jersey ed in altri stati del modello internazionale.

Si tratta di una giurisprudenza molto vantaggiosa per i trustee, che diversamente sarebbero responsabili per il danno cagionato al fondo in trust(10); ma non è ragionevole pensare che questo orientamento possa durare a lungo.

■ La polizza assicurativa

Delineata brevemente nei suoi aspetti principali la responsabilità del trustee, passiamo a commentare(11) gli elementi principali della nuova polizza.

La polizza consiste in un contratto di assicurazione contro i danni, dove l'interesse tutelato è quello

di un probabile danno patrimoniale che l'Assicurato potrà subire a seguito di una sua obbligazione derivante da atto illecito, connessa alla situazione giuridica descritta nel contratto(12).

L'oggetto del contratto di assicurazione(13) è la responsabilità del trustee professionale, sia persona fisica che giuridica. In questo secondo caso la polizza copre anche la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti della società che svolge l'attività di trustee (*trust company*).

È previsto che l'assicuratore terrà indenne l'assicurato per tutte le perdite cagionate da un atto illecito, dal quale derivi una richiesta di risarcimento da parte di terzi. L'atto illecito può essere commesso:

- durante il periodo di validità della polizza;
- nei due anni antecedenti la stipula del contratto (c.d. "garanzia pregressa");
- nel periodo successivo al non rinnovo della polizza (c.d. "garanzia postuma")(14).

La polizza dopo aver fornito una corretta defini-

Note:

(10) Vedi tra gli altri: *Abacus Trust Company (Man) Ltd and another v National Society for the Prevention of Cruelty to Children*, in questa Rivista, 2003; *Burrell and another v Burrell and another*, in questa Rivista, 2005, 588.

(11) In ogni caso la decisione di sottoscrivere la polizza in commento non può prescindere dalla conoscenza integrale da parte del sottoscrittore di tutte le condizioni del contratto di assicurazione per la responsabilità professionale del trustee.

(12) Vedi D. de Strobel, *Teoria e pratica del diritto – l'assicurazione di responsabilità civile*, 1998, p. 151.

(13) Art. 1.1 Responsabilità Professionale: L'Assicuratore terrà indenne l'Assicurato per tutte le perdite patrimoniali cagionate da un atto illecito presunto o commesso durante il periodo di validità della polizza o nel periodo di retroattività specificato al punto 7 del frontespizio e dal quale derivi una richiesta di risarcimento da parte di terzi, avanzata per la prima volta, contro un Assicurato, e comunicata per iscritto all'Assicuratore, durante il periodo di validità dell'assicurazione o durante il periodo di osservazione, se prestato.

Art. 1.2 Responsabilità manageriale: L'Assicuratore terrà indenne il singolo assicurato per tutte le perdite patrimoniali cagionate da un atto illecito presunto o commesso nello svolgimento della mansione di Amministratore o Dipendente, con riferimento alla funzione manageriale e di supervisione per la prestazione di Servizi Professionali per Trust, durante il periodo di validità della polizza o nel periodo di retroattività specificato al punto 7 del frontespizio e dal quale derivi una richiesta di risarcimento da parte di terzi, avanzata per la prima volta, contro un Assicurato, e comunicata per iscritto all'Assicuratore, durante il periodo di validità dell'assicurazione o durante il periodo di osservazione, se prestato.

(14) Art. 2.16 Periodo di osservazione: si intende quel periodo di tempo specificato nell'Estensione 4.5, decorrente dalla data di non rinnovo della presente polizza, durante il quale potrà essere notificata per iscritto all'Assicuratore qualsiasi richiesta di risarcimento presentata per la prima volta contro l'Assicurato durante detto periodo di tempo, in seguito a qualsiasi atto illecito commesso prima dell'inizio del periodo di osservazione e comunque coperto dalla presente polizza.

zione del trust, del trustee e del guardiano(15), definisce l'atto illecito(16) coperto dal contratto di assicurazione.

L'atto illecito comprende qualsiasi azione, omissione o errore commesso, anche con colpa grave, dal trustee, o dall'amministratore, dirigente o dipendente della società trustee, o comunque da qualsiasi persona per il cui atto il trustee sia legalmente responsabile.

L'atto illecito deve essere commesso nello svolgimento della attività che la polizza definisce "Servizi Professionali per Trust"(17), che ricomprende l'attività di trustee, ma anche quella di guardiano del trust.

È contemplata inoltre la copertura di qualsiasi consulenza data o servizio fornito da un trustee, o dall'amministratore della società trustee, in connessione alle attività preliminari alla istituzione del trust, alla attività di istituzione del trust e, ovviamente, all'amministrazione e gestione del trust.

Il contratto di assicurazione definisce poi le perdite patrimoniali cagionate da un atto illecito commesso dal trustee o dal guardiano, e vi ricomprende, oltre alle spese legali, i danni patrimoniali, o altro tipo di indennizzo anche non pecuniario, ricomprendendo espressamente nella copertura le perdite subite dal fondo in trust(18).

Le perdite patrimoniali subite dal trustee devono derivare da una richiesta di risarcimento(19), avanzata nei confronti del trustee o del guardiano; vale a dire da qualsiasi azione o procedimento legale promosso da terzi, persona fisica o giuridica, per il risarcimento delle perdite patrimoniali anche qualora siano subite dal fondo in trust.

L'esplicito richiamo operato dalla polizza alla copertura delle perdite subite dal fondo in trust caratterizza il nuovo contratto di assicurazione, visto il ruolo centrale che il fondo in trust svolge nella costruzione della responsabilità del trustee.

Per quanto riguarda il terzo(20) che agisce la polizza considera qualsiasi soggetto diverso dal trustee e specificatamente, i beneficiari (indipendentemente dal tipo di posizione soggettiva di cui sono titolari), il guardiano e il disponente.

L'estensione della copertura anche alle azioni promosse dal disponente è idonea a tenere indenne il trustee per le perdite patrimoniali legate alla eventuale attività ed assistenza prestata nelle fasi preliminari alla istituzione del trust.

Nella definizione di terzo la polizza ricomprende anche "un organismo di regolamentazione quando

questo agisce per conto di un cliente esistente o passato dell'Assicurato trustee, a condizione che sia a ciò autorizzato in forza di legge"(21).

Alla determinazione del premio concorrono l'ammontare del massimale(22), una serie di cinque scaglioni in cui l'Assicurato si colloca in base al numero di trust(23) di cui è trustee o guardiano, e la presenza o meno della franchigia(24) che è unica per si-

Note:

(15) Art. 2.11 Guardiano ("Protector"): persona fisica o giuridica che svolge funzioni di controllo dell'operato del Trustee ai sensi dell'atto istitutivo del trust.

Art. 2.24 Trust: rapporto giuridico in base al quale un soggetto, il disponente, si spoglia della proprietà di parte o di tutti i suoi beni con atto tra vivi o mortis causa e li pone sotto il controllo di un Trustee.

Art. 2.25 Trustee: persona fisica o giuridica che in forza dell'atto istitutivo del Trust diviene proprietario dei beni o titolare di altri diritti sui beni in trust e li amministra nell'interesse dei beneficiari o per un fine specifico.

(16) Tutti gli atti illeciti correlati e continuati sono considerati come un singolo atto illecito.

(17) Art. 2.19 Servizi Professionali per Trust: si intende l'attività di Trustee, guardiano ("protector") e qualsiasi consulenza data o servizio professionale fornito da un Assicurato, solamente in connessione con le attività preliminari alla istituzione, la istituzione, l'amministrazione e la gestione di un Trust, in connessione con servizi resi a titolo oneroso o gratuito. Si intende inoltre compresa anche qualsiasi consulenza data o servizio professionale fornito da un Assicurato nella sua veste di Amministratore dell'Entità assicurata.

(18) Art. 2.15 Perdite patrimoniali: spese di difesa e/o danni patrimoniali o altro tipo di indennizzo, inclusi quelli di natura non pecuniaria, anche qualora siano subite dal fondo in trust; e spese, anche legali, a carico di un Assicurato decise con sentenza, e/o accordi transattivi raggiunti previo il consenso scritto dell'Assicuratore, derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento coperta dalla presente Polizza.

(19) La polizza prevede all'ultimo comma dell'art. 2.18 che nelle richieste di risarcimento è inclusa "anche la richiesta di risarcimento inerente rapporti di lavoro subordinato avanzata nei confronti di un singolo assicurato.

Ai fini della presente polizza, ogni richiesta di risarcimento derivante da, attribuibile a o basata su un atto illecito correlato o continuato, sarà considerata come una singola richiesta di risarcimento".

(20) Art. 2.23 Terzo: qualsiasi soggetto diverso dall'Assicurato, compreso il disponente, il Guardiano ("Protector"), i beneficiari del Trust, un organismo di regolamentazione quando questo agisce per conto di un cliente esistente o passato dell'Assicurato, a condizione che sia a ciò autorizzato in forza di legge.

(21) Qualsiasi ente pubblico territoriale centrale o locale, ente o autorità governativa o amministrativa di regolamentazione.

(22) I massimali previsti per questo tipo di copertura vanno da un minimo di € 500.000,00 ad un massimo di 5 milioni.

(23) Punto 4.3 prevede: primo scaglione da 1 a 3 trust, secondo scaglione da 4 a 6, terzo scaglione da 7 a 10, quarto scaglione da 11 a 20, e quinto scaglione da 21 a 30.

(24) Per franchigia si intende la parte di danno indennizzabile /risarcibile a termini di polizza espresso in importo che rimane a carico dell'Assicurato.

nistro, e non per richiedente, applicata a tutti gli atti illeciti correlati o continuati(25).

La regolazione del premio si basa sul “metodo degli scaglioni” che costituisce il parametro di riferimento anche per l’eventuale determinazione del premio di polizza nelle successive annualità.

Questo metodo prevede il meccanismo di copertura automatica per i nuovi trust: in altre parole la polizza si estende automaticamente a ogni nuovo trust di cui l’assicurato diventi trustee o guardiano nel corso del periodo di copertura della polizza, in due modi:

- senza pagamento di alcun premio addizionale qualora il numero di trust di cui l’assicurato è trustee o guardiano non abbia ecceduto lo scaglione utilizzato per la determinazione del premio annuo;

- senza pagamento di alcun premio addizionale fino alla data di scadenza, ma con regolazione di un premio addizionale(26) per ciascun singolo trust qualora il numero complessivo abbia ecceduto lo scaglione utilizzato per la determinazione del premio.

Questo sistema di regolazione permette di godere dell’automatica copertura per tutti i nuovi trust senza avere l’onere di alcuna comunicazione all’Assicuratore nel corso dell’anno coperto dalla polizza. Successivamente ad ogni scadenza annuale si procederà alla rideterminazione del premio di polizza in funzione del nuovo scaglione raggiunto dall’assicurato a seguito dell’acquisizione dei nuovi trust avvenuta durante l’anno.

Per quanto riguarda il periodo di copertura, la polizza ha validità annuale ed in mancanza di disdetta di una delle parti si rinnova di anno in anno.

Inoltre in caso di sinistro non può essere rescissa dall’Assicuratore se non alla scadenza annuale e con preavviso di almeno 30 giorni(27).

Se alla scadenza della polizza questa non fosse rinnovata da parte dell’Assicuratore o del contraente, e se quest’ultimo non sottoscrivesse un’altra polizza o sottoscrivesse una analoga copertura con altro assicuratore, ma con un periodo di retroattività (la c.d. “pregressa”) inferiore ai due anni, il contraente trustee avrà diritto ad un periodo di osservazione (c.d. “postuma”) pagando un premio addizionale e scegliendo i mesi di copertura postuma(28).

Infine la polizza assicurativa copre anche i danni patrimoniali cagionati a terzi a seguito della perdita, distruzione, deterioramento dei documenti del trust, nonché il rimborso delle spese necessarie per la sostituzione o il restauro(29).

Per concludere si ritiene che, contrariamente alla attuale tendenza del mercato assicurativo italiano caratterizzata da una marcata standardizzazione dei contratti di assicurazione, la polizza in narrativa – frutto di un lavoro di *équipe* durato più di un anno tra trustee professionisti, assicuratori e *broker*(30) – può considerarsi come un buon esempio di contratto c. d. “taylor made” pienamente rispondente alle esigenze dello specifico settore.

Note:

(25) La stipula del contratto di assicurazione è soggetta alla compilazione di un semplice “Questionario Trust” che formerà parte integrante del contratto stesso.

(26) Il cui importo è indicato nel frontespizio di polizza.

(27) Art. 5.17 Tacito rinnovo: In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 gg. prima della scadenza, ed in assenza di sinistri e/o fatti o circostanze che possano generare una Richiesta di Risarcimento (fino alla scadenza del periodo di validità), la polizza, di durata non inferiore ad un anno, è rinnovata per un anno e così successivamente, fatto salvo l’adeguamento del premio sulla base dell’appartenza agli scaglioni previsti all’art. 4.3.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo assicurativo, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso coincide con la durata della polizza.

(28) Per fruire del periodo di osservazione, la Contraente deve presentare apposita richiesta, per iscritto, entro 15 giorni successivi dalla data di scadenza della polizza, e deve versare un premio addizionale entro 30 giorni successivi come segue:

- (i) 12 mesi pagando il 75% del premio annuale intero; oppure
- (ii) 24 mesi pagando il 125% del premio annuale intero; oppure
- (iii) 36 mesi pagando il 160% del premio annuale intero; oppure
- (iv) 48 mesi pagando il 185% del premio annuale intero; oppure
- (v) 60 mesi pagando il 210% del premio annuale intero.

(29) La garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% con un minimo pari a mille euro per sinistro ed un massimo risarcimento pari a centomila euro per sinistro e all’anno.

(30) L’Assicuratore e il *broker* sono primari operatori americani operanti a livello mondiale e presenti anche sul mercato italiano.

Italia

Trust per i discendenti
con “beni prenotati”

■ Atto istitutivo di trust

Posizione N. ...
N. ... Repertorio
N. ... Raccolta

ISTITUZIONE DI TRUST

G. T., nato a ... il ... (...), ivi domiciliato in ..., il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nell'esclusivo interesse e conto del signor

D. S., nato in ... il ... (...), ed ivi domiciliato in ..., codice fiscale ..., di cittadinanza italiana,

a quanto infra autorizzato giusta procura in data ... N. ... Rep. Dott. Giuseppe Gallizia, notaio in Sant'Angelo Lodigiano

C. A., nata a ... il ... (...), domiciliata in ..., ..., codice fiscale ..., di cittadinanza italiana.

A mezzo del procuratore, il dott. S. D., di seguito detto il disponente

ALLO SCOPO

di assicurare la gestione unitaria e quindi efficiente dei beni che esso disponente vorrà immettere nel presente trust nell'esclusivo interesse dei beneficiari più avanti specificati,

con il presente atto, secondo le disposizioni della Convenzione de l'Aja del 1 luglio 1985, ratificata dalla Repubblica italiana in forza della legge 16 ottobre 1989 n. 364 ed entrata in vigore il 1 gennaio 1992, salve disposizioni di maggior favore,

con il presente atto

ISTITUISCE

un trust denominato S. TRUST regolato dalle disposizioni che seguono.

Parte I - Dati generali

Art. 1. “Trust”; denominazione; irrevocabilità

A. Il termine “Trust” individua il trust nascente da questo atto.

B. Questo atto è irrevocabile.

Art. 2. Il “Trustee”

A. “Trustee” del Trust è la signora A. C., nata a ... il ... (...), domiciliata in ..., ..., codice fiscale ..., di cittadinanza italiana.

B. Il termine “Trustee” individua chi riveste l'ufficio di trustee; in caso di più persone “un Trustee” indica ciascuna di esse.

Art. 3. Il “Fondo in trust”; i “Beni in trust”

A. Per “Fondo in trust” si intendono:

1. i beni e i diritti trasferiti al Trustee quale trustee del Trust;
2. ogni reddito del Fondo che il Trustee vi accumuli;
3. ogni trasformazione, permutazione, sostituzione, incremento, surrogazione di quanto sopra.

B. Per “Beni in trust” si intendono:

1. ogni bene e diritto incluso nel Fondo in trust;
2. i frutti e le utilità da essi derivate.

C. I Beni in trust sono separati dal patrimonio proprio di un Trustee, non sono aggredibili dai suoi creditori personali e, qualora un Trustee sia una persona fisica, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non formano oggetto della sua successione ereditaria.

Art. 4. Incrementi del Fondo in trust

A. Il Trustee può accettare incrementi del Fondo in trust da chiunque.

B. Chi incrementi il Fondo in trust può prescrivere per atto autentico le modalità di gestione e di disposizione dei beni che trasferisce al Trustee e limitazioni alle sue facoltà di disporre.

Art. 5. Definizioni e convenzioni

A. Il termine “figlio” comprende i figli legittimi, i figli naturali, i figli adottati, i figli concepiti mediante inseminazione artificiale.

B. Il termine “discendente” va inteso conformemente alle definizioni che precedono.

C. Il termine “persona” include le persone fisiche e le persone giuridiche.

D. I termini “incapace” e “incapacità” si riferiscono alla inidoneità di un soggetto di attendere in modo stabile, vigile e pronto alle incombenze della funzione alla quale il termine è riferito, attestata con perizia munita di sottoscrizioni autenticate da tre medici, uno fra i quali specializzato in neurologia e uno in psichiatria, nominati dal Presidente dell’Ordine dei Medici del luogo di residenza del soggetto su richiesta di qualsiasi interessato.

E. Tutte le parole e le espressioni definite nel corso di questo atto si applicano, se non indicato diversamente, a ogni sua disposizione.

Art. 6. I “Beneficiari”; “i Figli del Disponibile”; indisponibilità delle posizioni beneficiarie

A. Il termine “Beneficiari” indica i discendenti in linea retta del Disponibile, che siano in vita al termine finale di durata del Trust individuati secondo i principi:

a) della suddivisione per stirpi, nel senso che i benefici del presente trust sono attribuiti singolarmente ad ogni stirpe dei discendenti in parti uguali fra le stirpi.

b) della prossimità parentale, nel senso che è beneficiario attuale colui che risulta essere il più prossimo dei discendenti nel momento in cui in base al presente atto, ovvero alla Legge, sorge la necessità di individuare concretamente la persona del beneficiario e in ogni caso al termine del trust.

B. Un Beneficiario non può in alcun modo disporre dei diritti né dei poteri che questo atto gli attribuisce se non in quanto questo atto espressamente lo consenta.

Art. 7. La “Durata del Trust”; i “Beneficiari Attuali”; la “Quota”; i “Beni Prenotati”; spettanza del Fondo in trust

A. Per “Durata del Trust” si intende il periodo:

1. il cui termine iniziale è la data della accettazione espressa del Trustee

2. e il cui termine finale è la data nella quale si compie il decorso di quaranta anni dal termine iniziale, a meno che il Comitato dei Beneficiari, decorsi venti anni dal termine iniziale, deliberi di indicare al Trustee per atto autentico una data anteriore, purché successiva alla data della deliberazione.

B. Per “Beneficiari Attuali” si intendono, in un qualsiasi momento nel corso della Durata del Trust, coloro che, in forza delle disposizioni di questo articolo, avrebbero diritto a una quota del Fondo in trust (la “Quota”) se il termine finale della Durata del Trust sopravvenisse in quel momento.

C. Per “Beni Prenotati” si intendono i Beni in trust

che il Trustee, richiestone da un Beneficiario Attuale e avendo ottenuto il consenso del Garante,

1. individua all’interno del Fondo in trust

2. e attribuisce alla Quota di un Beneficiario Attuale, sotto la condizione risolutiva che, al termine finale della Durata del Trust o in qualsiasi momento anteriore, le spettanze di tale Beneficiario si rivelino inferiori al valore dei beni così individuati.

D. Sopraggiunto il termine finale della Durata del Trust, il Fondo in trust

1. è suddiviso, tenendo conto delle anticipazioni che il Trustee abbia effettuato e del regime dei Beni Prenotati, in tante quote eguali quanti sono

a. i Figli del Disponibile allora in vita, a ciascuno dei quali spetta una quota;

b. i Figli del Disponibile allora non più in vita, ma con discendenti viventi, e ciascuna di queste quote è suddivisa fra i discendenti del relativo Figlio del Disponibile in modo tale che

i. i membri di ciascun grado ricevano in parti eguali quanto avrebbe ricevuto il loro genitore, se vivente, e

ii. nessun discendente riceva alcunché qualora un suo ascendente sia vivente;

2. appartiene di diritto ai soggetti e nelle porzioni sopraindicate;

3. è tenuto dal Trustee a loro disposizione, curando qualsiasi adempimento necessario per rendere tale appartenenza giuridicamente opponibile ai terzi.

Art. 8. Il “Comitato dei Beneficiari”

A. Il Comitato dei Beneficiari è composto da tutti i Beneficiari Attuali maggiorenni e capaci.

B. Ciascun Beneficiario Attuale dispone di tanti voti quanti siano i centesimi di Fondo in trust ai quali corrisponde la sua Quota.

C. Il Comitato delibera a maggioranza dei voti espressi a meno che questo atto prescriva maggioranze diverse:

1. in adunanza, convocata dal Presidente con avviso spedito per posta elettronica, ovvero con altro sistema che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione, almeno tre giorni non festivi prima della data dell’adunanza; le adunanze sono validamente costituite ove siano presenti tanti componenti titolari della maggioranza dei voti attribuiti a tutti i componenti;

2. ovvero per posta elettronica quando il Presidente proponga una deliberazione con tale mezzo, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni non festivi per fare pervenire i voti.

3. Il Presidente:

a. è eletto dal Comitato fra i propri componenti, a meno che esso, all’unanimità, deliberi di eleggere altra persona;

b. è revocabile in qualsiasi momento, senza necessità di giusta causa o altra motivazione;

c. presiede le adunanze del Comitato, dirige il voto per posta elettronica, cura la raccolta e conservazione dei verbali delle adunanze e dei voti espressi per posta elettronica.

4. Tranne che in favore di altri Beneficiari Attuali, il voto non è delegabile, né è delegabile l'intervento alle adunanze.

D. Quando questo atto prevede che una comunicazione sia inviata al Comitato dei Beneficiari si intende che essa deve essere inviata a tutti i suoi componenti e al suo Presidente, ove questi non ne sia un componente.

Art. 9. Istituzione di nuovi trust

A. Qualora un Beneficiario Attuale gliene faccia richiesta in prossimità del termine finale della Durata del Trust, il Trustee dichiara, in concomitanza con il termine finale e a condizione che le effettive spettanze di tale Beneficiario lo consentano, che i Beni in Trust che competono a quel Beneficiario o alcuni di essi, secondo quanto il Beneficiario gli abbia richiesto, sono vincolati in un nuovo trust, espressamente istituito dal Trustee in favore dei soggetti e con le modalità, condizioni e termini che il Beneficiario gli abbia indicato.

Art. 10. Diritti dei legittimari

A. Qualora, defunto il Disponente, un legittimario comunichi al Trustee che i propri diritti di legittimario sarebbero lesi dalla prosecuzione del Trust e richieda il trasferimento di Beni in trust nella misura necessaria per fare venire meno tale lesione,

1. il Trustee, ottenuto il consenso di tutti gli altri legittimari e del legittimario richiedente, trasferisce a quest'ultimo i Beni in trust richiesti o i diversi Beni in trust convenuti, contestualmente alla sottoscrizione di un atto nel quale il richiedente dichiara di essere stato soddisfatto e rinunci a qualsiasi diversa o ulteriore pretesa;

2. altrimenti, qualora il legittimario introduca una domanda giudiziale di riduzione, il Trustee:

- a. si costituisce in giudizio
- b. si rimette a giustizia.

3. In entrambi i casi il richiedente e i suoi discendenti perdono qualsiasi diritto derivante loro da questo atto.

Parte II - Il Fondo in trust

Art. 11. Posizione del Trustee rispetto ai Beni in trust

A. I Beni in trust sono in piena proprietà del Trustee affinché egli se ne avvalga secondo quanto enunciato in questo atto; nell'esercizio di qualunque sua funzione il Trustee gode di tutti i poteri e facoltà del pieno proprietario, fermi i limiti enunciati in questo atto.

B. Il Trustee

1. ha capacità processuale attiva e passiva rispetto ai Beni in trust;

2. può comparire nella sua qualità di trustee dinanzi a Notari e pubbliche autorità;

3. può rivolgersi all'Autorità giudiziaria per ottenerne direttive.

Art. 12. Segregazione, custodia, opere d'arte, mandati

A. Il Trustee custodisce i Beni in trust e ne tutela la consistenza fisica, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso.

B. Il Trustee tiene i Beni in trust separati sia dai propri che da qualunque altro bene del quale sia trustee o fiduciario e distintamente identificabili. Inoltre,

1. quando si tratti di beni iscritti in registri, pubblici o privati, ne richiede l'iscrizione al proprio nome in qualità di trustee o in altro modo che palesi l'esistenza del Trust;

2. istituisce ogni conto bancario e stipula ogni contratto nella propria qualità di trustee o in altro modo che palesi l'esistenza del Trust;

3. deposita ogni attivo finanziario nei conti così denominati.

C. Qualora il Disponente includa nel trust opere d'arte e queste si trovino presso abitazioni o altri immobili appartenenti a Beneficiari, il Trustee può

1. mantenerle ivi, costituendo il Beneficiario custode

- a. prescrivendo le modalità di custodia
- b. e onerando il Beneficiario custode
- i. di stipulare le opportune assicurazioni
- ii. e di rendere le opere disponibili per pubblica esibizione

2. ovvero custodirle come crede meglio.

D. Il Trustee può:

1. intestare beni a società fiduciarie o intermediari finanziari professionali o a società interamente controllate dal Trustee;

2. depositare beni e documenti presso banche e depositari professionali che si obblighino alla loro custodia ed è tenuto a farlo per i titoli al portatore;

3. delegare a chiunque, incluso un Trustee, quando siano più di uno, e un Beneficiario, l'esercizio di uno specifico potere gestionale per un periodo determinato quale mandatario alle condizioni che ritenga opportune, ma comunque sempre in forza di atto scritto che non consenta all'altra parte

- a. deleghe di funzioni,
- b. limitazioni di responsabilità al di là della colpa ordinaria,

c. compimento di attività in circostanze che possano dare luogo a conflitto di interessi.

Art. 13. Poteri gestionali del Trustee

A. Il Trustee può,

1. ottenuto il consenso del Garante:
 - a. alienare partecipazioni in società;
 - b. costituire garanzie reali sulle partecipazioni societarie incluse nel Fondo in trust.
 2. sentito il parere del Garante, impiegare o ipotecare o vincolare Beni in trust:
 - a. per mutuare somme ad un Beneficiario Attuale nel limite della metà del valore della sua Quota;
 - b. per garantire obbligazioni di un Beneficiario Attuale nel limite della metà del valore della sua Quota.
- B. Il Garante ha diritto di agire per l'annullamento dei contratti stipulati in violazione delle disposizioni che precedono.

Art. 14. Gestione e disposizione dei Beni Prenotati

A. Il Trustee aliena Beni Prenotati qualora gliene faccia richiesta il Beneficiario Attuale al quale sono destinati e reimpiega il ricavato nell'acquisto dei diversi beni che tale Beneficiario gli indichi, che assumono automaticamente la natura di Beni Prenotati.

B. Il Trustee consente ai Beneficiari Attuali di godere i rispettivi Beni Prenotati purché tale godimento non comporti pregiudizio alla integrità e alla conservazione dei beni stessi.

Art. 15. Gestione di partecipazioni sociali

A. Il Trustee esercita i diritti connessi a partecipazioni in società, incluse quelle indirettamente controllate, tenuto conto delle indicazioni del Garante.

B. Tuttavia, il Trustee agisce come ritiene meglio qualora:

1. siano da tutelare le spettanze di Beneficiari incapaci ovvero
2. il Garante, sebbene richiesto, non gli abbia fornito alcuna indicazione.

C. Qualora la funzione di Trustee sia assunta da una società l'amministratore legale rappresentante della società trustee potrà assumere la funzione di amministratore legale rappresentante anche delle società controllate o partecipate dal trust stesso soltanto se ciò risulti da espressa autorizzazione scritta del garante.

Art. 16. Impiego del Fondo in trust e del suo reddito

A. Nel corso della Durata del Trust, il Trustee

1. può impiegare il reddito del Trust e, se insufficiente, il Fondo in trust:
 - a. per il pagamento del proprio compenso;
 - b. per sostenere i costi di gestione del Trust; fra i costi rientrano i compensi e i rimborsi dei legali incaricati dal Trustee e le spese delle procedure legali nelle quali il Trustee abbia la veste di parte, a meno che il giudice adito disponga diversamente;

c. per fare fronte a ogni obbligazione legittimamente assunta;

- d. per rimborsare se stesso di ogni anticipazione fatta;
2. il residuo reddito del Fondo in trust può essere versato ai Beneficiari Attuali a loro richiesta in proporzione delle rispettive Quote.

Art. 17. Indisponibilità delle posizioni beneficiarie; trust protettivo ("protective trust")

A. La posizione giuridica che attribuisce a un Beneficiario diritti sul reddito del Fondo in trust dura fino all'accadere di un qualsiasi evento in conseguenza del quale egli perderebbe tale posizione in tutto o in parte e così, in via esemplificativa, qualora egli alieni alcun proprio diritto nel corso della Durata del Trust o in alcun altro modo ne disponga ovvero sia dichiarato fallito o i suoi diritti siano oggetto di atti conservativi o di esecuzione. Si verificano in tale caso gli effetti di cui alla section 33 del Trustee Act 1925, una Legge del Parlamento britannico.

Parte III - Il Trustee

Art. 18. Poteri del Trustee e consensi per il loro esercizio

A. I poteri del Trustee, ottenuti i consensi richiesti da questo atto, sono esercitati con discrezionalità assoluta secondo le circostanze.

B. Quando in questo atto è richiesto un consenso per il compimento di un atto del Trustee nell'esercizio di un suo potere si intende:

1. che il consenso, se prestato, lo sia non oltre il momento del compimento dell'atto di esercizio del potere;
2. che la sua forma sia la medesima dell'atto, ma comunque scritta.

C. In qualsiasi altro caso l'atto è invalido e i suoi effetti debbono essere eliminati dal Trustee.

D. Inoltre, qualora sia richiesto il consenso del Garante e il Garante manchi, il consenso non è richiesto.

Art. 19. Diligenza e responsabilità del Trustee

A. Un Trustee non risponde delle perdite arrecate al Fondo in trust in conseguenza di suoi atti o omissioni a meno che esse siano derivate da sua "fraud" o "wilful default" o "wilful misconduct" o "dishonesty" o "gross negligence".

B. Il Trustee non è responsabile per le azioni che abbia intrapreso in conformità al parere reso da un legale con almeno dieci anni di anzianità, a meno che il parere sia stato reso senza la conoscenza di tutti i fatti rilevanti.

C. Il Trustee non è responsabile delle azioni dei soggetti che egli abbia legittimamente delegato:

1. se ha conferito la delega e ne ha consentito la prosecuzione in buona fede e senza colpa

2. tranne quando il Trustee sarebbe responsabile secondo le disposizioni che precedono se avesse compiuto direttamente l'azione.

D. Le disposizioni che precedono si applicano anche agli amministratori, dirigenti e dipendenti di una società che rivesta l'ufficio di trustee.

Art. 20. Responsabilità del Trustee verso terzi

A. Quando in una qualunque operazione il Trustee informa un'altra parte interessata all'operazione che egli sta agendo quale trustee, qualsiasi pretesa di tale altra parte può essere soddisfatta esclusivamente per mezzo del Fondo in trust.

Art. 21. Compenso e costi del Trustee

A. Il Trustee ha diritto di ricevere un compenso per i suoi servizi, periodicamente concordato con il Garante.

Art. 22. Rendiconto

A. Il Trustee mantiene una contabilità accurata e la documentazione di ogni operazione.

B. Il Trustee fornisce al Garante, su richiesta, una informazione piena sulla consistenza e il valore del Fondo in trust e su ogni entrata e uscita.

C. Il Trustee consegna annualmente al Garante l'inventario del Fondo in trust e il proprio rendiconto.

Art. 23. Successione nell'ufficio

A. Un Trustee rimane nell'ufficio per il termine o fino all'evento stabiliti nella nomina ovvero, se anteriori, fino a dimissioni o revoca o

1. se persona fisica: fino a morte o sopravvenuta incapacità;

2. se persona giuridica: fino a messa in liquidazione o inizio di alcuna procedura concorsuale.

B. Le dimissioni di un Trustee hanno effetto trenta giorni dopo che il Garante ne abbia ricevuto la comunicazione, ma il Trustee singolo che si sia dimesso permane nell'ufficio fino alla nomina del Trustee.

C. Un Trustee può essere revocato dal Garante nominato con il presente atto, per atto autentico, con efficacia dal momento nel quale la revoca perviene al suo indirizzo purché, ove si tratti della revoca di Trustee singolo, il Trustee sia nominato allo stesso tempo.

Il Garante nominato successivamente al primo può revocare il trustee quando sussista una giusta causa nei modi e termini di cui sopra, ottenuto il consenso del Comitato dei Beneficiari. Per giusta causa si intende il verificarsi di un comportamento scorretto da parte del trustee da valutarsi secondo i parametri di cui al precedente articolo 19 lettera A.

D. Nuovi Trustee o Trustee aggiuntivi possono essere

nominati in ogni tempo dal Garante, eventualmente sottoponendo la nomina a termine o a condizione e con atto irrevocabile o revocabile fino a quando la nomina abbia avuto effetto. L'accettazione della nomina è fatta per atto autentico onde consentire il compimento di formalità pubblicitarie.

E. Qualora

1. non vi sia alcun trustee ovvero

2. il Trustee singolo dimessosi rimanga nell'ufficio per la mancanza di nuovo trustee

3. e chi ha il potere di nominare trustee non provveda in un tempo ragionevole, alla nomina provvede

a. in entrambi i casi il Presidente del Consiglio Notarile di Milano ovvero in subordine il Presidente del Tribunale di Milano su richiesta di qualsiasi interessato;

b. in mancanza, nel secondo caso: lo stesso Trustee per atto autentico.

Art. 24. Trasferimento dei Beni in trust in caso di mutamento nell'ufficio del trustee

A. Un Trustee che cessa dall'ufficio perde ogni diritto sui Beni in trust in favore di colui o coloro che gli succedono o che rimangono nell'ufficio.

B. Chi cessa dall'ufficio:

1. pone in essere senza indugio ogni comportamento necessario per consentire al Trustee di esercitare i diritti spettanti al trustee sui Beni in trust;

2. consegna al Trustee i Beni in trust e ogni documento riguardante il Trust che sia in suo possesso compresa la prima copia autentica del presente atto munita dei fogli di allungamento, gli fornisce ogni ragguglio il Trustee gli richieda e in genere lo pone in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso dei Beni in trust e di assolvere le obbligazioni inerenti l'ufficio;

3. può fare e trattenere copie dei documenti che consegna, ma unicamente per avvalersene in caso di azioni proposte contro di lui.

C. In caso di morte di un trustee i suddetti diritti e obbligazioni fanno capo ai suoi eredi.

D. Chi cessa dall'ufficio non è tenuto a consegnare i Beni in trust se il Trustee o i Beneficiari non gli forniscono appropriate garanzie circa l'integrità del Fondo in trust in relazione alla soddisfazione di pretese di terzi, anche di natura tributaria.

Parte IV - Il Garante

Art. 25. Nomina e funzioni del Garante

Garante del presente trust è la signora D. M. G., nata a ... il ... (...), ivi domiciliata in ..., codice fiscale ..., di cittadinanza italiana.

Il Garante ha i poteri e le facoltà determinati dal pre-

sente atto e in ogni caso ha poteri di verifica dell'operato del Trustee, di dare pareri, ancorché non vincolanti, allo stesso anche se non richiesto.

Il Garante ha la facoltà di operare verifiche tecniche e contabili dell'amministrazione del trustee e quindi di accedere alla relativa documentazione a spese del trust.

Il Garante ha azione legale contro il trustee stesso per l'adempimento degli obblighi che sono posti a suo carico dal presente atto come dalla Legge.

Il consenso del Garante dovrà avere la medesima forma dell'atto per la cui stipulazione è richiesto.

Il Garante nomina il suo sostituto. Qualora il Trust si trovi senza garante, il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio Notarile di Milano sentito in ogni caso il Comitato dei Beneficiari.

Il garante non ha diritto a compenso alcuno salvo il rimborso delle spese.

Parte V - Disposizioni generali

Art. 26. Legge regolatrice

A. Il Trust è regolato dalla legge di Jersey, Isole del Canale.

B. Nel corso della Durata del Trust il Trustee, ottenuto il consenso del Garante, può

1. sostituire la legge regolatrice del Trust con altra
2. e in tale occasione

a. modificare qualsiasi disposizione di questo atto che non sarebbe valida o la cui interpretazione o i cui effetti varierebbero secondo la nuova legge regolatrice

b. e modificare questo atto per quanto necessario affinché i suoi effetti rimangano per quanto possibile i medesimi.

Art. 27. Giurisdizione

A. Ogni controversia relativa all'istituzione, alla validità o agli effetti del Trust o alla sua amministrazione o ai diritti o obbligazioni di qualunque soggetto menzionato in questo atto è sottoposta esclusivamente alla magistratura italiana, foro di Milano.

B. Ogni procedimento mirante a fare pronunciare dal Giudice la nomina di un trustee o direttive al Trustee è proposto esclusivamente dinanzi la magistratura italiana, foro di Milano; qualora essa declini di provvedere, alla magistratura dello Stato la cui legge regola il Trust.

Art. 28. Riservatezza

A. Tutti i documenti e le informazioni relative al Trust sono riservati.

B. Il Trustee non comunica ad alcuno alcun documento o informazione riguardante o relativa al Trust, a meno che

1. lo consenta una disposizione di questo atto
2. oppure vi sia un ordine di giustizia
3. oppure il Trustee lo consideri necessario affinché egli

a. eserciti alcun potere

b. fornisca all'Amministrazione Finanziaria le opportune informazioni onde il trasferimento della partecipazione di controllo nella Società rientri nelle esenzioni tributarie previste dalla legge vigente

- c. adempia alcuna obbligazione
 - d. si difenda in un procedimento giudiziario
 - e. ottenga un parere professionale
4. oppure il Trustee ritenga che sia nell'interesse di alcun Beneficiario Attuale.

C. Né quanto precede né alcuna altra disposizione di questo atto limitano il diritto di informazione che la legge regolatrice del Trust riconosca inderogabilmente ai beneficiari di un trust.

Art. 29. Forma degli atti

A. Ogni comunicazione, nomina e consenso per i quali né la legge applicabile né questo atto prescrivano alcuna forma deve essere fatto per iscritto e accompagnato dalla prova della sua ricezione.

B. I riferimenti che la legge applicabile a un atto del Trustee faccia alla forma del "deed" sono sostituiti da riferimenti ad atti muniti di autentica notarile.

Art. 30. Modificazioni di questo atto

A. Il Trustee, ottenuto il consenso del Garante, può modificare per atto autentico le disposizioni di questo atto come egli ritenga sia nell'interesse dei Beneficiari.

Ogni atto modificativo del presente, intendendosi compresi gli atti di nomina revoca e sostituzione del Trustee e del Garante, dovrà, a pena di inopponibilità, essere stipulato per iscritto ed essere annotato sui fogli che costituiscono l'apposito prolungamento della prima copia autentica del presente atto, che in originale rimane depositato negli atti del notaio che lo ha ricevuto. In alternativa subordinata è in facoltà del trustee di aprire, previa vidimazione, un apposito Libro degli Eventi del presente trust, munito di vidimazione notarile il cui numero di repertorio dovrà essere in ogni caso indicato nei fogli di allungamento della prima copia autentica del presente atto.

Al fine di consentire l'avviamento del Trust il Disponente trasferisce al Trustee la somma di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

TRATTAMENTO TRIBUTARIO

Il presente atto è sottoposto alla tassazione registro, in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della Tariffa Allegato A

Parte I del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, essendo privo di contenuto patrimoniale.

Tutte le spese e le imposte da pagarsi per l'implementazione giuridica e fiscale del presente atto sono a carico del trust come pure le spese e le imposte inerenti gli atti modificativi dello stesso nonché gli oneri afferenti il trasferimento al beneficiario e/o ad un nuovo trustee dei beni in trust.

FTO A. C.
FTO T. G.I
N. ... Rep.
N. ... Racc.

Certifico io sottoscritto Dott. Giuseppe Gallizia Notaio residente in Sant'Angelo Lodigiano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, la verità ed autografia delle firme apposte qui sopra nonché al margine degli altri fogli di:

G. T., nato a ... il ... (...), ivi domiciliato in ..., di cittadinanza italiana,

C. A., nata a ... il ... (...), domiciliata in ..., ..., di cittadinanza italiana,

della cui identità personale io sono certo, che hanno firmato alla mia presenza e vista alle ore venti.

... ..

FTO GIUSEPPE GALLIZIA NOTAIO

Bibliografia degli scritti italiani sui trust

«Bibliografia degli scritti italiani sui trust»:
La Bibliografia
è ora disponibile on line

www.ipsoa.it/trusts 

■ Monografie

2008

S. BARTOLI – D. MURITANO, *Le clausole utilizzate nei trust interni*, Torino, 2008

G. FRANSONI – N. DE RENZIS SONNINO, *Teoria e pratica della fiscalità dei Trust - Dottrina, casi e soluzioni operative*, Trusts, Quaderni, n. 9, Milano, 2008

G. GAFFURI, *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, Padova, 2008

G. LEPORE – M. MONEGAT – I. VALAS (curr.), *Trust: applicazioni nel diritto commerciale e azioni a tutela dei diritti in trust*, Torino, 2008

M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, Padova, 2008

G. VETTORI, *Atti di destinazione e trust - (Art. 2645 ter del codice civile)*, Padova, 2008

D. ZANCHI, *Diritto e pratica dei trusts*, Torino, 2008

2007

E. BARLA DE GUGLIELMI – P. PANICO – F. PIGHI, *La legge di Jersey sul trust*, Trusts, Quaderni, n. 8, Milano, 2007

E.Q. BASSI – F. TASSINARI (curr.), *I trust interni e le loro clausole*, Roma, 2007

E. BERTI RIBOLI – M. GANADO, *La legge di Malta sui trust*, Trusts, Quaderni, n. 7, Milano, 2007

G. LEPORE – M. MONEGAT – I. VALAS (curr.), *Trust: aspetti sostanziali e applicazioni nel diritto di famiglia e delle persone*, Torino, 2007

V. FELLINE – F. VEDANA, *Strumenti di amministrazione e protezione: Trust - Holding, fondazioni e patti di famiglia - Atti di destinazione - Fondi immobiliari - Mandato fiduciario*, Milano, 2007

A. MOJA, *Il trust nel diritto civile e tributario*, Rimini, 2007

P. MANES – N. SOLDATI, *I trust interni e la legge della Repubblica di San Marino sui trust*, Rimini, 2007

A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, Milano, 2007

F. ROTA – G. BIASIMI, *Il trust e gli istituti affini in Italia*, Milano, 2007

A. SANTUARI, *Le ONLUS. Profili civili, amministrativi o fiscali*, Padova, 2007

2006

E. BARLA DE GUGLIELMI (cur.), *Trust: opinioni a confronto*, Trusts, Quaderni, n. 6, Milano, 2006

M. E. DI GIANDOMENICO – D. FESTA, *Consorzi, fondazioni e trust*, Rimini, 2006

G. FANTICINI – P. MANES – M. MARULLO – M. MONEGAT – M. MONTEFAMEGLIO – A. TONELLI, *La protezione dei patrimoni*, Rimini, 2006

M. PETRULLI – F. RUBINO, *Il trust, Nozione giuridica ed operatività nel sistema italiano*, Rimini, 2006

M. LUPOI (cur.), *Le situazioni affidanti*, Torino, 2006

2005

AA. VV., *Il trust nella nuova legislazione di San Marino. Analisi della disciplina civilistica e fiscale*, San Marino, 2005

La giurisprudenza italiana sui trust – dal 1899 al 2005, Trusts, Quaderni, n. 4, Milano, 2005

E. BERTI RIBOLI – G. LEPORE – G. LA TORRE – G. MICCICHÉ – L. MINICUCCI – M. MOLINARI – M. MONEGAT – M. MONTEFAMEGLIO – M. MOSCARDI – A. PIETROMARCHI – L. F. RISSO – R. SARRO – M. SCAFFA – M. TITA – I. VALAS, *Leggi tradotte – II*, Trusts, Quaderni, n. 5, Milano, 2005

A. GEMMA, *Destinazione e finanziamento*, Torino, 2005

M. E. GIANDOMENICO – D. FESTA, *Consorzi, fondazioni e trust*, Rimini, 2005

M. LUPOI, *L'atto istitutivo di trust. Con un formulario*, Milano, 2005

P. MANES, *Fondazione fiduciaria e patrimoni allo scopo*, Padova, 2005

S. MERZ – P. MAI – G. MARTORANA – F. PINATO –

P. SGUOTTI – D. TRENTIN, *Manuale pratico delle successioni*, Padova, 2005

A. NERI, *Il trust e la tutela del beneficiario*, Padova, 2005

P. PANICO, *Luxemburg: a New Trust Jurisdiction*, Londra, 2005

F. VIGLIONE, *Vincoli di destinazione dell'interesse familiare*, Milano, 2005

F. TREGGIARI – M. MULARONI – M. VERNI, *Il trust nella nuova legislazione di San Marino*, Rimini, 2005

2004

M. LUPOI, *I trust nel diritto civile*, in *Trattato di Diritto Civile* diretto da R. Sacco, I diritti reali, vol. 2, Torino, 2004

R. MONTINARO, *Trust e negozio di destinazione allo scopo*, Milano, 2004

A. SALVATI, *Profili fiscali del trust*, Milano, 2004

L. SANTORO, *Il trust in Italia*, Milano, 2004

P. TROIANO, *Il trust – Aspetti fiscali*, Napoli, 2004

2003

F. ALCARO – R. TOMMASINI, *Mandato, fiducia e trust. Esperienze a confronto*, Milano, 2003

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO (studi raccolti), *Destinazione di beni allo scopo – strumenti attuali e tecniche innovative*, Milano, 2003

M. DOGLIOTTI – A. BRAUN (curr.), *Il trust nel diritto delle persone e della famiglia*, Milano, 2003

A. PALAZZO, *Istituti alternativi al testamento*, in *Trattato di Diritto Civile del Consiglio Nazionale del Notariato* diretto da P. Perlingeri, vol. VIII, 1, Napoli, 2003

A. VICARI, *Il trust di protezione patrimoniale*, *Trusts*, Quaderni, n. 3, Milano, 2003

2002

F. AMATUCCI – N. CECERE – M. D'ERRICO – A. DE DONATO – V. DE DONATO – U. LA PORTA – G. PALERMO – F. PASCUCCI – P. SCHLESINGER, *Il trust nell'ordinamento giuridico italiano*, *Notariato*, Quaderni, n. 7, Milano, 2002

S. BUTTÀ (cur.), *Introduzione ai trust e profili applicativi*, *Trusts*, Quaderni, n. 2, Milano, 2002

A. MOJA (cur.), *Il codice del trust e del trustee*, Piacenza, 2002

L. SANTORO, *Il negozio fiduciario*, Torino, 2002

2001

S. BARTOLI, *Il Trust*, Milano, 2001

N. CANESSA, *I Trusts interni*, Milano, 2001

G. CONTALDI, *Il trust nel diritto internazionale privato italiano*, Milano, 2001

R. DABORMIDA – P. DIBARI – A. FUSI – E. INCISA DI CAMERANA – G. LA TORRE – D. MAZZONE – F. STEIDL, *Leggi tradotte*, *Trusts*, Quaderni, n. 1, Milano, 2001

M. LUPOI, *Trusts*, II ed., Milano, 2001

S. MERZ, *La trasmissione familiare e fiduciaria della ricchezza*, Padova, 2001, pp. 633 – 724

L. SALAMONE, *Gestione e separazione patrimoniale*, Padova, 2001

M. ZANAZZI, *Il trust operativo*, Milano, 2001

2000

E. CORSO, *Trustee e gestione dei beni del trust*, Milano, 2000

F. PAPARELLA, *Possesso di redditi ed interposizione fittizia – Contributo allo studio dell'elemento soggettivo nella fattispecie imponibile*, Milano, 2000

D. STEVANATO, *Donazioni e liberalità indirette nel tributo successorio*, Milano, 2000, pp. 166 – 188

1999

T. ARRIGO (cur.), *I trusts nell'ordinamento italiano – Esperimento di dialettica giudiziaria in aula*, Milano, 1999

D. CHERUBINI – V. DELMONACO, *I trusts. L'applicazione dei trusts per la regolamentazione dei rapporti nazionali*, Roma, 1999

A. DE DONATO – V. DE DONATO – M. D'ERRICO, *Trust convenzionale – lineamenti di teoria e pratica*, Roma, 1999

M. LUPOI (cur.), *Trust Laws of the World – A Collection of Original Texts*, II ed., Roma, 1999

S. SCREPANTI, *Il Trust. La nuova forma giuridica e societaria per il mercato globale*, Roma, 1999

1998

E. ANDREOLI, *Il trust nella prassi bancaria e finanziaria*, Padova, 1998

G. C. CHESHIRE, *Il concetto del trust secondo la common law inglese (1933)*, Torino, 1998

1997

M. LUPOI, *Trusts*, Milano, 1997

ABI-ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA, *Il trust nella operatività delle banche italiane*, Roma, 1997

C. COROCHER – G. ORNELLA – F. SFORZA, Il trust: strumento di pianificazione per la gestione patrimoniale, Rimini, 1997

1996

ABI-ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA, Trusts e contratti bancari, Roma, 1996

I. BENEVENTI (cur.), I trusts in Italia oggi, Milano, 1996

M. BIANCA, Vincoli di destinazione e patrimoni separati, Padova, 1996

E. CALÒ, Dal probate al family trust – Riflessi ed ipotesi applicative in diritto italiano, Milano, 1996

M. LUPOI (cur.), Trust Laws of the World – A Collection of Original Texts, Roma, 1996

V. SALVATORE, Il trust – Profili di diritto internazionale e comparato, Padova, 1996

1995

A. GAMBARO, Il diritto di proprietà, in F. Cicu – S. Messineo (curr.), Trattato di diritto civile e commerciale, vol. VIII, t. 2, 1995, 628

M. GRAZIADEI, Diritti nell'interesse altrui. *Undisclosed agency* e *trust* nell'esperienza giuridica inglese, Università di Trento, 1995

1994

M. LUPOI, Introduzione ai trusts. Diritto inglese, Convenzione dell'Aja, Diritto italiano, Milano, 1994

G. PONZANELLI (cur.), Gli enti non profit in Italia – Associazioni – Fondazioni – Volontariato – Trust – Fondi pensione, Padova, 1994

1991

AA.VV., Fiducia, trust, mandato ed agency, Milano, 1991

prima del 1991

M. LUPOI, Appunti sulla *real property* e sul trust nel diritto inglese, Milano, 1971

D. VELO, Gli *investment trusts*: redditività e influenza della loro gestione sul mercato finanziario nell'esperienza statunitense, Milano, 1971

P. G. JAEGER, La separazione del patrimonio fiduciario nel fallimento, Milano, 1968

AA.VV., *L'investment trust* nelle esperienze e nei progetti europei, Padova, 1967

AA. VV., La diffusione della ricchezza mobiliare: *investment trust* e azionariato popolare: atti del VI

convegno di studi di politica economica e finanziaria, Ancona, 8-9 settembre 1962, Milano, 1963

T. BIANCHI, *L'investment trust*, Milano, 1963

B. LIBONATI, *Holding ed investment trust*, Milano, 1959

L. BERNARDI, Il "trust" nel diritto internazionale privato, in *Studi nelle scienze giuridiche e sociali*, Università di Pavia, XXXV, 1957

R. ARGENZIANO, *L'investment trust*: aspetti caratteristici della gestione degli investimenti mobiliari, Milano, 1952

R. FRANCESCHELLI, Il trust nel diritto inglese, Padova, 1935

■ Saggi

2008

R. BARBANERA, La responsabilità professionale dell'avvocato italiano: spunti di riflessione, in *Trusts*, 243

F. BARRIÈRE, La legge che istituisce la fiducia: tra equilibrio e incoerenza, in *Trusts*, 124

V. BANCONE, Negozi fiduciari e trust: le precisazioni in tema d'imposta sulle successioni e donazioni, in *Amministrazione & Finanza*, 2008, 13

A. BAVILA, La residenza del trust nei trattati contro le doppie imposizioni e il ruolo dei soggetti diversi dal trustee, in *Trusts*, 590

L. BELLUZZO – A. BELLUZZO, Trust e fisco un anno dopo alla luce degli interventi ministeriali, *Fiscaltà internaz.*, 2008, 99

M. BELTRAMI – R. SARRO, I difficili equilibri tra le posizioni del disponente, del trustee, dei guardiani e dei beneficiari in un trust di famiglia, in *Trusts*, 36

A.M. BENEDETTI – M. GRONDONA, Formalismi e rilevanza della parola data: *resulting trust* e *pactum fiduciae* a confronto, in *Trusts*, 620

C. R. BEUL, Forme giuridiche simili al trust nel diritto tedesco, in *Trusts*, 518

F. BRUNETTA D'USSEAU, El trust en el derecho civil, in *Trusts*, 343

N. CANESSA, Trust e beni culturali, in *Trusts*, 90

M. CARACCILO – M. R. MAZZONE, Trust of the Blind, in *Trusts*, 443

F. CATARCI, Trust autodichiarato e garanzia dei creditori, in *Giur. merito*, 717

G. F. CONDÒ, Rapporto tra istituzione di un trust e normativa in materia di successione, in *Trusts*, 357

G. CONTALDI, Determinazione e ambito di applicazione del foro del trust nella recente giurisprudenza inglese, in *Trusts*, 469

G. CORASANITI, Brevi note in merito agli obblighi a

- carico delle società fiduciarie a seguito della (re)istituzione imposta sulle successioni e donazioni, in *Trusts*, 262
- A. COSCARELLI – E. CORSANO, Aspetti fiscali del trasferimento di partecipazioni societarie in trust, in *Fisco*, 2008, 8090
- E. COVINO – A. RIGHINI, Ancora su alcune incongruenze connesse all'assimilazione dei trusts ad enti non commerciali, in *Dialoghi trib.*, 5, 93
- L. DE ANGELIS, Il trust, oggetto misterioso nella legislazione (anche) fiscale, in *Dir. prat. trib.*, 721
- P.G. DEMARCHI, Il trust postfallimentare e l'apparente chiusura del fallimento, in *Giur. merito*, 741
- N. FASANO – G. MALINCONICO, La residenza del trust, in *Trusts*, 372
- M. FOCOSI, Trust e diritto di famiglia: analisi di alcuni casi pratici, in *Trusts*, 585
- G. FRANSONI, La residenza del trust, in *Corr. trib.* 2582
- G. FRANSONI, Allargata l'imponibilità dei vincoli di destinazione, in *Corr. trib.*, 645
- A. GALLARATI, La galassia del trust in *common law* – Una questione di (ottimale) *path dependence*, in *Riv. dir. civ. (Supplemento annuale di studi e ricerche)*, 173
- G. GAFFURI, La nuova manifestazione di pensiero dell'Agenzia sulla tassazione indiretta dei trust, in *Trusts*, 121
- M.B. GIGLI, Il *constructive trust* nella giurisprudenza di New York: la violazione degli obblighi fiduciari, in *Trusts*, 389
- F. GUFFANTI, I redditi derivanti dai beni in trust nel modello unico 2008, in *Corr. trib.*, 1268
- F. GUFFANTI, L'impatto del trust sui servizi di «private banking», in *Corriere trib.*, 106
- P. KUNZ, La fondazione privata in Austria, in *Trusts*, 368
- G. LEVI CAROTI, Il trust nell'ordinamento giuridico statunitense con particolare riguardo allo Stato di New York, in *Trusts*, 512
- M. LONGHI, Trust e nuova legge antiriciclaggio, in *Trusts*, 249
- R. LUPI – D. STEVANATO – A. RIGHINI, Irrilevanza fiscale delle erogazioni ai beneficiari e trust non residenti, in *Dialoghi trib.*, 4, 101
- M. LUPOI, Validità di un trust inglese con la durata di cento anni, in *Trusts*, 85
- M. A. LUPOI, Fiducia e giurisdizione (dispacci da Guernsey), in *Trusts*, 179
- M. MANCA, Intestazione fiduciaria e imposta sui vincoli di destinazione, in *Fisco*, n. 9, I
- F. MARCHETTI – F. RASI, Le società fiduciarie nel contesto delle «indagini finanziarie» alla luce della circolare 19 ottobre 2006, n. 32/E, in *Trusts*, 138
- V. MARIANI, Il trust familiare: l'ontologica differenza con gli altri istituti, in *Trusts*, 282
- G. MARINO, Il regime tributario dei trust senza beneficiari individuati, in *Riv. dottori comm.*, 37
- S. MARTÍN SANTISTEBAN, La giurisprudenza spagnola ed i trust, in *Trusts*, 488
- M. MANCA, Circolare n. 3/e del 22 gennaio 2008 - intestazione fiduciaria e imposta sui vincoli di destinazione, in *Fisco*, 1541
- S. MATTIA, La soggettività tributaria del trust, in *Comm. internaz.*, 32
- A. MAURO, I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle imposte di successione e donazione, in *Fisco*, n. 5, II
- I. MEEUSSEN, La figura del trust nel sistema giuridico belga, in *Trusts*, 271
- E. MIGNARRI, Trattamento delle attività finanziarie nell'imposta sulle successioni e donazioni, in *Fisco*, n. 8, I
- M. MOLINARI, La successione nell'ufficio di trustee, in *Trusts*, 572
- M. MONEGAT, Trust e condominio, in *Immobili e proprietà*, 696
- A. MONTESANO, Applicazione dell'imposta di successioni e donazioni ai negozi fiduciari, in *Fisco*, n. 14, II
- A. MORACE PINELLI, Tipicità dell'atto di destinazione ed alcuni aspetti della sua disciplina, in *Riv. dir. civ.*, II, 451
- A. NERI, Un'altra tappa nel percorso della *fiducie* francese: le modifiche introdotte dalla legge del 4 agosto 2008, in *Trusts*, 595
- A. NERI, Voce «Trust», in *Patti-Sirena (curr.)*, *Dizionari sistematici, Diritto civile, Famiglia successioni e proprietà*, Milano, 2008
- P. PANICO, Trust ed imposte indirette: la posizione della Corte di Cassazione francese, in *Trusts*, 382
- D. PARISI, Trust a garanzia di creditori che aderiscono ad un piano di ristrutturazione dei debiti, in *Trusts*, 448
- A. PIRONTI, La riforma della *Charity Law* inglese, in *Trusts*, 499
- M. PISCETTA - R. SARRO, Il trust tra novità fiscali e applicazioni pratiche, in *Enti non profit*, 42
- A. QUAGLI, I costi del trust tra reddito e capitale, in *Trusts*, 5
- A. REALI, Il trust tra tutela e frode ai creditori, in *I Contratti*, 15
- A. RIGHINI, Partecipazioni in trust - Un'interessante alternativa alla *holding* di gestione, in *Fisco*, 5564

D. STEVANATO – G. SEMINO, Il regime fiscale del trust tra punti fermi e questioni irrisolte, in *Dialoghi trib.*, 2, 95

F. TREGGIARI, L'affidamento nell'esecutore testamentario. Dati per una retrospettiva, in *Trusts*, 170

B. UBERTAZZI, La capacità delle persone fisiche relativa al trust nel diritto internazionale privato, in *Trusts*, 25

E. VIAL, Le ritenute sui dividendi pagati a trust estero, in *Azienda & Fisco*, 48

D. ZANCHI, Osservazioni in ordine alla possibile applicazione di un trust agli accordi di cui all'art. 182 bis L. Fall., in *Trusts*, 155

D. ZANCHI, voce "Trusts", in *Enc. Giur. - Il Sole 24 Ore*, Milano

G. ZIZZO, La ricchezza erogata dai trust, tra reddito e capitale, in *Rass. trib.*, 1275

2007

R. ACIERNO, Trust, Esperienze internazionali a confronto, in *Fisco*, 107

N. ARQUILLA, Natura finanziaria dei redditi imputati al beneficiario del trust, in *Corriere trib.*, 535

V. ARTINA, Le novità in materia di trattamento tributario dei trust, in *Pratica fisc. e profes. - I Casi*, 10, 9

V. BANCONE – S. GARIFFO, Il trust "interno" tra soggetti passivi IRES, *Amm. e finanza*, 6, 23

V. BANCONE, Il ricorso al trust nelle operazioni di *project financing*, in *Amministrazione e finanza*, n. 18, 52

E. BARLA DE GUGLIELMI, Brevi riflessioni sulle novità legislative di Jersey, in *Trusts*, 248

L. BATTISTELLA, La multiproprietà e il trust con riferimento al sistema tavolare, in *Trusts*, 413

L. BELLUZZO - U. BELLUZZO, Il trust e il Fisco in Italia alla luce della Finanziaria 2007, in *Fiscalità internaz.*, 7

E. BERTI RIBOLI, Il "Quistclose trust" da *Barclays Bank Ltd. v Quistclose Investments Ltd.* ad oggi, in *Trusts*, 53

M. BONALANZA, Un caso di trust "semi-discrezionale", in *Trusts*, 640

F. BONICALZI, La disciplina del trust ai fini delle imposte dirette ed indirette, in *Azienda & Fisco*, 19, 35

A. BRAUN, El trust en Italia: aplicaciones en el ámbito del derecho de la persona y de la familia, in *Esther Arroyo i Amayuelas* (ed.), *El trust en los países de Derecho Civil: modelos para Catalunya*, Barcelona, 2007, 133

A. BRAUN, Revocability of Mutual Wills, in K.G.C. Reid - M. de Waal - R. Zimmermann (eds.), *Exploring the Law of Succession: Studies National, Historical and Comparative*, *Edinburgh Studies in Law*, vol. 5, 2007, 208

F. BRUNETTA D'USSEAU, La ratifica della Convenzione de L'Aja nell'ordinamento svizzero, in *Trusts*, 652

A. BUSANI, Imposta di donazione su vincoli di destinazione e trust, in *Corriere trib.*, 359

I. CARACCIOLI, Trust fittizi od esterovestiti: reati tributari verificabili, in *Guida ai controlli fiscali*, n. 9

U. CARNEVALI, Alienazione abusiva del fiduciario e revoca di essa *ex art. 2901 cod. civ.*, in *Trusts*, 556

L. CASTALDI – R. LUPI – E. COVINO, Ulteriori spunti sulla regolamentazione tributaria del trust: la soggettività tributaria, in *Dialoghi di dir. trib.*, 349

V. CAVALLAIO - A. TOMASSINI, Trust e imposizione diretta alla luce della legge Finanziaria 2007, in *Fisco*, 2898

G. F. CONDÒ, La figura del trustee, in *Trusts*, 228

A. CONTRINO, L'atto di trust fra presunta costituzione di "rendita" e rilevanza nel tributo successorio, in *Corriere Trib.*, 2503

E. COVINO, La trasparenza del trust, ovvero come regolamentare per legge un fenomeno complesso, ma parzialmente incompreso, in *Dialoghi di dir. trib.*, 87

E. COVINO – L. BARBONE – R. LUPI, L'innovativa interpretazione dell'Agenzia in tema di imposizione indiretta e trust, in *Dialoghi di dir. trib.*, 1189

E. COVINO – R. LUPI, Conferme amministrative e nuovi spunti in materia di regime del trust nelle imposte dirette, in *Dialoghi di dir. trib.*, 965

G. D'ALFONSO, Disciplina fiscale del trust, *Amministrazione & Finanza*, n. 19, 37

L. DE ANGELIS, Il trust interno ancora in alto mare, in *Impresa c.i.*, 1194

N. L. DE RENZIS SONNINO, Il trust ed i redditi dei beneficiari, in *Trusts*, 361

P. FERRARETTI - M. PIAZZA, Novità in materia di trust. Prime possibili interpretazioni pratiche. Imposte dirette e imposta di donazione, in *Fisco*, 6158

C. FERRARI, Rilevanza del trust nell'ambito di un procedimento di separazione coniugale quale risorsa finanziaria nella disponibilità di un coniuge, in *Trusts*, 260

G. FINOCCHIARO, Con l'affermarsi dei nuovi istituti vacilla il principio di responsabilità, in *Il Sole 24 ore - Guida al diritto*, n. 26, 59

M. FOCOSI, Atto di destinazione e trust: possibili sinergie in materia di tecnica redazionale, in *Trusts*, 18

- G. FRANSONI, La disciplina del trust nelle imposte dirette, in Riv. dir. trib., 227
- A. FUSI, I patti parasociali alla luce della nuova disciplina societaria e le possibili applicazioni dei *voting trust*, in Società, 689
- A. GAMBARO, Appunti sulla proprietà nell'interesse altrui, in Trusts, 169
- F. M. GIULIANI, Su taluni aspetti dei trusts nella nuova imposizione reddituale, in Fiscalità internaz., 383
- V. GRECO, Il trust quale strumento di soluzione e di prevenzione della crisi d'impresa nella riforma delle procedure concorsuali, in Trusts, 212
- F. GUFFANTI, Problemi aperti sul trust ai fini delle imposte sui redditi, in Corriere trib., 1190
- F. GUFFANTI, I trust nelle imposte indirette alla luce delle indicazioni dell'agenzia delle entrate, in Corr. trib., 3835
- F. GUFFANTI, La dotazione di beni al "trust" nell'orientamento dei giudici tributari di merito, in GT - Rivista di giurisprudenza tributaria, 886
- F. GUFFANTI, L'agenzia delle entrate qualifica come "di scopo" il trust a favore di un disabile, in Corriere trib., 3455
- N. GUGLIELMI, Residenza e redditi del trust, in Pratica fisc. e profes. - I Casi, 21
- G. LA TORRE, Trust e amministratore di sostegno, in Trusts, 51
- G. LO CASCIO, Il concordato preventivo ed il "trust", in Fallimento, 245
- R. LENZI, Le destinazioni atipiche e l'art. 2645 ter c.c., in Contratto e impr., 229
- M. LONGHI, La società fiduciaria trustee e le novità in tema di antiriciclaggio, in Trusts, 32
- M. LONGHI, Trust e mercati vigilati. Un tentativo di approccio pratico, in Trusts, 221
- M. LUPOI, Imposte dirette e trust dopo la Legge Finanziaria, in Trusts, 5; in Corr. trib., 258
- M. LUPOI, Riflessioni sulla "fiducia dopo la morte", in Trusts, 333
- M. LUPOI, L'Agenzia delle Entrate e i principi sulla fiscalità dei trust, in Trusts, 497; in Corr. trib., 32, 2578
- M. LUPOI, La nozione di "dishonesty" nelle ultime conquiste dell'Equity, in Riv. dir. civ., 2007, I, 871-879; in Studi in onore di Nicolò Lipari
- E. MACCHIA - F. VEDANA, Il patto di famiglia: caratteristiche del nuovo istituto e possibile ruolo della società fiduciaria, in Trusts, 314
- P. MANES, La legge della Repubblica di San Marino sui trust, i beneficiari e la loro tutela, in Contratto e impr., 257
- F. MONTANARI, Il trust nell'ambito dell'imposizione indiretta: arresti giurisprudenziali e novella legislativa, in Giust. trib., 44
- F. MARCHETTI, L'intestazione fiduciaria di partecipazioni in società di persone - profili civilistici, in Trusts, 391
- A. MASTROBERTI, Non sempre al beneficiario (individuato) i redditi del trust, in Pratica fisc. e profes., 42, 17
- A. MASTROBERTI, Soggettività passiva e trasparenza per il trust, in Azienda & Fisco, 13, 7
- P. MATTHEWS, La legge sul trust a San Marino e nel modello di trust internazionale, in Contratto e impr., 251
- A. MAURO, Il trust nell'imposizione indiretta alla luce dei recenti chiarimenti, in Pratica fisc. e profes., 35, 17
- A. MAURO, Il trust nell'imposizione diretta, in Pratica fisc. e profes., 37, 13
- A. MAURO - G. ODETTO, I profili civilistici e fiscali del trust, in Aa. Vv., Il passaggio generazionale delle aziende, Quaderni di schede di aggiornamento, n. 76, Torino, 2007, 130
- E. MIGNARRI, La disciplina fiscale dei trust: i chiarimenti dell'agenzia delle entrate, in Fisco, 5165
- M. MONEGAT, Separazione consensuale dei coniugi, trust e vincolo del trust sui beni costituiti in fondo patrimoniale, in Trusts, 243
- F. MONTANARI, I trust liberali alla luce della nuova "imposta sulle gratuità", in Trusts, 544
- M. MONTEFAMEGLIO, Trasferimento di immobili al trustee - registrazione a tassa fissa, in Trusts, 483
- D. MURITANO, Trust e atto di destinazione negli accordi fra conviventi *more uxorio*, in Trusts, 199
- D. MURITANO - S. BARTOLI, Note sulle modalità del trasferimento dei beni in trust ai beneficiari alla cessazione del trust, in Trusts, 405
- A. NERI, La recente legge francese sulla *fiducie*: una fiducia con molti limiti, in Trusts, 569
- A. NERI, voce "Trust", in Enc. giur. - Il Sole 24 ore, Milano
- A. NERI, Riflessioni a margine dell'introduzione dell'art. 2645 ter codice civile: una prima risposta del legislatore ad alcune difficoltà interpretative sul trust, in Studium Iuris, 407, 527
- L. NONNE, Separazione patrimoniale e modelli familiari: il ruolo del trust, in Famiglia, persone e successioni, 436
- G. OBERTO, Atti di destinazione (art. 2645 ter c.c. e trust: analogie e differenze), in Contratto e impr. - Europa, 351

G. OBERTO, Vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c. c. e rapporti patrimoniali fra coniugi, in *Famiglia e dir.*, 212

G. ODETTO, La disciplina fiscale del trust, in *Aa. Vv.*, *La finanziaria 2007*, Quaderni di schede di aggiornamento, n. 76, Torino, 2007, 281

F. PAPARELLA, Un'architettura contrattuale fondata sull'istituzione di un trust e la valutazione in termini di "abuso del diritto" nel sistema dell'I.V.A., in *Trusts*, 563

R. PARISOTTO – A. CERVONE, Trattamento fiscale del trust alla luce della legge Finanziaria per il 2007, in *Fisco*, 2538

M. PIAZZA, L'intestazione fiduciaria di immobili, in *Trusts*, 39

A. PICCIOTTO, La giurisprudenza italiana sui trust interni, in *Trusts*, 10

P. PIRRUCCIO, Trust, effetto di segregazione e art. 2645 ter del codice civile, in *Giur. mer.*, 902

F. PORPORA, Prime osservazioni in tema di tassazione dei trusts (liberali) nella "resuscitata" imposta sulle successioni e donazioni, in *Fisco*, 3134

F. RASI, I riflessi fiscali dell'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie nella prassi dell'Agenzia delle Entrate, in *Trusts*, 383

R. ROTONDO – R. ROTONDO, La reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni alla luce della più recente giurisprudenza tributaria in materia di trust, in *Trusts*, 558

L. ROVELLI, Il ruolo del trust nella composizione negoziale dell'insolvenza di cui all'art. 182 bis l. f., in *Trusts*, 398

G. SCHIANO DI PEPE, Profili civilistici, amministrativi, fiscali delle Onlus, in *Trusts*, 489

G. SEMINO, Prime considerazioni sulla fiscalità degli atti segregativi di beni in trust alla luce della nuova imposta sulle successioni e donazioni, in *Trusts*, 344

G. SEMINO, Prime considerazioni sulla fiscalità degli atti segregativi di beni in trust alla luce della nuova imposta sulle successioni e donazioni, in *Trusts*, 344, e in *Riv. dir. trib.*, I, 677

G. SEPIO - E. COVINO, La regolamentazione del trust ai fini delle imposte sui redditi: luci e ombre, in *Dialoghi di dir. trib.*, 77

F. SQUEO, L'imposizione diretta dei trust in Italia: un orizzonte da definire, in *Trusts*, 369

F. STEIDL, Negozi di destinazione: gli interessi riferibili ad imprese e ad altri enti, in *Trusts*, 532

A. TONELLI, Il Tribunale di Reggio Emilia ricorre ad un frammento di trust per risolvere un accordo di separazione fra coniugi, in *Trusts*, 338

A. TONELLI, Trust in luogo di amministrazione di sostegno e con finalità successorie, in *Trusts*, 643

A. TONELLI, Con l'istituzione di un trust garantita una tutela maggiore, in *Il Sole 24 ore - Guida al Diritto*, n. 18, 64

A. VICARI, Imposta sulle donazioni e trust esteri: *much ado for nothing!*, in *Trusts*, 552

A. VOZZA, Il regime fiscale degli atti di destinazione (ex art. 2645-ter del codice civile), in *Fisco*, 4880

D. ZANCHI, A proposito di due ulteriori applicazioni del trust al fallimento, in *Trusts*, 123

2006

A. ALESSANDRINI CALISTI, L'atto di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. non esiste? Brevi considerazioni a margine della pronuncia del Tribunale di Trieste in data 7 aprile 2006, in *Notariato*, 539

E. BARLA DE GUGLIELMI, Fallimento del disponente, nullità dei trasferimenti al trustee e collaborazione tra giudici nell'ambito della legislazione coloniale, in *Trusts*, 227

S. BATOLI, Prime riflessioni sull'art. 2645 ter c.c. e sul rapporto fra negozio di destinazione di diritto interno e trust, in *Corr. merito*, 697

M. BASTIANELLI, Profili tributari dei trust interni discrezionali, in *Trusts*, 385

L. BATTISTELLA, Il trust e le implicazioni di diritto tavolare, in *Trusts*, 27

L. BATTISTELLA, L'art. 2645 ter codice civile e le implicazioni di diritto tavolare, in *Trusts*, 524

A. BERGESIO, Aspetti pratici in materia di accertamenti bancari e finanziari nei confronti di un trust, in *Fisco*, 11708

E. BERTI-RIBOLI, Divulgazione dei documenti del trust a "potenziali non beneficiari", in *Trusts*, 223

E. BERTI-RIBOLI, Il ruolo del giudice nella divulgazione dei documenti del trust dopo *Schmidt v Rosewood Trust Limited*, in *Trusts*, 409

M. BIANCA, Il nuovo art. 2645-ter c.c. Notazioni a margine di un provvedimento del giudice tavolare di Trieste, in *Giust. civ.*, II, 187

E. BOZZOLAN, Strumenti di gestione patrimoniale: il trust di San Marino, in *Amm. e finanza*, 21, 18

A. BRAUN, Quando un trust è *sham*: brevi riflessioni su recenti sviluppi giurisprudenziali in Inghilterra e sull'isola di Jersey, in *Trusts*, 346

A. BRAUN, Italy, in J. Glasson - G. Thomas (eds.), *The International Trust*, 2nd edn., Bristol, 2006, 795

S. CAPOLUPO, La soggettività passiva del trust ai fini delle imposte sui redditi, in *Fisco*, 4421

- E. CATERINI, Il trust anglosassone e la corruzione del rapporto proprietario, in Studi in Onore di Cesare Maria Bianca, Milano, 2006, 757
- G. CIPRIANI, L'amministrazione di sostegno e il *trust* interno, in Nuova giur. civ. comm., II, 299
- G. F. CONDÒ, Tassazione indiretta degli atti dispositivi dal disponente al trustee, in Trusts, 197
- G. DE NOVA, Trust interni con valore aggiunto e trust elusivi: il caso del trust di cimeli napoleonici, in Trusts, 174
- L. DEL FEDERICO, *Trust* interno e regime fiscale degli atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela ai sensi del nuovo art. 2645-ter del codice civile, in Fisco, 7645
- M. C. DI PROFIO, Trust e tutela dei soggetti deboli: un primo richiamo all'art. 2645 ter c.c., in Giur. merito, 2645
- L. DITTRICH, Prime riflessioni sui profili processuali del *trust*, in Riv. dir. proc., 1189
- G. FANTICINI, La posizione del Tribunale di Velletri: una critica, in Trusts, 17
- R. FRANCO, Il nuovo art. 2645-ter cod. civ., in Notariato, 315
- F. FRIGIERI, Beni immobili e trust interno: l'opponibilità del vincolo di destinazione, in Immobili e proprietà, 18
- F. GALLUZZO, Autonomia negoziale e causa istitutiva di un *trust*, in Corr. giur., 695
- A. GANGEMI – F. RASI, Accertamento del reddito dei coniugi e limiti al segreto fiduciario, in Trusts, 556
- F. GAZZONI, Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c., in Giust. civ., II, 165
- B. GRASSO, L'art. 2645-ter c.c. e gli strumenti tradizionali di separazione dei patrimoni, in Riv. not., 1191
- G. LA TORRE, Il riconoscimento dei trust interni da parte del Tribunale di Firenze, in Trusts, 200
- G. LEPORE, Aspetti fiscali di un trust per immobili di interesse storico-artistico, in Trusts, 642; in Immobili e proprietà, 38
- G. LEPORE, Immobili storico-artistici: una storia infinita a lieto fine, in Immobili e proprietà, 169
- M. LONGHI, Note operative sugli adempimenti in materia di antiriciclaggio della società fiduciaria che agisce in qualità di trustee, in Trusts, 38
- A. LOPEZ, Il trust come nuovo strumento dell'azione della Pubblica Amministrazione, in Trusts, 176
- M. LUPOI, Gli "atti di destinazione" nel nuovo art. 2645 - ter c.c. quale frammento di trust, in Trusts, 169; in Riv. not., 467
- M. LUPOI, Fides, fiducia e trust nella cornice delle situazioni affidanti, in M. Lupoi (cur.), Le situazioni affidanti, Torino, 2006, 1
- M. LUPOI, Giving Trust Functions to Non-Trustees: Protectors, Appointors, Advisory Boards, Family Consultants etc., in Trusts, 497
- I. MACCANI, Il trust: profili e questioni di diritto sostanziale e tributario, in Notiziario della Guardia di Finanza, Scuola di Polizia Tributaria, 209
- M. MAGNANI, I "trust" ed i patrimoni destinati ad uno specifico affare, in Impresa, 1766
- P. MANES, La norma sulla trascrizione di atti di destinazione è, dunque, norma sugli effetti, in Contratto e impr., 626
- F. MARCHETTI, Postilla alla nota "accertamento al reddito dei coniugi e limiti al segreto fiduciario" ovvero *molto rumore per nulla?*, in Trusts, 503
- G. MARINO, Profili di diritto internazionale tributario del *trust*: lo stato dell'arte, in Riv. dir. trib., 3
- F. MICOZZI – S. ROSSI, Trasferimento di un'azienda in un trust regolato da leggi straniere, in Azienda & Fisco, 20, 50
- M. MONEGAT, Trust e atti di destinazione, in Immobili e proprietà, 712
- A. MONTANARI, Gli adempimenti contabili e fiscali di una *trust company* quale trustee dei trust interni, in Trusts, 377
- F. MONTANARI, L'esenzione dalle imposte sui trasferimenti per le cessioni di immobili effettuate dai Comuni: la costituzione di un trust, in La finanza locale, 83
- A. NERI, La via francese al recepimento del trust: un nuovo progetto di legge sulla *fiducie*, in Trusts, 69
- P. PANICO, Fondazioni private nelle giurisdizioni di *common law*: un flusso giuridico controcorrente?, in Trusts, 507
- D. PARISI, Trust e comunione ereditaria, in Trusts, 206
- F. PATTI, Gli atti di destinazione e trust nel nuovo art. 2645-ter c.c., in Vita not., 979
- L. PELLEGRINI, L'iscrizione tavolare del diritto in favore del trustee, in Trusts, 181; in Riv. not., 805
- L. PELLEGRINI, Negozio di dotazione del trust e controllo sostanziale del giudice tavolare, in Trusts, 528
- G. PERONI, La norma di cui all'art. 2645-ter: nuovi spunti di riflessione in tema di *trust*, in Riv. dir. comm. int., 589
- G. PETRELLI, La trascrizione degli atti di destinazione, in Riv. dir. civ., 161
- A. PICCIOTTO, Brevi note sull'art. 2645 ter: il trust e l'araba fenice, in Contratto impr., 1314

A. POLIMERO, Verso la trascrizione del trust, in *Contratti*, 1000

I. RADOCCIA, Fiducia e trust, in *Giur. merito*, 1589

P. ROTONDO – A. ROTONDO, Sconta il registro in misura fissa l'atto costitutivo del "trust", in *Corriere trib.*, 1745

P. ROTONDO – A. ROTONDO, Profili impositivi del trust, in *Trusts*, 393

L. SALVATORE, L'utilizzazione del *trust* al servizio dell'impresa, in *Riv. not.*, 125

A. SANI, Atti di destinazione e "trust" interno: possibili ambiti applicativi, in *Dir. prat. società*, n. 17, 26

V. SCALISI, Il trust interno, in *Categorie e istituti del diritto civile nella transizione al postmoderno*, Milano, 2005, 725

G. SEMINO, Trust liberali e trust commerciali, in *Trusts*, 191

G. SEMINO, Trust liberali e trust commerciali (nota ad Agenzia delle Entrate, Direzione regionale dell'Emilia Romagna, Fiscalità generale, 2 novembre 2005, prot. n. 909-49466/2005), in *Corriere trib.*, 319

E. SENINI, La nuova legislazione della Repubblica di San Marino sul trust, in *Trusts*, 368

M.R. SPALLAROSSA, Amministrazione di sostegno, interdizione, trust: spunti per un confronto, in *Trusts*, 354

A. TONELLI, Trust di ente pubblico in regime tavolo, in *Trusts*, 53

B. UBERTAZZI, Il trust nel diritto internazionale privato italiano e spagnolo, in *Trusts*, 531

S. UGOLINI, Verso il riconoscimento del contratto di *fiducie* nel codice civile francese?, in *Contratto e impr. Europa*, 366

I. VALAS, *Sham trust*: richiesta di istruzioni alla corte da parte dei trustee in merito al riconoscimento a Jersey di una sentenza inglese che dichiara che un trust è *sham*, in *Trusts*, 239

I. VALAS, La responsabilità del trustee che tratta con i terzi, la sua successione e le controversie giudiziarie, in *Trusts*, 549

A. VENCHIARUTTI, La protezione dei soggetti deboli. Trust e amministrazione di sostegno, in *Trusts*, 46

E. VIAL, Sull'atto costitutivo del "trust" grava l'imposta fissa di registro (nota a *Comm. Trib. Brescia*, sez. I, 11 gennaio 2006, n. 205), in *Riv. giur. trib.*, 718

2005

ASSOFIDUCIARIA (cur.), Fiducia e trust, in *Fisco*, 3405 e 10849

T. ARRIGO, Autonomia privata, "fondo fiduciario" e diverse tipologie di trust nella separazione e nel divorzio – I Parte, in *Trusts*, 36; II parte, in *Trusts*, 195

E. BARLA DE GUGLIELMI, Il *Vista Trust*: dalle Isole Vergini Britanniche una soluzione (controversa) ai trust di partecipazioni azionarie, in *Trusts*, 231

E. BARLA DE GUGLIELMI, Brevi considerazioni a margine di due recenti provvedimenti giurisdizionali in materia di trust, in *Riv. not.*, 858

S. BARTOLI, Trust e fondi comuni d'investimento nella cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, in *Trusts*, 47

S. BARTOLI, Il trust auto-dichiarato nella Convenzione de L'Aja sui trust, in *Trusts*, 355

L. BELLUZZO, Ammissibilità dei trust e applicazioni pratiche nell'ordinamento italiano: profili fiscali – I Parte, in *Trusts*, 71; II parte, in *Trusts*, 206

U. BERLONI, Risvolti processuali della qualificazione del trust interno come soggetto di diritti, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1343

E. BERTI-RIBOLI – M. MOLINARI, Trust a garanzia di un finanziamento imprenditoriale, in *Trusts*, 319

M. G. BONALANZA Trust in God, in *Trusts*, 133

G. CABRAS, Trust e crisi d'impresa, in <http://www.dir.comm.it.>, n. 10

F. CERIO, La trascrizione del trust interno auto-dichiarato su beni immobili o complessi di beni immobili, in *Trusts*, 185

E. COVINO, La soggettività tributaria del *trust* in ambito Ires: punti fermi ed interrogativi nella interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, in *Dialoghi di diritto tributario*, 1209

C. DE STEFANIS, Il ruolo dell'ente non profit nell'istituto del trust, in *Enti non Profit*, 413

G. P. DEL SASSO, Osservazioni in tema di limiti penali agli atti di disposizione patrimoniale, in *Trusts*, 500

A. DI AMATO, Profili di possibile rilevanza penale del trust, in *Trusts*, 497

G. FANTICINI, La giurisprudenza recente sui trust interni, in *Trusts*, 5

G. FANTICINI – A. TONELLI, Il giudice ha il compito di verificare che l'atto sia compatibile con il sistema, in *Guida al Diritto*, n. 41, 64

F. GALLUZZO, Il *trust* c.d. interno e i negozi di destinazione dei beni allo scopo, in *Giur. civ. com*, II, 85

- V. GRECO, La funzione del trust nel fallimento, in *Giur. comm.*, I, 708
- G. LA TORRE – A. FUSI, Applicazione della legge straniera per la modifica delle clausole di un trust interno in favore di interdetto, in *Trusts*, 58
- G. LEPORE, Trust e lavoro in appalto, in *Trusts*, 316
- M. LUPOI, Voce “Trusts” II) Convenzione dell’Aja e diritto italiano, Postilla di aggiornamento, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXXI, Roma
- M. LUPOI, La reazione dell’ordinamento di fronte a trust elusivi, in *Trusts*, 333
- M. LUPOI, Disposizioni generali dell’atto istitutivo, in *Trusts*, 471
- M. LUPOI, I beneficiari con posizioni stabili, in *Trusts*, 637
- S. MAZZAMUTO, Trust interno e negozio di destinazione, in *Europa e dir. privato*, 785
- M. MONEGAT, Trust nei patti di separazione coniugale, in *Trusts*, 649
- M. MONEGAT, Nota sulla trascrivibilità di atto istitutivo di *trust* contenuto in accordo di separazione consensuale, in *Riv. not.*, II, 868
- D. MURITANO, *Trust* e diritto italiano: uno sguardo d’insieme (tra teoria e prassi), in *Vita not.*, 466
- A. NERI, Inefficacia di un trust a danno dei creditori, in *Trusts*, 62
- G. PALADINI, Il *beneficial owner* del trust nei trattati internazionali in materia tributaria, in *Trusts*, 534
- P. PANICO, Doveri e responsabilità dei *nominee directors*: una lezione da Guernsey, in *Trusts*, 225
- P. PANICO, Onorabilità e professionalità di amministratori e trustee: il caso di Guernsey, in *Trusts*, 366
- P. PANICO, Raccomandazioni orali da parte del disponente e requisiti di forma per il trasferimento di diritti equitativi: un precedente di Hong Kong, in *Trusts*, 558
- L. PANZANI, Trust e concordato preventivo, in *Fall.*, 555
- L. PELLEGRINI, Trust interno e pubblicità tavolare, in *Trusts*, 565
- G. PREVETE, Trust auto-dichiarato con riserva del diritto di abitazione, in *Trusts*, 138
- P. ROTONDO – E. SENINI, Impignorabilità dei beni del *trust fund* da parte dei creditori del disponente, in *Trusts*, 181
- M. SACCHI, La segregazione patrimoniale del trust con particolare riguardo alle operazioni di cartolarizzazione, in *Trusts*, 548
- F. SCAGLIONE, Compatibilità del trust con il sistema italiano, in *Trusts*, 544
- G. SEMINO, Trust “nudo” e trasparenza fiscale, in *Trusts*, 169; e in *Fisco*, 1924
- G. SEMINO – D. STEVANATO, *Trusts* trasparenti e imputazione dei redditi ai beneficiari, in *Dialoghi di diritto tributario*, 1625
- G. SOZZA, Imposta di registro e immobili in *trust*, in *Fisco*, 2351
- F. SOZZI, Trust per il mantenimento di animali, in *Trusts*, 135
- F. STEIDL, La pubblicità della successione del trustee defunto, in *Trusts*, 306
- A. STESURI, *Trust*: considerazioni ai fini dell’imposizione diretta *post* riforma fiscale, in *Fisco*, 1911
- A. TONELLI, Nuove norme in materia di condominio e applicazione del trust, in *Trusts*, 78
- B. VALIGNANI, Amministrazione di sostegno e trust, in G. Ferrando (cur.), *L’amministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli*, Milano, 2005, 205
- G. VETTORI, Trust: prove di adattamento, in *Obbligazioni e Contratti*, 295
- 2004**
- ASSOFIDUCIARIA (cur.), *Fiducia e trust*, in *Fisco*, 6345
- E. BARLA DE GUGLIELMI, Manifestazione della volontà delle parti ed errore nella redazione dell’atto: l’intervento del giudice, in *Trusts*, 556
- S. BARTOLI, La natura dell’attribuzione *mortis causa* al trustee di un trust testamentario – I parte, in *Trusts*, 58; II parte, in *Trusts*, 179
- S. BARTOLI, La chiusura anticipata a mezzo trust delle procedure fallimentari titolari di credito d’imposta, in *Trusts*, 542
- S. BARTOLI, Il trust a beneficio dell’incapace, in *Aa.Vv.*, *Persona, famiglia e successioni*, Milano, 2004, 139
- S. BARTOLI, Il trust successorio, in *Aa.Vv.*, *Persona, famiglia e successioni*, Milano, 2004, 671
- S. BARTOLI – A. CARISIO – M. LOMBARDI, Il trust: profili civilistici e fiscali, in P. Cendon (cur.), *Il diritto privato nella giurisprudenza. I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale*, vol. XIV, *Integrazione e collaborazione*, Torino, pp. 187 – 326
- E. BERTI-RIBOLI, Diritto all’informazione dei beneficiari, in *Trusts*, 197
- M. BELLAZZI, L’azione revocatoria nell’isola di Jersey, in *Trusts*, 34
- S. CAVANNA, Il *Trust*, in P. Cendon (cur.), *Il diritto privato nella giurisprudenza, I contratti in gene-*

rale, vol. IX, Rappresentanza – Trust – Cessione – Subcontratti, Torino, 2000, pp. 205-231

M. CICORIA, Brevi note in tema di trust e tipicità dei diritti reali, in *Giust. civ.*, 3191

A. COLAVOLPE, La partecipazione di società fiduciarie a fondi comuni di investimento “speculativi”: alcuni profili operativi, in *Trusts*, 17

A. CONTRINO, Il trust liberale e l'imposta sulle donazioni, in *Dialoghi di diritto tributario*, 462

A. CONTRINO, Trusts liberali e imposizione indiretta sui trasferimenti dopo le modifiche (L. n. 383/2001) al tributo sulle donazioni, in *Fisco*, 434

L. CORABI, Un caso di revoca e sostituzione giudiziale dei trustee, in *Trusts*, 31

Z. CRESPI REGHIZZI, *Constructive trust*, responsabilità patrimoniale e diritto internazionale privato nella giurisprudenza svizzera, in *Trusts*, 394; e in *Dir. com. int.*, 465

E. D'AMICO, Trasferimento dei crediti fiscali a trustee: il punto di vista di un Giudice Delegato, in *Trusts*, 333

M. D'ERRICO, Il trust nella famiglia, in S. Patti (cur.), *Il notaio e la famiglia - Attualità e prospettive*, Milano, 2004, 79

L. DE ANGELIS, Questioni di diritto sostanziale e di diritto tributario connesse al riconoscimento del trust nell'ordinamento italiano, in *Riv. dir. impr.*, 453

G. DE CANDIA, Il trust e l'azione amministrativa pubblica, I contratti dello stato e degli enti pubblici, 27

F. DI CIOMMO, Ammissibilità del trust interno e giustificazione causale dell'effetto traslativo, in *Foro it.*, I, 1296

E. DISETTI, Trust interno, la giurisprudenza verso una consacrazione definitiva, in *D&G*, 8, 94

M. DOGLIOTTI, Trust e amministrazione dei beni del minore, in *Trusts*, 212

M. DOGLIOTTI – F. PICCALUGA, La modifica del trust: giudice di *common law* e giudice italiano (virtuale) a confronto, in *Trusts*, 552

G. FAUCEGLIA, La funzione del trust nelle procedure concorsuali, in *Fallimento*, 101

N. FACCHIN, Ammissibilità del trust “interno” nel nostro ordinamento, in *Impresa*, 109

P. GAETA, Lineamenti impositivi del trasferimento di ricchezza familiare ai fini delle imposte indirette, orientamenti giurisprudenziali sui trust, in *Contratto e impr.*, 258

P. GAETA, Trust e regimi d'esonero dalle imposte sui redditi finanziari per i soggetti non residenti, in *Trusts*, 42

M. GANADO, Introduzione dei trust in un sistema legale misto: la proposta per Malta, in *Trusts*, 383

G. GARRONE, Soggetti deboli in famiglia e trust quale tutela etica, in *Trusts*, 310

V. GRECO, La funzione del trust nel fallimento, in *Trusts*, 336

V. GRECO, La funzione del trust nel fallimento, in *Dir. fall. soc. com.*, 273

D. HAYTON, Parte prima: il trust come strumento di gestione dell'azienda di famiglia nel passaggio generazionale, in *Contratto e impr.*, 247

D. HAYTON, Parte seconda: come evitare i rischi di conflitti tra familiari, in *Contratto e impr.*, 249

U. LA PORTA, I “formanti dell'ordinamento giuridico”, il diritto anglosassone e l'iperuranio. (Piccola e gioiosa reazione ad un articolo di Francesco Gazoni su trust e trascrizione), in *Aa. Vv.*, Studi in onore di Piero Schlesinger, 2004

I. LIPPARINI, Trust, interesse del minore e ruolo del giudice tutelare, in *Trusts*, 534

F. LOLLI, Patto parasociale attuato per mezzo di trust, in *Trusts*, 645

V. LOPILATO, I trust interni, in *Questioni attuali sul contratto – Approfondimenti tematici e giurisprudenza annotata*, Milano, 2004, 383

M. LUPOI, La legittima funzione protettiva dei trust interni, in *Contratto e impr.*, 236

M. LUPOI, I testamenti concordati nel diritto inglese e del Commonwealth, in *Trusts*, 5

M. LUPOI, Osservazioni su due recenti pronunce in tema di trust, in *Riv. not.*, 568; in *Trusts*, 362

P. MANES, *Resulting trust*: basta la prova della volontà di trasferire il solo *legal interest*, in *Trusts*, 240

P. MANES, L'atto unilaterale di trust, in collana diretta da M. Franzoni, *I grandi temi, Le obbligazioni*, Torino, 2004, vol. III, t. 1, p. 704

V. MARICONDA, Contrastanti decisioni sul “trust” interno: nuovi interventi a favore ma sono nettamente prevalenti gli argomenti contro l'ammissibilità, in *Corriere giur.*, 76

S. MARTÍN SANTISTEBAN, La legge spagnola di protezione patrimoniale dei soggetti portatori di handicap. Un avvicinamento al trust?, in *612 Riv. Actualidad Jurídica Aranzadi*, 1; e in *Trusts*, 388

M. MASTRACCI, Il trust è garanzia, in *Trusts*, 639

P. MATTHEWS, *Trust, trust di scopo, o fondazioni?*, in *Contratto e impr.*, 275

P. MATTHEWS, La collocazione del trust nel sistema legale: contratto o proprietà?, in *Trusts*, 522

M. L. MINGRONE, La giurisprudenza italiana sui

trust. Un passo ulteriore verso il riconoscimento dell'istituto, in *Trusts*, 169

L. MINICUCCI, Costituita a Firenze la prima associazione di trustee, in *Trusts*, 648

N. MONTICELLI, *Trust* interno e Registro delle Imprese: vecchi pregiudizi e nuove (in)certezze su un istituto di difficile armonizzazione, in *Giur. it.*, 1192

A. M. MUSY – F. CORPORANDI D'AUVARE, Il trust per il passaggio generazionale dell'impresa, in *Giur. Piemontese*, 243

E. NUZZO, Il trust interno privo di "flussi" e "formanti", in *Banca, borsa*, 427

G. OBERTO, Trust e autonomia negoziale nella famiglia – I parte, in *Fam. e dir.*, 201; II parte, in *Fam. e dir.*, 310

P. PANICO, Trust e contratto fiduciario: la ratifica della Convenzione de L'Aja nel Granducato di Lussemburgo, in *Trusts*, 245

C. PESSINA – L. PITTALUGA, Il *trust* interno nelle imposte indirette, in *Fisco*, 383

C. PESSINA – L. PITTALUGA, Il *trust* interno e l'Iva, in *Fisco*, 1922

L. SANTORO, I traguardi della giurisprudenza italiana in materia di trust, in *Trusts*, 373

L. SASSO, *Trust* e *fiducie* nella nuova legge lussemburghese, in *Giur. comm.*, 1007

M. SCAFFA, Trust per la costruzione di un villaggio turistico, in *Trusts*, 314

G. SCHIANO DI PEPE, Trust di protezione familiare e fallimento, in *Trusts*, 215

F. SEATZU, Il trust testamentario e la convenzione dell'Aja del 1985 relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento. Il caso Barton, in *Dir. com. int. – Pratica int. e dir. interno*, 969

G. SEMINO, La fiscalità indiretta nei trust interni liberali. Profili operativi, in *Trusts*, 47

G. SEMINO, Trust e segregazione dei crediti (fiscali) del fallimento esigibili dopo la chiusura della procedura, in *Trusts*, 343

D. STEVANATO – R. LUPI, Regime di trasparenza per i trust interni non discrezionali, in *Dialoghi di diritto tributario*, 1391

A. TONELLI, Si apre per i trust interni anche la strada del Registro delle Imprese, in *Riv. not.*, 560

A. TONELLI, Tecnica difensiva e opposta aggressività degli atti di trust – I parte, in *Trusts*, 231; II parte, in *Trusts*, 367

E. TOTI – L. FORMICHELLA, La legge sul *trust* della Repubblica Popolare Cinese, in *Giust. civ.*, 449

A. TUCCI, Contratti parasociali e trust nel mercato finanziario, in F. Gabrielli – R. Lener (curr.), I

contratti del mercato finanziario, vol. II, Torino, cap. XX, 897

A. VICARI, *Constructive trust*: diritto o rimedio, in *Trusts*, 222

2003

M. ANTONINI, Riflessioni, a margine di una sentenza della Corte d'Appello statunitense, in tema di elusione ed interposizione nel trust, in *Trusts*, 229

ASSOFIDUCIARIA (cur.), *Fiducia e trust – La riforma del diritto societario e l'attività della società fiduciaria*, in *Fisco*, 305 e 12305

E. BARLA DE GUGLIELMI, Il potere dei beneficiari di porre fine al trust tra diritto inglese e diritto texano, in *Trusts*, 236

S. BARTOLI, Il problema della conversione del fondo patrimoniale in trust: osservazioni a margine di due recenti vicende giudiziarie, in *Trusts*, 387

S. BARTOLI, Trust con beneficiari incapaci e rispetto delle nostre norme imperative in materia, in *Trusts*, 560

L. BELLUZZO – E. LO PRESTI VENTURA, Trusts "interni" "discrezionali" ed imposizione indiretta, in *Fisco*, 9470

A. BERGESIO, La residenza del trust nel diritto tributario, in *Fisco*, 3736

A. BERGESIO, Trust e *controlled foreign companies*, in *Fisco*, 12432

E. BERTI-RIBOLI, L'attività del trustee nel "trust per la fidelizzazione dei piccoli azionisti", in *Trusts*, 322

V. BERTORELLO, Responsabilità del trustee che viola le previsioni di un *trust for sale*, in *Trusts*, 379

A. BUSANI, Il Tribunale di Bologna dichiara la legittimità dei "trust" interni, in *Dir. e prat. soc.*, 22, 6

A. BUSANI – C. M. CANALI, Un istituto di grande flessibilità conforme al nostro ordinamento giuridico, in *Il Sole 24 ore – Guida al Diritto*, n. 45, 68

A. CACCIATORE, Trust interno ed ammissibilità: una questione ancora controversa, in *Giur. merito*, 1697

S. M. CARBONE, Trust interno e legge straniera, in *Trusts*, 333; e in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 353

M. T. CHIMIENTI, Trusts interni disposti *inter vivos*: orientamenti in materia di imposte dirette, in *Dir. e prat. trib.*, 303

M. COSTANTINO, Titolarità giuridica e appartenenza economica: nozioni astratte e destinazioni specifiche per il trustee – I Parte, in *Trusts*, 15; II Parte, in *Trusts*, 169

G. D'ALFONSO, Possibili abusi elusivi del trust e relativo contrasto, in *Trusts*, 61

- F. DI CIOMMO, Struttura causale del negozio di trust ed ammissibilità del trust interno, in *Trusts*, 178
- A. C. DI LANDRO, Trusts per disabili, prospettive applicative, in *Dir. famiglia*, 123
- F. DI MAIO, La revoca del trustee di un trust inglese da parte del giudice italiano, in *Contratti*, 921
- M. DOGLIOTTI – F. PICCALUGA, I trust nella crisi della famiglia, in *Fam. e dir.*, 301
- M. DOLZANI, Il trust nel sistema pubblicitario del libro fondiario, in *Trusts*, 567
- R. DOMINICI, Atto di trasferimento al trust, in *Fisco*, all. 2, 51
- M. FRIGESSI DI RATTALMA, La competenza giurisdizionale in materia di trust nel regolamento comunitario n. 44/2001, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 783
- F. GALLUZZO, Il *Trust* internazionale ed il *Trust* interno: compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano, in *Corriere giur.*, 264
- F. GAZZONI, Il cammello, la cruna dell'ago e la trascrizione del trust, in *Rass. dir. civ.*, 953
- F. M. GIULIANI, Il trust "interno" (regolato da una "legge trust") e la Convenzione dell'Aja, in *Contratto e impr.*, 433
- G. GIOVANNONI, Questioni in tema di trust interno con funzione solutoria, in *Foro toscano*, 23
- F. M. GIULIANI, Taxation of trusts in the United Kingdom (Topics and Outlines), in *Contratto e impr. – Europa*, 969
- E. F. GRECO – G. BARBAGELATA, Osservazioni sulla trasparenza fiscale dei trusts di famiglia, in *Fisco*, 527
- M. GRONDONA, *Undue influence; unconscionable bargain; inequality of bargaining power*: poteri del giudice sul contratto e trasparenza delle motivazioni, in *Trusts*, 245
- P. LAROMA JEZZI, I profili soggettivi dell'imposizione nella cartolarizzazione dei crediti, fra separazione patrimoniale e trust, in *Riv. dir. trib.*, I, 259
- V. LOPILATO, Il trust e la finanza di progetto, in *Giur. comm.*, I, 88
- M. LUPOI, Osservazioni sui primi interpelli riguardanti trust, in *Fisco*, 4342
- M. LUPOI, La mancanza di adeguamento agli istituti italiani non deve paralizzare un testo comunque vigente, in *Il Sole 24 ore – Guida al Diritto*, n. 31, 46
- M. LUPOI, I trust nel diritto civile, in *Vita not.*, 605
- M. L., Trust e "dote": un commento, in *Trusts*, 141
- M. L., Nullità per violazione delle norme sulla durata, in *Trusts*, 316
- F. MAIMERI, Trust e pegno, in *Trusts*, 40
- L. MANCINELLI – M. BASTIANELLI, Impresa disponente e trustee professionale: problematiche tributarie e di bilancio dei beni in trust – II Parte, in *Trusts*, 51
- S. MARCHESE, Trust immobiliare a scopo di garanzia di un prestito obbligazionario: i riflessi nel bilancio della società emittente, in *Trusts*, 475
- P. MATTHEWS, Contract, trust and property, in *Contratto e impr. – Europa*, 948
- P. MATTHEWS, Elusione fiscale: l'esperienza inglese, in *Trusts*, 227
- F. MERLO, Recenti orientamenti dell'amministrazione finanziaria in materia di trusts, in *Fiscalità internaz.*, 208
- L. MONTI, Trust unilaterale e trascrizione, in *Trusts*, 480
- L. NAPOLITANO, La trascrizione degli atti riguardanti trust, in *Rass. dir. civ.*, 787
- A. PALAZZO, Autonomia privata e trust protettivi, in *Trusts*, 192
- P. PANICO, Trasferimento di proprietà a titolo di garanzia: il modello lussemburghese, in *Trusts*, 549
- F. PAPARELLA, Considerazioni in tema di disciplina dei trusts nel sistema delle imposte sui redditi delineato dalla legge delega di riforma dell'ordinamento tributario n. 80 del 7 aprile 2003 e le prospettive di riforma, in *Boll. trib.*, 1683
- F. PATTI, I trusts: utilizzo nei rapporti di famiglia, in *Vita not.*, III, 3
- F. PENE VIDARI, Questioni relative all'accantonamento di azioni per i dipendenti tramite trust, in *Trusts*, 366
- C. PESSINA – L. PITTALUGA, Il trust interno nelle imposte indirette, in *Fisco*, 16306
- F. PIGHI, La *trust law* della Repubblica Popolare Cinese, in *Trusts*, 199
- M. RAPINESI – M. MARULLO, Trusts discrezionali e irrevocabili, in *Contabilità finanza e controllo*, 1202
- C. RIGATO, Trust: la ris. dell'Agenzia delle entrate n. 8/E/2003, in *Contabilità finanza e controllo*, 514
- P. ROTONDO – E. SENINI – E. LIZZA, Profili donativi nel trasferimento al trustee di un trust liberale, in *Trusts*, 371
- A. SALVATI, Sull'illegittimità del trust interno e le connesse implicazioni sul versante fiscale, in *Riv. dir. trib.*, II, 605
- A. SALVATI, Il trust nel diritto tributario internazionale, in *Riv. dir. trib.*, I, 29
- L. SANTORO, I traguardi della giurisprudenza italiana in materia di trusts, in *Vita not.*, 1297
- N. SOLDATI, Commento a Tribunale di Bologna,

sentenza 1 ottobre 2003, in *Dir. e pratica società*, n. 21, 82

F. SOZZI, Regolamentazione del *trust business*, trustee non autorizzati, trust interni, in *Trusts*, 545

M. STALTERI, Le funzioni e la disciplina del *charitable trust*, in *Trusts*, 523

G. STANCATI, Il regime tributario del «trust simulato», in *Corriere trib.*, 664

F. STEIDL, Trust auto-dichiarati: percorsi diversi della trascrivibilità, in *Trusts*, 376

A. THIENE, Una decisione controcorrente in tema di trusts interni, in *Nuova giur. civ.*, I, 342

A. TONELLI, Nota a Trib. Bologna 1 ottobre 2003 n. 4545 (sulla validità ed efficacia dei «trust interni»), in *Riv. not.*, 1653

A. TONELLI, Trust istituito per rispettare le volontà dei defunti, in *Trusts*, 660

V. TORAZZI – C. PAVESIO, Trust interno, in *Summa*, f. 194, 660

G. TUCCI, Trust, concorso dei creditori e azione revocatoria, in *Trusts*, 24

G. ZIZZO, Note minime in tema di trust e soggettività tributaria, in *Fisco*, 12398

2002

G. AIELLO, Il contratto di trust e l'imposta di registro, in *Bollettino trib.*, 151

ASSOFIDUCIARIA (cur.), Fiducia e trust, in *Fisco*, 6173

L. BANDINELLI, L'abuso di posizioni fiduciarie nell'ordinamento inglese e italiano, in *Trusts*, 553

E. BARLA DE GUGLIELMI, Potere del trustee di assolvere un debito del beneficiario, in *Trusts*, 407

S. BARTOLOMUCCI, L'ambito soggettivo di applicazione della Controlled Foreign Companies Legislation, alcune problematiche interpretative ed applicative della norma, in *Fisco*, 1910

V. BERTORELLO, Il *Totten trust*, in *Trusts*, 399

S. BARTOLI, Il trust ed il divieto dei patti successori, con particolare riguardo al cosiddetto *Totten trust*, in *Trusts*, 207

M. CALLORI, Responsabilità del compartecipe nella violazione di un *constructive trust* e competenza giurisdizionale ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 1968, in *Trusts*, 193

N. CANESSA, I soggetti che ruotano intorno al trust, in *Trusts*, 33

S. CAPOLUPO, Presupposti soggettivi della normativa sulle *controlled foreign corporation*, in *Fisco*, 917

R. CAVALIERI, La legge sui trust della Repubblica Popolare Cinese, in *Trusts*, 187

M. L. CENNI, Trascrizione di atti attributivi di beni immobili al trustee – II, in *Trusts*, 355

M. CERRATO, Elusione fiscale e trust – I, in *Trusts*, 175

E. CORSO, I doveri del trustee testamentario nell'investire i beni in trust, in *Trusts*, 37

C. CORTINOVIS, Elusione fiscale e trust – II, in *Trusts*, 181

G. D'ALFONSO, Problematiche elusive connesse all'utilizzo dei trusts, in *Fisco*, 2258

L. DE ANGELIS, Questioni di diritto sostanziale e tributario connesse al riconoscimento del trust nell'Ordinamento Italiano, in *Fisco*, all. 9, 40 e all. 22, 106

G. DE ROSA, Trust: le principali applicazioni per la famiglia e l'impresa, in *Trusts*, 11

P. DIBARI, Trust interni: ipotesi operative nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, in *Trusts*, 46

M. DOLZANI, «Trust» immobiliare in regime tavolare, in *Riv. not.*, 1559

E. GABRIELLI, Garanzie rotative, garanzie fluttuanti e trust. Problemi generali, in *Trusts*, 518

P. GAETA, Trasferimenti al trustee dei beni d'impresa: analisi tributaria delle imposte dirette sui trasferimenti non onerosi, in *Trusts*, 574

F. GALGANO, Shopping del diritto, trust interno, gruppi di società, in *Trusts*, 333

G. GALLIZIA, Trascrizione di atti attributivi di beni immobili al trustee – III, in *Trusts*, 362

A. GAMBARO, Trust e trascrizione, in *Trusts*, 346

A. GAMBARO, Notarella in tema di trascrizione degli acquisti immobiliari del trustee ai sensi della XV Convenzione dell'Aia, in *Riv. dir. civ.*, II, 257

A. GAMBARO, Un argomento a due gobbe in tema di trascrizioni del trustee in base alla XV Convenzione dell'Aja, in *Riv. dir. civ.*, II, 919

F. GAZZONI, Il cammello, il leone, il fanciullo e la trascrizione del trust, in *Riv. not.*, I, 1107

M. GRONDONA, «Living trust» e diritti successori in capo al coniuge superstite: a proposito di una recente sentenza nordamericana, in *Trusts*, 204

G. LENER, Intervento in assemblea e voto del trustee, in *Trusts*, 510

G. LONGOBARDI – L. ARCANGELI, Trasferimento di immobili al trustee: imposta sulle donazioni o imposta di registro?, in *Trusts*, 374

R. LUPI – A. ZOPPINI, Ipotesi di collocazione di un trust al vertice del gruppo, in *Fisco*, 100

A. LUPOI, Spunti su trust e art. 127 bis del Testo unico delle imposte sui redditi, in *Trusts*, 221

- A. LUPOI, Interposta persona: tipologie del controllo indiretto. Il caso del trust, in *Contratto e impr.*, 1171
- M. LUPOI, The Development of Protected Trust Structures in Italy, in D. Hayton (cur.), *Extending the Boundaries of Trusts and Similar Ring-Fenced Funds*, Kluwer Law International, 85
- M. LUPOI, I trust interni al vaglio giurisdizionale in occasione della trascrizione di un trust autodichiarato, in *Notariato*, 383
- M. LUPOI, Trust e riflessi sul sistema delle garanzie, *Fallimento*, 939
- M. MALTONI, Conoscenza e scelta della legge straniera nell'atto istitutivo di trust: profili di responsabilità del notaio e dei consulenti, in *Trusts*, 231
- L. MANCINELLI – M. BASTIANELLI, Impresa disponente e trustee professionale: problematiche tributarie e di bilancio dei beni in trust – I Parte, in *Trusts*, 563
- P. MANES, Trust e art. 2740 c.c.: un problema finalmente risolto, in *Contratto e impr.*, 570
- P. MANES, Il trustee esecutore testamentario, in *Trusts*, 540
- P. MANES, Il trust del modello inglese, la convenzione de l'Aja, in P. Zanelli (cur.), *Società, contratti, metodo*, Quaderni del Notariato, n. 11, Milano, 2002, 333
- G. MARINO, Elusione fiscale e trust: spunti dall'esperienza statunitense, in *Trusts*, 370
- M. L. MINGRONE, La giurisprudenza italiana sui trust. Un ulteriore passo verso il riconoscimento dell'istituto, in *Trusts*, 381
- C. MONACO, Trust: fattispecie ed effetti fiscalmente rilevanti, in *Riv. dir. fin.*, I, 647
- F. MONTANARI, *Trusts* interni disposti *inter vivos* e imposte indirette: considerazioni civilistiche e fiscali a margine di un rilevante dibattito dottrinale, in *Dir. e pratica trib.*, 384
- F. MONTANARI, Aspetti civilistici e fiscali dei *trusts* disposti *inter vivos*: un contrasto giurisprudenziale, in *Dir. e pratica società*, 276
- E. NUZZO, E luce fu sul regime fiscale del trust, in *Banca, borsa*, II, 244
- A. PALAZZO, Pubblicità immobiliare e opponibilità del trust, in *Trusts*, 337
- F. PAPARELLA, Brevi riflessioni aggiornate in tema di trusts, elusione ed interposizione di persona, in *Bollettino trib.*, 485
- M. SACCHI, Trust e tecniche di finanziamento dell'impresa: le operazioni di cartolarizzazione in Italia, in *Trusts*, 530
- U. SANTARELLI, Le strutture proprietarie del diritto comune e la loro flessibilità, in *Trusts*, 365
- G. SANTO, La tutela e la trasmissione dei beni d'arte: il trust, in *Trusts*, 549
- R. SICLARI, Il trust interno tra vecchie questioni e nuove prospettive; il trust statico, in *Vita not.*, 727
- F. SOZZI, L'ascesa e la caduta degli "Asset protection trust", in *Trusts*, 384
- F. STEIDL, Trascrizione di atti attributivi di beni immobili al trustee – I, in *Trusts*, 350
- D. STEVANATO, Profili fiscali del trasferimento dei beni e diritti al "Trustee" e ai beneficiari del "Trust", in *Giur. imposte*, 754
- G. TACCOGNA, Beni in trust e patrimonio indisponibile delle pubbliche amministrazioni, in *Trusts*, 17
- A. VICARI, Gli *spendthrift trust*: i trust per proteggere il beneficiario dai suoi creditori, in *Trusts*, 41
- A. VICARI, L'alea ed i contratti (interni e internazionali) di subappalto: dalla clausola "if-and-when" al trust, in *Trusts*, 392
- A. VICARI, *Asset protection trust* e diritto pubblico straniero: una questione di *principia*, in *Trusts*, 577
- V. VIGORITI, Trustee e beneficiari: l'arbitrato difficile, in *Trusts*, 505
- A. ZOPPINI, Fondazione e trust nella successione ereditaria, in *Fisco*, all. 9, 60

2001

- T. ARRIGO, Fondo fiduciario/Trust, in D. CARUSI (cur.), *Associazioni e fondazioni. Dal codice civile alle riforme annunciate*, Milano, 2001, 178
- AA. VV., *Materiali sul trust*, Quaderni di Feder-Notizie, n. 12, Milano, 16 dicembre 2000 – 20 gennaio 2001
- ASSOFIDUCIARIA (cur.), *Fiducia e trust*, in *Fisco*, 14101
- M. APRILE, Gli aspetti fiscali del *trust*, in *Fisco*, 5277
- L. BARCHI, Trust interno, *Contabilità finanza e controllo*, 902
- S. BARTOLI, Recupero dei beni del trust indebitamente alienati: opponibilità del vincolo di destinazione sui beni, "tracing" anglosassone e possibili rimedi di diritto interno, in *Foro toscano*, 209
- S. BARTOLI, I "trusts" ed il divieto dei patti successori, con particolare riguardo al cosiddetto "totten trust", in *Foro toscano*, 325
- S. BELLONI, Il *trust*. Riflessioni a margine di un'azione possessoria, in *Giur. it.*, 959
- G. BOSCO, Il trust e le categorie civilistiche: brevi spunti per una ricostruzione, in *Rass. dir. civ.*, 1

- A. BRAUN, La "Treuhänderschaft" del Liechtenstein: origine e natura giuridica alla luce dei recenti sviluppi giurisprudenziali, in *Trusts*, 358
- N. CANESSA, "Trust": portata e limiti di un istituto guardato con sospetto, in *Dir. e pratica società*, f. 8, 17
- N. CANESSA, Applicazione dell'istituto del "trust" nel rapporto di agenzia, in *Dir. e pratica società*, f. 9, 21
- U. CARNEVALI, Inadempimento del fiduciario e responsabilità della banca, in *Trusts*, 169
- L. CARPANETO, Il trust e le norme di diritto internazionale privato svizzero, in *Trusts*, 551
- M. L. CENNI, Trust e fondo patrimoniale, in *Trusts*, 523
- A. CHIZZINI, Note preliminari in tema di esecuzione mobiliare per debiti del trustee, in *Trusts*, 37
- G. CORASANITI, Note su trusts residenti e beneficiari non residenti, in *Trusts*, 376
- L. CORSINI, Il "Blind Trust" nell'esperienza statunitense, in *Trusts*, 71
- L. CORSINI, Le imprese partecipate estere *controlled foreign companies*, Cfc e il trust in Italia, in *Fisco*, 11798
- A. D'ANGELO, Società fiduciarie e imputazione degli effetti dei contratti di acquisto di partecipazioni, in *Trusts*, 172
- F. DABIZZI, Il *trust* e il *project financing*, in *Giur. comm.*, I, 733
- V. DE DONATO, Trust e caparra, in *Notariato*, 527
- F. DI CIOMMO, Il trust e la sua modificabilità: riflessioni sulla "proprietà" del trustee, in *Trusts*, 394
- M. DOLZANI, Un trust azionario, in *Trusts*, 475
- R. DOMINICI, Brevi note sull'incidenza della soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni con riguardo alle imposte indirette gravanti sui conferimenti in trust, in *Fisco*, suppl. al n. 44
- P. DONAGEMMA, Controversie tra coniugi e trust, in *Trusts*, 470
- A. FUSARO, Legge regolatrice del trust e ruolo del notaio - V, in *Trusts*, 177
- A. FUSI, I limiti dei patti di sindacato e i "voting trust certificates", in *Dir. e pratica società*, f. 2, 37
- P. GAETA, Redditi finanziari del trustee residente all'estero, in *Trusts*, 211
- G. GALLIZIA, Trattamento tributario dell'atto dispositivo in un trust di beni immobili, in *Trusts*, 147
- C. GARBARINO, Trust trasparenti ed opachi nell'ambito dei Tax Treaties, in *Trusts*, 515
- F. GAZZONI, Tentativo dell'impossibile (osservazioni di un giurista "non vivente" su *trust* e trascrizione), in *Riv. not.*, 11
- F. GAZZONI, In Italia tutto è permesso, anche quello che è vietato (lettera aperta a Maurizio Lupoi sul trust e su altre bagatelle), in *Riv. not.*, 1247
- A. GIOVANNINI, Problematiche fiscali del trust, in *Bollettino trib.*, 1125
- M. GRAZIADEI - F. PENE-VIDARI, "Constructive trust" e intestazione di beni in nome altrui, in *Trusts*, 183
- M. GRONDONA, La tutela della libertà del consenso tra "undue influence", dolo e squilibrio, in *Trusts*, 227
- E. INCISA DI CAMERANA, La nuova legge del Liechtenstein sull'obbligo di diligenza, in *Trusts*, 569
- N. LANTERI, Il trust e la clausola di limitazione soggettiva, in *Commentario alla Convenzione Italia - USA*, C. Garbarino (cur.), Milano, 2001, 43
- C. LO SURDO, Vantaggi ottenuti mediante l'uso indebito di informazioni riservate, in *Trusts*, 200
- V. LOPILATO, Trust e "Project financing" dopo la "Merloni Ter", in *Trusts*, 338
- F. R. LUPOI, Trust istituito dall'esecutore testamentario, in *Trusts*, 472
- M. LUPOI, Gestione finanziaria e rapporti fiduciarie: uno spunto dal Liechtenstein, in *Trusts*, 353
- M. LUPOI, Obbligazioni fiduciarie nella giurisprudenza malese, in *Trusts*, 76
- M. LUPOI, Lettera a un notaio conoscitore dei trusts, in *Riv. not.*, I, 1159; e in *Trusts*, 2002, 169
- P. MANES, La segregazione patrimoniale nelle operazioni finanziarie, in *Contratto e impr.*, 1362
- S. MARCHESE, Trusts e imposizioni sul reddito: alcune riflessioni, in *Trusts*, 5
- S. MARCHESE, Trust di una collezione di opere d'arte, in *Trusts*, 641
- P. MATTHEWS, I pericoli di una eccessiva classificazione nella disciplina del trust, in *Trusts*, 534
- D. A. MAZZONE, In Italia le prime *trust companies*, in *Trusts*, 152
- M. L. MINGRONE, Panorama della giurisprudenza italiana sui trusts, in *Trusts*, 216
- G. PALERMO, Contributo allo studio del trust e dei negozi di destinazione disciplinati dal diritto italiano, in *Riv. dir. comm.*, 391
- P. PANICO, "Fiducie" e trust in Lussemburgo, in *Trusts*, 48
- A. M. PARADISO, Intermediazione e separazione dei patrimoni, in *Trusts*, 42
- F. PATTI, I trusts: problematiche connesse alla attività notarile, in *Vita not.*, 525
- F. PENE-VIDARI, Trust e rapporti fiduciarie tra proprietà e contratto, in *Riv. critica dir. privato*, 295
- F. PISTOLESI, La rilevanza impositiva delle attribu-

zioni liberali realizzate nel contesto dei trusts, in Riv. dir. fin., 1, I, 117

A. PODDIGHE, I "trusts" in Italia anche alla luce di una rilevante manifestazione giurisprudenziale, in Dir. e pratica trib., I, 300

M. PROBST, Responsabilità del trustee per informazioni errate e posizione giuridica del guardiano, in Trusts, 61

N. RAITI, Trust istituito dall'esecutore testamentario – II, in Trusts, 647

L. F. RISSO, Dibattito sulla legge regolatrice del trust e ruolo del notaio – VI, in Trusts, 333

L. ROVELLI, Libertà di scelta della legge regolatrice, in Trusts, 505

E. RUGGIERO, Obbligazioni fiduciarie e diritto societario negli Usa, in Trusts, 347

V. SANTARSIERE, "Trust" e trascrizione nei registri, in Nuovo dir., 795

P. SCHLESINGER, Una "novella" per il "Trust", in Notariato, 337

S. SCREPANTI, Trust e imposizione indiretta: i possibili riflessi di alcuni recenti interventi normativi o orientamenti ministeriali, in Fisco, 4926

A. M. SORGONÀ, I trusts di scopo senza fini di lucro, profili giuridici e fiscali, in Fisco, 12657

F. STEIDL, Un trust familiare a tutela dell'unità di beni storici ed artistici, in Trusts, 644

A. TONELLI, Trascrivibilità nei registri immobiliari dell'atto costitutivo di trust, in Notariato, 45

P. TROIANO, L'uso del trust e la nuova disposizione antielusiva di cui all'art. 127-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Controlled foreign corporations (CFC), in Bollettino trib., 1054

A. VICARI, Asset Protection trusts: i trust per proteggere il patrimonio, in Trusts, 540

2000

P. AMENTA, Trust a protezione del disabile, in Trusts, 616

M. M. ANGELONI – D. CHERUBINI, L'istituto del "trust" nella dottrina e nella giurisprudenza contemporanea, in Riv. guardia di finanza, 1943

A. M. BENEDETTI, La moglie garante del marito: vero consenso o abuso di intimità familiare?, in Trusts, 208

V. BERTORELLO, Promesse fra innamorati e trust, in Trusts, 336

A. BRAUN, I trusts di garanzia in Germania, in Trusts, 36

A. BRAUN, L'evoluzione del trust nel diritto consuetudinario sudafricano, in Trusts, 358

A. BRAUN, Trusts interni, in Riv. dir. civ., II, 573
S. BUTTÀ, Effetti diretti della Convenzione dell'Aja nell'ordinamento italiano, in Trusts, 551

N. CANESSA – G. STAROPOLI, La gestione di piani di stock option mediante lo strumento del trust, in Dir. e pratica società, f. 17, 8

S. M. CARBONE, Autonomia privata, scelta della legge regolatrice del trust e riconoscimento dei suoi effetti nella Convenzione dell'Aja del 1985, in Trusts, 145; e in Riv. dir. internaz. privato e proc., 1999, 773

D. CARUSO, Trust in favore di soggetto portatore di handicap, in Trusts, 612

A. CHIZZINI, Revoca del trustee e legittimazione all'azione possessoria, in Trusts, 47

S. F. COCIANI, I trusts come strumento di pianificazione fiscale internazionale, in Fisco, 12993

M. COLONNELLI DE GASPERIS, Trust: struttura, giurisprudenza, dottrina e legislazione, in Temi romana, 379

G. F. CONDÒ, Dibattito sulla legge regolatrice del trust e ruolo del notaio – III, in Trusts, 478

G. CORASANITI, Brevi note sui profili fiscali del trust di valori mobiliari, in Trusts, 290

L. CORSINI, La riforma delle società fiduciarie e la disciplina del trust, in Riv. not., 1351

E. CORSO, Il caso di un trust testamentario e le implicazioni di diritto tavolare, in Trusts, 277

G. D'ALFONSO, Il trust come strumento di pianificazione fiscale, Amministrazione & finanza, f. 10, 29

V. DELMONACO, Aspetti fiscali dei redditi finanziari dei trusts, in Trusts, 312

C. M. DE IULIIS, Brevi appunti sull'utilizzazione del "trust" cd. "interno" da parte della società, in Riv. dir. impresa, 599

G. DE NOVA, Trust: negozio istitutivo e negozi dispositivi, in Trusts, 162

G. DE NOVA, Dibattito sulla legge regolatrice del trust e ruolo del notaio – II, in Trusts, 475

A. DI AMATO, Beni in trust e sequestro penale, in Trusts, 334

F. DI CIOMMO, Clausole generali e responsabilità civile dell'intermediario mobiliare, in Foro it., I, 1160

F. DI CIOMMO, La donazione tra "modus", condizione risolutiva e "trust", in Foro it., I, 2290

A. DIMUNDO, "Spendthrift clause" e fallimento del beneficiario: riflessioni di un giurista italiano, in Trusts, 499

F. DI PAOLO – P. MALIZIA, Le problematiche dei trusts alla luce della più recente proposta di legge, in Fisco, 11976

- E. FERRARIS, Operatività del trust nelle banche, in *Vita not.*, 564
- V. FICARI, Il trust nelle imposte dirette (Irpeg ed Irap): un articolato modulo contrattuale oppure un autonomo soggetto passivo?, in *Bollettino trib.*, 529
- L. FUMAGALLI, Il trust di fronte ai giudici svizzeri: questioni di diritto internazionale privato, in *Trusts*, 515
- A. FUSI, Ammissibilità dei trust interni e profili pubblicitari, in *Dir. e pratica società*, f. 14, 48
- A. GAMBARO, Segregazione e unità del patrimonio, in *Trusts*, 155
- A. GAMBARO, Trasferimento di quote sociali al trustee: iscrizione nel registro delle imprese, in *Trusts*, 225
- B. GANGALE, Cresce l'interesse per i *trusts*, in *Summa*, f. 1, 71
- C. GARBARINO, La soggettività del trust nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, in *Dir. e pratica trib.*, III, 377
- R. GRANELLI – P. DE SALVIA, Passaggio generazionale, confidando nel trust, in *Amministrazione & finanza*, f. 4, 27
- A. GIOVANNINI, Trust e imposte sui trasferimenti, in *Rass. trib.*, 1111
- E. F. GRECO, Sul *beneficial owner* di un trust nel contesto delle Convenzioni Italia – Stati Uniti contro la doppia imposizione, in *Fisco*, 1350
- M. GRONDONA, Agency e trust; mandato e fiducia: istituti a confronto, in *Trusts*, 347
- B. INZITARI, Segregazione del patrimonio della clientela presso l'intermediario finanziario, in *Trusts*, 492
- G. IUDICA, Trust istituito in esecuzione di un'obbligazione morale, in *Trusts*, 461
- G. IUDICA, Trust e *stock option*, in *Trusts*, 511; e in *Summa*, f. 6, 10
- O. KIESSWETTER, Il trust per una corretta pianificazione fiscale, in *Trusts*, 317
- F. R. LUPOI, Trust di valori mobiliari per provvedere ai nipoti, in *Trusts*, 286
- M. LUPOI, Le posizioni soggettive protette, in *Trusts*, 159
- M. LUPOI, Dibattito sulla legge regolatrice del trust e ruolo del notaio – IV, in *Trusts*, 484
- M. LUPOI, La sfida dei *trusts* interni, in *Summa*, f. 1, 67
- R. LUZZATTO, “Legge applicabile” e “riconoscimento” di trusts secondo la Convenzione dell'Aja, in *Trusts*, 7
- R. LUZZATTO, Dibattito sulla legge regolatrice del trust e ruolo del notaio – I, in *Trusts*, 473
- F. MAIMERI, Il trust nelle operazioni bancarie. La cartolarizzazione dei crediti, in *Trusts*, 329
- F. MAIMERI, Responsabilità del trustee di un finanziamento bancario, in *Trusts*, 528
- S. MARCHESE, Il bilancio del trustee: aspetti contabili, in *Trusts*, 197
- S. MARCHESE – D. BARTOLI, Commento al decreto ministeriale 4 maggio 1999, in *Trusts*, 56
- G. MARINO, La residenza fiscale del trust, in *Trusts*, 72
- G. MARINO, Profili fiscali del trust nelle giurisdizioni *offshore*, in *Trusts*, 521
- P. MATTHEWS, Clausola di esonero e negligenza del trustee, in *Trusts*, 217
- P. MATTHEWS, Il *protector* nella giurisprudenza, in *Trusts*, 366
- S. MAZZAMUTO, La legittimazione negoziale del trustee; spunti per una discussione, in *Trusts*, 486
- M. MICCINESI, Il reddito del trust nelle varie tipologie, in *Trusts*, 309
- R. MORETTI, Aspetti di operatività bancaria, in *Trusts*, 294
- E. MOSCATI, Trust e tutela dei legittimari, in *Riv. dir. comm.*, I, 13
- A. PALAZZO, Trust e interesse all'ambulatorietà dell'attribuzione gratuita, in *Trusts*, 170
- G. PALERMO, Sulla riconducibilità del “trust interno” alle categorie civilistiche, in *Riv. dir. comm.*, I, 133
- P. PANICO, Il Trust, strumento flessibile per la vita aziendale, *Economia & management*, f. 6, 46
- P. PANICO, Aspetti dei trusts in Russia, in *Trusts*, 22
- F. PASCUCCI, Rifiuto di iscrizione nel registro delle imprese di atto istitutivo di trust interno, in *Riv. dir. impresa*, 117
- S. PAVLETIC, Il bilancio del trustee. Appunti sugli aspetti contabili e tributari del trasferimento di beni in trust, in *Trusts*, 79
- F. PENE-VIDARI, La volontà del donante tra condizione, modo e *trust*, in *Giur. it.*, 258
- F. PENE-VIDARI, Trust e divieto dei patti successori, in *Riv. dir. civ.*, II, 851
- P. PICCOLI, Trascrizione dell'acquisto immobiliare del trustee, in *Trusts*, 227
- C. PIERDICCHI – G. SEGAT, La delega dei poteri dei trustees persone giuridiche, in *Trusts*, 547
- L. D. RISSO, Il libro degli eventi del trust, in *Trusts*, 127

A. ROSSI – P. PROPERZI, Il trust, in *Dir. e lav. Marche*, 218

SACCHETTO, Brevi note sui trusts e le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni sul reddito, in *Trusts*, 64

M. SACCHI, Trust a scopo di garanzia. Un possibile orientamento giurisprudenziale, in *Rass. dir. civ.*, 48

L. SALVATORE, Il trend favorevole all'operatività del trust in Italia: esame ragionato di alcuni trusts compatibili in un'ottica notarile, in *Contratto e impr.*, 644

G. SANTO, Trust e pegno rotativo, in *Trusts*, 322

R. SICLARI, Il trust nella Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985: un nuovo modello negoziale, in *Rass. dir. civ.*, 87

F. STEIDL, Prassi italiana in materia di pubblicità societaria, in *Trusts*, 130

M. STELLA RICHTER JR., A proposito di "trust" società e persona giuridica, in *Europa e dir. privato*, 891

A. TARISSI DE JACOBIS, Il guardiano del trust e la sua successione, in *Trusts*, 123

A. TARISSI DE JACOBIS, Trust istituito in esecuzione di un'obbligazione morale, in *Trusts*, 458

A. TONELLI, "Affidamento" di beni immobili e trascrizione, in *Trusts*, 621

A. VICARI, Cartolarizzazione dei crediti e *credit linked notes*: oscillando tra trust e contratto, in *Trusts*, 532

M. ZANAZZI, Omologazione di "trust company" italiana, in *Trusts*, 625

1999

AA. VV., Il trust: un nuovo strumento giuridico (convegno tenutosi il 20 gennaio 1998), relazioni ed interventi di P. Matthews, P. Messina, G. Marino, A. Zoppini, M. Stella Richter, A. Fedele, P. Gentili e P. Pastore, in *Temi romana*, 441

P. AMATI – P. PICCOLI, Trascritto un immobile in "trust", in *Notariato*, 593

U. MORELLO – T. ARRIGO – S. CAVANNA – E. MARÈ, Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ai trusts ed al loro riconoscimento, in *G. Alpa – P. Zatti (curr.)*, Commentario breve al codice civile. Leggi complementari, Padova, 5

L. BELLUZZO, La tassazione in Italia dei trusts, in *Fisco*, 7448

A. BUSANI, Trust: per raggiungere lo scopo prestabilito la gestione del patrimonio passa al terzo, in *Il Sole 24 ore – Guida al dir.*, f. 24, 103

A. BUSANI, La legge che regola la figura del trust

è demandata alla scelta del costituente, in *Il Sole 24 ore – Guida al dir.*, f. 25, 119

A. BUSANI, I mille volti del trust: un istituto utile nell'alta finanza come «in famiglia», in *Il Sole 24 ore – Guida al dir.*, f. 28, 103

F. BUZZAVO, Il cambiamento generazionale. Strategie mobiliari e non mobiliari per la successione d'impresa, in *Fisco*, 9649

I. CARACCIOLI, Profili penali tributari dei negozi fiduciari e del trust in Italia, in *Fisco*, 13504

L. DE ANGELIS, Trust e fiducia nell'ordinamento italiano, in *Riv. dir. civ.*, II, 353

F. DI CIOMMO, Per una teoria negoziale del trust (ovvero perché non possiamo farne a meno?) – I parte, in *Corriere giur.*, 630; II parte, in *Corriere giur.*, 773

F. DI CIOMMO, Brevi note in tema di azione revocatoria, trust e negozio fiduciario, in *Foro it.*, I, 1470

F. DI CIOMMO, La convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 ed il c. d. trust interno, in *Temi romana*, 779

P. FABRIS, Imposte indirette e trust, in *Corriere trib.*, 1634

A. GAMBARO, voce "Trust", in *Dig. disc. priv.*, Sez. Civ., vol. XIX, Torino, 449

M. GRAZIADEI, voce "Trust nel diritto angloamericano", in *Dig. disc. priv.*, Sez. Comm., vol. XVI, Torino, 256

E. F. GRECO, Il conferimento dei beni al trust, in *Fisco*, 2558

M. LEMBO, Il trust – L'orizzonte legislativo, in *Dir. fallim.*, I, 427

M. LUPOI, The civil law trust, in *32 Vanderbilt Journal of Transnational Law* (1999), 967

R. LUZZATTO, "Legge applicabile" e "riconoscimento" di trusts secondo la convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 5

G. MARINO, Riorganizzazioni personali internazionali, trusts ed elusione fiscale, in *Riv. dott. commercialisti*, 23

C. MASI, La Convenzione dell'Aja in materia di trusts, in *G. Vettori (cur.)*, *Materiali e commenti sul nuovo diritto dei contratti*, Padova, 751

G. PALERMO, Autonomia negoziale e fiducia (breve saggio sulla libertà delle forme), in *Riv. giur. sarda*, 571

G. PALUMBO, Pianificazione fiscale dei trusts alla luce della giurisprudenza italiana e svizzera, in *Fisco*, 11655

L. PERRONE, La residenza del trust, in *Rass. trib.*, 1601

L. RAGAZZINI, Trust interno e ordinamento giuridico italiano, in Riv. not., 279

R. SANTINI, Trust, Contabilità finanza e controllo, 665

A. SOMMA, Il risarcimento del danno ambientale nelle esperienze tedesca e nordamericana: "Geschaeftsfuehrung ohne Auftrag" e "Public trust doctrine", in Riv. giur. ambiente, 593

S. SCREPANTI, Trust e Tax planning, in Fisco, 9391

A. STESURI, I trusts esteri in Italia: profili di diritto tributario, in Corriere trib., 702

STESURI, Trust in Italia: verso una maggiore tutela dell'autonomia delle parti, in Dir. e pratica società, 22

1998

G. BROGGINI, "Trust" e fiducia nel diritto internazionale privato, in Europa e dir. privato, 399

E. BRUNETTI, Il testamento dello zio d'America - il "trust" testamentario, in Foro it., I, 2008

R. CALVO, La tutela dei beneficiari nel trust interno, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 33

C. CASTRONOVO, Trust e diritto civile italiano, in Vita not., 1323

C. CASTRONOVO, Il trust e "sostiene Lupoi", in Europa e dir. privato, 441

G. CESARO, Il trust: quale disciplina?, in Contratti, 619

L. CORSINI, Trust e diritti dei legittimari e dell'erario in Italia, in Riv. not., 69

A. DI MAJO, Fiducia trasparente e intestazione fiduciaria, in Corriere giur., 304

M. E. D'ORIO, Un trust a garanzia di un prestito obbligazionario. Percorsi e tendenze nella dottrina sui "trusts", in Giur. comm., I, 235

G. GIRELLO, Appunti di viaggio sulla strada del trust, in Società, 23

M. GIUBILEI, Il trust: prime utilizzazioni e sue prospettive nell'ordinamento bancario e finanziario, in Mondo bancario, 44

E. F. GRECO, Note sulla determinazione della residenza fiscale del trust, in Fisco, 11535

R. GRECO - I. ROSSI, La circolazione dei trust esteri in Italia, in Riv. dir. trib., 327

M. LUPOI, Riflessioni comparatistiche sui trusts, in Europa e dir. privato, 425

M. LUPOI, Aspetti gestori e dominicali, segregazione: "trust" e istituti civilistici, in Foro it., I, 3391

M. LUPOI, Trusts and Civilian Categories (Problems Spurred by Italian Domestic Trusts), in H.

Helmoltz e R. Zimmermann (curr.), *Itinera Fiduciae*, Berlin, 495

M. LUPOI, National Report for Italy, in D. J. Hayton et al. (curr.), *Principles of European Trust Law*, Kluwer Law International, 123

M. LUPOI, The Domestic Trust Theory Upheld in Italy, in *Trusts & Trustees*, No. 10, 24

F. MAIMERI, Trust e operazioni di deposito bancario, in *Mondo bancario*, f. 2, 25

S. MAZZAMUTO, Il trust nell'ordinamento italiano dopo la Convenzione dell'Aja, in *Vita not.*, I, 754

S. MAZZAMUTO, The Italian Law of Trust in the Aftermath of the Hague Convention, in *Europa e dir. privato*, 781

A. MOJA, Trusts "interni" e società di capitali: un primo caso, in *Giur. comm.*, II, 764

C. MONACO, Le attività finanziarie tra esenzione ed esclusione nella disciplina dell'iva: l'interpretazione della corte di giustizia Ce, in *Riv. dir. fin.*, II, 9

E. MOSCATI, Trust e vicende successorie, in *Europa e dir. privato*, 1075

A. PALAZZO, Successione, trust e fiducia, in *Vita not.*, 770

G. PALERMO, Autonomia negoziale e fiducia (breve saggio sulla libertà dalle forme), in *Studi in onore di Pietro Rescigno*, Milano, V, 339

F. V. PESIRI, L'applicazione dei trusts in Italia, in *Rass. dir. civ.*, 455

P. PICCOLI, I trusts e figure affini in diritto civile. Analogie e differenze, in *Vita not.*, I, 785

P. RESCIGNO, Notazioni a chiusura di un seminario sul trust, in *Europa e dir. privato*, 453

M. SERIO, *Trust, contract e consideration*, in *Riv. dir. civ.*, II, 509

M. STELLA RICHTER, Il "trust" nel diritto italiano delle società, in *Banca, borsa*, I, 477

A. STESURI, Il trust come strumento di pianificazione fiscale, in *Corriere trib.*, 3272

A. THIENE, La convenzione dell'Aja relativa alla legge applicabile ai trusts e al loro riconoscimento: effetti nell'ordinamento italiano, in *Studium iuris*, 1408

1997

M. BARBERI, Il trust: uno strumento giuridico ancora poco conosciuto nell'ordinamento italiano, in *Riv. dir. comm.*, I, 485

G. BROGGINI, Il trust nel diritto internazionale privato, in *Jus*, 11

R. CAPALDO, Atto pubblico di trust, in *Notariato*, 176

S. CICOGLIA, Il trust a Cipro: tutti i benefici del caso, in *Commercio internazionale*, 34

S. I. CONFALONIERI, Cessione di partecipazione, locazione di beni e nozione di "attività economica" nella sesta direttiva 77/388/Cee, in *Riv. dir. trib.*, II, 9

G. D'ALFONSO, Trust: inquadramento fiscale, in *Fisco*, 14023

F. DI MAIO, Nuovo *genus* di società fiduciaria o prima attuazione di *trust* amorfo?, in *Contratto e impr.* – Europa, 593

R. DI VIRGILIO, Appunti in materia di "trusts", in *Vita not.*, 1069

E. GALANTI, Esclusione di alcuni debiti dalla cessione di attività e passività di una banca in liquidazione coatta e tutela della *par condicio*: una questione aperta, in *Banca, borsa*, II, 617

G. GIRELLO, Test di qualità per il trust d'importazione, *Commercio internazionale*, 765

GUIDA NORMATIVA de Il Sole 24 Ore, Il trust: le finalità, le dinamiche, le responsabilità e gli aspetti fiscali, Milano, 1997

S. LENER – G. B. BISOGNI, Omologa di prestito obbligazionario garantito da un trust, in *Società*, 586

M. LUPOI, La Convenzione de L'Aja sul riconoscimento dei trusts e i suoi effetti sul diritto italiano, in V. Rizzo (cur.), *Diritto privato comunitario*, Napoli, 1997, I, 271

M. LUPOI, I trusts in Italia: alcuni punti fermi, in *Riv. dott. commercialisti*, 591

M. LUPOI, Effects of the Hague Convention in a Civil Law Country, in P. Jackson – D. C. Wilde (curr.), *The Reform of Property Law*, Dartmouth, 1997, 222; in *Trusts & Trustees*, No. 6; con sommario in italiano, in *Vita not.*, 1998, 19

M. LUPOI, Trusts e successioni mortis causa, in *Jus*, 279

F. V. PESIRI, L'applicazione dei trusts in Italia, in *Rass. dir. civ.*, 455

G. BUBBOLI – M. BRAMIERI, Trust: aspetti civilistici e fiscali, *Contabilità finanza e controllo*, 933

S. TONDO, Ambientazione del trust nel nostro ordinamento e controllo notarile sul trustee, in *Riv. dir. priv.*, 174

A. ZOPPINI, Fondazioni e trusts (spunti per un confronto), in *Giur. it.*, IV, 41

1996

I. BENEVENTI, "Trust" e "propiedad fiduciaria": la legge argentina, in *Contratti*, 87

S. BRUNO, La circolazione del trust nei paesi di civil law: l'esperienza del Sud Africa, in *Corriere giur.*, 346

S. M. CARBONE, L'impiego del trust nelle operazioni del commercio internazionale e nelle *electronic bill of lading*, in *Dir. maritt.*, 607

G. CONTALDI, La convenzione di Bruxelles e il trust: brevi note sull'interpretazione dell'art. 16.1 conv., in *Giust. civ.*, I, 1531

E. CORSO, Gli standards di responsabilità del trustee nell'amministrazione dei beni soggetti a trust, in *Riv. not.*, 481

G. CUGINI – C. A. ZULLI, Quali tasse per il trust? L'impatto delle finanze italiane, in *Comm. int.*, 441

M. FERRANTE, Acquisti di beni da parte di enti ecclesiastici: trust e "frodi pie", in *Dir. eccles.*, I, 166

F. GALLO, Trusts, interposizione ed elusione fiscale, in *Rass. trib.*, 1043

C. LICINI, Una proposta per strutturare in termini monistici l'appartenenza nel rapporto di "fiducia anglosassone" (Trust), in *Riv. not.*, 125

N. LIPARI, Fiducia statica e trusts, in *Rass. dir. civ.*, 483

M. LUPOI, Lettera a un notaio curioso di trusts, in *Riv. not.*, 343

M. LUPOI, Trusts and Civil Law – An Introduction, in *Trusts & Trustees*, n. 9

E. MARÈ, Trusts: apertura di conti correnti bancari – Prima indagine sulla prassi bancaria internazionale, in *Fisco*, 2734

A. PALAZZO, I trusts in materia successoria, in *Vita not.*, 671

M. D. PANFORTI, Intervento legislativo e reazione giurisprudenziale nella vicenda inglese del *trust for sale*, in *Riv. dir. civ.*, I, 485

F. PAPARELLA, Trust ed interposizione fittizia di persona nella disciplina delle imposte dirette, in *Fisco*, 4812

P. PICCOLI, Il trust: questo (sempre meno) sconosciuto, in *Notariato*, 391

P. PICCOLI, Trusts, patti successori, fedecommesso, in *Vita not.*, II, 1591

P. PICCOLI – N. RAITI, Atto di costituzione di "trust" (a cura di P. Lebano), in *Notariato*, 264

1995

G. GAFFURI – F. V. ALBERTINI, Disciplina fiscale del trust: costituzione e trasferimento dei beni, in *Bollettino trib.*, 1701

R. LENZI, Operatività del trust in Italia, in *Riv. not.*, I, 1379

A. LUPOI, Trust, sollecitazione del pubblico risparmio, prospetto, tutela del risparmiatore beneficiario, in *Corriere giur.*, 752

M. LUPOI, Voce "Trusts" I) Profili generali e diritto straniero; II) Convenzione dell'Aja e diritto italiano, in Enc. giur. Treccani, vol. XXXI, Roma

M. LUPOI, Il trust amorfo, in Vita not., 51

M. LUPOI, La sfida dei trust in Italia, in Corriere giur., 1205

M. LUPOI, The shapeless trust, in Vita not., 51

E. MARÈ, Trust e scissione del diritto di proprietà, in Corriere giur., 162

E. MARÈ, Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ai trusts ed al loro riconoscimento, in G. Alpa – P. Zatti (curr.), Commentario breve al codice civile. Leggi complementari, Padova, 1995, 2051

G. PALUMBO, Profili tributari dei common law trusts, in Riv. dir. trib., I, 195

A. G. PATON – R. GROSSO, The Hague convention on the law applicable to trusts and on their recognition: implementation in Italy, in Riv. not., 561

P. PICCOLI, Troppi timori in tema di trascrivibilità del trust in Italia, in Notariato, 616

P. PICCOLI, Possibilità operative del trust nell'ordinamento italiano. L'operatività del trustee dopo la Convenzione de l'Aja, in Riv. not., 37

P. PICCOLI – E. CORSO, La trascrizione degli atti riguardanti i trusts, in Riv. not., 1389

L. SANTORO, Trust e fiducia, in Contratto e impr., 976

S. SPADONI, Trust – Per non pagare le tasse sull'eredità bisogna avere fiducia, in Tributi, 1372

L. ZITIELLO, Il trust e gli istituti corrispondenti nell'ordinamento italiano, in Società, 1019

1994

A. FUMAGALLI, La diffusione del trust negli ordinamenti di civil law, in Società e dir., 406

A. GAMBARO, Il trust in Italia e in Francia, in Studi in onore di Rodolfo Sacco, Milano, 1994, 495

F. M. GIULIANI, Interposizione, fiducia e dichiarazione dell'altrui appartenenza, sulle orme di un caso giurisprudenziale, in Giur. comm., 5

G. IUDICA, Fondazioni, fedecommeserie, trusts e trasmissione della ricchezza familiare, in Nuova giur. civ. comm., II, 77

S. SERBINI, Appunti sul trust e sui riflessi fiscali conseguenti al suo riconoscimento, in Fisco, 7869

1993

L. FUMAGALLI, La convenzione di Roma ed il trust, in Dir. comm. internaz., 893

A. GAMBARO – A. GIARDINA – G. PONZANELLI e

altri, Convenzione relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento, in Nuove leggi civ. comm., 1211

A. MUNARI, Trust e fiducie: un importante progetto di legge francese, in Giur. comm., I, 129

R. PISTORELLI, Inoperatività di condizioni subordinanti il pagamento di fondi depositati in un trust account ed intervento del giudice, in Dir. comm. internaz., 224

S. TONDO, Note sul "trust": comparazione con una nostra prassi bancaria, in Riv. not., 53

F. TUNDO, Implicazioni di diritto tributario connesse al riconoscimento del "trust", in Dir. e pratica trib., 1285

1992

A. BUSATO, La figura del *trust* negli ordinamenti di *common law* e di diritto continentale, in Riv. dir. civ., II, 309

L. FUMAGALLI, La Convenzione de l'Aja sul trust e il diritto internazionale privato, in Dir. comm. int., 533

M. GRAZIADEI – B. RUDDEN, Il diritto inglese dei beni ed il trust: dalle res al fund, in Quadrimestre, 458

M. LUPOI, Il trust nell'ordinamento giuridico italiano dopo la convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, in Vita not., 966

1991

AA.VV., Fiducia, trust, mandato ed agency (convegni di studio, Madonna di Campiglio), Milano, 1991.

S. M. CARBONE, Patti parasociali, autonomia privata e diritto internazionale privato, in Riv. dir. int. priv. proc., 893

A. CASTAGNOLI, La "fiducie": il trust francese, in Dir. comm. internaz., 299

R. GROSSO, La Convenzione sulla legge applicabile ai trusts: brevi spunti di riflessione, in Riv. not., 995

prima del 1991

A. BORTOLANI, La Convenzione relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento, in Nuove leggi civ. comm., 1990, 1019

R. CAPOTOSTI, Trust e anti-trust nella regolamentazione assicurativa comunitaria, in Assicurazioni, 1990, II, 1, 14

E. CORSO, Trust e diritto italiano: un primo approccio, in Quadrimestre, 1990, 496

- M. C. MALAGUTI, Il futuro del trust in Italia, in *Contratto e impr.*, 1990, 985
- P. PICCOLI, La convenzione de L'Aja sulla legge applicabile ai trusts dell'1 luglio 1985, ratificata il 16 ottobre 1989 ed i riflessi di interesse notarile, in *Riv. not.*, 1990, 91
- U. MORELLO, Fiducia e trust: due esperienze a confronto, in *Quadrimestre*, 1990, 239
- AA.VV., The treatment of trust under the Oecd model convention, in *Dir. e pratica trib.*, 1989, I, 1520
- R. LENER, La circolazione del modello del trust nel diritto continentale nel mercato mobiliare, in *Riv. soc.*, 1989, 1050
- R. LUZZATTO, Proprietà (dir. int. priv.), in *Enc. dir.*, vol. XXXVII, Milano, 1988, 297
- G. CASSONI, Il "trust" anglosassone quale istituzione sconosciuta nel nostro ordinamento, in *Giur. it.*, 1986, I, 2, 753
- L. P. COMOGLIO, Il caso di "trustee" straniero che agisce in Italia per la vendita di beni ereditari: un dubbio ricorrente di giurisdizione volontaria internazionale, in *Riv. not.*, 1985, 243
- A. GAMBARO, Problemi in materia di riconoscimento degli effetti dei trusts nei paesi di civil law, in *Riv. dir. civ.*, 1984, I, 93
- G. LAURINI, Conferenza de L'Aja: l'avant projet di Convenzione sul riconoscimento dei trusts, in *Riv. not.*, 1984, 588
- P. PICCOLI, L'avanprogetto di Convenzione sul trust nei lavori della conferenza di diritto internazionale privato de l'Aja ed i riflessi di interesse notarile, in *Riv. not.*, 1984, 844
- A. SANTANGELO, L'"investment trust": profili e strutture comparate, in *Dir. fall.*, 1982, I, 737
- A. NIGRO, Investment trust, in *Enc. dir.*, vol. XXII, Milano, 1970, 702
- G. P. SAVI, voce "Società finanziaria (" Holding") e società d'investimento (" Investment trust")", in *Nuoviss. Dig. It.*, vol. XVII, Torino, 1970, 713
- R. CORRADO, L'investment trust nell'ordinamento italiano, in *Studi in onore di P. Greco*, I, Padova, 1965, 143
- R. ARGENZIANO, L'investment trust come caso di spontanea generazione di nuovi organismi economici: relazione presentata al Convegno delle borse valori dei paesi delle CEE, Torino, Camera di Commercio, ottobre 1961, Milano, 1962
- M. BUONINCONTRO, Trust e civil law, in *Riv. dir. civ.*, 1959, II, 680
- G. BISCONTI, Deposito in nome di terzo e disposizione di ultima volontà (il "Totten trust" in Italia?), in *Banca, borsa*, 1959, I, 100
- E. CALABI, Anticipazioni su merci mediante "trust receipt", in *Riv. dir. comm.*, 1951, I, 137
- G. CORSANI, Consegna "in trust", in *Enc. bancaria*, Milano, 1942, I, 452
- R. FRANCESCHELLI, Voce "Trust e trustee", in *Dig. disc. priv.*, Sez. Civ., Torino, 1940, 569
- M. ANGELONI, Il *trust receipt* nella prassi bancaria anglosassone, in *Banca, borsa*, 1938, I, 37
- C. GRASSETTI, Il trust anglosassone, proprietà fiduciaria e negozio fiduciario, in *Riv. dir. comm.*, 1936, 548